

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

GUIDE OPERATIVE

Guida operativa
per la transizione ai principi contabili
internazionali (IAS/IFRS)



Guida 1

ottobre 2005

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti.

I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

INDICE

PREMESSA.....	1
APPLICAZIONE DEGLI IAS/IFRS: REGOLAMENTO 1606/02	1
<i>Raccomandazione 30 dicembre 2003 del Cesr.....</i>	3
DELIBERA CONSOB N. 14990 DEL 14 APRILE 2005	3
RECEPIMENTO DEGLI IAS: REGOLAMENTI 1725/03 E 707/04	5
LA SCELTA DELL'ITALIA: LEGGE 306/03.....	7
<i>La posizione assunta dall'OIC.....</i>	8
ADEGUAMENTO DELLE DIRETTIVE CONTABILI. DIRETTIVE 2003/51 E 2001/65	9
DIRETTIVA 2003/51/CE DEL 18 GIUGNO 2003: MODIFICHE AI BILANCI	10
PROBLEMATICHE FISCALI	12
LA GESTIONE CONTABILE IN ASSENZA DI REGOLE UNIFORMI.....	12
IL DECRETO PREVISTO DALL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE N. 306/03	14
TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS).....	16
CAPITOLO 1 - IFRS 1 PRIMA ADOZIONE DEGLI IAS/IFRS	19
1. AMBITO DI APPLICAZIONE	19
2. STATO PATRIMONIALE DI APERTURA.....	21
3. ESENZIONI.....	23
<i>Aggregazioni aziendali.....</i>	24
<i>Fair value (valore equo) o rideterminazione del valore, come sostituto del costo.....</i>	25
<i>Benefici per i dipendenti.....</i>	26
<i>Differenze cumulative di conversione.....</i>	26
<i>Strumenti finanziari composti.....</i>	27
<i>Attività e passività di controllate, collegate e joint venture</i>	27
<i>Designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati</i>	28
<i>Operazioni con pagamenti basati su azioni.....</i>	28
<i>Contratti assicurativi.....</i>	29
<i>Passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari</i>	29
4. ECCEZIONI.....	30
<i>Cancellazione di attività e di passività finanziarie.....</i>	30
<i>Contabilizzazione delle operazioni di copertura</i>	30
<i>Stime.....</i>	31
<i>Attività classificate come possedute per la vendita e attività operative cessate.....</i>	32
5. INFORMATIVA	33
CAPITOLO 2 – IAS 1 PRESENTAZIONE DEL BILANCIO. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	34
STATO PATRIMONIALE.....	34
1. <i>Premessa</i>	34
2. <i>Contenuto dello stato patrimoniale</i>	35
Attività e passività	35
Stato patrimoniale.....	36
CONTO ECONOMICO (CENNO).....	41
1. <i>Premessa</i>	41
2. <i>Classificazione delle voci</i>	42
CAPITOLO 3 – IAS 38 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	44
1. DEFINIZIONI	44
2. CLASSIFICAZIONE	44

3. VALUTAZIONE.....	45
<i>Iscrizione iniziale</i>	45
<i>Rilevazione successiva</i>	46
<i>Il modello del costo</i>	46
<i>Il modello della rivalutazione (rideterminazione)</i>	47
4. PERDITE DI VALORE	47
5. TRANSIZIONE	47
<i>Costi d'impianto e d'ampliamento</i>	48
<i>Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità</i>	48
<i>Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno</i>	48
<i>Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i>	48
<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	48
<i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>	49
Costi per l'acquisizione di commesse e relativi costi pre-operativi.	49
Costi per trasferimento e riposizionamento di cespiti	49
Oneri accessori su finanziamenti	49
Costi per la creazione di siti Internet.....	49
Software.....	49
Altri costi pluriennali.....	50
Avviamento (Goodwill).....	50
<i>Costi per operazioni sul capitale sociale</i>	50
<i>Aggregazioni aziendali (business combination)</i>	51
<i>Altre operazioni da effettuare in sede di prima applicazione</i>	52
CAPITOLO 4 – IAS 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	54
1. DEFINIZIONI	54
2. CLASSIFICAZIONE	54
3. VALUTAZIONE.....	55
<i>Iscrizione iniziale</i>	55
<i>Gli oneri finanziari</i>	56
<i>Beni acquisiti in operazioni di aggregazioni aziendali</i>	56
<i>Le operazioni di permuta</i>	57
<i>Costi di manutenzione, riparazione e miglioria</i>	57
Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi	58
<i>Pezzi di ricambio</i>	59
<i>Rilevazione successiva</i>	59
<i>Il modello del costo</i>	59
<i>Il modello della rivalutazione (rideterminazione)</i>	60
4. PERDITE DI VALORE	61
5. TRANSIZIONE AGLI IAS	61
CAPITOLO 5 – IAS 17 LEASING	64
1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	64
2. CLASSIFICAZIONE DI UN' OPERAZIONE DI LEASING QUALE <i>LEASING FINANZIARIO</i>	64
3. ISCRIZIONE E VALUTAZIONE DEI BENI OGGETTO DI <i>LEASING FINANZIARIO</i>	67
<i>Locatario (paragrafo 20)</i>	67
<i>Locatore (paragrafo 36)</i>	68
4. CONTABILIZZAZIONE DEL <i>LEASING OPERATIVO</i> (PARAGRAFO 33 E PARAGRAFO 49).....	69
<i>Locatario (paragrafo 33)</i>	69
<i>Locatore (paragrafo 49)</i>	70
5. OPERAZIONI DI “ <i>SALE AND LEASEBACK</i> ” (PARAGRAFO 58)	71
6. TRANSIZIONE AGLI IAS	72
<i>Leasing finanziario</i>	72
<i>Leasing operativo</i>	73

Operazioni di sale and leaseback.....	73
CAPITOLO 6 – IAS 20 CONTRIBUTI.....	74
1. DEFINIZIONI	74
2. CONTABILIZZAZIONE	74
3. TRANSIZIONE AGLI IAS	74
CAPITOLO 7 – IAS 40 INVESTIMENTI IMMOBILIARI.....	76
1. DEFINIZIONI	76
2. CLASSIFICAZIONE	76
3. VALUTAZIONE.....	77
4. TRANSIZIONE AGLI IAS	78
CAPITOLO 8 – IAS 27, 28, 31 PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO, DI COLLEGAMENTO E <i>JOINT VENTURE</i> NEL BILANCIO INDIVIDUALE E SEPARATO	81
1. DEFINIZIONI	81
2. CLASSIFICAZIONE	81
3. VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE DI CONTROLLO, COLLEGAMENTO E <i>JOINT VENTURE</i>	82
4. TRANSIZIONE AGLI IAS	83
<i>Aspetti fiscali</i>	84
CAPITOLO 9 – IAS 2 RIMANENZE	85
1. DEFINIZIONI	85
2. CLASSIFICAZIONE	85
3. VALUTAZIONE.....	85
4. TRANSIZIONE AGLI IAS	88
CAPITOLO 10 – IAS 11 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE.....	90
1. DEFINIZIONI	90
2 CLASSIFICAZIONE	91
3. VALUTAZIONE.....	91
4. TRANSIZIONE AGLI IAS	93
CAPITOLO 11 – IAS 1 E 7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI.....	94
DEFINIZIONI	94
2. CLASSIFICAZIONE	95
3. VALUTAZIONE.....	95
4. TRANSIZIONE AGLI IAS	96
CAPITOLO 12 – IAS 1, 8, 32 E IFRS 2 PATRIMONIO NETTO.....	97
1. DEFINIZIONI	97
2. CLASSIFICAZIONE	97
3. VALUTAZIONE.....	98
4. TRANSIZIONE AGLI IAS	99
I - <i>CAPITALE SOCIALE</i>	99
II - <i>RISERVA DA SOPRAPPREZZO AZIONI</i>	101
III - <i>RISERVE DA RIVALUTAZIONE</i>	101
IV - <i>RISERVA LEGALE</i>	101
V - <i>RISERVE STATUTARIE</i>	102
VI - <i>RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO</i>	102
VII - <i>ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE</i>	102

VIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO.....	102
ALTRE MODIFICHE.....	102
Saldo delle rettifiche per il passaggio agli IAS.....	102
Costi per operazioni sul capitale.....	103
Dividendi.....	103
CAPITOLO 13 – IAS 19 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.....	104
1. TFR: PIANO A BENEFICI DEFINITI.....	104
2. TFR: PIANO A CONTRIBUZIONE DEFINITA.....	105
3. TFR: VALIDITÀ AI FINI IAS DEL CALCOLO EFFETTUATO IN BASE ALLA NORMA NAZIONALE.....	106
4. CONCLUSIONE.....	107
5. EVOLUZIONE FUTURA.....	108
6. TRANSIZIONE.....	108
CAPITOLO 14 – IAS 37 FONDI PER RISCHI ED ONERI.....	109
1. DEFINIZIONI.....	109
2. CLASSIFICAZIONE.....	112
3. VALUTAZIONE.....	112
4. TRANSIZIONE AGLI IAS.....	113
<i>Fondi di quiescenza (fondi pensione e fondi per indennità di cessazione di rapporti vari).....</i>	<i>113</i>
<i>Fondo imposte correnti e fondo imposte differite.....</i>	<i>114</i>
<i>Fondo manutenzioni cicliche.....</i>	<i>114</i>
<i>Fondo per buoni sconto e concorsi a premio.....</i>	<i>114</i>
<i>Fondo manutenzione e ripristino di beni gratuitamente devolvibili e di beni di azienda in affitto.....</i>	<i>115</i>
<i>Fondo per costi su lavori su commessa.....</i>	<i>115</i>
<i>Fondo per copertura perdite di società partecipate.....</i>	<i>115</i>
<i>Fondo recupero ambientale.....</i>	<i>116</i>
<i>Fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendale.....</i>	<i>116</i>
<i>Fondi per contratti onerosi.....</i>	<i>118</i>
<i>Fondi rischi bancari e finanziari generali.....</i>	<i>118</i>
<i>Fondi rischi su crediti (voce 90 passivo delle banche).....</i>	<i>118</i>
CAPITOLO 15 – IAS 32 E 39 STRUMENTI FINANZIARI.....	119
1. INQUADRAMENTO E DEFINIZIONI.....	119
2. LE CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI.....	121
2.1 <i>Strumenti finanziari al fair value rilevato a conto economico (Fair value through profit or loss FVTPL).....</i>	<i>121</i>
2.2 <i>Investimenti Posseduti sino alla scadenza (Held to maturity).....</i>	<i>122</i>
2.3 <i>Finanziamenti e Crediti (Loans and receivables).....</i>	<i>125</i>
2.4 <i>Attività finanziarie Disponibili per la vendita (Available for sale).....</i>	<i>125</i>
3. LA RILEVAZIONE INIZIALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	126
4. LA VALUTAZIONE SUCCESSIVA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	127
4.1 <i>Costo ammortizzato.....</i>	<i>127</i>
4.2 <i>Fair Value.....</i>	<i>127</i>
4.3 <i>Riduzione di valore (Impairment).....</i>	<i>128</i>
5. LA CANCELLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (PARAGRAFO 15 E SEGUENTI).....	128
SUB CAPITOLO I – TITOLI.....	130
1. DEFINIZIONE.....	130
2. CLASSIFICAZIONE.....	130
<i>Classificazione dei titoli di debito.....</i>	<i>130</i>
<i>Classificazione delle azioni e degli equity investment.....</i>	<i>131</i>
<i>Classificazione dei titoli emessi.....</i>	<i>131</i>
<i>Riclassificazioni (paragrafo 50 e seguenti).....</i>	<i>131</i>

3. CONTABILIZZAZIONE	132
3.1 Rilevazione iniziale.....	132
3.2 Data di rilevazione	133
4. VALUTAZIONI SUCCESSIVE	134
5. RIDUZIONE DI VALORE (<i>IMPAIRMENT</i>) (PARAGRAFO 58 E SEGUENTI).....	135
Titoli iscritti al costo ammortizzato.....	136
Titoli Disponibili per la vendita	137
Titoli di capitale iscritti al costo.....	137
6. CANCELLAZIONE.....	138
7. LA CONTABILIZZAZIONE DEI TITOLI PROPRI	138
Le azioni proprie	138
Titoli di debito propri.....	139
8. LO SCORPORO DEI CONTRATTI DERIVATI IMPLICITI.....	140
9. TRANSIZIONE AGLI IAS	140
Classificazione.....	140
Classificazione del portafoglio titoli	140
Classificazione del portafoglio partecipazioni	140
Classificazione dei titoli di debito emessi	141
Contabilizzazione	141
Data di contabilizzazione.....	141
Imputazione di costi e proventi diretti.....	142
Scorporo dei contratti derivati impliciti	143
Requisiti per il riconoscimento in bilancio	143
Valutazione.....	144
Valutazione dei titoli di debito.....	144
Valutazione dei titoli rappresentativi di capitale.....	145
Valutazione dei titoli emessi.....	145
Riduzione di valore (<i>Impairment</i>).....	145
Contabilizzazione dei titoli propri.....	145
SUB CAPITOLO II – CREDITI E DEBITI.....	147
1. DEFINIZIONE	147
2. CLASSIFICAZIONE	147
Classificazione dei crediti	147
Classificazione dei debiti.....	148
3. CONTABILIZZAZIONE	148
3.1 Rilevazione iniziale.....	148
3.2 Data di rilevazione	151
4. I CREDITI E DEBITI A BREVE TERMINE	153
5. VALUTAZIONI SUCCESSIVE	154
6. RIDUZIONE DI VALORE (<i>IMPAIRMENT</i>).....	155
7. CANCELLAZIONE.....	157
8. LO SCORPORO DEI CONTRATTI DERIVATI IMPLICITI.....	157
9. TRANSIZIONE AGLI IAS	157
Classificazione.....	158
Classificazione dei crediti	158
Classificazione dei debiti	158
Contabilizzazione	158
Imputazione di costi e proventi diretti.....	158
Scorporo dei contratti derivati impliciti	159
Requisiti per il riconoscimento in bilancio	159
Valutazione.....	159
Riduzione di valore (<i>Impairment</i>).....	160

SUB CAPITOLO III – CONTRATTI DERIVATI	161
1. DEFINIZIONE	161
2. CLASSIFICAZIONE	162
3. CONTABILIZZAZIONE	163
3.1 Rilevazione iniziale.....	163
3.2 Data di rilevazione	163
4. VALUTAZIONI SUCCESSIVE	163
5. TRANSIZIONE AGLI IAS	164
Classificazione.....	164
Contabilizzazione	164
Valutazione.....	165
SUB CAPITOLO IV – LE OPERAZIONI DI COPERTURA	166
1. LA COPERTURA DEI RISCHI E L’HEDGE ACCOUNTING	166
2. TIPOLOGIE DI COPERTURE: <i>FAIR VALUE HEDGE</i> , <i>CASH FLOW HEDGE</i> E COPERTURA DELL’INVESTIMENTO NETTO IN UNA GESTIONE ESTERA.....	168
3. TIPOLOGIE DI COPERTURE: MICRO E MACRO <i>HEDGING</i>	169
4. DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLA COPERTURA	170
Documentazione delle operazioni di copertura.....	170
Efficacia delle operazioni di copertura	172
5. TRANSIZIONE AGLI IAS	173
APPENDICE 1 – LO SCORPORO DEI CONTRATTI DERIVATI IMPLICITI.....	175
APPENDICE 2 – LA GESTIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO	180
1. ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO (PARAGRAFI 46 E 47).....	180
2. DEFINIZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO E DEL TASSO EFFETTIVO DI RENDIMENTO (IRR)	180
APPENDICE 3 – L’ <i>IMPAIRMENT</i> DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE.....	186
1. STRUMENTI AL COSTO AMMORTIZZATO: FINANZIAMENTI E CREDITI E POSSEDUTI SINO ALLA SCADENZA.....	186
2. STRUMENTI AL <i>FAIR VALUE</i> CON VARIAZIONI IMPUTATE AL PATRIMONIO NETTO: DISPONIBILI PER LA VENDITA	187
3. IL PROCESSO DI DETERMINAZIONE DELLE PERDITE PER RIDUZIONE DI VALORE.....	188
APPENDICE 4 – LA DETERMINAZIONE DEL <i>FAIR VALUE</i> DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	191
1. DEFINIZIONE	191
2. MERCATO ATTIVO (AG 71-73)	192
3. MERCATO NON ATTIVO (AG 74-79).....	193
4. RISCHIO DI CONTROPARTE.....	195
5. LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE (AG 80-81)	196
Quotazioni di borsa	197
Transazioni dirette.....	197
Metodo delle transazioni comparabili.....	197
Metodo dei multipli di borsa	198
Metodi analitici – Metodi finanziari, reddituali e patrimoniali	198
APPENDICE 5 – LA CANCELLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	199
1. ELEMENTI ESSENZIALI PER IL TRASFERIMENTO DI UN’ ATTIVITÀ FINANZIARIA.....	199
2. ELEMENTI DEL “TRASFERIMENTO” QUALIFICANTI LA DERECOGNITION.....	199
3. EFFETTI CONTABILI DI TRASFERIMENTI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	202
4. <i>CONTINUING INVOLVEMENT</i> NEI TRASFERIMENTI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (PARAGRAFO 30) ...	202

5. CANCELLAZIONE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE E FLOW CHART RELATIVO ALLA CANCELLAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (PARAGRAFI 39-42 E 15-37)	202
CAPITOLO 16 CONTI D'ORDINE	204
1. DEFINIZIONI	204
2. CLASSIFICAZIONE	205
3. VALUTAZIONE.....	205
4. TRANSIZIONE AGLI IAS	206
CAPITOLO 17 PROBLEMI COMUNI A DIVERSE VOCI DI BILANCIO	207
1. PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA	207
2. POSTE IN VALUTA ESTERA E TRADUZIONE DI BILANCI DI CONTROLLATE ESTERE – IAS 21	208
2.1. <i>Definizioni</i>	208
Valuta funzionale, valuta estera e moneta di presentazione	208
Attività e passività monetarie e non monetarie	210
Investimento netto in una gestione estera	210
2.2. <i>Classificazione</i>	210
2.3. <i>Valutazione</i>	210
Conversione nella valuta funzionale	211
Ipotesi particolare di investimento in una gestione estera.....	212
Traduzione di una gestione estera nella moneta di presentazione della capogruppo.....	212
Paesi ad economia iperinflazionata (IAS 29).....	213
2.4. <i>Transizione agli IAS</i>	214
3. IMPOSTE DIFFERITE – IAS 12	215
3.1. <i>Definizioni</i>	215
3.2. <i>Classificazione</i>	216
3.3. <i>Rilevazione delle imposte differite e anticipate</i>	216
Le riserve in sospensione di imposta	218
3.4. <i>Transizione agli IAS</i>	220
4. PERDITE DI VALORE - IAS 36	221
4.1. <i>Documenti di riferimento</i>	221
4.2. <i>Definizioni</i>	222
4.3. <i>Periodicità del test di “impairment”</i>	223
4.4. <i>Unità generatrice di flussi finanziari</i>	223
4.5. <i>Il valore recuperabile</i>	224
Fair value (valore equo) al netto degli oneri di vendita.....	224
Valore d'uso.....	224
4.6. <i>La rilevazione della perdita di valore</i>	224
4.7. <i>Il ripristino di valore</i>	225
5. DETERMINAZIONE DEL FAIR VALUE.....	226
5.1. <i>Fair value: definizione e concetto</i>	226
Fair value e valore d'uso.....	226
Fair value e valore netto di realizzo	226
Fair value e valutazione con il metodo del patrimonio netto.....	227
5.2. <i>Determinazione e trattamento contabile del fair value</i>	227
Immobilizzazioni materiali (IAS 16)	227
Attività immateriali (IAS 38).....	228
Strumenti finanziari (IAS 39)	228
Investimenti Immobiliari (IAS 40).....	228
Agricoltura (IAS 41).....	230
5.3. <i>Transizione agli IAS</i>	231
CAPITOLO 18 BILANCIO CONSOLIDATO	232
1. OBBLIGO	232
2. ESENZIONI.....	233
<i>Piccoli gruppi</i>	233

3. AREA DI CONSOLIDAMENTO	234
<i>Concetto di controllo</i>	234
<i>Società veicolo</i>	236
<i>Attività difforme</i>	239
<i>Restrizioni severe e durature</i>	239
<i>Informazioni che non possono essere ottenute senza oneri o periodi di tempo lunghi</i>	240
<i>Partecipazioni possedute al solo scopo della successiva vendita</i>	240
<i>Imprese le cui azioni sono concesse in pegno ai sensi dell'articolo 2352 del codice civile</i>	240
4. PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO	242
CAPITOLO 19 IMPATTO DEGLI IAS/IFRS SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	243
OSSERVAZIONI DI AUTORITÀ	246
PRINCIPI ED INTERPRETAZIONI IN VIGORE	249
PRINCIPI ED INTERPRETAZIONI RICHIAMATI NELLA GUIDA.....	251

PREMESSA

L'Unione europea ha deciso di adottare provvedimenti per rafforzare la comparabilità dei bilanci redatti dalle società, in particolare da quelle quotate, i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ossia le società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico. L'Unione europea non ha emanato distinti principi contabili, ma ha recepito i principi già internazionalmente riconosciuti, emanati dallo IASB, denominati IAS e in futuro IFRS. Questi principi costituiscono la sola alternativa contabile valida ai principi statunitensi, sovente criticati. I principi contabili internazionali sono stati oggetto di una revisione, anche a seguito di richieste dell'UE, e attualmente costituiscono un insieme completo e concettualmente solido di principi di informativa finanziaria, volti a soddisfare le esigenze delle imprese e degli investitori. Sono state eliminate, tra l'altro, alcune alternative concesse in sede di valutazione delle poste di bilancio, in modo tale da evitare comportamenti difformi.

L'applicazione dei principi contabili internazionali, tuttavia, è subordinata al recepimento formale degli stessi da parte della Comunità europea: a tal fine è prevista una procedura di omologazione anche per valutarne la compatibilità con le direttive comunitarie le quali, una volta adeguate in modo da renderle compatibili con gli IAS-IFRS, continueranno ad avere validità, in particolare per le imprese non immediatamente obbligate all'adozione dei principi internazionali; appare evidente che anche tali imprese, pur seguendo le direttive contabili, dovranno presentare bilanci redatti in linea con le indicazioni internazionali. A tale scopo è stato costituito, nel giugno 2001, l'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*), organismo che, oltre a contribuire ai lavori dello IASB, dovrà favorire un cambiamento delle Direttive contabili della UE, anche attraverso la valutazione tecnica dei principi internazionali e dei relativi documenti interpretativi (denominati SIC e, in futuro, IFRIC).

APPLICAZIONE DEGLI IAS/IFRS: REGOLAMENTO 1606/02

Il regolamento comunitario n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (Guue) n. 243 dell'11 settembre 2002 ed entrato in vigore il successivo 14 settembre), prevede l'applicazione dei principi contabili internazionali e obbliga tutte le società della UE quotate in un mercato regolamentato a redigere, al più tardi a partire dal 2005, il bilancio consolidato conformemente agli IAS.

Il regolamento prevede quanto segue:

- gli Stati membri **devono obbligare:**
 - le società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico e quelle che si preparano a chiedere l'ammissione alla negoziazione dei loro titoli a redigere i conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali;
- gli Stati membri **possono consentire o prescrivere:**
 - alle società con titoli negoziati, di cui al punto precedente, di redigere i conti annuali (bilanci di esercizio non consolidati) conformemente ai principi contabili internazionali;

- alle società i cui titoli non sono quotati di redigere i conti consolidati e/o i conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali; medesimo discorso per banche e assicurazioni quotate e non quotate.

È prevista (articolo 9) la proroga al 2007 nelle seguenti due ipotesi:

- imprese che attualmente redigono i bilanci in base a principi contabili riconosciuti in ambito internazionale (il riferimento è, in particolare, ai principi statunitensi, gli *Us Gaap*);
- imprese i cui titoli di debito (non azionari) sono quotati unicamente in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro.

Il regolamento (articolo 5), poi, dà agli Stati membri la facoltà di permettere o di imporre alle società quotate l'applicazione degli IAS/IFRS nella redazione dei conti annuali (non consolidati) e di permettere o imporre anche alle società non quotate l'applicazione degli IAS/IFRS. Il regolamento per quanto prevede l'articolo 189, paragrafo 2 del trattato istitutivo della Ue (ora articolo 249), costituisce atto giuridico di portata generale e la sua applicazione è obbligatoria e direttamente applicabile in ciascuno Stato comunitario. L'applicazione dei principi contabili internazionali al bilancio consolidato avrà comunque un impatto anche sul bilancio di esercizio (non consolidato), indipendentemente dalla scelta operata dagli Stati comunitari. Per esempio, una svalutazione operata nel bilancio consolidato, in base allo IAS 36 (Riduzione di valore delle attività), si rifletterà anche nel bilancio di esercizio. In caso contrario, difficilmente un'impresa può giustificare la svalutazione operata nel bilancio consolidato e non nel bilancio di esercizio. Infatti, una svalutazione che, sino ad una certa data, non è stata fatta, al limite ignorando l'articolo 2426, n. 3 c.c., deve essere operata in base alle stringenti regole dettate dallo IAS 36 e si rifletterà, per esempio, anche nel bilancio della società capogruppo. In ogni caso, l'eventuale esistenza di regole non omogenee nella redazione del bilancio di esercizio, rispetto a quelle utilizzate nel bilancio consolidato, potrebbe generare notevoli problematiche, come illustrato successivamente.

Il regolamento precisa che i principi contabili internazionali possono essere adottati solo se:

- non sono contrari al principio comunitario in base al quale il bilancio deve fornire il quadro fedele della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico;
- rispondono ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità, richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione.

In sostanza, i documenti internazionali sono adottati se (1) gli stessi sono conformi con i principi di base contenuti nelle direttive, (2) assicurano un'elevata qualità dell'informazione finanziaria ai fini delle decisioni economiche e (3) contribuiscono al bene pubblico.

Raccomandazione 30 dicembre 2003 del Cesr

Il Cesr (*Committee of European Securities Regulators*), l'organismo di coordinamento cui aderiscono le Autorità di regolamentazione sui mercati finanziari europei, inclusa la Consob, ha pubblicato nel mese di dicembre 2003 una raccomandazione indirizzata alle Autorità di regolamentazione europee sulle modalità di transizione agli IAS/IFRS. L'organismo invita le società quotate a descrivere, in occasione della pubblicazione del bilancio 2003, i piani e il grado di realizzazione degli stessi nella fase di passaggio agli IAS/IFRS. Informazioni ulteriori riguardano le principali differenze identificate, a livello descrittivo, fra i criteri di valutazione utilizzati in precedenza e quelli che saranno applicati in conformità agli IAS/IFRS. Nel bilancio 2004, poi, dovrebbero essere fornite ulteriori informazioni in relazione all'impatto quantitativo del passaggio agli IAS/IFRS. Per esempio, alla data di transizione dovrebbe essere effettuata, tramite un prospetto, la riconciliazione fra il patrimonio netto redatto in base ai principi contabili precedenti e quello redatto in base agli IAS/IFRS. Se le società adottano i principi contabili internazionali nei bilanci infrannuali relativi al 2005, i dati comparativi per il medesimo periodo 2004 devono essere redatti utilizzando criteri di valutazione identici a quelli applicati per il 2005. Inoltre, per una migliore comprensione circa l'adozione degli IAS/IFRS, è possibile presentare nuovamente i bilanci infrannuali redatti sulla base dei principi contabili precedenti, che si affiancheranno a quelli redatti in base ai nuovi principi utilizzati.

Questo è lo schema indicativo nel caso in cui sono presentati rendiconti affiancati e la loro presentazione sia richiesta dalle Autorità competenti:

Primo semestre 2005	Primo semestre 2004	Primo semestre 2004
IAS/IFRS	IAS/IFRS (importi rideterminati)	precedenti principi

L'impostazione illustrata è valida anche con riferimento al bilancio di esercizio relativo al 2005 nel quale è riportato il confronto con i bilanci precedenti, già pubblicati (nel caso in cui gli IAS sono utilizzati anche nel bilancio di esercizio).

DELIBERA CONSOB N. 14990 DEL 14 APRILE 2005

Le società hanno avuto un quadro normativo di riferimento in tema di principi contabili internazionali sufficientemente completo e stabile solo nel dicembre 2004, con la pubblicazione dei principi contabili internazionali, oggetto di revisione e aggiornamento, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Anche dopo tale data vi sono stati ulteriori sviluppi, visto che – ad esempio - l'IFRS 2, relativo ai pagamenti basati su azioni, è stato ufficializzato con il Regolamento n. 211 del 4 febbraio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 41 del successivo 11 febbraio.

La mancanza di un tale quadro normativo fino a tempi recenti ha reso problematico per le società il passaggio ai principi contabili internazionali fin dai primi mesi dell'anno 2005.

Mostrandosi sensibile a queste istanze, la Consob, all'atto di modificare la normativa in materia di relazioni semestrali e trimestrale, ha previsto a fianco di un regime ordinario in sintonia con il nuovo assetto normativo anche un regime transitorio idoneo a consentire un avvicinamento graduale delle imprese ai principi contabili internazionali.

Con la delibera n. 14990 del 14 aprile 2005, la Consob ha modificato il Regolamento Emittenti originariamente adottato con delibera n. 11971/99 del 14 maggio 1999.

La disciplina ordinaria è contenuta negli articoli 81 e 82 del Regolamento Emittenti, ove è previsto che le relazioni semestrali e trimestrale sono redatte in conformità ai principi contabili internazionali omologati secondo la procedura prevista dall'art. 6 del Regolamento CE 1606/2002. Nella fattispecie è applicabile lo IAS 34, nel testo omologato dalla Commissione Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, a cui si rinvia.

La disciplina transitoria è contenuta negli articoli 81-bis e 82-bis del Regolamento Emittenti con riferimento alle relazioni presentate nel corso dell'esercizio 2005.

L'art.81-bis detta il regime transitorio delle relazioni semestrali.

In particolare, tale regime:

- a. può essere applicato per la predisposizione della **relazione semestrale consolidata** relativa all'esercizio avente inizio il 1° gennaio, o successivamente, ed approvata dall'organo amministrativo entro il 30 settembre 2005, in alternativa all'adozione fin da subito del regime ordinario;
- b. deve essere applicato per la predisposizione delle **relazioni semestrali relative all'esercizio 2005 dalle società non tenute alla redazione dei conti consolidati** che predispongono il bilancio d'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005 in conformità ai principi contabili nazionali.

In tali circostanze le società possono - caso sub(a) - o devono - caso sub(b) - redigere i prospetti contabili e le relative note esplicative ed integrative in conformità all'allegato 3C-bis del Regolamento Emittenti e ai principi contabili nazionali,

Nel caso sub (a), tuttavia, deve essere fornita:

- una riconciliazione quantitativa del patrimonio netto alla data di chiusura del semestre e alla data di chiusura dell'esercizio precedente e del risultato alla data di chiusura del semestre, determinati con i criteri di redazione utilizzati per il bilancio dell'esercizio precedente, rispetto al valore dagli stessi assunto in applicazione dei principi contabili internazionali. Il prospetto di riconciliazione deve descrivere con chiarezza e adeguata analiticità la natura e l'ammontare delle più significative rettifiche da apportare al patrimonio netto e al risultato del periodo;
- in un'appendice separata, le riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e n. 40 del Principio contabile internazionale "IFRS 1: Prima adozione degli *International Financial Reporting Standard*", adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, corredate da note esplicative dei criteri di redazione e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione.

L'informativa richiesta serve a dare contezza di come il passaggio da un bilancio redatto in ottemperanza ai principi contabili nazionali ad uno redatto sulla base dei principi contabili internazionali influisca sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sull'andamento economico e sui flussi finanziari presentati.

L'art. 82-*bis* contiene il regime transitorio delle relazioni trimestrali.

Prevede, in particolare, che le relazioni trimestrali dell'esercizio avente inizio il 1 gennaio o successivamente ed approvate entro il 30 settembre 2005 possono essere redatte secondo i principi contabili adottati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio precedente.

In tal caso le relazioni, andranno comunque predisposte nel rispetto dei criteri dell'Allegato 3D al Regolamento Emittenti e dovranno contenere:

- a) nella prima relazione trimestrale, informazioni dettagliate in merito alle procedure poste in essere per la transizione ai principi contabili internazionali ed il loro grado di realizzazione;
- b) nella seconda relazione trimestrale riconciliazioni patrimoniali ed economiche analoghe a quelle previste nella relazione semestrale.

La terza e quarta trimestrale devono essere redatte utilizzando i principi di valutazione e misurazione stabiliti dagli IAS/IFRS e quindi per esse trova sempre applicazione il regime ordinario.

RECEPIMENTO DEGLI IAS: REGOLAMENTI 1725/03 E 707/04

L'approvazione dei principi contabili internazionali è stata formalizzata dalla UE con il Regolamento n. 1725 del 29 settembre 2003, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (Ce) n. 1606/02; il regolamento è stato pubblicato sulla Guue n. L 261 del 13 ottobre 2003.

Gli IAS e IFRS recepiti sono trentadue: è stato rimandato il recepimento degli IAS 32 e 39, relativi agli strumenti finanziari, in attesa della definizione di alcune modifiche; il recepimento di questi due IAS è stato completato alla fine del mese di novembre 2004. Lo IAS 39 è stato pubblicato sulla Guue n. L 363 del 9 dicembre 2004, con il Regolamento 2086/04 del 19 novembre 2004, mentre lo IAS 32 è stato pubblicato con il Regolamento 2237/04 del 29 dicembre 2004 (si veda oltre).

Pertanto, in allegato al regolamento 1725/03 sono pubblicati i principi contabili internazionali esistenti alla data del 14 settembre 2002 e i relativi SIC: la data del 14 settembre 2002 è l'entrata in vigore del Regolamento 1606/02. Sono esclusi, oltre agli IAS 32 e 39, i SIC 5, 16 e 17 in quanto ad essi collegati. Il regolamento precisa che l'esistenza di talune modifiche ai principi approvati, all'epoca ancora in corso, non ha alcun effetto, in quanto tali modifiche verranno considerate quando saranno definitive e i documenti riveduti saranno oggetto di nuova pubblicazione sulla Guue: a tale proposito, si veda quanto illustrato alla fine del presente paragrafo.

Pertanto, l'Unione Europea, con il Regolamento 1725/03 ha recepito i principi contabili internazionali emanati sino al 14 settembre 2002, denominati *International Accounting*

Standards (IAS), e le relative interpretazioni, denominate Standing Interpretations Committee (SIC). Nella Gazzetta comunitaria, tuttavia, non sono stati pubblicati il *Framework*¹ (Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio), nonché le motivazioni per le conclusioni e le guide applicative presenti in alcuni principi: questi documenti, tuttavia, in base a quanto prevede lo IAS 8, costituiscono parte integrante del sistema IAS/IFRS. Tra l'altro, i singoli principi contabili internazionali devono essere letti anche nel contesto *Framework*.

Il Regolamento n. 707 del 6 aprile 2004, pubblicato sulla Guue n. L 111 del 17 aprile 2004, modifica il Regolamento n. 1725/03, sostituendo il documento interpretativo SIC-8, "*Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento*" con lo specifico documento IFRS 1, "*Prima adozione degli IFRS*".

Tuttavia, come già accennato, gli IAS approvati con i Regolamenti n. 1725/03 e n. 707/04 sono stati successivamente oggetto di revisione (improvements) da parte dello IASB. Tale aggiornamento ha comportato, generalmente, la soppressione di alcuni trattamenti contabili alternativi, previsti in precedenza, nonché l'integrazione, nei singoli principi, di numerosi documenti interpretativi (SIC). Pertanto, nella predisposizione della Guida operativa, si fa riferimento agli IAS nella versione aggiornata sino al 31 marzo 2004 (*post-improvement*), che lo IASB definisce "stabile piattaforma". Gli IAS revisionati e aggiornati sono stati riapprovati dalla Ue alla fine del mese di novembre 2004 e pubblicati con tre diversi Regolamenti su altrettanti numeri della Guue. I regolamenti sono i seguenti:

- Regolamento n. 2236/04 del 29 dicembre 2004 (Guue n. L 392 del 31 dicembre 2004);
- Regolamento n. 2237/04 del 29 dicembre 2004 (Guue n. L 393 del 31 dicembre 2004);
- Regolamento n. 2238/04 del 29 dicembre 2004 (Guue n. L 394 del 31 dicembre 2004).

Il regolamento n. 2236/04 contiene i nuovi IFRS 3, "*Aggregazioni aziendali*", 4 "*Contratti assicurativi*" e 5 "*Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*". L'adozione di tali documenti comporta, come conseguenza, modifiche ad altri principi contabili internazionali e alle relative interpretazioni. Pertanto, il regolamento pubblica, quali appendici ai citati documenti, i paragrafi modificati relativi a numerosi IAS e all'IFRS 1. Il regolamento n. 2237/04 contiene lo IAS 32, "*Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*" e il documento interpretativo IFRIC 1, "*Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari*".

¹ Si ricorda che il *Framework* non è stato omologato dalla UE e, pertanto, non è stato pubblicato sulla Guue. Tuttavia, lo IAS 8, che tra l'altro detta la gerarchia delle fonti, al paragrafo 11 richiama espressamente il *Framework* tra le fonti alle quali si deve fare riferimento per l'applicazione dei principi contabili internazionali. Inoltre, il *Framework* è espressamente richiamato in numerosi IAS (per esempio: IAS 18, "Ricavi" paragrafo 2, "Finalità"). Va precisato che in caso di conflitto tra il *Framework* e le singole disposizioni dei principi contabili, sono quest'ultime a prevalere.

Infine, il regolamento n. 2238/04 pubblica integralmente alcuni IAS revisionati. Inoltre, nell'appendice di tali documenti sono elencate le conseguenti modifiche ad alcuni paragrafi di altri IAS e IFRS e ad alcuni documenti interpretativi.

Da ultimo, il 20 dicembre 2004, è stato approvato il nuovo IFRS 2, relativo ai *Pagamenti basati su azioni*, pubblicato sulla Guue n. 41 dell'11 febbraio 2005 con il Regolamento n. 211 del 4 febbraio 2005.

LA SCELTA DELL'ITALIA: LEGGE 306/03

L'articolo 25 della Legge n. 306 del 31 ottobre 2003, legge Comunitaria 2003 (pubblicata sulla G.U. n. 266 del 15 novembre 2003, entrata in vigore il successivo 30 novembre) si occupa delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento Comunitario n. 1606/02, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali, illustrate in precedenza. In base a tale norma, *devono* utilizzare gli IAS, oltre alle imprese obbligate dal Regolamento comunitario:

- 1) le società quotate per la redazione del bilancio d'esercizio;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (articolo 116 del Testo unico della finanza) per la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato;
- 3) le banche e gli intermediari finanziari, sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, per la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato;
- 4) le imprese assicurative nella redazione del bilancio consolidato e nella redazione del bilancio d'esercizio ma, in tale caso, solo se sono quotate e non redigono il bilancio consolidato.

La *facoltà* (non *l'obbligo*) di fare uso degli IAS/IFRS è offerta alle società non quotate che redigono il bilancio in forma completa (non abbreviata). L'Italia ha così esercitato la facoltà, prevista dal regolamento comunitario, di consentire l'utilizzo degli IAS/IFRS alle società non quotate. La norma, in sostanza, esclude dall'utilizzo degli IAS/IFRS soltanto le imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis* c.c.. Infatti, le società non quotate che redigono il bilancio in forma completa hanno la facoltà di utilizzare gli IAS/IFRS, con riferimento sia al bilancio di esercizio sia al bilancio consolidato.

L'obbligo, di cui al punto 1), riferito al bilancio di esercizio delle società quotate, vuole evitare comportamenti difformi rispetto al bilancio consolidato, semplificando anche l'onere amministrativo per il necessario raccordo con lo stesso. Con riferimento ai bilanci delle banche (punto 2), invece, motivazioni relative alla vigilanza bancaria fanno preferire regole omogenee per tutte le banche, quotate e non quotate. Più complessa è la situazione delle imprese di assicurazione: per tali imprese, tra l'altro, sono attualmente allo studio principi contabili specifici.

L'articolo 25, poi, prevede l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (30 novembre 2003), delle relative norme applicative; pertanto, la scadenza naturale per l'emanazione dei decreti era il 30 novembre 2004. La norma precisa che dai principi e criteri in oggetto non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato. Le

disposizioni applicative comportano anche l'adeguamento delle disposizioni in materia di bilancio contenute nel codice civile, nonché di talune disposizioni di carattere tributario. Alla fine del mese di novembre 2004 è stato approvato lo schema di decreto attuativo. Il decreto (D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005), emanato alla fine del mese di febbraio 2005, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 2005.

La posizione assunta dall'OIC

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha tra i suoi compiti quello di guidare le imprese italiane nell'applicazione dei principi contabili internazionali, suggerendo altresì eventuali modifiche alle disposizioni legislative, sia civilistiche che fiscali.

Con riferimento al Regolamento 1606/02 e alla Legge n. 306/03, l'OIC (documento approvato dal Comitato esecutivo in data 25 giugno 2003) ritiene che l'utilizzo dei principi contabili uniformi nella redazione dei bilanci individuali e consolidati di una medesima società è circostanza essenziale per l'intelligibilità dell'informazione. Il legislatore, con l'articolo 25 della Legge n. 306/03, ha condiviso l'opinione dell'OIC di estendere l'applicazione degli IAS/IFRS ai bilanci individuali delle società quotate, capogruppo e non capogruppo. L'estensione è giustificata dal fatto che la rappresentazione con criteri differenti di medesimi fatti nel bilancio consolidato e nel bilancio individuale produce risultati tra loro diversi anche in misura significativa, dal punto di vista patrimoniale e reddituale. Tale circostanza, oltre a complicare i raccordi tra le informazioni contenute nei due documenti, rende necessariamente più complessa l'interpretazione della situazione patrimoniale e finanziaria e dell'andamento economico dell'impresa e del gruppo. Pertanto, l'utilizzo di principi contabili uniformi nel bilancio consolidato e individuale contribuisce alla semplificazione dei processi amministrativi delle società del gruppo e concorre al risparmio di costi e alla minimizzazione degli errori.

Per le società quotate non capogruppo, l'estensione dell'utilizzo degli IAS è suggerita dall'esigenza di consentire la rappresentazione degli aspetti patrimoniali e finanziari e delle performance di tutte le imprese quotate secondo criteri e parametri uniformi.

La comparabilità dei dati tra le imprese è infatti considerata condizione essenziale per favorire l'efficienza dei mercati finanziari.

Con specifico riferimento alle Banche e agli enti finanziari, il legislatore ha parimenti accolto il suggerimento dell'OIC di estendere l'utilizzo degli IAS/IFRS a tutte le società appartenenti al settore, sia per i bilanci consolidati che per i bilanci individuali, anche per necessaria uniformità nella gestione delle norme di vigilanza regolamentare.

Infine, con riferimento alle imprese di assicurazione, l'applicazione degli IAS potrà essere realizzata solo dopo che sarà definito il quadro contabile di riferimento.

Per quanto riguarda le imprese diverse da quelle di cui sopra è auspicabile che le stesse assimilino la diversa cultura contabile sottostante ai principi internazionali: la scelta relativa al passaggio dai principi nazionali a quelli internazionali sarà effettuata in base alla convenienza,

dopo avere effettuato un'analisi costi-benefici. Tuttavia, una volta esercitata la facoltà di applicare gli IAS/IFRS, l'applicazione deve essere "in blocco" e con scelta irrevocabile. Quest'ultimo aspetto è di particolare importanza, in quanto evita applicazioni "mirate", a seconda della convenienza, di singoli principi internazionali. Peraltro, l'applicazione degli IAS/IFRS ai bilanci di esercizio richiede alcune modifiche alle disposizioni civilistiche (codice civile e leggi speciali), nonché alle disposizioni tributarie.

ADEGUAMENTO DELLE DIRETTIVE CONTABILI. DIRETTIVE 2003/51 E 2001/65

Le direttive comunitarie sono state oggetto di alcune modifiche, al fine di un loro adeguamento ai principi contabili internazionali. A tale scopo e al fine di garantire a tutte le imprese condizioni di parità, sia che adottino i principi internazionali sia che non li adottino, è stata emanata la direttiva 2003/51/Ce del 18 giugno 2003, pubblicata sulla Guue n. L 178 del 17 luglio 2003, che apporta alcune modifiche alle direttive contabili. In sostanza, la strategia contabile adottata dalla Comunità porterà, entro pochi anni, quasi tutte le imprese ad adottare, direttamente o indirettamente, i principi contabili internazionali: infatti, le imprese che non saranno obbligate ad adottare gli IAS/IFRS, dovranno pur sempre rispettare il contenuto delle direttive, le quali, tuttavia, saranno sostanzialmente adeguate agli IAS/IFRS stessi, quantomeno negli aspetti che interessano la gran parte delle imprese. In precedenza, il 27 ottobre 2001, era stata pubblicata sulla Guue n. L 283 la direttiva n. 2001/65/Ce del 27 settembre 2001 che modifica la quarta e la settima direttiva, rispettivamente in materia di bilanci di esercizio e di bilanci consolidati e quella in materia di bilanci bancari e di altre istituzioni finanziarie. La direttiva è stata emanata al fine di consentire la valutazione degli strumenti finanziari detenuti a scopo di negoziazione o disponibili per la vendita non più al costo storico, ma al *fair value* (valore equo). Tale criterio di valutazione è previsto dai principi contabili internazionali IAS 32 e 39, i quali disciplinano la rilevazione e valutazione di tutti gli strumenti finanziari. Inoltre, il nuovo articolo 42-*septies* della IV direttiva ha previsto la facoltà di applicare il *fair value* anche ad altre attività finanziarie. Questo permette un maggiore avvicinamento della disciplina europea agli IAS/IFRS, i quali prevedono la possibilità di adottare il modello del *fair value* anche ad attività diverse da quelle finanziarie. Come si può notare le direttive devono essere adeguate secondo la normale procedura legislativa, utilizzando lo strumento della direttiva.

La direttiva n. 2001/65/Ce è stata recepita, in Italia, con il Decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003, pubblicato sulla G.U. n. 44 del 23 febbraio 2004. Con il recepimento della direttiva il legislatore nazionale interviene sulle norme del codice civile, su quelle relative al bilancio consolidato e ai bilanci bancari, ma limitatamente all'informativa da inserire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, a partire dall'1 gennaio 2005 (il decreto, tra l'altro, introduce nel codice civile l'articolo 2427-*bis*). Al riguardo, devono essere fornite informazioni per ciascuna categoria di strumenti derivati, tra i quali il decreto comprende, in talune ipotesi, anche quelli collegati a merci. Il decreto legislativo di recepimento prevede che il valore equo è determinato facendo riferimento al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato affidabile. Se il valore di mercato non è prontamente individuabile per uno strumento, ma può essere individuato per i

suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo. Tuttavia, per gli strumenti per i quali non è possibile individuare facilmente un mercato affidabile, il valore di mercato può essere determinato anche utilizzando modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati; questi modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Il nostro legislatore, come la direttiva, prevede che gli strumenti finanziari che non possono essere valutati in modo affidabile al valore equo, sono valutati al costo. In ogni caso si tratta di un recepimento parziale, che necessita di ulteriori specifiche disposizioni in materia di redazione del bilancio.

L'informativa richiesta, da inserire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, riguarda tutte le imprese, in particolare quelle non obbligate ad utilizzare gli IAS (ad eccezione, per quanto riguarda i derivati, delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* c.c.). L'OIC ha fornito i propri commenti alla bozza di decreto con un documento approvato dal Comitato esecutivo il 30 ottobre 2003: la versione finale del decreto, tra l'altro, accoglie numerosi suggerimenti contenuti in tale documento.

DIRETTIVA 2003/51/CE DEL 18 GIUGNO 2003: MODIFICHE AI BILANCI

La direttiva n. 2003/51/Ce modifica le direttive contabili, apportando numerose novità in materia di bilanci annuali (quarta direttiva), bilanci consolidati (settima direttiva), bilanci bancari e bilanci delle imprese di assicurazione.

La direttiva, pertanto, modifica le seguenti direttive:

- n. 78/660/Ce del 25 luglio 1978, bilanci annuali (quarta direttiva);
- n. 83/349/Ce del 13 giugno 1983, bilanci consolidati (settima direttiva);
- n. 86/635/Ce dell'8 dicembre 1986, bilanci bancari (annuali e consolidati);
- n. 91/674/Ce del 19 dicembre 1991, bilanci delle imprese di assicurazione (annuali e consolidati).

Le modifiche introdotte rendono più moderne le direttive contabili e consentiranno a tutte le società non obbligate alla redazione del bilancio sulla base dei principi contabili internazionali (in base al Regolamento n. 1606/02), di preparare i loro bilanci secondo criteri allineati agli IAS/IFRS. La relazione alla direttiva ribadisce che le direttive contabili continueranno a costituire la base della normativa contabile per le imprese che non dovranno preparare i conti annuali o consolidati conformemente agli IAS/IFRS e avranno una funzione nel meccanismo già previsto per l'adozione degli IAS/IFRS. Inoltre, le direttive trattano questioni importanti che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento IAS/IFRS e continueranno a disciplinare tali aspetti; si tratta dell'obbligo di sottoporre il bilancio a revisione e di pubblicare la relazione sulla gestione.

Le modifiche sono volutamente flessibili, al fine di consentire il recepimento dei principi internazionali vigenti e quelli futuri, che deriveranno dagli sviluppi internazionali, nonché le modifiche a quelli vigenti. Per esempio, è stabilita l'applicazione delle rivalutazioni e del

valore equo, il *fair value*, conformemente agli sviluppi internazionali, rispecchiati dagli IAS/IFRS. La relazione alla direttiva infatti precisa che uno degli obiettivi della direttiva è quello di aggiornare la struttura delle direttive contabili in modo che esse offrano un quadro di informazione finanziaria che sia al tempo stesso in linea con la prassi moderna e sufficientemente flessibile per adeguarsi agli sviluppi futuri dei principi contabili internazionali, IAS/IFRS.

Il recepimento della direttiva è previsto nella Legge Comunitaria 2004: successivamente, dovranno essere emanati i decreti attuativi.

Sintesi delle principali norme commentate

Regolamento n. 1606/2002

- **Gli Stati membri devono obbligare:**

- le società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico e quelle che si preparano a chiedere l'ammissione alla negoziazione dei loro titoli a redigere i conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali.

- **Gli Stati membri possono consentire o prescrivere:**

- alle società con titoli negoziati, di cui al punto precedente, di redigere i conti annuali (bilanci di esercizio non consolidati) conformemente ai principi contabili internazionali;
- alle società i cui titoli non sono quotati di redigere i conti consolidati e/o i conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali; medesimo discorso per banche e assicurazioni quotate e non quotate.

Regolamenti n. 1725/03 e n. 707/04

Recepimento degli IAS/IFRS.

Legge n. 306/03

Utilizzo in Italia degli IAS/IFRS: obblighi e facoltà.

Direttiva n. 2001/65/Ce

Applicazione del *fair value* (valore equo) agli strumenti finanziari (IAS 32 e 39).

Direttiva n. 2003/51/Ce

Obiettivi:

- 1) eliminare i conflitti che esistono tra le direttive contabili e gli IAS/IFRS;
- 2) consentire che gli IAS/IFRS possano essere utilizzati dalle società della UE non destinatarie del regolamento n. 1606/02, che continueranno a dover osservare regole contabili fondate sulle direttive comunitarie (aggiornate sulla base degli IAS/IFRS);
- 3) aggiornare la struttura fondamentale delle direttive contabili in modo che esse offrano un quadro di informazione in linea con la prassi moderna e sufficientemente flessibile per adeguarsi agli sviluppi futuri degli IAS/IFRS.

Regolamento n. 2086/04

Recepimento dello IAS 39.

Regolamenti n. 2236/04, n. 2237/04 e n. 2238/04

Ripubblicazione degli IAS/IFRS oggetto di revisione da parte dello IASB.

Regolamento n. 211/05

Recepimento dell'IFRS 2.

Decreto legislativo n. 38/05

Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento comunitario n. 1606/02 in materia di utilizzo degli IAS

PROBLEMATICHE FISCALI

La transizione ai principi contabili internazionali comporta la soluzione di alcuni problemi di carattere fiscale limitatamente al bilancio di esercizio. Per quanto riguarda il bilancio consolidato, invece, non si pone alcun problema, data l'irrelevanza dello stesso ai fini tributari.

Le problematiche fiscali si possono suddividere in due tipologie, in quanto possono essere:

- relative alla prima applicazione degli IAS;
- relative all'utilizzo "a regime" degli IAS.

I più ricorrenti problemi fiscali, relativi alla prima applicazione degli IAS e all'utilizzo a regime degli stessi, trovano soluzione nelle norme contenute nel Testo Unico delle Imposte sui redditi (Tuir), come modificato dal D.Lgs. n. 344/03 a seguito della riforma del diritto tributario, in alcuni casi mediante l'utilizzo del doppio binario, civilistico e fiscale. Le differenze tra disposizioni contenute negli IAS e norme tributarie, sono talora oggetto di variazioni in sede di redazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando anche il prospetto extracontabile previsto dall'articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir.

Questa impostazione è quella scelta dal legislatore in sede di attuazione della delega contenuta nell'articolo 25 della legge n. 306/03 (Legge Comunitaria 2003), nella quale è previsto (lettera g) l'adeguamento delle disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa, al fine di armonizzarle con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali.

LA GESTIONE CONTABILE IN ASSENZA DI REGOLE UNIFORMI

La definitiva adozione degli IAS da parte della UE pone alcuni problemi di adeguamento delle disposizioni in materia di bilancio. Come già evidenziato, il nostro legislatore ha

inserito, nella legge 306/03, l'articolo 25, la cui lettera h) prevede il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione degli IAS. Inoltre, come illustrato nel paragrafo precedente, alla lettera g) dell'articolo 25, è previsto l'adeguamento di talune norme tributarie.

Il coordinamento del codice civile e l'adeguamento di talune disposizioni tributarie sono stati operati con il citato Decreto legislativo n. 38/05.

Il legislatore, utilizzando la facoltà concessa dal regolamento 1606/02, ha consentito a tutte le imprese quotate e non quotate di utilizzare gli IAS/IFRS anche nella redazione del bilancio di esercizio (sono escluse soltanto le imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata), secondo tempistiche differenziate a seconda delle diverse tipologie di imprese. Questa facoltà risolve il problema della redazione del bilancio consolidato delle società quotate, soggetto obbligatoriamente agli IAS/IFRS, in base a regole "armonizzate" con quelle relative ai bilanci di esercizio. Inoltre è risolto l'analogo problema per le società che, seppure non obbligate all'applicazione degli IAS/IFRS, intendono redigere il bilancio consolidato in base ai principi contabili internazionali.

L'eventuale redazione dei bilanci di esercizio con criteri difformi da quelli utilizzati per i bilanci consolidati impone di gestire un doppio sistema contabile. Questa situazione, comporterebbe la redazione e pubblicazione di prospetti di raccordo tra bilanci di esercizio e bilancio consolidato, a causa delle differenti regole di redazione dei due documenti; inoltre, per i conseguenti notevoli oneri amministrativi, potrebbe risultare pregiudicata la tempestività dell'informazione.

In sostanza, la possibilità concessa agli Stati membri di limitare l'applicazione degli IAS/IFRS ai soli bilanci consolidati delle società quotate se da un lato semplifica il processo di introduzione dei nuovi principi contabili, perché non è necessario da parte dei singoli Paesi intervenire sulle norme civilistiche e fiscali per una loro armonizzazione con i principi IAS/IFRS, dall'altro lato, in caso di difformità di norme per la redazione del bilancio consolidato rispetto a quelle per il bilancio individuale, comporta difficoltà per le società che sarebbero costrette a gestire il doppio regime di bilancio. Il riferimento è non soltanto alle già citate difficoltà operative nel gestire la riconciliazione tra i due bilanci (abbastanza semplice nel primo esercizio ma sempre più complessa con il passare del tempo), ma soprattutto a quelle situazioni in cui le norme nazionali, che discendono dalle direttive comunitarie e che quindi rappresentano principi generali e non disposizioni tecniche, non disciplinano nel dettaglio l'applicazione di un determinato criterio contabile.

Il problema più rilevante (ma non il solo) riguarda la valutazione degli strumenti finanziari non più al costo ma al *fair value*. Le numerose transazioni giornaliere operate, in particolare dagli Istituti di credito (ma non solo) non sono facilmente gestibili con doppia valutazione, anche per l'effetto che si genera sulla fiscalità differita, che ne complicherebbe ulteriormente l'applicazione. D'altra parte, la tassazione in base al *fair value* determina soltanto un anticipo della tassazione che incide, in particolare, nel primo esercizio, annullandosi poi "a regime". Discorso diverso può essere fatto con riferimento al *fair value* applicato agli investimenti immobiliari, per i quali è ipotizzabile una doppia valutazione, stante la tipologia di tali

attività, non soggette a continue compravendite. In definitiva, l'utilizzo degli IAS/IFRS nel solo bilancio consolidato, in base al regolamento comunitario 1606/02, e non anche nei bilanci di esercizio, comporta costi e problematiche di non facile soluzione.

Tra l'altro esiste la proposta, avanzata in sede comunitaria, di utilizzare gli IAS quale base di partenza per la tassazione delle imprese, soluzione che può risolvere problemi altrimenti complessi.


IL DECRETO PREVISTO DALL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE N. 306/03

Come già illustrato, alla fine del mese di novembre 2004 è stato reso noto lo schema di decreto attuativo previsto dall'articolo 25 della legge 306/03, che consente di redigere il bilancio di esercizio in base agli IAS: l'approvazione è avvenuta con il D.Lgs. n. 38/05. La disposizione riguarda non solo le società quotate, le banche e le imprese assicurative, ma anche tutte le altre imprese. In particolare, le imprese obbligate, dal Regolamento Comunitario n. 1606/02, alla redazione del bilancio consolidato in base agli IAS/IFRS, potranno redigere, a partire dal 2005, anche i bilanci di esercizio in base a tali principi; l'obbligo decorre dal 2006. In tal modo è risolto, dal punto di vista civilistico, il problema della redazione dei bilanci di esercizio con criteri difformi da quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato, che costituiva una difficoltà notevole. La possibilità di utilizzare gli IAS/IFRS è concessa anche alle società controllate (collegate) da quelle che sono obbligate a redigere il bilancio consolidato in base a tali principi, incluse nel consolidato stesso. Medesimo discorso per le società non quotate che redigono il bilancio consolidato, con riferimento al bilancio di esercizio e consolidato. Tutte le altre società potranno scegliere di utilizzare gli IAS, con l'eccezione delle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis c.c.: tuttavia, questo sarà possibile a partire dall'esercizio individuato da un decreto congiunto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Giustizia.

La scelta di utilizzare gli IAS/IFRS nella redazione del bilancio di esercizio non è revocabile, salvo circostanze eccezionali che devono essere adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società; in tal senso, il legislatore ha accolto l'invito dell'OIC (si veda quanto illustrato nel paragrafo "La posizione assunta dall'OIC"). Il decreto prevede restrizioni alla distribuibilità degli utili derivanti dalle valutazioni al *fair value* (valore equo), diverse da quelle relative agli strumenti finanziari destinati alla negoziazione. Tali utili devono essere accantonati in una riserva non distribuibile fino al momento del realizzo dello strumento finanziario che, generalmente, avverrà con la cessione. Medesimo discorso con riferimento alle riserve di patrimonio netto, costituite e alimentate direttamente in contropartita alla valutazione al *fair value* di attività e strumenti finanziari: si tratta della valutazione degli strumenti finanziari disponibili per la vendita. Come già illustrato nel paragrafo relativo alle problematiche fiscali, gli effetti tributari sono stati regolamentati, generalmente, tramite l'applicazione del doppio binario, in particolare apportando alcune modifiche agli articoli 83 e articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 2005.

Di seguito è sintetizzato il contenuto della disposizione, coordinato con quello del Regolamento 1606/02 e le relative decorrenze applicative.



(*) IAS obbligatori nella redazione del bilancio individuale per le imprese di assicurazione quotate che non redigono il bilancio consolidato

(**) La facoltà di applicazione degli IAS, se esercitata, deve essere applicata sia per il bilancio individuale, sia per il bilancio consolidato

(***) La facoltà di applicazione degli IAS potrà essere esercitata dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro della giustizia

TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS)

La presente Guida operativa alla transizione ai principi contabili internazionali non costituisce un principio contabile e neppure un'interpretazione degli IAS/IFRS, ma si occupa, in particolare, della redazione della situazione patrimoniale all'1 gennaio 2004, o alla successiva data di inizio dell'esercizio 2004/2005. La Guida, peraltro, accenna anche ai problemi relativi al conto economico, con riguardo alla scelta circa la tipologia del prospetto. La seconda parte della Guida riguarderà la redazione del rendiconto finanziario, del prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto e delle note al bilancio.

La Guida non affronta le numerose problematiche fiscali che emergeranno a seguito dell'utilizzo degli IAS/IFRS.

La Guida evidenzia, inoltre, alcuni problemi relativi, in particolare, ai bilanci delle banche e imprese finanziarie e delle imprese di assicurazione. Una trattazione particolare, data l'assoluta novità della materia, è dedicata agli strumenti finanziari per i quali sono illustrate le varie e complesse problematiche: pertanto, il capitolo 15 illustra, in dettaglio, l'applicazione degli IAS 32 e 39 e costituisce un primo esame delle complesse problematiche relative agli strumenti finanziari.

In molti casi, come evidenziato nei singoli capitoli le indicazioni fornite circa la soluzione di alcuni problemi relativi alla redazione della situazione patrimoniale di apertura consentono di risolvere anche numerosi problemi successivi alla redazione di tale documento.

Permangono, comunque, alcuni aspetti applicativi che richiedono ulteriori approfondimenti da parte dell'OIC e degli altri organismi interessati alla materia.

Al riguardo si segnalano le problematiche inerenti la nozione di controllo sia in merito all'indicazione delle imprese tenute a redigere il bilancio consolidato che ai fini della corretta individuazione del perimetro di consolidamento. In tale ambito si collocano alcune incertezze derivanti dall'assenza di una esplicita e compiuta disciplina da parte del legislatore nazionale sul tema di bilancio separato.

Altri aspetti che richiedono approfondimento riguardano – tra l'altro - l'applicazione degli IAS/IFRS alle imprese che gestiscono servizi in concessione e il TFR.

Gli IAS/IFRS a cui si fa riferimento nella Guida sono i documenti aggiornati dallo IASB a seguito del processo di revisione attuato nel corso del 2003 e nel 2004, sino al 31 marzo 2004, nonché il documento interpretativo IFRIC 1 (*Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari*); si tratta del sistema definito dallo IASB "stabile piattaforma". L'elenco dei principi e delle relative interpretazioni (SIC) in vigore è riportato alla fine della Guida.

Alcuni principi, non direttamente variati, sono stati oggetto di modifiche in quanto collegati ad altri principi che hanno subito variazioni: per esempio, la soppressione dei componenti straordinari ha comportato anche l'aggiornamento, operato dall'Appendice dello

IAS 8, di alcuni paragrafi dello IAS 7, *Rendiconto finanziario* e dello IAS 34, *Bilanci intermedi*.

Si ricorda che i principi contabili internazionali sono attualmente in evoluzione e che all'interno dello IASB esiste uno specifico organismo (IFRIC) al quale è demandata l'interpretazione degli stessi: l'OIC renderà note eventuali future interpretazioni emanate da tale organismo.

Avvertenze

La lettura dei singoli capitoli, ai fini della transizione agli IAS/IFRS, deve essere effettuata tenendo conto dello specifico documento IFRS 1, al quale è fatto sovente riferimento nella Guida. Di seguito sono sintetizzati gli aspetti principali dell'IFRS 1.

Nella Guida la transizione è indicata come “transizione agli IAS”, oppure “transizione agli IAS/IFRS”, oppure “transizione agli IFRS”. Infatti, i precedenti principi mantengono la denominazione di IAS, mentre i nuovi documenti assumono la denominazione di IFRS.

CAPITOLO 1 - IFRS 1 PRIMA ADOZIONE DEGLI IAS/IFRS

Il principio contabile internazionale IFRS 1, relativo alla prima applicazione degli IAS/IFRS, detta le regole tecniche per il passaggio ai principi contabili internazionali: è il primo documento che assume la denominazione di IFRS (*International Financial Reporting Standard*), anziché di IAS (*International Accounting Standard*).

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Lo IAS 1, relativo alla Presentazione del bilancio, richiede che siano esposti nel bilancio i dati comparativi almeno dell'esercizio precedente: pertanto, le società che redigono il bilancio in conformità ai Principi contabili internazionali devono adeguarsi anche a tale disposizione, applicando di conseguenza l'IFRS 1.

L'IFRS 1 si applica, infatti, a tutte le imprese (negli IAS/IFRS denominate "entità" e nell'IFRS 1 anche "neo-utilizzatore", come di seguito alternativamente indicato) che utilizzano gli IAS/IFRS, a partire dall'1 gennaio 2004 in avanti, o da data anteriore, nel caso in cui l'impresa decida di "anticipare" la transizione. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, lo IASB ha cambiato impostazione rispetto alla precedente Interpretazione SIC-8, Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento, emanata dallo *Standing Interpretations Committee* (SIC), organismo consultivo dello IASB sostituito ora dall'*International Financial Reporting Standards Committee* (IFRIC). Il SIC-8, redatto prima della pubblicazione del Regolamento comunitario 1606/2002, prevedeva la riscrittura dei valori comparativi dei bilanci interessati, in modo che il primo bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS risultasse, "come se fosse sempre stato preparato in conformità ai principi e alle interpretazioni vigenti nell'esercizio di prima applicazione"; la sola eccezione riguardava l'ipotesi in cui l'importo della rettifica relativa agli esercizi precedenti non potesse essere ragionevolmente determinata.

L'IFRS 1 (paragrafo 2) è applicato:

- a) nella redazione del primo bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS; e
- b) nella redazione di ciascuno degli eventuali bilanci intermedi, presentati conformemente allo IAS 34, *Bilanci intermedi*, e relativi all'esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS.

Il primo bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS è il primo bilancio annuale redatto in base a tali principi con una dichiarazione di conformità agli stessi, esplicita e senza riserve, posta all'interno di tale bilancio (in tal senso dispone anche lo IAS 1: si veda il capitolo 2). Un bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS è il primo bilancio redatto in conformità agli stessi se, per esempio, l'impresa:

- a) ha presentato il bilancio precedente:
 - i) secondo la disciplina nazionale che non è conforme agli IAS/IFRS per tutti gli aspetti;

- ii) in conformità agli IAS/IFRS per tutti gli aspetti, salvo che il bilancio non conteneva una dichiarazione di conformità agli IAS/IFRS esplicita e senza riserve;
 - iii) con una dichiarazione esplicita di conformità ad alcuni IAS/IFRS, ma non a tutti;
 - iv) secondo la disciplina nazionale non conforme agli IAS/IFRS, utilizzando alcuni IAS/IFRS per contabilizzare elementi non considerati dalla disciplina nazionale;
 - v) secondo la disciplina nazionale, con una riconciliazione di alcuni importi con gli importi determinati in base agli IAS/IFRS;
- b) ha redatto il proprio bilancio in conformità agli IAS/IFRS solo per uso interno, senza metterlo a disposizione della proprietà o di utilizzatori esterni;
 - c) ha preparato un'informativa contabile conforme agli IAS/IFRS ai soli fini del consolidamento, senza redigere un bilancio completo secondo la definizione dello IAS 1, *Presentazione del bilancio*;
 - d) non ha presentato il bilancio per gli esercizi precedenti.

Pertanto, l'IFRS 1 si applica quando un'impresa adotta gli IAS/IFRS per la prima volta. Non si applica, invece, quando, per esempio, l'impresa:

- a) sospende la presentazione del bilancio redatto secondo la disciplina nazionale, avendolo presentato in precedenza unitamente a un altro bilancio che conteneva una dichiarazione di conformità agli IAS/IFRS esplicita e senza riserve;
- b) ha presentato il bilancio relativo al precedente esercizio in conformità alla disciplina nazionale e tale bilancio conteneva una dichiarazione di conformità agli IAS/IFRS esplicita e senza riserve;
- c) ha presentato il bilancio relativo al precedente esercizio con una dichiarazione di conformità agli IAS/IFRS esplicita e senza riserve, anche se i revisori contabili hanno espresso rilievi nella loro relazione su tale bilancio.

Inoltre, l'IFRS 1 non si applica ai cambiamenti dei principi contabili, effettuati da un'impresa che già applica gli IAS/IFRS; tali cambiamenti sono soggetti:

- a) alle disposizioni sui cambiamenti dei principi contabili previsti dallo IAS 8, Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori; e
- b) alle specifiche disposizioni transitorie previste dagli altri IAS/IFRS.

Infine, se i bilanci redatti dall'impresa negli anni precedenti contenevano la dichiarazione di conformità agli IAS, eventuali deroghe (rilevanti) agli stessi, segnalate o meno, rappresentano errori, ai quali si applica il trattamento contabile previsto nello IAS 8 (IFRS 1, Motivazioni per le conclusioni, paragrafo BC 6). La riconciliazione del patrimonio netto, che deve essere effettuata per evidenziare gli effetti del passaggio agli IAS/IFRS, deve distinguere la correzione di tali errori dai cambiamenti dei principi contabili (IFRS 1, paragrafo 41 e Motivazioni per le conclusioni, paragrafo BC 93).

2. STATO PATRIMONIALE DI APERTURA

Il punto di partenza per la contabilizzazione in base agli IAS/IFRS è la predisposizione di uno stato patrimoniale di apertura, in conformità agli stessi, alla data di transizione. L'IFRS 1, nelle Motivazioni per le conclusioni (paragrafo BC 7), precisa che, nell'elaborazione delle disposizioni in materia di rilevazione e di valutazione con riferimento allo stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IAS/IFRS, lo IASB si è ispirato alle finalità del bilancio, come enunciate nel *Framework*² (Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio). L'IFRS 1, Motivazioni per le conclusioni, paragrafo BC 8, ribadisce che il *Framework* identifica quattro caratteristiche qualitative che rendono utili per gli utilizzatori le informazioni contenute nel bilancio; le informazioni dovrebbero essere:

- immediatamente comprensibili agli utilizzatori;
- rilevanti ai fini delle esigenze decisionali degli utilizzatori;
- attendibili; pertanto, il bilancio dovrebbe:
 - * rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri fatti che si presume, o ragionevolmente ci si aspetta, siano rappresentati;
 - * rappresentare le operazioni e gli altri fatti secondo la loro sostanza e funzione economica e non meramente seguendo il loro aspetto formale;
 - * essere neutrale, ossia imparziale;
 - * controbattere le incertezze che inevitabilmente caratterizzano molti fatti e circostanze mediante l'esercizio della prudenza;
 - * essere completo, nei limiti della rilevanza e del costo.
- comparabili con le informazioni fornite nel tempo dall'impresa nei propri bilanci e con le informazioni riportate nei bilanci di altre imprese.

In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, le imprese devono fare uso dei principi contabili in vigore alla data di riferimento del primo bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS, senza considerare le precedenti versioni dei documenti.

L'impresa non è tenuta a includere lo stato patrimoniale di apertura in conformità agli IAS/IFRS nel primo bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS: tuttavia, deve illustrare l'effetto della transizione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi di cassa (IFRS 1, paragrafo 38).

Dal punto di vista contabile, il documento prescrive di effettuare le rettifiche derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS con imputazione agli utili portati a nuovo o alle riserve. Tale previsione impone alle imprese di fornire, nel primo bilancio redatto in base agli IAS/IFRS, adeguata informazione nella redazione della nota integrativa, con riferimento alle movimentazioni delle poste di patrimonio netto. In sostanza, deve essere redatto un prospetto

² Si ricorda che il *Framework* non è stato omologato dalla UE e, pertanto, non è stato pubblicato sulla Guue. Tuttavia, lo IAS 8, che tra l'altro detta la gerarchia delle fonti, al paragrafo 11 richiama espressamente il *Framework* tra le fonti alle quali si deve fare riferimento per l'applicazione dei principi contabili internazionali. Inoltre, il *Framework* è espressamente richiamato in numerosi IAS (per esempio: IAS 18, "Ricavi" paragrafo 2, "Finalità").

che illustra tali movimentazioni, fornendo un adeguato commento delle stesse. Il paragrafo 9 dell'IFRS 1 prevede che in sede di transizione non si applicano le disposizioni transitorie contenute nei singoli IAS/IFRS, le quali sono applicabili alle imprese che già adottano gli IAS/IFRS; l'eccezione è rappresentata da alcune situazioni relative alla cancellazione di attività e passività finanziarie (paragrafi 27-30).

In particolare il paragrafo 39 dell'IFRS 1, prevede che nel primo bilancio secondo gli IAS/IFRS siano incluse le seguenti riconciliazioni:

- (a) del patrimonio netto secondo i precedenti principi contabili con il patrimonio netto rilevato in conformità agli IAS/IFRS per entrambe le seguenti date:
 - (i) data di passaggio agli IAS/IFRS; e
 - (ii) data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale l'impresa ha redatto il bilancio in conformità ai precedenti principi contabili;
- (b) del risultato economico riportato nell'ultimo bilancio redatto in base ai precedenti principi contabili con il risultato economico derivante dall'applicazione degli IFRS per il medesimo esercizio;
- (c) nel caso in cui l'impresa ha rilevato eventuali perdite di valore di un'attività, o ne ha ripristinato il valore originario per la prima volta quando redige lo stato patrimoniale d'apertura in conformità agli IAS/IFRS, l'informativa che sarebbe stata richiesta dallo IAS 36, *Riduzione di valore delle attività*, se avesse rilevato tali perdite di valore delle attività, o ne avesse ripristinato il valore originario, nel periodo che ha inizio alla data di passaggio agli IFRS.

Lo IFRS 1 riprende l'impostazione retrospettiva ma rende possibili (facoltative) alcune "esenzioni" e obbligatorie altre: queste ultime sono denominate "eccezioni". In tal modo, è facilitata la transizione agli IAS/IFRS; le imprese possono utilizzare tutte o alcune delle esenzioni previste, in base alle proprie esigenze, mentre sono obbligate ad utilizzare le eccezioni.

Con riferimento alla redazione dello stato patrimoniale di apertura, fatte salve le esenzioni e le eccezioni illustrate successivamente, le imprese devono (IFRS 1, paragrafo 10):

- a) rilevare tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IAS/IFRS;
- b) non rilevare come attività o come passività elementi la cui iscrizione non è permessa dagli IAS/IFRS;
- c) riclassificare le poste rilevate come un tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in base ai precedenti principi contabili ma che costituiscono un diverso tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in base agli IAS/IFRS; e
- d) applicare gli IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate.

I principi contabili (IFRS 1, paragrafo 11) che l'impresa utilizza nello stato patrimoniale d'apertura redatto in conformità agli IAS/IFRS possono essere diversi da quelli utilizzati alla stessa data applicando i precedenti Principi contabili. Come accennato in precedenza, le rettifiche che ne conseguono che derivano da fatti e operazioni riferiti a una data precedente a

quella di transizione agli IAS/IFRS, sono imputate direttamente agli utili portati a nuovo (o, se del caso, ad un'altra voce del patrimonio netto).

Alcuni esempi

Spese di pubblicità

Le imprese che hanno capitalizzato spese pluriennali ai sensi dell'articolo 2426 n. 5 c.c., la cui capitalizzazione non è prevista dallo IAS 38, devono eliminare dal bilancio l'eventuale parte non ancora ammortizzata.

Per esempio, eliminazione delle spese di pubblicità (o di quelle di impianto e ampliamento o altre spese pluriennali):

- spese di pubblicità, ancora da ammortizzare, pari a 450, che devono essere eliminate dallo stato patrimoniale, in quanto non costituiscono "attività" per i principi internazionali (IAS 38: si veda il capitolo 3). L'effetto di tale eliminazione, pari a 450, non è un componente che si imputa nel conto economico, ma è un componente che si imputa al patrimonio netto, come rettifica del patrimonio netto, ossia del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altre riserve).

Cambiamento del criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino

Il valore delle rimanenze valutate con il criterio Lifo (ultimo entrato-primo uscito) deve essere ricalcolato utilizzando la valutazione al costo medio o la valutazione Fifo (primo entrato-primo uscito), che sono i soli criteri previsti nello IAS 2; di conseguenza:

- rimanenze finali valutate a Lifo nel bilancio al 31/12/anno X: 1.000;
- medesime rimanenze valutate al costo medio all'1/1/anno X+1 (data di transizione): 1.150.

L'effetto della variazione del criterio di valutazione (pari a 150), non è un componente che si imputa al conto economico ma è un componente che si imputa nel patrimonio netto, come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (riserve).

Debiti

Importi già contabilizzati come ricavi, ma che non possono essere classificati come tali in base allo IAS 18, devono essere iscritti tra i debiti (IFRS 1, Guida applicativa, paragrafo IG 17).

3. ESENZIONI

In sede di prima applicazione è possibile non applicare retrospettivamente gli IAS/IFRS per la contabilizzazione dei seguenti fatti o circostanze:

- aggregazioni aziendali;

- valutazioni di elementi al *fair value* (valore equo) o rideterminazione del valore come sostituto del costo;
- benefici per i dipendenti;
- differenze cumulative di conversione;
- strumenti finanziari composti;
- attività e passività di controllate, collegate e joint venture;
- designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati;
- operazioni con pagamenti basati su azioni;
- contratti assicurativi;
- passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari.

Si tratta di situazioni nelle quali la ricostruzione dei valori potrebbe comportare difficoltà operative.

Le esenzioni, trattandosi di una facoltà circoscritta alle ipotesi elencate, non possono essere applicate ad altri elementi per analogia.

Per ciascuna delle esenzioni sopra richiamate, l'IFRS 1 prevede il trattamento contabile, di seguito sintetizzato, che deve essere seguito nel caso in cui l'esenzione sia applicata.

Aggregazioni aziendali

Devono essere applicate le disposizioni, contenute nell'appendice B, relative alle aggregazioni di imprese che l'impresa ha rilevato prima della data di passaggio agli IAS/IFRS.

Ad esempio, se un'impresa decide di non avvalersi dell'esenzione per un'acquisizione avvenuta il 30 settembre 2002, tutte le aggregazioni avvenute dopo tale data e sino alla data di transizione agli IAS/IFRS, devono essere rappresentate contabilmente come previsto dall'IFRS 3, *Aggregazioni aziendali* (principio contabile che ha sostituito lo IAS 22), applicando retroattivamente alla stessa data, inoltre, lo IAS 36, *Riduzione di valore delle attività* e lo IAS 38, *Attività immateriali*. In sostanza, l'impresa deve rideterminare la contabilizzazione di tutte le aggregazioni in questione in base alle regole dettate dall'IFRS 3; inoltre, deve applicare lo IAS 36 e lo IAS 38 a partire dal 30 settembre 2002.

Particolare attenzione deve essere posta per la rilevazione dell'avviamento, il cui valore deve essere rideterminato quando è eliminata una voce iscritta in precedenza come attività immateriale, in base ai principi contabili nazionali, ma che non può essere rilevata separatamente in base agli IAS/IFRS (con riferimento allo IAS 38). Medesimo discorso nel caso opposto in cui sia rilevata un'attività immateriale, precedentemente inclusa nell'avviamento. Questo vale anche nel caso in cui l'impresa decida di non avvalersi dell'esenzione prevista dall'IFRS 1 e quindi di applicare l'IFRS 3, *Aggregazioni aziendali*.

Qualora si applichi l'esenzione indicata, l'avviamento è rettificato per considerare le attività immateriali che in applicazione degli IFRS soddisfacevano nel bilancio dell'impresa acquisita le condizioni richieste per essere rilevate come tali ai fini IFRS (punto B2, Appendice B dell'IFRS 1).

Fair value (valore equo) o rideterminazione del valore, come sostituto del costo

L'impresa può scegliere di valutare un elemento degli immobili, impianti e macchinari alla data di passaggio agli IAS/IFRS al *fair value* (valore equo) e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data.

Il neo-utilizzatore può scegliere di utilizzare il valore rideterminato di un elemento degli immobili, impianti e macchinari, alla data di passaggio agli IAS/IFRS, o ad una data precedente a tale passaggio, in base ai precedenti principi contabili, come sostituto del costo alla data della rideterminazione del valore, se tale rideterminazione del valore, alla data in cui è stata effettuata, era nel complesso paragonabile:

- a) al *fair value* (valore equo); o
- b) al costo o al costo ammortizzato in base agli IAS/IFRS, rettificato per riflettere, per esempio, le variazioni di un indice dei prezzi generale o specifico.

Questa possibilità, sovente, consente di mantenere nel bilancio i valori di Immobilizzazioni materiali (per le Immateriali si veda di seguito), rivalutati in base alle leggi di rivalutazione emanate in Italia (si vedano anche IFRS 1, Motivazioni per le conclusioni, paragrafo BC 46 e Guida applicativa, paragrafo IG 8). In ogni caso, se il valore recuperabile di alcune immobilizzazioni risulta inferiore al valore di iscrizione delle stesse, deve essere applicato lo IAS 36 ed effettuato l'impairment test (IFRS 1, Motivazioni per le conclusioni, paragrafo BC 45).

Le opzioni relative all'utilizzo del *fair value* sono applicabili anche:

- a) agli investimenti immobiliari, se l'impresa sceglie di utilizzare il modello del costo previsto dallo IAS 40, *Investimenti immobiliari*;
- b) alle attività immateriali che soddisfano:
 - i) le condizioni previste dallo IAS 38, *Attività immateriali*, per la rilevazione (inclusa la valutazione attendibile del costo originario); e
 - ii) le condizioni previste dallo IAS 38 per la rideterminazione del valore (inclusa l'esistenza di un mercato attivo).

L'impresa non deve utilizzare le opzioni illustrate per altre attività o passività, fatta eccezione per quanto di seguito illustrato con riferimento a specifiche leggi.

Il neo-utilizzatore può aver determinato un sostituto del costo in base ai precedenti principi contabili per alcune o tutte le sue attività e passività valutando le stesse al *fair value* (valore equo) a una data particolare, a seguito di un fatto quale una privatizzazione o la quotazione in

un mercato regolamentato. Tale impresa può utilizzare il *fair value* (valore equo), determinato in base a tale fatto, come sostituto del costo per gli IAS/IFRS alla data di tale valutazione.

Si ritiene che le rivalutazioni di attività operate a seguito di specifiche leggi, come, per esempio, con riferimento agli istituti di credito nell'ambito delle operazioni di ristrutturazione previste dalla legge n. 218 del 30-7-1990, possano essere mantenute in sede di transizione agli IAS/IFRS, poiché tali operazioni erano finalizzate alla privatizzazione delle aziende bancarie possedute da enti pubblici.

Con riferimento alla determinazione del *fair value* si veda anche il capitolo 17, che tratta alcuni problemi comuni a diverse voci di bilancio.

Benefici per i dipendenti

In base allo IAS 19, *Benefici per i dipendenti* (si veda il capitolo 13), l'impresa può scegliere di utilizzare il così detto "approccio del corridoio", che consente di non rilevare parte degli utili e perdite attuariali. L'applicazione retroattiva di questo metodo impone di suddividere gli utili e le perdite attuariali cumulati dall'inizio del piano fino alla data di passaggio agli IAS/IFRS in una parte rilevata e in una non rilevata. Tuttavia, il neo-utilizzatore può scegliere di rilevare integralmente gli utili e le perdite attuariali cumulativi alla data di passaggio agli IFRS, e pertanto senza utilizzare l'"approccio del corridoio", senza che ciò precluda l'utilizzo di tale approccio negli esercizi successivi. Se il neo-utilizzatore si avvale di questa opzione, deve applicarla a tutti i piani.

Differenze cumulative di conversione

Lo IAS 21, *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere*, prevede che l'impresa:

- a) classifichi alcune differenze di conversione come una componente separata del patrimonio netto; e
- b) trasferisca, a seguito della dismissione a terzi di una gestione estera, le differenze cumulative di conversione relative a tale gestione (inclusi, se del caso, gli utili e le perdite su coperture associate ad essa) al conto economico come parte della plusvalenza o della minusvalenza derivante dalla dismissione.

Esempio:

Contabilizzazione delle differenze cumulative di cambio che derivano dalla conversione di un investimento in moneta estera relative ad attività detenute all'estero.

Le differenze di cambio positive derivanti dalla conversione sono imputate al patrimonio netto: l'imputazione al conto economico avverrà al momento della dismissione, ad incremento della plusvalenza. Le scritture contabili da redigere in partita doppia sono le seguenti:

Al momento della conversione:

Partecipazione a Riserva

Al momento della cessione:

Diversi a diversi

Crediti

Riserva

Partecipazione

Plusvalenza (da cessione)

Plusvalenza (da differenza cambio)

Tuttavia, il neo-utilizzatore non è tenuto a ottemperare a questi obblighi per le differenze cumulative di conversione esistenti alla data di passaggio agli IAS/IFRS. Se esso si avvale di questa esenzione:

- a) le differenze cumulative di conversione per tutte le gestioni estere si presumono pari a zero alla data di passaggio agli IAS/IFRS; e
- b) la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla successiva cessione a terzi di una gestione estera non deve comprendere le differenze di conversione determinatesi prima della data di passaggio agli IFRS e deve comprendere le differenze di conversione determinatesi dopo.

Strumenti finanziari composti

Lo IAS 32, *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*, dispone che l'impresa suddivida, all'inizio, uno strumento finanziario composto in componenti separate del passivo e del patrimonio netto. Se la componente del passivo non è più sussistente alla data di passaggio agli IAS/IFRS, l'applicazione retroattiva dello IAS 32 prevederebbe comunque la separazione in due parti del patrimonio netto. La prima parte è inclusa negli utili a nuovo e rappresenta l'interesse cumulativo maturato sulla componente del passivo. L'altra parte rappresenta la componente originaria del patrimonio netto. Tuttavia, il neo-utilizzatore non è tenuto a separare queste due parti, se la componente del passivo non è più sussistente alla data di passaggio agli IAS/IFRS.

Attività e passività di controllate, collegate e joint venture

Se una controllata adotta per la prima volta gli IAS/IFRS dopo la sua controllante, essa può, nel proprio bilancio individuale, valutare le attività e le passività alternativamente:

- a) ai valori contabili che sarebbero iscritti nel bilancio consolidato della controllante, alla data di passaggio agli IAS/IFRS da parte di tale controllante, se non fossero effettuate rettifiche di consolidamento e per rilevare gli effetti dell'aggregazione di imprese nella quale la controllante ha acquisito il controllo; oppure
- b) ai valori contabili previsti dall'IFRS 1, a seconda della data di passaggio agli IAS/IFRS da parte della controllata. Tali valori contabili potrebbero essere diversi da quelli descritti al precedente punto (a) nei casi in cui:

- i) le esenzioni previste dall'IFRS 1 comportino valutazioni che dipendono dalla data di passaggio agli IAS/IFRS;
- ii) i principi contabili utilizzati nel bilancio della controllata siano diversi da quelli utilizzati nel bilancio consolidato. Per esempio, la controllata può utilizzare il modello di valutazione del costo previsto dallo IAS 16, *Immobil, impianti e macchinari*, mentre il gruppo può utilizzare il modello della rideterminazione del valore (rivalutazione), previsto dal medesimo principio contabile.

Questa opzione è consentita anche a collegate o joint venture che adottano per la prima volta gli IAS/IFRS dopo l'entità che ha una influenza notevole o un controllo congiunto su di esse.

Tuttavia, se l'impresa adotta per la prima volta gli IAS/IFRS dopo una sua controllata (o collegata o *joint venture*), deve valutare le attività e le passività di tale controllata (o collegata o *joint venture*) nel proprio bilancio consolidato agli stessi valori contabili riportati nel bilancio individuale della controllata (o collegata o *joint venture*), rettificati per il consolidamento e per la contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto, nonché per rilevare gli effetti dell'aggregazione di imprese nella quale la controllante ha acquisito il controllo. Analogamente, se una controllante adotta per la prima volta gli IAS/IFRS per il proprio bilancio individuale prima o dopo che per il proprio bilancio consolidato, deve iscrivere le attività e le passività agli stessi importi in entrambi i bilanci, salvo che per le rettifiche dovute al consolidamento.

Designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati

Lo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione* permette ad un'impresa di designare uno strumento finanziario all'atto della rilevazione iniziale come un'attività o una passività finanziaria al *fair value* (valore equo) nel conto economico o come disponibile per la vendita. Nonostante questa disposizione, un'impresa può effettuare tale individuazione alla data di passaggio agli IAS/IFRS.

Operazioni con pagamenti basati su azioni

Il neo-utilizzatore è incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l'IFRS 2 *Pagamenti basati su azioni* agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati a partire dal 7 novembre 2002 o in data antecedente. Il neo-utilizzatore è inoltre incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l'IFRS 2 agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati dopo il 7 novembre 2002 e maturati prima della data più recente tra (a) la data di transizione agli IFRS e (b) l'1 gennaio 2005. Tuttavia, se un neo-utilizzatore opta per l'applicazione dell'IFRS 2 a tali strumenti rappresentativi di capitale, può farlo soltanto se l'impresa ha pubblicato il *fair value* (valore equo) di tali strumenti rappresentativi di capitale, determinato alla data di misurazione, secondo quanto definito nell'IFRS 2. Per tutte le assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale alle quali non è stato applicato l'IFRS 2 (per esempio, a tutti gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data antecedente), il

neo-utilizzatore deve comunque indicare le informazioni richieste nei paragrafi 44 e 45 dell'IFRS 2. Se un neo-utilizzatore modifica i termini e le condizioni di una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale alla quale non è stato applicato l'IFRS 2, l'impresa non è obbligata ad applicare i paragrafi da 26 a 29 dell'IFRS 2 se la modifica si è verificata prima della data più recente tra (a) la data di transizione all'IFRS e (b) l'1 gennaio 2005.

Un neo-utilizzatore è incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l'IFRS 2 alle passività originate da operazioni con pagamenti basati su azioni ed estinte prima della data di transizione agli IFRS. Il neo-utilizzatore è inoltre incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l'IFRS 2 alle passività estinte prima dell'1 gennaio 2005. Nel caso di passività alle quali è applicato l'IFRS 2, il neo-utilizzatore non è obbligato a rideterminare l'informativa comparativa nella misura in cui tale informativa fa riferimento a un periodo o a una data antecedente il 7 novembre 2002.

Tuttavia, dal punto di vista sostanziale, in sede di prima applicazione, non vi è alcun effetto particolare, ma si verifica soltanto un giroconto nell'ambito delle voci del patrimonio netto, da "utili indivisi" (o riserve) alla voce che accoglie tutte le rettifiche operate in sede di transizione.

Contratti assicurativi

Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie di cui all'IFRS 4, *Contratti assicurativi*. L'IFRS 4 limita i cambiamenti di principi contabili adottati per i contratti assicurativi, inclusi quelli effettuati dal neo-utilizzatore.

Passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari

Il documento interpretativo IFRIC 1, *Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari*, richiede che le modifiche nei fondi per smantellamento, ripristino ambientale o passività simili siano rilevate ad incremento o a riduzione del costo dell'attività a cui si riferiscono; il valore da ammortizzare rideterminato dell'attività è poi ammortizzato prospetticamente nell'arco della sua vita utile residua.

Il neo-utilizzatore non è tenuto ad applicare queste disposizioni per le modifiche di tali passività che si sono verificate precedentemente alla data di transizione agli IAS/IFRS. Se si avvale di questa esenzione, deve:

- (a) misurare la passività alla data di passaggio agli IAS/IFRS in base a quanto previsto dallo IAS 37;
- (b) stimare l'importo che sarebbe stato incluso nel costo della relativa attività nel momento in cui la passività è sorta, attualizzando la passività riferita a quella data utilizzando la migliore stima del tasso (tassi) di attualizzazione storico, corretto per il rischio, che sarebbe stato applicato a quella passività nel periodo specificato;

(c) calcolare l'ammortamento accumulato su tale importo, alla data di passaggio agli IAS/IFRS, in base alla stima corrente della vita utile dell'attività, utilizzando il metodo di ammortamento adottato dall'impresa in base agli IAS/IFRS.

L'esenzione evita l'applicazione retrospettiva delle disposizioni contenute nell'IFRIC 1.

4. ECCEZIONI

L'IFRS 1 proibisce l'applicazione retrospettiva degli IAS/IFRS nelle seguenti circostanze:

- cancellazione di attività e passività finanziarie;
- contabilizzazione delle operazioni di copertura;
- stime;
- attività classificate come possedute per la vendita e attività operative cessate.

In sostanza, le eccezioni vogliono evitare comportamenti errati o non corretti, al fine di non compromettere l'informativa del bilancio, nelle ipotesi in cui la ricostruzione dei valori potrebbe comportare notevoli difficoltà, così da risultare arbitraria. Le eccezioni, in sostanza, sono state introdotte perché la ricostruzione dei valori poteva risultare discrezionale e, pertanto, pericolosa ai fini dell'informativa nei confronti dei terzi, destinatari del bilancio.

Cancellazione di attività e di passività finanziarie

Il neo-utilizzatore deve applicare le disposizioni per la cancellazione previste nello IAS 39 prospetticamente per le operazioni che si verificano in data 1 gennaio 2004 o successiva. In sostanza, se un neo-utilizzatore ha cancellato attività o passività finanziarie non connesse a derivati in base ai precedenti principi contabili come risultato di una operazione che si è verificata prima del 1 gennaio 2004, non deve rilevare quelle attività e passività in base agli IAS/IFRS (salvo che queste si qualificano per la rilevazione in seguito ad un'operazione o fatto successivo).

Tuttavia, un'impresa può applicare le disposizioni per la cancellazione previste nello IAS 39 retroattivamente, da una data a scelta, a condizione che le informazioni necessarie per applicare lo IAS 39 alle attività e passività finanziarie stornate in seguito ad operazioni passate, erano state ottenute al momento della iniziale contabilizzazione di tali operazioni.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Conformemente allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione* l'impresa, alla data di passaggio agli IFRS, deve:

- a) valutare tutti i derivati al *fair value* (valore equo); e
- b) eliminare tutti gli utili e le perdite differiti sui derivati iscritti in base ai precedenti Principi contabili come se fossero attività o passività.

L'impresa non deve riflettere nello stato patrimoniale di apertura una relazione di copertura che non soddisfa le condizioni previste per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo lo IAS 39 (per esempio, molte relazioni di copertura nelle quali lo strumento di copertura è uno strumento monetario o un'opzione venduta (*written option*); nelle quali l'elemento coperto è una posizione netta; o nelle quali la copertura riguarda il rischio sui tassi di interesse di un investimento posseduto sino a scadenza). Tuttavia, se l'impresa aveva designato una posizione netta come oggetto di copertura in base ai precedenti Principi contabili, può designare un singolo elemento all'interno di tale posizione netta quale oggetto di copertura, purché questo avvenga entro la data di passaggio agli IAS/IFRS.

Se, prima del passaggio agli IAS/IFRS, un'impresa aveva individuato un'operazione come copertura, ma questa non soddisfa le condizioni per tale contabilizzazione in base allo IAS 39, deve applicare i paragrafi 91 e 101 dello IAS 39 al fine di cessare la contabilizzazione di copertura. Le operazioni effettuate prima della data del passaggio agli IAS/IFRS non devono essere individuate retroattivamente come coperture.

Stime

Le stime effettuate dall'impresa secondo gli IAS/IFRS alla data di passaggio agli stessi devono essere conformi alle stime effettuate alla stessa data secondo i precedenti Principi contabili (dopo le rettifiche necessarie per riflettere eventuali differenze nei principi contabili), a meno che non vi siano prove oggettive che tali stime erano errate.

L'impresa può ricevere ulteriori informazioni, dopo la data di passaggio agli IAS/IFRS circa le stime che aveva effettuato secondo i precedenti Principi contabili: in tal caso, l'impresa deve considerare il ricevimento di tali informazioni come fatti successivi che non comportano una rettifica, secondo lo IAS 10, *Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio* (IFRS 1, Guida applicativa, paragrafo IG 2, IG 3 e IG 4).

Per esempio, ipotizzando che la data della transizione agli IAS/IFRS è l'1 gennaio 2004 e nuove informazioni, ricevute il 15 luglio 2004, richiedono la revisione di una stima, effettuata in base ai precedenti Principi contabili, al 31 dicembre 2003. In tale ipotesi l'impresa non deve modificare, in base alle nuove informazioni, le stime nello stato patrimoniale d'apertura conforme agli IAS/IFRS. Questo, a meno che le stime debbano essere rettificate a causa di eventuali differenze nei principi contabili o vi siano prove oggettive che tali stime erano errate (nella sostanza, si trattava di errori). Infatti, nell'ipotesi di errore, si applica quanto dettato dallo IAS 8 (*Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori*), in materia di correzione di errori e la correzione comporta la rettifica degli utili portati a nuovo (o di altre riserve del patrimonio netto).

Pertanto, l'impresa deve imputare gli effetti delle nuove informazioni al conto economico (o, se del caso, tra le altre variazioni nelle poste di patrimonio netto) dell'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2004, tra l'altro in conformità a quanto prevede lo IAS 8, nell'ipotesi di cambiamento di stime contabili.

In sostanza, le nuove informazioni si considerano fatti conosciuti dopo la data di riferimento del bilancio che sono di competenza dell'esercizio successivo e non comportano rettifica dei valori dell'esercizio precedente.

Secondo gli IAS/IFRS, l'impresa potrebbe dover effettuare, alla data della transizione, delle stime che non era tenuta a effettuare a tale data secondo i precedenti Principi contabili. Ai fini della conformità con lo IAS 10, tali stime, effettuate secondo quanto previsto dagli IAS/IFRS, devono riflettere le condizioni che esistevano alla data di passaggio agli stessi. In particolare, le stime alla data della transizione, di prezzi di mercato, tassi di interesse o tassi di cambio, devono riflettere le condizioni di mercato a tale data.

Le regole illustrate si applicano allo stato patrimoniale di apertura in conformità agli IAS/IFRS e anche a ciascun periodo presentato a fini comparativi nel primo bilancio dell'impresa redatto in conformità agli IAS/IFRS; in tal caso, i riferimenti alla data di passaggio agli IAS/IFRS sono sostituiti da riferimenti alla data di chiusura di tale periodo comparativo.

Attività classificate come possedute per la vendita e attività operative cessate

L'IFRS 5, *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, stabilisce l'applicazione prospettica alle attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e alle attività operative che soddisfano i criteri per essere classificate come attività operative cessate dopo l'entrata in vigore dello stesso IFRS 5. Il principio contabile prevede di applicare le disposizioni ivi previste a tutte le attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e alle attività operative che si qualificano come attività operative cessate successivamente alla data di transizione, a condizione che le valutazioni e le altre informazioni necessarie per applicarlo siano state ottenute al momento in cui tali criteri erano stati originariamente soddisfatti.

L'impresa deve applicare le disposizioni transitorie dell'IFRS 5 se la data di transizione agli IAS/IFRS è antecedente all'1 gennaio 2005. Le disposizioni transitorie in questione prevedono che l'IFRS 5 può essere applicato retroattivamente alle attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e ai componenti che soddisfano le condizioni per essere classificati come attività operative cessate a partire da una data precedente la data di entrata in vigore dell'IFRS 5 stesso.

Se, invece, la data di transizione agli IAS/IFRS è successiva all'1 gennaio 2005, l'IFRS 5 deve essere applicato retroattivamente.

5. INFORMATIVA

L'IFRS 1, paragrafi da 35 a 43, prescrive l'informativa che le imprese devono fornire in relazione agli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sull'andamento economico, derivanti dalla transizione agli IAS/IFRS.

L'informativa è corredata, tra l'altro, dalle riconciliazioni delle poste di patrimonio netto e del risultato economico tra valori precedenti e valori successivi alla transizione agli IAS/IFRS.

IFRS 1 E FISCALITÀ DIFFERITA

Si tenga conto che le differenze dovute alla prima applicazione degli IAS/IFRS comportano, generalmente, l'iscrizione della fiscalità differita, la quale deve essere rilevata separatamente con riguardo alle singole poste contabili da cui scaturisce.

Pertanto, le variazioni rispetto ai principi contabili utilizzati in precedenza, comportano la rettifica delle voci di pertinenza e l'iscrizione dell'effetto fiscale nell'apposita voce relativa alle imposte differite. L'effetto di tali rettifiche è rilevato nel patrimonio, al netto dell'effetto fiscale.

Si consiglia di tenere apposita memoria extracontabile della fiscalità differita, al fine di poterne seguire l'evoluzione dopo la data di transizione.

CAPITOLO 2 – IAS 1 PRESENTAZIONE DEL BILANCIO. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE

1. Premessa

Come illustrato nel precedente capitolo, l'IFRS 1 prevede la predisposizione di uno stato patrimoniale di apertura ai fini IAS con riferimento alla data di transizione. Tale stato patrimoniale, come precisato nell'Appendice A dell'IFRS 1, non necessariamente deve essere oggetto di pubblicazione. Tuttavia, nell'informativa di bilancio da fornire in sede di predisposizione del primo documento IAS destinato al pubblico, è prevista, tra l'altro, la riconciliazione del patrimonio netto risultante alla data di transizione secondo i precedenti principi contabili e quello risultante dall'applicazione degli IAS. La riconciliazione, come suggerito dal paragrafo IG 63 della Guida Applicativa all'IFRS 1, può essere presentata mettendo a confronto le singole voci dello stato patrimoniale redatto ai fini IAS. È senz'altro preferibile affrontare già direttamente in fase di transizione le problematiche relative agli schemi di bilancio.

Lo IAS 1 si applica a tutte le tipologie di imprese, incluse le banche e le imprese di assicurazione: tuttavia, lo IAS 30 prevede informazioni aggiuntive richieste per banche e istituzioni finanziarie simili, coerenti con le disposizioni dello IAS 1. Inoltre, l'IFRS 4 prevede una particolare disciplina per le imprese assicurative (intendendo per tali le imprese che emettono contratti assicurativi).

Il principio contabile internazionale utilizza una terminologia adatta a imprese con finalità lucrative: le imprese che operano nel settore pubblico applicano le disposizioni contenute nel principio. Le imprese con attività non profit nel settore privato, pubblico o governativo, che intendono applicare il principio, possono trovarsi nella condizione di dover modificare le descrizioni utilizzate per alcune voci del bilancio e il bilancio nel suo complesso.

Lo IAS 1 precisa che l'impresa deve dichiarare che il bilancio è conforme agli IAS/IFRS soltanto se è conforme a tutte le disposizioni contenute nei principi contabili internazionali.

2. Contenuto dello stato patrimoniale

Attività e passività

Le condizioni ed i criteri per l'iscrizione delle attività e passività nello stato patrimoniale sono dettati nel *Framework*³ (Quadro sistematico per la redazione e presentazione del bilancio: come illustrato in precedenza non pubblicato sulla Guue).

Le attività sono trattate dai paragrafi da 53 a 59. In particolare, il paragrafo 53 del *Framework* prevede che il beneficio economico futuro compreso in un'attività è il potenziale contributo, diretto o indiretto, ai flussi finanziari e mezzi equivalenti che affluiranno all'impresa. I mezzi equivalenti alle disponibilità liquide sono prontamente convertibili in un ammontare noto di denaro e devono essere soggetti ad un irrilevante rischio di variazione del valore (IAS 7, paragrafo 7). Il successivo paragrafo 57 precisa che molte attività, per esempio crediti e immobili, sono associate a diritti legali, tra cui il diritto di proprietà. Nel determinare l'esistenza di un'attività, il diritto di proprietà non è essenziale: così, per esempio, gli immobili posseduti tramite *leasing* costituiscono un'attività, se l'impresa assume sostanzialmente i benefici ed i rischi che si prevede affluiranno all'immobile stesso (IAS 17: si veda il capitolo 5). Infatti, anche se la possibilità che un'impresa controlli i benefici è generalmente il risultato di diritti legali, un elemento può comunque soddisfare la definizione di attività sebbene non vi sia controllo legale su di esso. Altro esempio è costituito dalle conoscenze industriali (*know-how*) ottenute da un'attività di sviluppo (IAS 38: si veda il capitolo 3), le quali possono soddisfare la definizione di attività quando, mantenendo segreto il proprio *know-how*, un'impresa controlla i benefici che si prevede affluiranno ad esso. In effetti, anche nella prassi contabile del nostro Paese il concetto che la proprietà, legalmente intesa, non è sempre necessaria per l'iscrizione di un bene tra le attività, è conosciuto. Un esempio è rappresentato dall'iscrizione, nell'attivo dello stato patrimoniale, delle immobilizzazioni il cui acquisto è assistito dalla riserva legale (patto di riservato dominio) nell'ipotesi di pagamenti rateizzati. Si pensi alle immobilizzazioni materiali acquistate usufruendo della legge n. 1329/65 (così detta "legge Sabatini").

Per contro il *Framework*, al paragrafo 35, prevede, con riferimento alla prevalenza della sostanza sulla forma, che "un'impresa può cedere un'attività a terzi in maniera tale che dagli atti appaia che la proprietà del bene sia trasferita alla controparte; nonostante ciò, possono esservi accordi che assicurano all'impresa di poter continuare a godere i benefici economici futuri connessi a tale attività. In tali situazioni, la rilevazione di una vendita non rappresenterebbe fedelmente l'operazione avvenuta (se di operazione si può parlare)".

Pertanto, l'iscrizione o la non iscrizione di un'attività deve sempre tenere conto dei principi generali dettati nel *Framework*, tra i quali particolare importanza assume quello della prevalenza della sostanza sulla forma, che ricorre in tutti i principi contabili internazionali. Si

³ Si ricorda che il *Framework* non è stato omologato dalla UE e, pertanto, non è stato pubblicato sulla Guue. Tuttavia, lo IAS 8, che tra l'altro detta la gerarchia delle fonti, al paragrafo 11 richiama espressamente il *Framework* tra le fonti alle quali si deve fare riferimento per l'applicazione dei principi contabili internazionali. Inoltre, il *Framework* è espressamente richiamato in numerosi IAS (per esempio: IAS 18, "Ricavi" paragrafo 2, "Finalità").

tratta del principio contemplato dall'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 87/92 ed introdotto dal legislatore della riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/03) nell'articolo 2423-*bis* n. 1 c.c., illustrato nel documento n. 1 dell'OIC.

Lo IAS 8, *Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori*, al paragrafo 10, precisa che, in assenza di un Principio o di una Interpretazione relativa ad una operazione, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia:

- (a) ...(omissis).....;
 - (b) attendibile, in modo che il bilancio:
 - (i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale – finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'impresa;
 - (ii) **rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale;**
- (omissis...)

In relazione al principio della prevalenza della sostanza sulla forma si veda anche quanto illustrato nel capitolo 17.

Con riferimento alle passività, il *Framework*, paragrafi da 60 a 64, detta alcuni principi. In particolare, una caratteristica essenziale di una passività è costituita dalla circostanza che l'impresa abbia una obbligazione attuale e non un semplice impegno futuro (paragrafo 61). Alcune passività (paragrafo 64) possono essere valutate soltanto con l'uso di un notevole grado di stima e costituiscono accantonamenti. Tuttavia, quando un accantonamento comporta una obbligazione attuale e soddisfa il resto della definizione, costituisce una passività anche se l'importo deve essere stimato. È il caso, per esempio, degli accantonamenti per pagamenti che devono essere effettuati in base a garanzie esistenti e accantonamenti per coprire indennità pensionistiche (paragrafo 64).

Stato patrimoniale

Contrariamente alla attuale norma civilistica, che deriva dalle direttive comunitarie, gli IAS non prevedono rigidi schemi di bilancio, ma indicano un contenuto minimale che deve essere esposto nei singoli prospetti. Le categorie minimali relative allo stato patrimoniale sono disciplinate dal paragrafo 68 dello IAS 1.

Lo IAS 1 richiama, tra l'altro, il principio, contenuto nel *Framework*, che vieta la compensazione di attività e passività: salvo che la compensazione non rifletta la sostanza dell'operazione o della valutazione. Il medesimo concetto è illustrato nel documento n. 1 dell'OIC a commento della modifica apportata dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/03) all'articolo 2423-*bis* n. 1 del codice civile.

Contenuto minimo dello stato patrimoniale (IAS 1, paragrafo 68)

- (a) immobili, impianti e macchinari;
- (b) investimenti immobiliari;
- (c) attività immateriali;
- (d) attività finanziarie (esclusi i valori esposti in (e), (h), (i));
- (e) partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
- (f) attività biologiche;
- (g) rimanenze;
- (h) crediti commerciali e altri crediti;
- (i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
- (j) debiti commerciali e altri debiti;
- (k) accantonamenti;
- (l) passività finanziarie (esclusi i valori esposti in (j) e (k));
- (m) passività e attività per imposte correnti, come definite nello IAS 12, Imposte sul reddito;
- (n) passività e attività per imposte differite, come definite dallo IAS 12;
- (o) quote di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto;
- (p) capitale emesso e riserve attribuibili ai possessori di capitale proprio della controllante.

L'IFRS 5 ha inserito il paragrafo 68A riportato di seguito:

Il prospetto di stato patrimoniale deve includere anche le voci rappresentative dei seguenti valori:

- a. totale delle attività non correnti classificate come possedute per la vendita e attività in aggregati in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5, *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*;
- b. passività incluse negli aggregati di beni in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'IFRS 5.

Voci aggiuntive, intestazioni e risultati parziali devono essere presentati nel prospetto di stato patrimoniale quando tale presentazione è rilevante per la comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Come detto, si tratta di una elencazione minima di voci che non prevede l'ordine o lo schema con il quale le stesse devono essere esposte. Inoltre, l'utilizzo di criteri di valutazione differenti, comporta la separata indicazione delle relative attività e passività; è quanto accade, per esempio, con riferimento ad alcune immobilizzazioni che sono valutate al costo, mentre altre sono valutate a valori rideterminati (rivalutati).

In ogni caso, ulteriori sotto-classificazioni sono operate, nello stato patrimoniale oppure nelle note, con riferimento, per esempio, a immobili, crediti (crediti commerciali, crediti con parti correlate, anticipi, ecc.), rimanenze, accantonamenti, capitale e riserve; questo vale

anche con riferimento alle informazioni su ogni categoria di azioni e sulla natura e scopo delle riserve di patrimonio netto.

Lo IAS 1 prevede che, di norma, lo stato patrimoniale sia presentato distinguendo tra quota corrente e quota non corrente di attività e passività. Tale classificazione ha riguardo al ciclo operativo dell'impresa, definito come il tempo che intercorre tra l'acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Se il normale ciclo operativo di un'impresa non è chiaramente identificabile, si suppone che la durata sia di dodici mesi.

È prevista anche la possibilità di una presentazione delle attività e passività in ordine di liquidità. Tale rappresentazione, tuttavia, è ritenuta maggiormente efficace, in particolare, per specifici settori, come nel caso delle imprese finanziarie; in altri casi, è preferita soltanto se fornisce informazioni che sono attendibili e più significative rispetto a quella che suddivide attività e passività tra correnti e non correnti.

Lo IAS 1 prevede che, qualunque sia la modalità di rappresentazione utilizzata, all'interno di ogni categoria deve essere separatamente indicata la quota incassabile o esigibile entro dodici mesi da quella oltre i dodici mesi: per esempio, un'impresa deve evidenziare i valori delle rimanenze che si prevede siano realizzate dopo oltre dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Le attività devono essere classificate come correnti solamente se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) è previsto che vengano realizzate, vendute o utilizzate nel normale ciclo operativo dell'impresa;
- b) sono detenute prevalentemente per attività di trading;
- c) è previsto che siano realizzate entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- d) rappresentano disponibilità liquide o mezzi equivalenti: questi ultimi, definiti dallo IAS 7, sono le disponibilità liquide a breve termine convertibili prontamente in cassa.

Le passività sono classificate come correnti nei seguenti casi:

- a) è previsto che siano estinte nel normale ciclo operativo aziendale;
- b) sono assunte prevalentemente per attività di trading;
- c) è previsto che siano estinte entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- d) l'impresa non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività oltre i dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Le passività, precedentemente a lungo termine, che alla data di bilancio sono diventate a breve termine, anche se prima della predisposizione del bilancio ritornano ad essere a lungo termine, devono essere in ogni caso presentate come passività correnti. L'eventuale rinnovo della passività deve essere indicato come evento successivo ai sensi dello IAS 10.

Lo schema di stato patrimoniale deve poi contenere le informazioni richieste per tutti i documenti che compongono il bilancio: nome dell'impresa e indicazione di eventuali modifiche rispetto al precedente bilancio, se il bilancio è un bilancio consolidato o individuale, la data di riferimento, la moneta di presentazione e il livello di arrotondamento utilizzato nella presentazione.

Lo IAS 1 non prevede l'iscrizione di Ratei e Risconti attivi e passivi, che sono riclassificati tra i crediti e i debiti o costituiscono una sottoclassificazione di tali voci; i disaggi su prestiti, invece, sono contabilizzati a riduzione della passività e gli aggi sono imputati alle obbligazioni emesse. In particolare, tali risconti rientrano nell'ambito del calcolo del costo ammortizzato, mentre i ratei sono capitalizzati, laddove possibile, a voce propria, altrimenti sono indicati tra le altre attività/passività (come, ad esempio i fitti attivi/passivi).

A titolo puramente esemplificativo, in attesa che la materia sia disciplinata dalle competenti Autorità, si prospettano i seguenti schemi riferiti alle imprese manifatturiere.

ATTIVO

** Attività non correnti*

Immobili, impianti e macchinari
Investimenti immobiliari
Avviamento e attività immateriali a vita non definita
Altre attività immateriali
Partecipazioni
Altre attività finanziarie
Imposte differite attive

** Attività correnti*

Crediti commerciali e altri
Rimanenze
Lavori in corso su ordinazione
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide

** Attività classificate come possedute per la vendita e attività incluse in aggregati in dismissione*

PASSIVO

** Patrimonio netto*

Capitale sociale, con indicazione della parte non versata
Riserva da sovrapprezzo
Riserva da rivalutazione
Altre riserve
Utili / perdite di esercizi precedenti
Utili / perdite dell'esercizio

** Passività non correnti*

Obbligazioni in circolazione
Debiti verso banche
Altre passività finanziarie
Fondi per rischi ed oneri
Fondi relativi al personale
Imposte differite passive

** Passività correnti*

Obbligazioni in circolazione
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Anticipi su lavori in corso su ordinazione⁴
Altre passività finanziarie
Debiti tributari
Altre passività correnti

** Passività incluse in aggregati in dismissione*

⁴ Passività da iscriversi per l'ammontare eccedente lo stato di avanzamento dei lavori.

STATO PATRIMONIALE (individuale)

	31.12.2005	31.12.2004		31.12.2005	31.12.2004
<u>ATTIVITÀ NON CORRENTI</u>	xxxxx	xxxxx	<u>PATRIMONIO NETTO</u>	xxxxx	xxxxx
Immobili, impianti e macchinari	xxxxx	xxxxx	Capitale sociale	xxxxx	xxxxx
Investimenti immobiliari	xxxxx	xxxxx	Riserva da Sovrapprezzo	xxxxx	xxxxx
Avviamento e altre attività a vita non definita	xxxxx	xxxxx	Riserva da rivalutazione	xxxxx	xxxxx
Altre attività immateriali	xxxxx	xxxxx	Altre riserve	xxxxx	xxxxx
Partecipazioni	xxxxx	xxxxx	Utili/perdite esercizi precedenti	xxxxx	xxxxx
Altre attività finanziarie	xxxxx	xxxxx	Utile/perdita dell'esercizio	xxxxx	xxxxx
Imposte differite attive	xxxxx	xxxxx			
<u>ATTIVITÀ CORRENTI</u>	xxxxx	xxxxx	<u>PASSIVITÀ NON CORRENTI</u>	xxxxx	xxxxx
Crediti commerciali e altri	xxxxx	xxxxx	Obbligazioni in circolazione	xxxxx	xxxxx
Rimanenze	xxxxx	xxxxx	Debiti verso banche	xxxxx	xxxxx
Lavori in corso su ordinazione	xxxxx	xxxxx	Altre passività finanziarie	xxxxx	xxxxx
Attività finanziarie correnti	xxxxx	xxxxx	Fondi per rischi ed oneri	xxxxx	xxxxx
Disponibilità liquide	xxxxx	xxxxx	Fondi relativi al personale	xxxxx	xxxxx
			Imposte differite passive	xxxxx	xxxxx
<u>ATTIVITÀ CLASSIFICATE COME POSSEDUTE PER LA VENDITA E ATTIVITÀ INCLUDE IN AGGREGATI IN DISMISSIONE</u>	xxxxx	xxxxx			
			<u>PASSIVITÀ CORRENTI</u>	xxxxx	xxxxx
			Obbligazioni in circolazione	xxxxx	xxxxx
			Debiti verso banche	xxxxx	xxxxx
			Debiti verso fornitori	xxxxx	xxxxx
			Anticipi su lavori in corso su ordinazione	xxxxx	xxxxx
			Altre passività finanziarie	xxxxx	xxxxx
			Debiti tributari	xxxxx	xxxxx
			Altre passività correnti	xxxxx	xxxxx
			PASSIVITÀ INCLUDE IN AGGREGATI IN DISMISSIONE	xxxxx	xxxxx
TOTALE ATTIVITÀ	xxxxx	xxxxx	TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	xxxxx	xxxxx

CONTO ECONOMICO (CENNO)

1. Premessa

Lo IAS 1 prevede il contenuto minimo del prospetto di conto economico, che comprende le voci elencate di seguito.

Contenuto minimo del conto economico

- (a) ricavi;
- (b) proventi finanziari e assimilati*;
- (c) oneri finanziari e assimilati*;
- (d) quota dell'utile o della perdita di collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
- (e) imposte sul reddito;
- (f) un singolo importo comprendente il totale (i) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, delle attività operative cessate e (ii) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) di dismissioni che costituiscono l'attività operativa cessata; e
- (g) utile o perdita.

* Proventi e oneri finanziari non devono essere compensati.

Utile (perdita) attribuibile alle minoranze e utile (perdita) di gruppo devono essere indicati nel prospetto di conto economico come ripartizione dell'utile (perdita) dell'esercizio.

Voci addizionali, intestazioni e risultati parziali, devono essere presentati nel prospetto di conto economico quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione dei risultati economici dell'impresa.

Operazioni particolari impongono la distinta indicazione di taluni ricavi e costi: per esempio, svalutazioni di rimanenze, ristrutturazione di attività, cessione di investimenti partecipativi, definizione di contenziosi, dismissione di immobilizzazioni e attività cessate (queste ultime disciplinate dall'IFRS 5).

In ogni caso, lo IAS 1 non prevede la distinzione tra operazioni ordinarie e straordinarie; tuttavia, come illustrato, alcune particolari operazioni devono essere evidenziate. Questo è valido anche in riferimento allo IAS 34, *Bilanci intermedi*.

2. Classificazione delle voci

La classificazione delle voci può essere per natura delle stesse, oppure per destinazione all'interno dell'impresa: deve essere scelta quella che fornisce indicazioni che sono attendibili e più rilevanti. Si tratta delle due tipologie di classificazione dei costi previste anche dalla quarta direttiva comunitaria: il nostro legislatore ha recepito soltanto lo schema che suddivide i costi in base alla loro natura.

a) Classificazione dei costi per natura

La prima forma di analisi è quella che evidenzia i costi per natura. I costi sono aggregati nel conto economico secondo la loro natura (per esempio ammortamenti, acquisti di materiali, costi di trasporto, benefici per i dipendenti e costi di pubblicità) e non sono ripartiti in base

alla loro destinazione all'interno dell'impresa. Questo metodo, sostanzialmente simile a quello dettato dal codice civile (articolo 2425 c.c.), è semplice da applicare perché non è necessaria alcuna suddivisione "per destinazione" dei costi.

<u>Conto economico per natura</u>		
Un esempio di classificazione adottando il metodo dei costi per natura è il seguente:		
Ricavi		X
Altri proventi		X
Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione	X	
Materie prime e materiali di consumo utilizzati	X	
Costi connessi a benefici per i dipendenti	X	
Ammortamenti	X	
Altri costi	<u>X</u>	
Costi totali		<u>(X)</u>
Utile		<u><u>X</u></u>

b) Classificazione dei costi per destinazione

La seconda analisi, denominata metodo dei costi per destinazione o del "costo del venduto", classifica i costi secondo la loro destinazione come parte del costo del venduto o, per esempio, costi di distribuzione o amministrativi. Tale rappresentazione fornisce, agli utilizzatori, informazioni più significative rispetto alla classificazione dei costi per natura, anche se la ripartizione dei costi per destinazione può essere arbitraria e comportare un considerevole grado di discrezionalità.

<u>Conto economico per destinazione</u>	
Un esempio di classificazione con il metodo dei costi per funzione è il seguente:	
Ricavi	X
Costo del venduto	<u>(X)</u>
Utile lordo	X
Altri proventi	X
Costi di distribuzione	<u>(X)</u>
Costi amministrativi	<u>(X)</u>
Altri costi	<u>(X)</u>
Utile	<u><u>X</u></u>

In base allo IAS 1, le imprese che classificano i costi per destinazione devono riportare ulteriori informazioni su natura dei costi, ammortamenti e costi di benefici per i dipendenti. Infatti, l'ammontare di tali costi è compreso nell'ammontare globale del costo del venduto, dei costi di distribuzione e dei costi amministrativi.

CAPITOLO 3 – IAS 38 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1. DEFINIZIONI

Il principio contabile nazionale n. 24, sulla base della normativa del codice civile, ricomprende nelle immobilizzazioni immateriali anche gli oneri pluriennali e cioè costi che non esauriscono la loro utilità in un esercizio, pur non essendo collegati all'acquisizione di un bene o di un servizio (per i quali sussiste la facoltà, ma non l'obbligo della capitalizzazione: articolo 2426 n. 5 c.c.). Lo IAS 38, paragrafo 8, fa invece riferimento unicamente ad attività non monetarie, identificabili e prive di sostanza fisica. Le caratteristiche di identificabilità previste dallo IAS 38, paragrafo 12, riguardano la separabilità del bene, e quindi la possibilità che lo stesso possa essere oggetto di cessione, affitto, permuta, concessione in uso o il fatto che lo stesso sia originato da un contratto o da altri diritti.

Lo IAS 38 fornisce una definizione di attività immateriale nei paragrafi da 8 a 17. In sintesi, sono attività immateriali quelle attività non monetarie identificabili, prive di consistenza fisica. Le caratteristiche necessarie per soddisfare la definizione di attività immateriale sono:

- a. identificabilità,
- b. controllo della risorsa in oggetto,
- c. esistenza di benefici economici futuri.

In assenza di una delle suddette caratteristiche, “la spesa per acquisire o generare la stessa internamente è rilevata come costo nell'esercizio in cui è stata sostenuta”.

2. CLASSIFICAZIONE

Il codice civile definisce sette categorie di immobilizzazioni immateriali: costi di impianto e di ampliamento; costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; diritti di brevetto industriale e di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili; avviamento; immobilizzazioni in corso ed acconti; altre. Tali categorie devono essere espresse separatamente nello stato patrimoniale. La classificazione prevista dal codice civile è ripresa dal principio contabile nazionale n. 24.

Il principio contabile n. 24, contrariamente al principio contabile nazionale n. 16, non disciplina espressamente il trattamento delle immobilizzazioni destinate alla vendita, sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione ed il cui realizzo si prevede nel breve periodo. Il principio contabile n. 16 richiede che tali immobilizzazioni siano riclassificate in un'apposita voce dell'attivo circolante, per analogia tale trattamento viene ritenuto applicabile anche alle immobilizzazioni immateriali. L'IFRS 5 prevede l'esposizione separata, nello stato patrimoniale, delle attività che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e, nel conto economico, dei risultati delle attività operative cessate.

Ai fini IAS/IFRS si deve in primo luogo ribadire che non tutte le categorie di immobilizzazioni immateriali previste dal codice civile sono autonomamente iscrivibili. Nella classificazione nello stato patrimoniale, occorre fare riferimento alla destinazione delle immobilizzazioni immateriali. Di norma le immobilizzazioni immateriali fanno parte delle attività non correnti; qualora l'immobilizzazione immateriale soddisfi le condizioni previste dall'IFRS 5 deve essere classificata separatamente.

Lo IAS 38 non prevede delle rigide categorie, ma si limita a fornire, nel paragrafo 119, alcuni esempi⁵. Lo IAS 1, paragrafo 68, non richiede, obbligatoriamente, la separata indicazione nello stato patrimoniale delle diverse categorie, che può essere effettuata nelle note al bilancio. Lo IAS 1, paragrafo 73, prevede però che se vi sono singole categorie di immobilizzazioni immateriali valutate in modo diverso, queste dovrebbero essere separatamente indicate nello schema di stato patrimoniale (è il caso, per esempio, di immobilizzazioni valutate al costo e di altre valutate con il metodo della rideterminazione del valore).

3. VALUTAZIONE

Iscrizione iniziale

Lo IAS 38 prevede che un'immobilizzazione immateriale può pervenire all'impresa con tre diverse modalità: acquisto dall'esterno (paragrafo 25 e seguenti), produzione generata internamente (paragrafo 51 e seguenti) e acquisizione nell'ambito di una aggregazione aziendale (*business combination*: paragrafo 33 e seguenti). Le immobilizzazioni devono essere iscritte inizialmente al costo, che nel caso di aggregazione di imprese (*business combination*) è rappresentato dal *fair value* del bene.

Nella determinazione del costo, sia i principi contabili nazionali che quelli internazionali prevedono che debbano essere considerati anche gli oneri di diretta attribuzione.

I beni prodotti internamente devono essere capitalizzati qualora ne ricorrano i presupposti ed unicamente per la fase di sviluppo. I presupposti richiesti dallo IAS 38, paragrafo 57, prevedono che l'impresa possa dimostrare quanto segue:

- (a) *fattibilità tecnica di completare l'attività immateriale in modo da essere disponibile per l'uso o per la vendita;*
- (b) *intenzione a completare l'attività immateriale per usarla o venderla;*
- (c) *capacità a usare o vendere l'attività immateriale;*
- (d) *in quale modo l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri.*
Peraltro, l'impresa deve dimostrare l'esistenza di un mercato per il prodotto

⁵ L'IFRS 1 riporta, tra gli esempi illustrativi, un elenco di attività immateriali iscrivibili in bilancio a seguito di un'operazione di aggregazione aziendale.

dell'attività immateriale o per l'attività immateriale stessa o, se deve essere usata per fini interni, l'utilità di tale attività immateriale;

(e) disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l'utilizzo o la vendita dell'attività immateriale; e

(f) capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività immateriale durante il suo sviluppo.

In presenza di tali presupposti la capitalizzazione è un obbligo e non una facoltà dell'impresa.

Lo IAS 38, paragrafo 69, prevede che non siano mai capitalizzabili e che quindi devono essere rilevate a conto economico nell'esercizio di sostenimento:

- (a) spese di avviamento di un'attività o di un'azienda (costi di avviamento);
- (b) spese di formazione del personale;
- (c) spese di pubblicità e/o di promozione; e
- (d) spese di ricollocamento o di riorganizzazione di parte o di tutta l'impresa.

È opportuno ribadire che altri oneri pluriennali, per i quali il legislatore nazionale consente la capitalizzazione, devono essere imputati integralmente nel conto economico.

Rilevazione successiva

Lo IAS 38 prevede due differenti trattamenti contabili successivi alla prima rilevazione: il modello del costo (paragrafo 74) e quello della rivalutazione o rideterminazione (paragrafo 75).

Il modello del costo

Il modello del costo prevede che il bene sia iscritto in bilancio al costo al netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali svalutazioni per riduzione di valore.

Lo IAS 38 (paragrafo 88) identifica due categorie di beni: quelli a vita utile definita e quelli a vita utile indefinita.

I primi devono essere assoggettati ad ammortamento considerando il costo del bene e la sua vita utile (paragrafo 97 e seguenti). Il valore residuo del bene (paragrafo 100) deve essere assunto pari a zero, salvo che esista un mercato attivo dello stesso e sia probabile che esista alla fine dell'utilizzo del bene o se vi è l'impegno da parte di terzi di riacquistare il bene al termine della sua vita utile. Un mercato è attivo se: (1) gli elementi commercializzati sul mercato risultano omogenei, (2) acquirenti e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in un qualsiasi momento e (3) i prezzi sono disponibili al pubblico (paragrafo 8).

Lo IAS 38 prevede che normalmente il criterio di ammortamento più indicato sia quello a quote costanti o comunque un altro che rifletta un più rapido ammortamento dei beni.

I beni con vita utile indefinita non devono essere assoggettati ad ammortamento, ma, almeno annualmente, a test di impairment applicando lo IAS 36 (paragrafo 107 e seguenti). Quest'ultimo, deve essere effettuato alla stessa data di riferimento e in ogni caso nel momento in cui vi è un'indicazione che il bene possa avere subito una riduzione di valore. Tra i beni a vita utile indefinita figura anche l'avviamento (*goodwill*), che è disciplinato dallo IFRS 3.

Il modello della rivalutazione (rideterminazione)

In alternativa al modello del costo è possibile l'iscrizione successiva dei beni ad un valore rivalutato (rideterminato). La rivalutazione (rideterminazione), che deve essere operata con regolarità (al fine di approssimare il *fair value*), è applicabile unicamente ai beni che sono negoziati in un mercato attivo così come indicato dalle definizioni dello IAS 38. Peraltro, al paragrafo 78, è evidenziato che è insolito che esista, per un'immobilizzazione immateriale, un mercato attivo con le caratteristiche del paragrafo 8 (come precedentemente indicato). In ogni caso, i beni che hanno caratteristiche di unicità, come i marchi, non possono essere rivalutati in quanto si presume l'assenza di un mercato attivo.

L'effetto della rivalutazione è rilevato in una apposita riserva di patrimonio netto, a meno che sia successiva ad una precedente svalutazione che abbia interessato il conto economico. La scelta di tale modello ne comporta l'applicazione costante su tutti i beni di una determinata categoria.

Qualora l'impresa scelga tale opzione, che non elimina comunque il processo di ammortamento con imputazione dello stesso al conto economico, deve rilevare in apposita riserva di patrimonio netto la rivalutazione.

Gli IFRS non disciplinano espressamente il trattamento contabile delle rivalutazioni monetarie operate *ex lege*.

4. PERDITE DI VALORE

Per le problematiche relative alle perdite di valore, ed alla conseguente applicazione dello IAS 36 si rimanda al capitolo 17.

5. TRANSIZIONE

In sede di prima applicazione, le regole da seguire per le diverse categorie di immobilizzazioni immateriali sono le seguenti:

Costi d'impianto e d'ampliamento

Si tratta di oneri pluriennali che non possono essere mantenuti nei bilanci IFRS e quindi devono essere annullati, con riduzione delle riserve di utili indivisi. Questo vale anche nell'ipotesi in cui tali costi derivano da una aggregazione di imprese, a meno che non siano riclassificabili nell'avviamento: pertanto, costi di *start-up*, costi di addestramento del personale e altri costi simili, generalmente, devono essere annullati.

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

I costi di ricerca e pubblicità devono essere annullati con rettifica delle riserve di utili. I costi di sviluppo devono invece essere mantenuti se rispecchiano i requisiti indicati precedentemente. Al riguardo, occorrerà considerare anche i costi di sviluppo che non erano stati precedentemente capitalizzati, ma che soddisfano i requisiti dello IAS 38 e hanno ancora, alla data della transizione, una utilità futura. Tali costi sono recuperati e iscritti nell'attivo e, pertanto, costituiranno una rettifica positiva, da imputare nel patrimonio netto nel rispetto dello IAS 38, paragrafo 71.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

Non dovrebbe essere necessaria nessuna modifica per quelli acquisiti dall'esterno o utilizzati a seguito di licenza; quelli generati internamente non possono essere iscritti in bilancio e, dunque, devono essere annullati, riducendo la riserva utili portati a nuovo, qualora non siano soddisfatti i requisiti per la loro rilevazione in base ai paragrafi 21, 22 e 57.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Dovrebbero valere le stesse considerazioni dei diritti di brevetto.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Le immobilizzazioni in corso possono essere iscritte come costi di sviluppo in corso ("*In-process research and development project*"), cui si applicano i principi per l'iscrizione in bilancio dei costi di sviluppo.

Se significative, immobilizzazioni in corso e acconti possono costituire una autonoma categoria. In ogni caso tali tipologie di immobilizzazioni, in base allo IAS 36, devono essere assoggettate, almeno annualmente, a test di impairment.

Altre immobilizzazioni immateriali

Costi per l'acquisizione di commesse e relativi costi pre-operativi.

Rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 11 (paragrafo 21) e, generalmente sono imputati alla commessa, se possono essere identificati separatamente e determinati con attendibilità e se è probabile che la commessa sarà ottenuta.

Costi per trasferimento e riposizionamento di cespiti

Se capitalizzati, devono essere annullati, perché lo IAS 16 paragrafo 19 c) ne prevede espressamente la non capitalizzazione⁶.

Oneri accessori su finanziamenti

Rappresentano una componente da considerare ai fini della valutazione secondo il costo ammortizzato del finanziamento ricevuto; dovranno essere esposti riclassificando il valore di quest'ultimo.

Costi per la creazione di siti Internet

La SIC 32 non ne consente la capitalizzazione, salvo rare eccezioni, ed opera una accurata previsione dei vari tipi di costi ricollegabili alla creazione ed allo sviluppo e manutenzione del sito web nonché all'utilizzo dello stesso. Se il sito Web ha funzione pubblicitaria i relativi oneri non possono essere capitalizzati, in quanto lo IAS 38 non consente la capitalizzazione delle spese di pubblicità.

Software

I costi relativi al *software*, anche prodotto per uso interno, possono essere iscritti in bilancio in quanto costituiscono, a seconda dei casi, Diritti di brevetto o concessioni. Il *software* di base, che costituisce il sistema operativo di un computer, e il *software* per il controllo computerizzato di una macchina utensile, indispensabile per il funzionamento, sono parte integrante dell'*hardware* a cui sono collegati.

Quando il *software* non è parte integrante dell'*hardware* cui è collegato, è trattato come un'attività immateriale, come sopra indicato.

Lo IAS 38 precisa che il *software* è soggetto ad obsolescenza tecnologica e, pertanto, è verosimile che la vita utile sia breve (medesima previsione è contenuta nel principio contabile nazionale n. 24).

⁶ La loro capitalizzazione è ammessa solo in particolari circostanze dal Principio contabile nazionale 24.

Altri costi pluriennali

Vi sono ulteriori ipotesi di costi pluriennali iscritti in base a norme nazionali che non possono essere mantenuti nei bilanci redatti in base agli IAS. Un esempio è dato dalle spese pluriennali iscritte in base all'articolo 114, comma 3, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001). La norma in questione si occupa di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale: in particolare, il terzo comma precisa che l'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9, decreto del ministero dell'ambiente n. 471/99, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Si tratta di costi di ripristino ambientale, sostenuti al fine di porre rimedio ad un comportamento omissivo passato; questi costi sono "di competenza" degli esercizi passati, nei quali le imprese hanno prodotto ricavi: non si tratta di costi sostenuti "al fine di prevenire o attenuare" possibili futuri danni ambientali, ma di costi che pongono "rimedio", seppur tardivamente, ad una situazione passata (pregressa) e, che, pertanto, dovevano essere rilevati nei precedenti bilanci. Pertanto, l'iscrizione nell'attivo dei costi in oggetto e il loro ammortamento non rispettano i requisiti previsti dagli IAS con riferimento all'iscrizione delle attività ed alla competenza economica. Medesimo discorso in tutti i casi nei quali specifiche norme interne siano in conflitto con gli IAS e impongano o consentano comportamenti contabili non previsti dai principi contabili internazionali: nel bilancio consolidato tali situazioni devono essere eliminate, in quanto i Regolamenti dell'Unione europea prevalgono sulle norme interne.

Diversa è la contabilizzazione dei costi ripristino sito per i quali si rinvia al capitolo 4.

Avviamento (Goodwill)

L'iscrizione distinta dell'avviamento non può che derivare da un'operazione di *business combination* (acquisto o conferimento di azienda o ramo di azienda; fusione; scissione). Nel bilancio consolidato deriva, con la denominazione "Differenze di consolidamento", dalla eliminazione della partecipazione nella controllata consolidata. Al riguardo si rimanda a quanto più diffusamente trattato nel paragrafo successivo, con riferimento alle aggregazioni aziendali.

Costi per operazioni sul capitale sociale

La rettifica relativa ad oneri riferibili ad operazioni sul patrimonio netto, comporta invece una riduzione di una riserva di capitale, di norma prioritariamente attribuibile all'eventuale riserva sovrapprezzo azioni⁷. Si veda il capitolo 12, relativo al patrimonio netto.

⁷ Esempi di oneri non riconducibili alla riserva sovrapprezzo potrebbero essere costituiti da premi connessi con opzioni put emesse su azioni proprie non esercitate.

Aggregazioni aziendali (business combination)

L'IFRS 1 al paragrafo 15 prevede che l'impresa debba applicare le disposizioni contenute nell'Appendice B. Il paragrafo B1 della predetta Appendice prevede che il neo-utilizzatore possa non applicare le disposizioni dell'IFRS 3 (applicabili a regime) alle *business combination* avvenute prima della data di passaggio agli IFRS (1° gennaio 2004); tuttavia, se ridetermina una aggregazione aziendale per uniformarsi alle disposizioni dell'IFRS 3, deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali successive e deve inoltre applicare a partire da quella stessa data lo IAS 36 e lo IAS 38 nella versione del 2004.

Se l'impresa si avvale di questa deroga, deve comunque effettuare i seguenti passaggi relativi all'avviamento (IFRS 1, Appendice B):

- a. l'avviamento si assume nell'importo iscritto dalla Società nella propria contabilità all'atto del perfezionamento dell'operazione, al netto di ammortamenti e svalutazioni straordinarie successivi;
- b. tale importo è aumentato di quello, alla stessa data, delle eventuali immobilizzazioni immateriali, acquisite nella relativa "*business combination*", separatamente iscritte ma non più iscrivibili come tali secondo gli IFRS (es.: spese d'impianto e d'ampliamento) ed è ridotto invece di quelle immobilizzazioni immateriali delle quali è prevista la separata iscrizione secondo gli IAS/IFRS, ma che invece non furono distintamente iscritte e furono comprese nel valore del goodwill. Se del caso, si devono rettificare le imposte differite e le interessenze di terzi;
- c. l'importo dell'avviamento deve essere rettificato in più o in meno dell'importo di eventuali rettifiche del prezzo di acquisto dell'azienda che siano probabili ed attendibilmente determinabili alla data di passaggio agli IAS/IFRS. Inoltre, esso è incrementato di eventuali differenze negative di prezzo già conteggiate, ma non più probabili o non più misurabili attendibilmente;
- d. deve essere obbligatoriamente effettuato un impairment test alla data di passaggio agli IFRS, come previsto dallo IAS 36, dopo aver allocato l'avviamento ad una appropriata unità generatrice di flussi finanziari (*cash generating unit*). L'eventuale perdita per riduzione di valore (*impairment loss*) è addebitata alla riserva per utili portati a nuovo;
- e. l'importo dell'avviamento non deve essere sottoposto ad ulteriori rettifiche, neppure per correggere i precedenti ammortamenti (peraltro, a partire dall'1 gennaio 2005, il *goodwill* non si ammortizza, ma è soggetto ad *impairment test*).

Qualora l'avviamento non fosse stato rilevato in sede di contabilizzazione della business combination, ma avesse rettificato direttamente il patrimonio netto, eventuali rettifiche alle immobilizzazioni immateriali impatterebbero sul patrimonio netto, in quanto il *goodwill* non potrebbe in ogni caso essere rilevato. Si veda punto B2(i) dell'Appendice B all'IFRS 1.

Per quanto riguarda le altre attività e passività dovrà comunque essere verificata la loro iscrivibilità ai fini IFRS, senza modificarne il valore attribuito in sede della precedente contabilizzazione della business combination (aggregazioni di imprese), salvo quanto previsto al paragrafo B.2 (b) della citata appendice. Lo storno di attività e passività che non rispecchiano le regole IFRS o la rilevazione di attività e passività precedentemente non

rilevate, ma il cui riconoscimento è previsto dagli IFRS, avrà come effetto la rettifica del patrimonio netto e non dell'avviamento.

Se una controllata acquisita in una business combination prima non era consolidata, ma lo dovrà essere secondo gli IFRS, si dovranno calcolare i valori di attività e passività della controllata alla data di passaggio agli IFRS, da inserire nel bilancio consolidato, con i criteri previsti dall'IFRS 1. Il valore dell'avviamento da iscrivere in relazione a tale controllata (*deemed cost of goodwill*), sarà pari alla differenza tra la quota di partecipazione nel patrimonio netto rettificato e il costo già iscritto per la partecipazione nel bilancio individuale della controllante.

L'esenzione prevista dall'IFRS 1 si applica anche a acquisizioni di collegate e *joint venture*.

Altre operazioni da effettuare in sede di prima applicazione

Per le immobilizzazioni immateriali che rimarranno iscritte in bilancio dovrà essere verificato che il valore di bilancio sia stato determinato rispettando le previsioni degli IFRS. Eventuali rivalutazioni di legge dovranno essere eliminate fatto salvo quanto consentito dall'IFRS 1, paragrafi 16-19, come illustrato di seguito (si veda anche il capitolo 1).

Infatti, l'IFRS 1, paragrafi 16-19, consente in sede di prima applicazione di derogare al principio del costo, utilizzando un valore che rappresenterà, in seguito, il costo stesso. Tale valore è rappresentato dal *fair value* alla data della situazione di apertura. La deroga può essere utilizzata anche per un singolo bene e non comporta che tale bene in seguito debba essere trattato come bene rivalutato. Gli ammortamenti saranno successivamente calcolati sulla base del valore attribuito in sede di apertura.

L'opzione può essere effettuata anche utilizzando un valore derivante da una precedente rivalutazione, se tale rivalutazione era stata effettuata in modo tale da avvicinare nel complesso il valore del bene al suo *fair value* o al costo ammortizzato rettificato per riflettere gli indici di prezzo. Pertanto, le rivalutazioni di legge che sono state operate con queste caratteristiche possono essere mantenute.

Sempre in sede di prima applicazione, dovrà essere definito il criterio da seguire nella rilevazione successiva delle immobilizzazioni immateriali (costo o rideterminazione/rivalutazione). Lo IAS 38 prevede la possibilità di utilizzo del modello della rivalutazione (rideterminazione) unicamente per le immobilizzazioni immateriali che hanno un mercato attivo così come definito dallo IAS 38 stesso.

Per quanto riguarda gli ammortamenti, si dovrà verificare se le assunzioni precedentemente fatte nei bilanci (vita utile, valore residuo, metodo di ammortamento) sono corrispondenti alle previsioni degli IFRS. In caso contrario, dovrà essere rivisto l'ammortamento cumulato alla data del passaggio, applicando l'IFRS 1 e imputando eventuali differenze al patrimonio netto.

Se l'attività immateriale non ha vita utile definita, dovranno essere stornati gli ammortamenti calcolati precedentemente e dovrà essere effettuato un test di impairment alla data di passaggio agli IFRS. Eventuali perdite di valore rettificheranno le riserve di utili⁸.

Come precedentemente indicato, l'eccezione prevista nell'IFRS 1, paragrafi 16-19, è tuttavia consentita solamente per quelle immobilizzazioni immateriali che soddisfano le condizioni previste dallo IAS 38, inclusa la possibilità di una attendibile misurazione e l'esistenza di un mercato attivo.

Le attività immateriali generate internamente, che soddisfano le condizioni necessarie per la rilevazione alla data della transizione, sono rilevate come attività, anche se l'impresa ha rilevato l'onere come spesa in conformità ai principi contabili nazionali. Tuttavia, se l'attività soddisfa le condizioni per la rilevazione in conformità allo IAS 38 ad una data successiva, il suo costo è pari al totale degli oneri sostenuti dopo tale data (IFRS 1, Guida applicativa, paragrafo IG 47).

In generale, dovrà comunque essere effettuato test di impairment se gli indicatori danno evidenza di una possibile riduzione di valore.

Infine, con riferimento alla quota di ammortamento, deve essere posta particolare attenzione nell'esercizio nel corso del quale l'attività immateriale è acquisita: infatti, se l'attività è acquisita in corso di esercizio sovente non è corretto imputare nel conto economico l'intera quota.

Per quanto concerne i costi sostenuti per migliorie su beni di terzi e precedentemente classificati tra le immobilizzazioni immateriali secondo quanto previsto dai principi contabili nazionali, essi debbono essere riclassificati tra le immobilizzazioni materiali, e trattati secondo quanto indicato al capitolo 4 – *Le immobilizzazioni materiali* di questa guida.

⁸ L'IFRS 1 prevede che debbano essere applicati i principi in vigore alla “*reporting date*” e che non siano applicabili i regimi transitori previsti dai singoli IFRS. Nell'IFRS 1 non esiste nessuna regola specifica per l'applicazione dello IAS 38, fatta eccezione per il caso di applicazione dell'IFRS 3 ad operazioni di *business combination* avvenute prima della data di passaggio agli IFRS.

CAPITOLO 4 – IAS 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1. DEFINIZIONI

La definizione di immobilizzazione materiale contenuta nel principio contabile nazionale n. 16 e quella di immobili, impianti e macchinari contenuta nello IAS 16 sono sostanzialmente equivalenti, in quanto entrambe fanno riferimento a beni detenuti dall'impresa, di uso durevole, come strumentali per la produzione del reddito (utilizzo diretto nella produzione di beni o servizi, per usi nell'amministrazione aziendale o per locazione). Occorre però segnalare che gli immobili destinati ad investimento immobiliare hanno una autonoma disciplina negli IAS/IFRS (IAS 40); per la trattazione di tale argomento si rimanda al capitolo 7.

Inoltre, dal momento che lo IAS 17 (*Leasing*) prevede l'iscrizione nel bilancio dell'utilizzatore dei beni detenuti in base ad un contratto di leasing finanziario (si veda il capitolo 5), quanto previsto nello IAS 16 è valido anche per tali beni. Ne consegue che, a parte lo specifico IAS 17 relativo al *leasing*, anche i beni detenuti tramite locazione finanziaria seguono lo IAS 16, in particolare, con riferimento all'ammortamento e agli altri aspetti contabili.

2. CLASSIFICAZIONE

Il codice civile definisce cinque categorie di immobilizzazioni materiali: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, altri beni ed immobilizzazioni in corso ed acconti. Tali categorie, devono essere espresse separatamente nello stato patrimoniale. La classificazione prevista dal codice civile e l'indicazione di eventuali sottocategorie è ripresa dal principio contabile nazionale n. 16, il quale prevede, tra l'altro, che le immobilizzazioni destinate alla vendita, sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione ed il cui realizzo è previsto nel breve periodo, siano riclassificate in un'apposita voce dell'attivo circolante.

Ai fini IAS/IFRS, si deve in primo luogo far riferimento alla destinazione delle immobilizzazioni materiali. Di norma le immobilizzazioni materiali fanno parte delle attività non correnti; qualora l'immobilizzazione materiale soddisfi le condizioni previste dall'IFRS 5 (attività non correnti possedute per la vendita) deve essere classificata separatamente: in tal caso cessa l'ammortamento (IFRS 5, paragrafo 25).

Lo IAS 16 non prevede delle rigide categorie, ma si limita a fornire, nel paragrafo 37, degli esempi indicando: terreni, terreni e fabbricati, macchinari, navi, aerei, autoveicoli, mobili ed attrezzature e macchine d'ufficio. Lo IAS 1 non richiede di norma, obbligatoriamente, la separata indicazione, nello stato patrimoniale, delle diverse categorie di immobilizzazioni, che può essere demandata alle note al bilancio. Lo IAS 1, paragrafo 73, prevede però che se vi sono singole categorie di immobili, impianti e macchinari valutati in modo differente, queste

dovrebbero essere separatamente indicate nello schema di stato patrimoniale (per esempio, attività valutate al costo e altre attività valutate con il modello della rideterminazione). Lo IAS 1, paragrafo 68, prevede inoltre che i già citati immobili per investimento devono essere esposti in una voce separata di stato patrimoniale.

Ad eccezione della separata indicazione dei terreni – i quali devono essere contabilizzati separatamente, anche quando sono acquistati congiuntamente ai fabbricati (paragrafo 58) - e di situazioni relative a particolari settori, in linea generale le categorie previste dal codice civile possono essere ritenute valide anche ai fini IFRS. Salvo che non costituiscano una classe, non è necessario enucleare a parte le immobilizzazioni in corso e gli acconti.

3. VALUTAZIONE

Iscrizione iniziale

Lo IAS 16, paragrafo 7, prevede che immobili, impianti e macchinari sono iscritti come attività quando è possibile determinare ragionevolmente il costo del bene ed è probabile che i relativi futuri benefici economici affluiranno all'impresa. A tal fine, sulla base delle previsioni contenute nel paragrafo 57 del *Framework*⁹, deve essere considerato il momento in cui rischi e benefici legati al bene sono trasferiti all'impresa, indipendentemente dal passaggio formale della proprietà che, generalmente, costituisce il momento di iscrizione nei principi contabili italiani. La conseguenza più rilevante di tale diversità si ha nella contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria¹⁰.

Sia i principi contabili nazionali che quelli internazionali prevedono l'iniziale iscrizione delle immobilizzazioni materiali al costo, comprensivo degli oneri di diretta attribuzione (IAS 16, paragrafo 16 e seguenti). Peraltro, qualora il costo contiene anche una componente finanziaria implicita, in quanto il termine di pagamento eccede i normali termini di dilazione e non sono esplicitati interessi, i principi contabili internazionali prevedono espressamente che tale componente finanziaria, relativamente alla quota attribuibile al periodo successivo a quello nel quale il cespite diviene disponibile per l'uso, deve necessariamente essere separata e contabilizzata autonomamente come interesse. Anche il principio contabile nazionale n. 19, al paragrafo M.X.b, contiene una disciplina simile, da applicarsi alle situazioni in cui i debiti hanno scadenza che eccede significativamente l'esercizio e non comportano un interesse passivo esplicito, ovvero il tasso sia notevolmente inferiore a quello di mercato.

Lo IAS 16, paragrafo 43, pone particolare enfasi sui beni composti da elementi, di importo significativo, con vita utile differente che devono obbligatoriamente essere considerati

⁹ Si ricorda che il *Framework* non è stato omologato dalla UE e, pertanto, non è stato pubblicato sulla Guue. Tuttavia, lo IAS 8, che tra l'altro detta la gerarchia delle fonti, al paragrafo 11 richiama espressamente il *Framework* tra le fonti alle quali si deve fare riferimento per l'applicazione dei principi contabili internazionali. Inoltre, il *Framework* è espressamente richiamato in numerosi IAS (per esempio: IAS 18, "Ricavi" paragrafo 2, "Finalità").

¹⁰ Tali operazioni sono esaminate nel capitolo 5.

separatamente per quanto riguarda l'ammortamento (“*component approach*”). In sede di iscrizione iniziale è quindi necessario considerare tali aspetti e procedere alla allocazione del costo. Anche il principio contabile nazionale n. 16, alla nota 29, richiede, nel limite del possibile, un diverso ammortamento per le parti di cespiti di importo significativo con vita utile differente; pertanto, la previsione contenuta nello IAS 16 è compatibile con la prassi contabile nazionale. A tale proposito, alcuni esempi sono rappresentati da aeromobili, navi e altiforni.

I principi contabili internazionali (IAS 16, paragrafo 16 e IFRIC 1) prevedono, inoltre, che i costi di smantellamento e rimozione del bene e i costi di bonifica (ripristino) del sito su cui insiste l'immobilizzazione materiale, se rispondenti alle previsioni dello IAS 37¹¹, devono essere immediatamente e integralmente capitalizzati sul bene stesso con contropartita un accantonamento del passivo. La previsione, pertanto, riguarda anche gli accantonamenti effettuati nel corso della vita utile del bene in base ai principi contabili nazionali precedentemente utilizzati.

L'ammortamento del costo, poi, deve avvenire “al netto del valore residuo” (IAS 16, paragrafo 53), se questo è determinabile (deve essere riesaminato almeno ad ogni chiusura di esercizio). Il valore residuo di un bene è definito come il valore stimato che l'impresa potrebbe ricevere in quel momento dalla sua dismissione, al netto dei costi stimati di dismissione, se il bene fosse già al tempo e nella condizione attesa alla fine della sua vita utile. Tuttavia, lo IAS 16 precisa che il valore residuo di un bene è, spesso, non significativo e perciò non è rilevante nel calcolo del valore ammortizzabile. Di contro, nel caso degli immobili, il valore residuo di un bene può essere significativo e perciò rilevante ai fini del calcolo del valore da ammortizzare.

Gli oneri finanziari

Per i beni che richiedono un significativo periodo di tempo prima di essere pronti per l'uso è consentita, sulla base di quanto previsto dallo IAS 23 (*Borrowing costs*), la capitalizzazione degli oneri finanziari. Questo trattamento, se scelto dall'impresa, deve essere applicato a tutti i beni aventi tali caratteristiche e non può essere applicato discrezionalmente per singolo bene.

Lo IAS 23 prevede che gli interessi capitalizzabili sono quelli che non sarebbero stati sostenuti se non si fosse acquisito il bene, indipendentemente dal fatto che esista uno specifico finanziamento al riguardo come invece richiesto dalla normativa nazionale.

Beni acquisiti in operazioni di aggregazioni aziendali

I beni acquisiti in operazioni di aggregazioni di impresa devono essere iscritti al *fair value* del momento dell'operazione, al lordo dell'eventuale effetto di imposte differite derivanti da un differente valore tra quello di bilancio e quello riconosciuto fiscalmente.

¹¹ In sostanza, presenza di un'obbligazione attuale dell'impresa in conseguenza di eventi passati e il cui adempimento si suppone si concretizzi nell'impiego di risorse atte a produrre benefici economici.

Le operazioni di permuta

Nei principi contabili nazionali le operazioni di permuta di beni simili - operazioni che non rappresentano, nell'aspetto sostanziale, una compravendita - non danno origine alla rilevazione di plusvalenze, ma il costo del nuovo bene è rappresentato dal valore netto contabile di quello ceduto. In caso contrario – sostanzialmente in presenza di compravendita - si iscrive il valore corrente del bene. Analogamente, lo IAS 16, paragrafo 24, prevede, qualora le operazioni di permuta abbiano sostanza commerciale¹², la rilevazione sulla base del *fair value* dei beni oggetto della permuta.

Costi di manutenzione, riparazione e miglioria

Lo IAS 16, paragrafo 12 e seguenti (similmente al principio contabile nazionale n. 16), non ammette la capitalizzazione di costi di manutenzione nei casi in cui non vi sia un miglioramento, ovvero un incremento dei benefici economici futuri generati dal bene.

Al contrario dei principi contabili nazionali, gli IAS/IFRS, in particolare lo IAS 37, non prevedono la possibilità di costituire fondi di manutenzione ciclica (per esempio, per navi e aeromobili) nei casi in cui non esiste, alla data di riferimento del bilancio, un'obbligazione attuale ad effettuare la manutenzione. Si veda il capitolo 14.

Lo IAS 16, paragrafo 14, impone l'eliminazione del valore contabile della parte di una immobilizzazione, se tale parte è stata sostituita e l'impresa ha incluso il costo della sostituzione nel valore contabile della immobilizzazione stessa. Si tratta di un concetto ampiamente illustrato anche nel principio contabile nazionale n. 16, che opera indipendentemente dal fatto che la parte sostituita sia stata ammortizzata separatamente.

Lo IAS 16, inoltre, precisa che, se non è possibile determinare il valore contabile della parte sostituita, l'impresa può utilizzare il costo della sostituzione come un'indicazione di quello che era il costo della parte eliminata. Pertanto, in sede di prima iscrizione delle immobilizzazioni si deve tenere conto anche di tali disposizioni, effettuando, se del caso, le opportune rettifiche. Per esempio, è sostituita una parte di un bene il cui valore totale è pari a 1.000, al lordo degli ammortamenti; il bene è ammortizzato al 60 per cento. Il valore della parte sostituita, pari a 200, è determinato tramite perizia interna (o perizia del fornitore, oppure in altro modo, come già illustrato). Deve essere contabilmente eliminata tale parte, pari a 200, contemporaneamente al fondo ammortamento, iscritto in contabilità per 120: infatti, 200 sono ammortizzate per il 60 per cento, pari a 120. Deve essere rilevata, nel conto economico, la perdita (minusvalenza) che, in assenza di corrispettivo, è pari a 80 (date da 200 meno 120). Infine, si iscrive, unitamente al bene, la nuova parte che ha sostituito quella eliminata: se, per esempio, il relativo valore è pari a 400, il nuovo valore da ammortizzare è pari a 1.200 (date da 1.000 meno 200, più 400). Il fondo ammortamento iscritto in contabilità è pari a 480 (date da 600 meno 120).

¹² Il paragrafo 25 dello IAS 16 chiarisce il concetto di "sostanza commerciale".

Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi

I costi per migliorie su beni di terzi (*Leasehold improvements*), rientrano nell'ambito dello IAS 16. Il principio contabile nazionale n. 16, relativo alle immobilizzazioni materiali, prevede tale classificazione, anche se il successivo principio contabile nazionale n. 24, relativo alle immobilizzazioni immateriali, in alternativa, ne prevede la collocazione tra le altre immobilizzazioni immateriali quando non hanno un'autonoma funzionalità.

Le migliorie apportate a beni di terzi, presi in locazione o in leasing dall'impresa, si ammortizzano nel più breve periodo tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate e quello di durata residua della locazione (comprensivo dell'eventuale rinnovo, se questo è dipendente dal conduttore). Deve trattarsi di migliorie e di spese incrementative che non sono separabili dai beni stessi, in quanto non hanno autonoma funzionalità ed utilizzabilità: in caso contrario, infatti, si iscrivono tra le "immobilizzazioni materiali", nella specifica categoria di appartenenza (e, quantomeno in linea generale, rimangono di proprietà dell'utilizzatore al momento della restituzione del bene alla scadenza del contratto di locazione). In ogni caso, si deve trattare di spese dalle quali si attendono benefici futuri: per esempio, è il caso di una Banca che ristruttura un immobile in locazione, al fine di collocarvi una propria filiale o agenzia. È opportuno non confondere i costi in oggetto con i costi di impianto e ampliamento, di cui all'articolo 2426 n. 5 c.c., i quali, in base agli IAS/IFRS, non sono iscrivibili tra le attività: al contrario, i costi in oggetto sono riferiti a beni e, pertanto, hanno "materialità" e, se rispettano le condizioni accennate, soddisfano i criteri previsti dagli IAS per l'iscrizione nell'attivo. Inoltre, tali costi migliorano beni sui quali l'impresa ha il "controllo", anche se temporaneamente: per tale motivo, il periodo massimo di ammortamento non può eccedere la durata dell'utilizzo da parte dell'impresa stessa. Si tratta di costi che soddisfano le caratteristiche necessarie per la definizione di attività materiali: esistenza di benefici economici futuri e attendibile determinazione del costo (IAS 16, paragrafo 7).

Tra l'altro, lo IAS 16, paragrafo 6, definisce Immobili, impianti e macchinari "beni tangibili che (a) sono disponibili per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli ad altri, o per scopi amministrativi; e (b) ci si attende che saranno utilizzati per più di un esercizio".

Come si può notare il punto (a) richiama il concetto di disponibilità (*held*, in inglese) e non di proprietà (*ownership*, in inglese), mentre il punto (b) richiama l'utilità pluriennale.

Entrambi i concetti sono presenti nelle migliorie. Inoltre, tali costi rispettano il concetto di "Attività" contenuto nel *Framework*¹³, paragrafi da 53 a 59. In particolare:

- beneficio economico che consiste nel potenziale contributo, diretto o indiretto, ai flussi finanziari e mezzi equivalenti che affluiranno all'impresa (paragrafo 53);

¹³ Si ricorda che il *Framework* non è stato omologato dalla UE e, pertanto, non è stato pubblicato sulla Guue. Tuttavia, lo IAS 8, che tra l'altro detta la gerarchia delle fonti, al paragrafo 11 richiama espressamente il *Framework* tra le fonti alle quali si deve fare riferimento per l'applicazione dei principi contabili internazionali. Inoltre, il *Framework* è espressamente richiamato in numerosi IAS (per esempio: IAS 18, "Ricavi" paragrafo 2, "Finalità").

- benefici economici futuri che affluiscono all'impresa per attività utilizzate in combinazione con altre attività nella produzione di beni o servizi (paragrafo 55, a);
- controllo dei benefici da parte dell'impresa, anche in assenza del diritto di proprietà (paragrafo 57).

Pertanto, la capitalizzazione delle migliorie su beni di terzi deve rispettare i requisiti sopra indicati¹⁴.

Pezzi di ricambio

I pezzi di ricambio e le attrezzature per la manutenzione sono solitamente iscritti come rimanenze e rilevati a conto economico al momento dell'utilizzo. Tuttavia, i pezzi di ricambio di rilevante valore e l'attrezzatura in dotazione sono trattati come immobili, impianti e macchinari, quando l'impresa prevede di utilizzarli per più di un esercizio. Inoltre, i pezzi di ricambio e le attrezzature per la manutenzione, che possono essere utilizzati soltanto in connessione ad una immobilizzazione, sono contabilizzati come immobili, impianti e macchinari. I concetti illustrati sono presenti anche nel principio contabile nazionale n. 16, il quale precisa che questi ultimi pezzi di ricambio, se di rilevante costo unitario e di uso non ricorrente, sono ammortizzati sulla vita del cespite cui si riferiscono, oppure sulla loro vita utile basata su una stima dei tempi di utilizzo, se inferiore.

Rilevazione successiva

Lo IAS 16 prevede due differenti trattamenti contabili successivi alla prima rilevazione: il modello del costo (paragrafo 30) e quello della rivalutazione (paragrafo 31).

Il modello del costo

Il modello del costo prevede che un bene sia iscritto in bilancio al costo al netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali svalutazioni per riduzioni di valore.

Gli elementi su cui si basa il calcolo degli ammortamenti sono gli stessi sia nei principi contabili nazionali che in quelli internazionali (costo del bene, valore residuo se significativo, vita utile del bene). Lo IAS 16, paragrafo 54, prevede espressamente che non deve essere operato nessun ammortamento se il valore residuo di un bene supera il suo valore contabile. Tuttavia, lo IAS 16 (paragrafo 52), come il principio contabile nazionale n. 16, precisa che l'ammortamento è rilevato anche se il *fair value* (valore equo) dell'attività supera il suo valore

¹⁴ Analogo trattamento contabile è previsto dai principi contabili statunitensi (sFAS 13; cfr. lettera SEC del 7 febbraio 2005 all'AICPA) e ritenuto conforme a quelli canadesi (commento 23 gennaio 2001 del Real Property Lexicon Working Group, richiamato dal Treasury Board of Canada Secretariat). Si ricorda che lo IAS 8 richiama fra le fonti cui fare riferimento per l'applicazione dei principi contabili internazionali anche i principi contabili che utilizzano un *Framework* concettualmente simile.

contabile, fino a quando il valore residuo dell'attività non supera il suo valore contabile. Inoltre, secondo gli IAS il valore residuo deve essere misurato ricorrendo al *fair value*.

I principi internazionali prevedono che, se i componenti di un bene hanno vita utile differente e sono significativi, devono essere ammortizzati separatamente¹⁵. In particolare, i terreni, in base allo IAS 16 paragrafo 58, salvo particolari situazioni (cave, siti utilizzati per discariche e altre situazioni simili), non devono essere ammortizzati, in quanto hanno vita utile illimitata. Se il costo del terreno include i costi di smantellamento, rimozione e bonifica, la parte del costo relativo alla bonifica del terreno è ammortizzata durante il periodo di benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi (paragrafo 59).

Da ultimo, i principi internazionali non indicano alcuna preferenza per i diversi metodi di ammortamento (quote costanti, quote decrescenti, quantità prodotte), rinviando al metodo che meglio riflette i benefici ricevuti dall'utilizzo del bene, mentre i principi contabili nazionali privilegiano il metodo a quote costanti.

Qualora nel calcolo degli ammortamenti, nei bilanci redatti secondo principi contabili nazionali, vi sia stata una semplificazione che comporta una approssimativa applicazione delle regole sopraccitate, sarà necessario rivedere il calcolo degli ammortamenti, provvedendo a rettificare il patrimonio netto della situazione iniziale.

Il modello della rivalutazione (rideterminazione)

In alternativa al modello del costo è possibile l'iscrizione successiva dei beni ad un valore rivalutato (rideterminato).

L'adozione di tale modello prevede particolari disposizioni:

- a) possibilità di valutare attendibilmente e con regolarità il *fair value*;
- b) il *fair value* di terreni e fabbricati è il valore di mercato, sulla base di apposita perizia svolta da periti professionalmente qualificati;
- c) il *fair value* di impianti e macchinari è di solito anch'esso il valore di mercato, determinato mediante perizia;
- d) in assenza di un valore basato sul mercato, si può utilizzare un approccio alternativo, quale quello basato sul costo di sostituzione ammortizzato;
- e) le rivalutazioni devono essere effettuate con sufficiente regolarità.

L'effetto della rivalutazione (rideterminazione) è rilevato in una apposita riserva di patrimonio netto, a meno che sia successiva ad una precedente svalutazione che ha interessato il conto economico. La scelta di tale modello ne comporta l'applicazione costante su tutti i beni di una determinata categoria.

Qualora l'impresa scelga tale opzione, che non elimina comunque il processo di ammortamento con imputazione dello stesso nel conto economico, deve rilevare in apposita

¹⁵ Si veda, anche con riferimento ai principi contabili nazionali, quanto indicato nel paragrafo relativo all'Iscrizione iniziale.

riserva di patrimonio netto la rivalutazione. È inoltre richiesta specifica informativa per ciascuna categoria di tali beni con riferimento all'indicazione di quale sarebbe stato il valore d'iscrizione in bilancio qualora fosse stato adottato il modello del costo.

Gli IFRS non ammettono rivalutazioni monetarie di legge.

4. PERDITE DI VALORE

Per le problematiche relative alle perdite di valore ed alla conseguente applicazione dello IAS 36 si rimanda al capitolo 17.

5. TRANSIZIONE AGLI IAS

In sede di prima applicazione, l'impresa dovrà verificare i valori iniziali di iscrizione delle immobilizzazioni materiali considerando il trattamento di:

- eventuali oneri finanziari impliciti;
- oneri di ripristino e/o smantellamento;
- capitalizzazione di oneri finanziari;
- eventuali operazioni di permuta;
- manutenzioni e riparazioni;
- fondi per manutenzioni cicliche, i quali devono essere eliminati se non esiste un'obbligazione implicita alla data del bilancio che deriva da un evento passato;
- fondi di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili, i quali devono essere eliminati, ove non sussista un'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, quale risultato di un evento passato.

In presenza di beni per i quali, ai fini del calcolo degli ammortamenti, è necessaria l'applicazione del “*component approach*” dovranno essere determinate le quote di costo allocabili alle singole componenti significative (IFRS 1, Guida applicativa, paragrafo IG 12).

Il “*component approach*”, di fatto, sostituisce i fondi per manutenzioni cicliche, ponendo rimedio all'impossibilità di effettuare tali accantonamenti, non previsti dagli IAS/IFRS.

In alcuni casi, se l'impresa ha un obbligo di smantellare o rimuovere impianti, deve essere applicato lo IAS 37, *Accantonamenti, passività e attività potenziali* (IFRS 1, Guida applicativa, paragrafo IG 13); i costi in oggetto devono essere iscritti nell'attivo e ammortizzati unitamente al bene cui si riferiscono.

Lo IAS 16 non prevede l'ammortamento dei terreni, in quanto sono beni che hanno vita utile illimitata: pertanto, dovranno essere eliminati gli ammortamenti cumulati relativi ad essi (eventualmente calcolati nell'ipotesi in cui il valore del terreno e del fabbricato siano unitari); la contropartita sarà la voce di patrimonio netto nella quale confluiscono tutte le differenze

con gli IAS. Lo scorporo del terreno dal fabbricato deve avvenire nell'ipotesi di fabbricato cielo-terra: nessuno scorporo è necessario se il fabbricato di proprietà consiste in una quota parte del fabbricato (in genere, un appartamento), in quanto, in tal caso, l'impresa non possiede (anche) un terreno sottostante (questo, ovviamente, nell'ipotesi in cui la quota parte costituisce una frazione minore del fabbricato). Il valore del terreno da scorporare può essere determinato, in assenza di perizia, con un calcolo che può essere effettuato anche partendo da una base percentuale rispetto al valore globale.

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai futuri contratti di acquisto di terreni sui quali insistono fabbricati: si suggerisce l'opportunità di evidenziare il valore dei due beni.

Per i beni acquisiti attraverso operazioni di aggregazione aziendale, se non si usufruisce della deroga concessa dall'IFRS 1, paragrafo 15, di non rivedere tali operazioni, si dovrà determinare il *fair value* delle immobilizzazioni alla data dell'operazione di aggregazione aziendale, al lordo dell'eventuale effetto fiscale. Tale *fair value*, al netto dei successivi ammortamenti calcolati fino alla data di passaggio degli IFRS, costituirà il valore iniziale ai fini IFRS.

Sempre in sede di transizione agli IAS/IFRS dovranno essere definiti il criterio seguito nella rilevazione successiva delle immobilizzazioni materiali (modello del costo o modello della rideterminazione) e il trattamento degli oneri finanziari.

Per quanto riguarda gli ammortamenti, si dovrà verificare se le assunzioni precedentemente operate nei bilanci (vita utile, valore residuo, metodo di ammortamento) sono corrispondenti alle previsioni degli IFRS (IFRS 1, Guida applicativa, paragrafo IG 7). In caso contrario, deve essere rivisto l'ammortamento cumulato alla data del passaggio, applicando l'IFRS 1 e imputando la differenza nel patrimonio netto (IFRS 1, Guida applicativa, paragrafo IG 7).

L'IFRS 1, ai paragrafi 16-19, consente, in sede di transizione agli IAS/IFRS, di derogare al principio del costo, utilizzando un valore che rappresenterà in seguito il costo stesso. Tale valore è rappresentato dal *fair value* alla data della situazione di apertura, ovvero dal costo ammortizzato, rideterminato per riflettere la variazione nell'indice generale o specifico dei prezzi. La deroga può essere utilizzata anche per un singolo bene e non comporta che tale bene in seguito debba essere trattato come bene rivalutato. Gli ammortamenti saranno successivamente calcolati sulla base del valore attribuito in sede di apertura.

L'opzione può essere effettuata anche utilizzando un valore derivante da una precedente rivalutazione se tale rivalutazione era stata effettuata in modo tale da avvicinare nel complesso il valore del bene al suo *fair value* o al costo ammortizzato rettificato per riflettere gli indici di prezzo. Pertanto, le rivalutazioni di legge che sono state operate con queste caratteristiche possono essere mantenute.

Inoltre, un'impresa può aver determinato un sostituto del costo in base ai precedenti principi contabili per alcune o tutte le sue attività e passività valutando le stesse al *fair value* (valore equo) a una data particolare, a seguito di un fatto quale una privatizzazione o la quotazione in un mercato regolamentato. Tale impresa può utilizzare il *fair value* (valore

equo) determinato in base a tale fatto come sostituto del costo per gli IFRS alla data di tale valutazione (IFRS 1, paragrafo 19).

In generale, dovrà essere effettuato test di *impairment* se vi è evidenza dei possibili indicatori dello stesso.

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio, è accettabile la prassi di calcolare gli ammortamenti su base mensile: peraltro, il calcolo a giorni è sicuramente il metodo più corretto.

In sintesi, l'ammortamento dei beni acquisiti nel corso dell'esercizio è calcolato come segue:

$\text{Valore iniziale} - \text{valore finale (se determinabile)} \times \text{aliquota di ammortamento} \times \text{gg (oppure mesi)} : 365 \text{ (se il calcolo è per mesi: 12)}$

Le immobilizzazioni materiali cedute nel corso dell'esercizio dovrebbero essere ammortizzate con riferimento ai mesi (giorni) di utilizzo, come prevede lo IAS 34, relativo ai bilanci intermedi (è quanto prevede anche il principio contabile nazionale n. 30 che tratta il medesimo argomento).

Come già illustrato, non devono essere ammortizzate le immobilizzazioni materiali che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita o che fanno parte di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita (IFRS 5, paragrafo 25)¹⁶. Anche il principio contabile nazionale n. 16, in tali casi, prevede la cessazione dell'ammortamento.

¹⁶ Ad esempio, nella fattispecie contemplata rientrano eventuali immobili oggetto di *spin-off* al fine della loro successiva vendita.

CAPITOLO 5 – IAS 17 LEASING

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Il Principio IAS 17 deve essere applicato per la contabilizzazione di tutte le operazioni di leasing ad esclusione di:

- Leasing per l'esplorazione o per l'estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse non rigenerative similari;
- Leasing relativi a contratti di concessione di licenza per beni quali film, registrazioni video, spettacoli, manoscritti, brevetti e *copyright*.

Lo IAS 17 rinvia ad altri principi per la valutazione successiva alla prima iscrizione nel bilancio di locatore e locatario dei seguenti contratti (paragrafo 2):

- Immobili detenuti in leasing dal locatario contabilizzati come investimenti immobiliari (IAS 40)
- *Leasing* di Attività biologiche (IAS 41)

Inoltre il Principio si applica anche ai contratti che trasferiscono il diritto di utilizzo di beni, anche se al locatore possono essere richiesti rilevanti servizi in relazione all'utilizzo o alla manutenzione di tali beni; non si applica invece ai contratti per servizi che non trasferiscono il diritto all'utilizzo dei beni da una parte contraente all'altra.

Lo IAS 17, paragrafo 4, definisce il *leasing* come un contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario, in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti, il diritto all'utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabilito. Inoltre, definisce quali operazioni di *leasing* finanziario quelle nelle quali sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà del bene sono trasferiti al locatario. Il diritto di proprietà può essere trasferito o meno al termine del contratto.

2. CLASSIFICAZIONE DI UN'OPERAZIONE DI LEASING QUALE *LEASING* FINANZIARIO

Le condizioni previste dallo IAS 17, paragrafo 7 e seguenti, per la classificazione di un'operazione come contratto di locazione finanziaria sono più ampie di quelle normalmente considerate nella giurisprudenza e nella prassi nazionale, nelle quali l'elemento determinante per l'attribuzione della qualifica di locazione finanziaria è rappresentato dalla formale presenza nel contratto dell'opzione finale di acquisto.

Secondo lo IAS 17, invece, la classificazione delle operazioni di *leasing* finanziario si basa sulla attribuzione al locatario dei rischi e dei benefici derivanti dal bene locato. I rischi possono includere le perdite derivanti da capacità inutilizzata, da obsolescenza tecnologica e da variazioni nel rendimento dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche; i benefici possono essere rappresentati dal redditizio utilizzo atteso durante la vita economica del bene e da utili connessi alla rivalutazione o al realizzo del valore residuo.

Lo IAS 17, nel definire quale criterio di identificazione della natura del contratto l'analisi della sostanza dell'operazione alla data di stipula del contratto¹⁷, fornisce alcuni esempi di situazioni che, individualmente o congiuntamente, potrebbero di norma indicare che si è di fronte ad un *leasing* finanziario:

- (a) *il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;*
- (b) *il locatario ha l'opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data alla quale si può esercitare l'opzione cosicché, all'inizio del leasing, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;*
- (c) *la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita;*
- (d) *all'inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti¹⁸ per il leasing equivale almeno al fair value (valore equo) del bene locato; e*
- (e) *i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche.*

Ulteriori indicatori che, individualmente o congiuntamente, potrebbero condurre a classificare un *leasing* come finanziario sono:

- (a) *quando il locatario può risolvere il leasing, le perdite del locatore relative alla risoluzione sono sostenute dal locatario;*
- (b) *utili o perdite derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) del valore residuo ricadono sul locatario (per esempio sotto forma di restituzione di canoni equivalenti alla maggior parte dei ricavi di vendita al termine del leasing); e*
- (c) *il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo a un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato.*

I contratti di *leasing* operativi sono definiti per esclusione come quelli che non sono considerati come finanziari (paragrafo 4).

¹⁷ Lo IAS 17 al paragrafo 10 rinvia anche all'interpretazione SIC 27 – La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del *leasing*.

¹⁸ I pagamenti minimi dovuti per il *leasing* sono i pagamenti richiesti o che possono essere richiesti al locatario nel corso della durata del *leasing* esclusi i canoni potenziali di locazione, costi per servizi e imposte che devono essere pagati dal locatore ed essere a lui rimborsati, insieme a:

- (a) con riferimento al locatario, qualsiasi importo garantito dal locatario o da un terzo a lui collegato; o
- (b) con riferimento al locatore, qualsiasi valore residuo garantito al locatore dal locatario, da un terzo collegato al locatario o da una terza parte non collegata al locatore avente la capacità finanziaria di soddisfare gli impegni in garanzia.

Tuttavia, se il locatario ha un'opzione di acquisto del bene a un prezzo che si ritiene sarà, sufficientemente inferiore al *fair value* (valore equo) alla data in cui l'opzione sarà esercitabile, cosicché all'inizio del *leasing* è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata, i pagamenti minimi dovuti per il *leasing* comprendono i canoni minimi da pagare durante la durata del *leasing* fino alla data prevista di esercizio dell'opzione di acquisto e il pagamento richiesto per esercitarla.

Lo IAS 17, paragrafo 13, prevede che la classificazione di un contratto di *leasing* tra finanziario ed operativo debba essere fatta all'inizio del leasing stesso. Nell'ipotesi in cui le parti, in qualsiasi momento, decidono di modificare le clausole del contratto, in modo tale che, se la modifica fosse avvenuta all'inizio del *leasing*, avrebbe determinato una sua differente classificazione, il contratto modificato deve essere considerato come un nuovo contratto con una durata che decorre dal momento della modifica sino alla scadenza inizialmente prevista. Tuttavia, modifiche nelle stime (ad es. modifiche nella stima della vita economica o del valore residuo del bene locato) o modifiche nelle situazioni inerenti le controparti (ad es. inadempienza) non danno origine, ai fini contabili, a una nuova classificazione del *leasing*.

Si tenga presente che, le operazioni di *leasing* di terreni e fabbricati devono essere classificate come operative o finanziarie allo stesso modo delle operazioni di *leasing* di altri beni (paragrafo 14 e seguenti). Tuttavia, una caratteristica dei terreni è che essi hanno, di norma, una vita economica indefinita e, se non si prevede che la proprietà sia trasferita al locatario alla scadenza, non si può ritenere che al locatario siano trasferiti, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici inerenti alla proprietà; ne consegue che, al verificarsi delle suddette condizioni, il *leasing* di terreni sarà classificato come *leasing* operativo.

Secondo lo IAS 17 (paragrafo 15) gli elementi di terreni e fabbricati di un contratto di *leasing* di terreni e fabbricati sono considerati separatamente ai fini della classificazione del *leasing*. Nell'ipotesi in cui si preveda che alla scadenza la proprietà per entrambi gli elementi passi al locatario, entrambi gli elementi sono classificati come *leasing* finanziario, indipendentemente dal fatto che sia analizzato come un unico *leasing* ovvero come due *leasing*, a meno che sia evidente da altre caratteristiche che il *leasing* sostanzialmente non trasferisca tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà di uno o entrambi gli elementi.

All'atto della classificazione e della contabilizzazione di un *leasing* di terreni e fabbricati, i pagamenti minimi dovuti per il *leasing* (incluso qualsiasi pagamento anticipato in un'unica soluzione) sono suddivisi tra quota relativa al terreno e quota relativa al fabbricato in base al rapporto fra i rispettivi *fair values* (valori equi)¹⁹; nel caso in cui non sia possibile suddividere attendibilmente i pagamenti dei canoni tra questi due elementi, l'intero *leasing* è classificato come un *leasing* finanziario, a meno che non sia evidente che entrambi gli elementi sono *leasing* operativi, nel quale caso l'intero *leasing* è classificato come *leasing* operativo (paragrafo 16).

¹⁹ Fanno eccezione alla valutazione separata:

- irrilevanza della componente di valore relativa al terreno;
- contratti di leasing relativi a *investment properties* (investimenti immobiliari) valutate con il *fair value model* (modello del valore equo).

3. ISCRIZIONE E VALUTAZIONE DEI BENI OGGETTO DI LEASING FINANZIARIO

Locatario (paragrafo 20)

Lo IAS 17 prevede, per il locatario, che all'inizio della decorrenza del *leasing*, la rilevazione iniziale con riferimento ai beni oggetto di *leasing* (inclusi i costi diretti iniziali²⁰), delle relative attività e passività nel proprio stato patrimoniale, sia effettuata al loro *fair value* o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti, determinato utilizzando il tasso d'interesse implicito del *leasing*. Tale tasso fa sì che il valore attuale complessivo dei pagamenti minimi e il valore residuo non garantito, sia uguale alla somma del *fair value* del bene locato e degli eventuali costi diretti iniziali del locatore (paragrafo 4).

Nella nozione di pagamenti minimi lo IAS 17 considera i canoni periodici previsti dal contratto, ivi inclusi:

- la parte del prezzo del bene locato garantita al locatore dal locatario o da un terzo,
- il prezzo di cessione (riscatto) del bene, in presenza, alla data di stipula, di una ragionevole certezza dell'esercizio dell'opzione finale.

Sono invece esclusi dai pagamenti minimi (paragrafo 4):

- i canoni, o meglio la parte dei canoni sottoposti a condizione (*contingent rents*), dipendenti da fattori diversi dal valore finanziario del tempo (es. conguagli di canoni indicizzati a parametri generali o specifici, quali fluttuazione dei tassi di interesse, variazione delle vendite, ecc.);
- costi per servizi (assicurazione, manutenzioni) o imposte (es. ICI) rimborsabili al locatore durante il contratto.

I beni così rilevati in bilancio devono essere assoggettati ad ammortamento, con i medesimi criteri dei beni di proprietà, secondo le regole previste dagli IAS di riferimento (IAS 16 o IAS 38). Nella determinazione dell'ammortamento si deve considerare, qualora non vi sia ragionevole certezza che il locatario acquisirà la proprietà del bene al termine del *leasing*, il periodo più breve tra la vita utile del bene e la durata del contratto.

Sui beni oggetto di *leasing* devono in ogni caso essere applicate le regole dello IAS 36, in relazione alle perdite di valore.

Contestualmente alla rilevazione dei beni oggetto di *leasing* tra le attività, il locatario contabilizza il relativo debito nei confronti del locatore.

I canoni di *leasing* finanziario non devono essere iscritti interamente nel conto economico ma devono essere invece suddivisi tra quote di capitale rimborsato (da portare a riduzione del

²⁰ I costi diretti iniziali sono i costi addizionali direttamente attribuibili alla negoziazione e al perfezionamento di un'operazione di *leasing*, quali ad es. imposte di registro, spese notarili, ecc..

debito residuo verso il locatore tra le passività dello stato patrimoniale) e quote di interessi (da rilevare per competenza come onere finanziario nel conto economico)²¹.

I locatari, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 32 *Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative*, forniscono le seguenti informazioni per il leasing finanziario:

- Valore netto contabile di ogni categoria di beni in *leasing*
- Riconciliazione fra il valore complessivo dei pagamenti minimi contrattuali e il loro valore attuale alla data di riferimento del bilancio
- Suddivisione degli importi della riconciliazione per i seguenti intervalli temporali:
 - a) entro l'esercizio successivo
 - b) da due a cinque esercizi successivi
 - c) oltre i 5 anni
- I canoni imputati a conto economico
- Ammontare totale dei canoni minimi di sublocazione ricevibili da parte del locatario alla data di riferimento del bilancio in relazione a contratti di sublocazione non disdebbabili
- Generale descrizione dei contratti di leasing più importanti in corso con riferimento a:
 - a) criterio di determinazione dei canoni potenziali di locazione;
 - b) esistenza di rinnovi contrattuali, clausole di indicizzazione e durata degli stessi
 - c) vincoli derivanti dalla stipula dei contratti di leasing
- Informazioni richieste dai principi correlati alla categoria di appartenenza dei beni in leasing (IAS 16, IAS 38, IAS 40 e IAS 41) e all'esecuzione degli *impairment tests* (IAS 36)

Locatore (paragrafo 36)

Il locatore, con l'eliminazione contabile del bene locato, nonostante la titolarità giuridica, deve rilevare nel proprio stato patrimoniale un credito pari all'investimento netto nell'operazione di *leasing*, considerando anche, nella valutazione iniziale del *leasing*, eventuali costi diretti iniziali²² (commissioni, spese legali e costi interni) dallo stesso sostenuti per la negoziazione e il perfezionamento del contratto.

²¹ I principi contabili nazionali prevedono la contabilizzazione di tali operazioni secondo il metodo patrimoniale, in base al quale i beni vengono rilevati nel bilancio del locatario solo al momento dell'effettivo passaggio di proprietà, coincidente di norma con l'esercizio dell'opzione finale di acquisto (cd. Riscatto) del bene (Cfr. Documento OIC 1). Il principio contabile nazionale n. 17 raccomanda l'utilizzo, nel bilancio consolidato, del metodo finanziario indicato dai principi internazionali, pur ammettendo anche l'utilizzo di quello patrimoniale.

²² Tra i costi diretti iniziali sono da ricomprendersi quei costi, come per esempio commissioni, spese legali e costi interni, direttamente attribuibili all'operazione di *leasing* finanziario che in primo luogo siano certi ed immediatamente determinabili nel momento in cui avviene la rilevazione iniziale del credito *leasing*; pertanto, a titolo esemplificativo, non rientrano nella definizione di "costi diretti iniziali" le spese di istruttoria e le commissioni (rappel) corrisposte agli ausiliari esterni.

Successivamente, il locatore rileverà le rate incassate dei canoni del contratto suddividendole in quota capitale e quota interessi; la quota capitale andrà a ridurre l'importo del credito mentre la quota interessi sarà imputata a conto economico tra i proventi finanziari.

La rilevazione dei proventi finanziari deve essere effettuata in modo tale da determinare un tasso di rendimento periodico costante sull'investimento netto residuo del locatore.

Se il locatore è anche produttore o un commerciante del bene oggetto del contratto, il provento derivante dal contratto di *leasing* deve essere determinato con le stesse modalità previste per le vendite non finanziate con contratti di *leasing*. Gli oneri sostenuti per la stipulazione del contratto devono essere rilevati a conto economico con le medesime modalità con cui sono rilevati i proventi.

I locatori, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 32, devono fornire le seguenti informazioni per le operazioni di *leasing* finanziario:

- Riconciliazione fra il valore complessivo degli investimenti lordi in leasing e il valore attuale dei pagamenti minimi alla data di riferimento del bilancio
- Suddivisione degli importi della riconciliazione per i seguenti intervalli temporali:
 - a) entro l'esercizio successivo
 - b) da due a cinque esercizi successivi
 - c) oltre i 5 anni
- Ammontare totale dei canoni di sublocazione ricevibili da parte del locatario alla data di riferimento del bilancio in relazione a contratti di sublocazione non disdettabili
- Ammontare dei proventi finanziari non realizzati (pari alla differenza fra l'investimento lordo e l'investimento netto nei *leasing*)
- Ammontare complessivo del valore residuo non garantito di spettanza del locatore
- Ammontare totale degli accantonamenti per perdite di realizzo relativi ai pagamenti periodici minimi non riscossi
- Quote di canoni potenziali di locazione rilevati come ricavi nell'esercizio
- Generale descrizione dei contratti di *leasing* più importanti in corso

4. CONTABILIZZAZIONE DEL *LEASING* OPERATIVO (PARAGRAFO 33 E PARAGRAFO 49)

Locatario (paragrafo 33)

Come già precisato, l'operazione di *leasing* operativo si caratterizza sostanzialmente dal fatto che i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene locato non sono trasferiti in capo al locatario.

Per i contratti di *leasing* operativo il trattamento previsto dallo IAS 17 è simile a quella dei principi nazionali.

Il locatario rileva i canoni (esclusi i costi per servizi quali l'assicurazione e la manutenzione) a conto economico come costo ripartito per quote costanti durante la vigenza del contratto o con altro metodo sistematico, maggiormente rappresentativo della modalità di ripartizione nel tempo del beneficio per il locatario.

Il locatario, oltre quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 32, deve fornire le seguenti informazioni integrative per le operazioni di leasing operativo:

- Suddivisione dei pagamenti minimi contrattuali relativi a contratti di *leasing* non disdeffabili nei seguenti importi:
 - entro l'esercizio successivo
 - da due a cinque esercizi successivi
 - oltre i 5 anni
- Ammontare totale dei canoni di sublocazione ricevibili da parte del locatario alla data di riferimento del bilancio in relazione a contratti di sublocazione non disdeffabili
- Ammontare dei canoni di locazione e di sublocazione imputati a conto economico nell'esercizio, con evidenziazione separata di pagamenti minimi, canoni potenziali di locazione e canoni di sublocazione
- Generale descrizione dei contratti di *leasing* più importanti in corso con riferimento a:
 - criterio di determinazione dei canoni potenziali di locazione;
 - esistenza di rinnovi contrattuali e durata degli stessi
 - vincoli derivanti dalla stipula dei contratti di *leasing*.

Locatore (paragrafo 49)

Il locatore iscrive nell'attivo dello stato patrimoniale il bene concesso in *leasing* operativo e provvede poi all'ammortamento secondo le normali regole applicabili al bene oggetto del contratto.

Nel conto economico il locatore rileva:

- il ricavo relativo al *leasing* operativo durante la vigenza del contratto per quote costanti o con altro metodo sistematico, maggiormente rappresentativo della modalità di ripartizione nel tempo del beneficio derivante dall'uso del bene locato;
- il costo relativo all'ammortamento del bene iscritto all'attivo, (quest'ultimo maggiorato dei costi diretti iniziali) in conformità agli IAS 16 e 38 per il periodo di durata del contratto;
- gli altri costi inerenti ai ricavi derivanti dall'attività di *leasing* operativo;
- la eventuale svalutazione del costo per perdite di valore (IAS 36).

Eventuali incentivi concessi dal locatore al locatario devono essere considerati come riduzione del ricavo o del costo della locazione e ripartiti lungo la durata del contratto a quote costanti o con lo stesso criterio sistematico scelto per il canone.

Il locatore, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 32, deve fornire le seguenti

informazioni per le operazioni di *leasing* operativo:

- Il totale e la suddivisione dei pagamenti minimi contrattuali relativi a contratti di *leasing* non annullabili nei seguenti importi:
 - a) entro l'esercizio successivo
 - b) da due a cinque esercizi successivi
 - c) oltre i 5 anni
- Canoni potenziali di locazione rilevati come ricavi nell'esercizio
- Generale descrizione dei contratti di *leasing* più importanti in corso

5. OPERAZIONI DI “SALE AND LEASEBACK” (PARAGRAFO 58)

Un'operazione di vendita e retrolocazione comporta la vendita di un bene e la retrolocazione dello stesso bene. I canoni di *leasing* ed il prezzo di vendita sono di solito interdipendenti essendo negoziati congiuntamente. Il relativo trattamento contabile dipende dalla tipologia di *leasing*.

Se, nell'ambito di tali operazioni di vendita e successiva retrolocazione, il contratto di *leasing* ha le caratteristiche del *leasing* finanziario, l'eventuale plusvalenza realizzata dal venditore-locatario deve essere obbligatoriamente differita e rilevata lungo la durata del contratto; tale comportamento è previsto anche al nuovo comma 4 dell'articolo 2425-*bis* c.c., dal principio contabile nazionale n. 11 e dall'OIC n. 1.

Nel caso, invece, il *leasing* sia di carattere operativo, lo IAS 17 individua quattro possibili casi:

1. Prezzo di vendita inferiore e/o uguale al *fair value* (valore equo) del bene:
la plusvalenza/minusvalenza sul valore contabile deve essere rilevata immediatamente nel conto economico;
2. Prezzo di vendita inferiore al *fair value* (valore equo) del bene (ma differenza compensata da futuri canoni non a livelli di mercato):
la plusvalenza/minusvalenza sul valore contabile è differita e imputata in proporzione ai canoni delle operazioni di *leasing* durante il periodo atteso di utilizzo del bene;
3. Prezzo di vendita superiore al *fair value* (valore equo) del bene a sua volta superiore al valore contabile:
l'eccedenza rispetto al *fair value* (valore equo) deve essere differita lungo la durata del contratto e la differenza fra *fair value* (valore equo) e valore contabile del bene deve essere rilevata immediatamente a conto economico;
4. *Fair value* (valore equo) del bene inferiore al valore contabile:
la perdita deve essere rilevata immediatamente al conto economico.

Le disposizioni sulle informazioni integrative previste per locatari e locatori si applicano allo stesso modo anche alle operazioni di vendita e retrolocazione. La descrizione richiesta dei contratti di *leasing* significativi comporta l'indicazione delle clausole particolari o inusuali del

contratto o delle condizioni delle operazioni di vendita e retrolocazione.

6. TRANSIZIONE AGLI IAS

Con riferimento alle operazioni di *leasing* il locatore e il locatario che adottano gli IAS per la prima volta devono applicare lo IAS 17 retroattivamente, come se tale principio fosse stato da sempre adottato.

Il problema principale da affrontare riguarderà la corretta classificazione delle operazioni di *leasing*; pertanto è presumibile che talune operazioni di locazione (e/o noleggio), classificate secondo i principi contabili italiani come locazioni operative e/o noleggi, debbano essere riclassificate secondo lo IAS 17 come *leasing* finanziari e viceversa.

Leasing finanziario

In sede di prima applicazione, si potranno presentare le seguenti situazioni:

- a. contratti di *leasing* finanziario in corso di operatività;
- b. beni riscattati a seguito del completamento di *leasing* finanziario, ancora in uso.

Per entrambe le fattispecie il locatario dovrà iscrivere, tra le attività, il bene oggetto del contratto (nell'ipotesi sub *b* il bene è già iscritto al valore di riscatto), attraverso:

- la determinazione del *fair value* del bene all'inizio della decorrenza del contratto o se inferiore il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il *leasing*;
- il calcolo degli ammortamenti cumulati, alla data di passaggio agli IFRS, su tale valore;
- la considerazione di eventuali rettifiche di valore che si sarebbero rese necessarie precedentemente alla data di transizione;
- l'effettuazione del test di *impairment* previsto dallo IAS 36 in presenza di indicatori di perdita di valore.

Inoltre nella situazione a), di cui sopra, occorre iscrivere l'importo del debito residuo alla data di passaggio agli IFRS, che deve essere determinato:

- identificando l'importo finanziato (debito implicito) ad inizio del contratto;
- riducendo l'importo finanziato delle quote di capitale rimborsato, che saranno identificate dalla suddivisione delle rate di canone pagate tra quota di interessi e quota di capitale rimborsato.

La differenza tra attività (valore netto del bene) e passività (debito residuo), come sopra calcolata, alla data di transizione (vedere anche OIC 1) costituirà la rettifica da rilevare nel patrimonio netto di apertura, che dovrà essere considerata al netto dell'effetto fiscale, rilevato separatamente.

Nell'IFRS 1 non è stata prevista nessuna deroga in merito all'applicazione dello IAS 17. Nella Guida applicativa all'IFRS 1 (paragrafo IG 14) è precisato che il cambiamento di

clausole contrattuali con effetto dall'inizio del contratto, impone di considerare il *leasing* quale nuovo contratto. Tuttavia, come già illustrato, i cambiamenti delle stime (per esempio, della vita utile o del valore residuo del bene) o i cambiamenti delle circostanze (per esempio, inadempienza da parte del locatario) non danno luogo a una nuova classificazione del *leasing*.

Con riferimento al locatore, in sede di prima applicazione degli IAS, il bene locato dovrà essere stornato dalla voce "Immobilizzazioni materiali" e dovrà essere iscritto un credito determinato con il metodo del costo ammortizzato²³ di cui allo IAS 39, specificatamente trattato al capitolo 15 della presente Guida operativa "IAS 32 e 39 strumenti finanziari".

Leasing operativo

La transizione agli IFRS per i contratti di *leasing* operativo non dovrebbe comportare particolari problemi applicativi, salvo rivedere il trattamento contabile degli eventuali incentivi concessi o ricevuti.

Operazioni di *sale and leaseback*

Se la società prima della data di passaggio agli IFRS ha concluso operazioni di *sale and leaseback* ed ha imputato per intero la plusvalenza conseguita con la vendita al conto economico dell'esercizio in cui essa è avvenuta, deve apportare la rettifica in conformità alle indicazioni contenute nello IAS 17, imputando gli effetti, considerando la relativa fiscalità differita, alle riserve patrimoniali²⁴.

²³ I contratti di *leasing* finanziario sono equiparabili ai crediti classificati come "finanziamenti e crediti" e come tali devono essere rilevati secondo il metodo del costo ammortizzato. Per espressa previsione del Principio IAS 39:

- i crediti derivanti da contratti di leasing rilevati da un locatore sono soggetti alle disposizioni sulla cancellazione di cui ai paragrafi 35-57. Nei casi in cui il credito si estingue e viene eliminato dal bilancio (nella sostanza perché cessano i diritti contrattuali ai flussi di cassa) al conto economico deve confluire la differenza tra il valore contabile del credito ceduto e l'ammontare dei corrispettivi ricevuti;
- lo stesso IAS 39 deve applicarsi ai derivati che sono incorporati nei contratti di *leasing*.

²⁴ Ai fini fiscali, infatti, la plusvalenza può essere differita, se i beni sono posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, nel limite di cinque esercizi (articolo 86, Tuir): pertanto, dovranno essere contabilizzate le imposte anticipate, dal momento che il differimento fiscale, generalmente e quantomeno con riferimento agli immobili, è più breve di quello effettuato in bilancio.

CAPITOLO 6 – IAS 20 CONTRIBUTI

1. DEFINIZIONI

Il trattamento contabile dei contributi pubblici è disciplinato dallo IAS 20 che, al paragrafo 3, definisce contributi in conto capitale quelli per il cui ottenimento è condizione essenziale che l'impresa acquisti, costruisca o comunque acquisisca attività immobilizzate. Tali tipi di contributi sono analizzati nel principio contabile nazionale n. 16 che ne fornisce una descrizione simile.

2. CONTABILIZZAZIONE

I contributi pubblici sono rilevati quando sussiste una ragionevole certezza che:

- l'impresa rispetterà le condizioni previste per l'ottenimento;
- i contributi saranno ricevuti.

Lo IAS 20, paragrafo 12, prevede che i contributi in conto capitale devono essere imputati come provento, con un criterio sistematico, negli esercizi necessari a contrapporli ai costi correlati che il contributo intende compensare. Non è possibile l'accredito diretto a patrimonio netto di tali contributi. La contrapposizione con i costi correlati avviene presentando il contributo o come ricavo differito o rettificando il valore contabile del bene.

I contributi in conto esercizio, invece, sono i contributi pubblici diversi da quelli in conto capitale (IAS 20, paragrafo 3).

In Italia il principio contabile nazionale n. 16 ammetteva l'iscrizione di parte dei contributi - in conto capitale - in un'apposita riserva di patrimonio netto in quanto l'articolo 55 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (Tuir) consentiva la non tassabilità dei contributi iscritti direttamente a patrimonio netto. Dopo la modifica dell'articolo 55 del Tuir, operativa già da alcuni anni, la contabilizzazione dei contributi pubblici in Italia avviene, sostanzialmente, come previsto dai principi contabili internazionali. Il contenuto dell'articolo 55, dopo le modifiche apportate al Tuir dal D.Lgs. n. 344/03, è ora confluito, immutato, nell'articolo 88 del Tuir.

3. TRANSIZIONE AGLI IAS

In sede di prima applicazione, occorre esaminare i contributi pubblici ricevuti in passato e contabilizzati non in conformità allo IAS 20. In particolare, si deve individuare il momento in cui i contributi sono iscrिवibili in base agli IAS e il momento nel quale sono stati inizialmente rilevati in base alla prassi nazionale.

In tal caso dovrà essere iscritto un risconto passivo (tuttavia, l'iscrizione dei risconti, nello stato patrimoniale, non è prevista dagli IAS e, pertanto, si tratta, più propriamente, di una voce di debito) o una rettifica al valore contabile del bene pari all'ammontare residuo del contributo stesso (dato dal rapporto tra contributo ricevuto e costo iniziale del bene, tenuto conto dell'ammortamento sistematico degli stessi, come previsto dallo IAS 20). Tale rettifica, avrà come contropartita il patrimonio netto, tenendo conto delle eventuali imposte differite, contabilizzate separatamente.

Si dovrà poi riclassificare tra le riserve di utili le riserve articolo 55 Tuir (articolo in vigore sino 31 dicembre 2003), presenti nel patrimonio netto.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla classificazione, all'interno delle due categorie previste dallo IAS 20, dei cosiddetti contributi, denominati dal Tuir in conto capitale (a fondo perduto), non espressamente riferibili a singoli cespiti, ma destinati al più generale rafforzamento del capitale dell'impresa.

A tal fine, in sede di transizione, possono essere di ausilio anche i paragrafi 20 e 21 dello IAS 20, come modificati dall'Appendice allo IAS 8. Il citato paragrafo 20 precisa che un contributo pubblico riscuotibile come compensazione per costi e perdite già sostenuti, ovvero al fine di dare un supporto finanziario immediato all'impresa senza correlati costi futuri, deve essere rilevato come provento nell'esercizio in cui diventa esigibile.

Il successivo paragrafo 21 prevede che, in alcuni casi, un contributo pubblico può essere concesso al fine di fornire un aiuto finanziario immediato all'impresa, piuttosto che come incentivo per sostenere spese specifiche. Tali contributi possono essere limitati a una singola impresa, oppure possono essere disponibili per un'intera categoria di beneficiari. Queste circostanze possono giustificare la rilevazione del contributo come provento nell'esercizio nel quale l'impresa matura il diritto ad ottenerlo, fornendo nelle note al bilancio l'informativa necessaria per fare sì che il suo effetto sia chiaramente compreso.

Ne consegue che non possono essere iscritti, e tantomeno differiti, nello stato patrimoniale di apertura i contributi che costituiscono proventi relativi ad esercizi precedenti. L'eventuale eliminazione deve essere effettuata in contropartita della voce di patrimonio netto che accoglie tutte le differenze derivanti dalla prima applicazione degli IAS/IFRS.

CAPITOLO 7 – IAS 40 INVESTIMENTI IMMOBILIARI

1. DEFINIZIONI

Lo IAS 40 definisce “investimento immobiliare” una proprietà immobiliare (terreno o edificio – o parte di edificio – o entrambi) posseduta (dal proprietario o dal locatario tramite un contratto di leasing finanziario) al fine di percepire canoni di locazione o per l’apprezzamento del capitale investito o per entrambe le motivazioni.

Non rientrano nella definizione di investimento immobiliare gli immobili posseduti per l’uso nella produzione e nella fornitura di beni e servizi o nell’amministrazione aziendale²⁵ o per la vendita nel normale svolgimento dell’attività imprenditoriale²⁶.

Nel caso in cui l’impresa fornisce servizi sussidiari ai locatari dell’immobile (servizi di manutenzione, di sicurezza ecc.), l’immobile dovrà essere trattato come investimento immobiliare solo se i servizi aggiuntivi costituiscono una parte non significativa del contratto nel suo insieme.

Lo IAS 40, inoltre, permette di considerare investimento immobiliare un bene immobile posseduto tramite leasing operativo, a condizione che: sia soddisfatta la restante parte della definizione di investimento immobiliare, il leasing operativo sia contabilizzato come fosse un leasing finanziario secondo lo IAS 17 *Leasing*²⁷ ed il locatario utilizzi per l’attività rilevata la contabilizzazione al *fair value* (valore equo).

Nel principio contabile nazionale 16, non sono esplicitamente trattati gli investimenti immobiliari: tuttavia, vengono qualificati i fabbricati come “strumentali” o “non strumentali” all’attività dell’impresa a seconda della natura e della destinazione degli stessi. Il concetto di immobile non strumentale è ricompreso in quello di investimento immobiliare.

2. CLASSIFICAZIONE

Il codice civile non richiede una classificazione distinta per la categoria di immobili descritta al precedente paragrafo; essi sono classificati tra le immobilizzazioni materiali, alla voce “terreni e fabbricati”, ovvero all’attivo circolante in caso di destinazione alla vendita.

²⁵ A tali immobili definiti “immobili ad uso del proprietario” si applica lo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari (capitolo 4). La caratteristica principale che contraddistingue gli investimenti immobiliari dagli immobili ad uso del proprietario è la produzione di flussi finanziari ampiamente indipendenti dalle altre attività possedute dall’impresa. Nella categoria di immobili ad uso del proprietario sono inclusi gli immobili ad uso dei dipendenti (anche nel caso in cui i dipendenti sono tenuti a corrispondere un canone di locazione). Sono considerati inoltre immobili ad uso del proprietario, esclusivamente ai fini della redazione del bilancio consolidato, gli immobili locati alla capogruppo o a una controllata o consociata.

²⁶ A tali immobili si applica lo IAS 2, Rimanenze (capitolo 9).

²⁷ Si veda il capitolo 5.

Ai fini IAS, gli investimenti immobiliari sono classificati separatamente nello stato patrimoniale, alla voce “investimenti immobiliari”²⁸. Peraltro, se vi sono classi di investimenti immobiliari valutate diversamente queste dovrebbero essere esposte separatamente nello stato patrimoniale (IAS 1, paragrafo 73). Quando si verifica un cambiamento nell’uso del bene qualificato come investimento immobiliare, lo IAS 40, ai paragrafi 57-65, fornisce le disposizioni dettagliate per la successiva classificazione ed in particolare per la rilevazione delle eventuali differenze scaturenti in caso di contabilizzazione degli investimenti immobiliari al *fair value*. I beni destinati alla futura vendita, come per i principi nazionali, devono essere riclassificati separatamente (in base all’IFRS 5), mentre quelli destinati ad uso del proprietario alla voce “Immobili, impianti e macchinari”.

3. VALUTAZIONE

Secondo i principi contabili nazionali, non esistono regole specifiche per la valutazione dei terreni ed edifici posseduti al solo scopo di percepire canoni di locazione o in vista dell’ottenimento di un maggior valore del capitale investito.

Questi rientrano per lo più nella fattispecie generica della valutazione delle immobilizzazioni materiali al costo storico, ammortizzato e svalutato per perdite durevoli di valore. Si rammenta, tuttavia, che per il principio contabile nazionale n. 16, i terreni normalmente non si ammortizzano in quanto la loro utilità non si esaurisce nel tempo (ugualmente prevede il principio internazionale 16) ed i fabbricati civili rappresentanti un’“altra forma di investimento” possono non essere ammortizzati (questa facoltà è contemplata nei principi internazionali soltanto se l’investimento immobiliare è valutato al *fair value*).

Non è ammessa, per i principi nazionali, la valutazione degli immobili al *fair value*; mentre le rivalutazioni sono permesse solo quando autorizzate da leggi speciali.

Ai fini IAS, in sede di prima rilevazione, l’investimento immobiliare è valutato al costo; i costi dell’operazione (compensi professionali per la prestazioni di servizi legali, imposte per il trasferimento della proprietà dell’immobile, ecc.) sono inclusi nella valutazione iniziale. Questi costi non si discostano dalla definizione di oneri accessori la cui capitalizzazione è ammessa anche dai principi nazionali. Gli immobili costruiti in economia devono essere rilevati, secondo lo IAS 16, fino al completamento dei lavori, momento in cui il bene diventa un immobile non strumentale ad uso investimento. Con riferimento a incrementi, decrementi e sostituzioni di elementi (parti) degli investimenti immobiliari si applicano le regole dettate dallo IAS 16.

Successivamente alla rilevazione iniziale, l’impresa deve scegliere tra la contabilizzazione al *fair value* (valore equo) oppure la valutazione al costo (applicando il modello del costo di cui allo IAS 16) e deve applicare la medesima contabilizzazione a tutti gli investimenti

²⁸ IAS 1, che prevede al paragrafo 68 il contenuto minimo dello stato patrimoniale.

immobiliari²⁹. Nel caso di beni posseduti tramite leasing operativo, considerati investimenti immobiliari, la contabilizzazione deve essere obbligatoriamente effettuata al *fair value* (valore equo) e, per il principio generale citato, tutti gli investimenti immobiliari saranno valutati al *fair value* (salvo i casi eccezionali in cui il *fair value* non è determinabile).

Quando si applica il modello del *fair value*, il componente positivo o negativo di reddito derivante dalla variazione del *fair value* deve essere rilevato a conto economico ed il valore contabile non deve essere ammortizzato.

Si rammenta che il *fair value* dell'investimento immobiliare è il prezzo al quale la proprietà può essere scambiata tra parti consapevoli e disponibili in una libera transazione e deve riflettere le condizioni di mercato alla data di riferimento del bilancio.

Lo IAS 40 incoraggia ma non obbliga l'impresa a determinare il *fair value* degli investimenti immobiliari tramite la stima di un perito esterno. La miglior evidenza del *fair value* è normalmente data dai prezzi correnti in un mercato attivo per proprietà immobiliari simili; in caso di assenza di prezzi correnti in un mercato attivo del genere lo IAS 40 (al paragrafo 46) indica una serie alternativa di fonti di informazioni per la determinazione del *fair value*.

In caso di scelta di contabilizzazione al costo, tutti gli investimenti immobiliari devono essere valutati secondo il modello del costo previsto dallo IAS 16, ovvero al costo ammortizzato meno eventuali perdite di valore (non essendo possibile, in tal caso, utilizzare il modello della rivalutazione previsto dallo IAS 16). L'impresa che opta per la valutazione al costo deve comunque indicare nelle note al bilancio il *fair value* dell'investimento immobiliare.

Si ricorda che in entrambi i casi l'impresa dovrà fornire una serie di informazioni aggiuntive nelle note esplicative al bilancio che sono dettagliate ai paragrafi 74-79 dello IAS 40.

4. TRANSIZIONE AGLI IAS

In sede di transizione agli IAS/IFRS, l'impresa deve:

- individuare e classificare separatamente gli investimenti immobiliari, stornando le eventuali attività non iscrivibili ai fini IAS, con contropartita l'apposita riserva di patrimonio netto in cui confluiscono le differenze con gli IAS³⁰;

²⁹ Si noti, che solo in casi eccezionali, l'impresa che applica la valutazione al *fair value*, può concludere di non essere in grado di determinare il fair value di un immobile; in tal caso, quell'immobile deve essere valutato secondo il metodo del costo in base allo IAS 16; tutti gli altri investimenti continuano ad essere valutati al *fair value*.

³⁰ Secondo lo IAS 40, un attività immobiliare si contabilizza tra le attività quando è probabile che l'impresa otterrà i futuri benefici economici associati a tale attività e il costo può essere misurato in modo affidabile.

- decidere come valutare gli investimenti immobiliari, cioè se con il modello del costo o con quello del *fair value* (tuttavia, gli immobili posseduti tramite *leasing* operativo, qualificati come investimenti immobiliari³¹, devono essere obbligatoriamente valutati al *fair value*).

Qualora l'impresa scelga il modello del costo, non dovrebbero risultare differenze rispetto a quanto già iscritto in bilancio; infatti, anche nel caso in cui l'impresa abbia proceduto a rivalutazioni secondo leggi speciali, essa potrà avvalersi delle esenzioni previste dall'IFRS 1³². In particolare, l'IFRS 1 consente, alla data di passaggio agli IFRS, di:

- valutare gli investimenti immobiliari al *fair value* e utilizzare tale valore come sostituto del costo³³;
- utilizzare il valore rideterminato degli investimenti, alla data di passaggio o a una data precedente, in base ai precedenti principi contabili, come sostituto del costo se tale valore era, alla data in cui venne rideterminato, assimilabile al *fair value* o al costo o costo ammortizzato;
- utilizzare, come sostituto del costo, il valore determinato secondo i precedenti principi nazionali, adottando il *fair value* ad una particolare data a seguito di specifiche leggi, relative, per esempio, ad una privatizzazione o una quotazione in un mercato regolamentato.

In particolare, quindi, potrà essere mantenuta nel costo una precedente rivalutazione (effettuata secondo le norme e i principi contabili nazionali), qualora il valore inclusivo della rivalutazione era, alla data della stessa, sostanzialmente comparabile al *fair value* oppure al costo ammortizzato del cespite.

In caso contrario, sarà necessario ripristinare i valori storici, ante rivalutazione, stornando la parte di valore di carico rivalutata ed i relativi ammortamenti ed addebitando l'apposita voce di patrimonio netto in cui confluiscono tutte le differenze con gli IAS.

Tutte le esenzioni sopra citate sono applicabili anche solo ad uno o più investimenti immobiliari.

In caso di applicazione del modello del costo, l'ammortamento è calcolato sulla base del valore attribuito all'investimento immobiliare in sede di apertura. Si noti che qualora i metodi o le aliquote di ammortamento utilizzati in base ai precedenti principi non siano accettabili ai fini IAS, e gli effetti sul bilancio risultino rilevanti, la società dovrà rettificare l'importo degli

³¹Paragrafo 1, Definizioni, del presente Capitolo.

³² Paragrafi 16-17-18 (a) -19, IFRS 1 e paragrafo IG 62 della Guida Applicativa IFRS 1.

³³ Nel caso l'impresa utilizzi il *fair value* in sostituzione del costo, dovrà fornire le informazioni aggiuntive previste dall'IFRS 1 al punto 44.

ammortamenti accumulati retroattivamente sul bilancio di apertura con contropartita l'apposita riserva di patrimonio netto in cui confluiscono tutte le differenze con gli IAS³⁴.

Infine in caso di scelta del modello del *fair value*, la società valuterà, alla data di transizione, gli investimenti immobiliari al *fair value*³⁵: l'eventuale differenza rispetto ai valori netti iscritti in base ai precedenti principi nel bilancio di apertura, all'1 gennaio 2004, dovrà essere imputata alla citata voce di patrimonio netto.

³⁴ Paragrafi IG 7 e IG 9, Guida Applicativa IFRS 1. Si tenga anche presente, per l'ammortamento degli investimenti immobiliari valutati al costo, il "*component approach*" (paragrafo IG 12 Guida Applicativa IFRS 1 e Capitolo 4 della presente Guida relativo alle immobilizzazioni materiali).

³⁵ Paragrafo IG 61, Guida Applicativa IFRS 1.

CAPITOLO 8 – IAS 27, 28, 31 PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO, DI COLLEGAMENTO E *JOINT VENTURE* NEL BILANCIO INDIVIDUALE E SEPARATO

1. DEFINIZIONI

Non vi sono differenze fra codice civile e IAS circa la definizione di controllate e collegate. Infatti, in entrambi i sistemi si fa riferimento ad una nozione di controllo intesa come influenza dominante o di collegamento intesa come influenza notevole. Tuttavia, negli IAS, non esiste la presunzione del collegamento quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un decimo dei voti di una società quotata in borsa.

Si rammenta, tuttavia, che la nozione di controllo³⁶ secondo gli IAS deve essere esaminata tenendo sempre presente il postulato della prevalenza della sostanza economica sulla qualificazione giuridica (forma). Pertanto, oltre ai casi, già previsti dal codice civile in relazione al controllo tramite fiduciaria e interposta persona, occorre anche esaminare l'eventuale esistenza di situazioni in cui, di fatto, un'impresa ha il controllo su un'altra impresa anche in assenza di proprietà (ad esempio, i cosiddetti *portage*).

2. CLASSIFICAZIONE

Secondo il codice civile, le partecipazioni di controllo e di collegamento e joint venture sono classificate fra le immobilizzazioni finanziarie (se destinate ad essere possedute durevolmente), oppure fra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e distintamente esposte in entrambe le classificazioni.

Per gli IAS, esse devono essere classificate fra le attività non correnti salvo quelle acquistate con l'intenzione di essere possedute per la vendita nel breve periodo (che corrispondono alle non immobilizzate per il codice civile) che sono invece contabilizzate come attività finanziarie e classificate separatamente (possedute per la vendita "*held for sale*"³⁷), alle quali si applica l'IFRS 5, *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*.

Lo IAS 27, ma anche lo IAS 1, non richiedono una distinzione fra controllate, collegate e joint venture nello schema di bilancio. Perciò è possibile (non obbligatorio) che tale suddivisione sia effettuata solamente tramite nota integrativa.

³⁶ Si rinvia al capitolo 18 "Bilancio consolidato" per ulteriori considerazioni sulla nozione di controllo ai fini IAS e secondo la disciplina nazionale.

³⁷ IAS 27.16 (paragrafo poi eliminato dall'IFRS 5).

3. VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE DI CONTROLLO, COLLEGAMENTO E JOINT VENTURE

Secondo il codice civile tali partecipazioni, nel bilancio della controllante/partecipante, debbono esser valutate al costo d'acquisizione ridotto per perdite durevoli di valore, oppure con il metodo del patrimonio netto. Il principio contabile nazionale n. 20 precisa quali elementi costituiscono costo (oneri accessori) e cosa s'intende per perdita durevole di valore. Si ritiene che gli elementi accessori di spesa da includere nel costo d'acquisto della partecipazione, come previsti nel principio contabile nazionale n. 20, siano in linea anche con la nozione di costo d'acquisto secondo gli IAS³⁸.

Il principio contabile nazionale n. 21 chiarisce come si valuta una partecipazione con il metodo del patrimonio netto.

Ai fini valutativi delle partecipate gli IAS/IFRS distinguono fra bilancio individuale e bilancio separato.

Come definito dallo IAS 27, il bilancio individuale è quello predisposto da un'impresa non tenuta alla redazione del bilancio consolidato (e neppure facente parte di un gruppo che lo presenta), mentre il bilancio separato è il bilancio di una capogruppo che presenta il proprio bilancio oltre a quello consolidato.

Il bilancio separato è quindi il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate (IAS 27, paragrafo 4).

Lo IAS 27 prevede che nel bilancio separato le controllate, le società sottoposte a controllo congiunto e le collegate siano valutate con il metodo del costo, oppure in conformità allo IAS 39. A ciascuna categoria deve essere applicato il medesimo criterio di valutazione.

Per la valutazione in conformità allo IAS 39, secondo la categoria "disponibile per la vendita" ("*available for sale*") e relativa determinazione del *Fair Value* si rinvia al Capitolo 15, Appendice 4, Sub sezione 5 "La valutazione degli strumenti di capitale". Si precisa inoltre che la valutazione al FVTPL (*Fair Value* rilevato a conto economico) è applicabile alle partecipazioni solo se le relative azioni sono quotate in un mercato attivo o il relativo *fair value* è determinabile attendibilmente. Se il *fair value* non può essere attendibilmente determinato la partecipazione deve essere valutata al costo (IAS 39, paragrafo 46, c).

Per il bilancio individuale, invece, le collegate devono essere valutate con il metodo del patrimonio netto. In entrambe le situazioni - bilancio separato e bilancio individuale - fanno eccezione le partecipate possedute per la vendita, le quali devono essere valutate, in base all'IFRS 5, al minore fra il valore contabile e il *fair value*, dedotti i costi di vendita.

³⁸ Questa conclusione non è contenuta nello IAS 27 ma tramite rimando effettuato nel paragrafo 22 all'IFRS 3 il quale, al paragrafo 24, chiarisce che il costo di acquisto in una business combination include i costi direttamente attribuibili all'acquisto.

Le partecipazioni in entità a controllo congiunto e in società collegate che sono contabilizzate in conformità allo IAS 39 nel bilancio consolidato, devono essere contabilizzate con lo stesso criterio nel bilancio separato dell'investitore.

4. TRANSIZIONE AGLI IAS

In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio separato, l'impresa deve decidere se valutare le partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture* con il metodo del costo oppure in conformità allo IAS 39 (*fair value*), ad eccezione dell'ipotesi in cui tali partecipazioni siano classificate come possedute per vendita in base all'IFRS 5, nel qual caso, come precedentemente indicato, è prevista la valutazione al minore tra costo e *fair value* dedotti i costi di vendita³⁹.

In quest'ultima ipotesi, la scelta non è libera: infatti, l'impresa è obbligata alla classificazione come possedute per la vendita e la valutazione è effettuata in base all'IFRS 5 (al minore tra valore contabile, come precedentemente indicato, ed il *fair value*, dedotti i costi di vendita).

L'impresa non può scegliere se valutare alcune partecipazioni di controllo al costo ed altre in base allo IAS 39. Lo stesso principio vale per le imprese collegate e le *joint venture*, nel caso ipotizzato di redazione di un bilancio separato, se non si tratta di partecipazioni possedute per la vendita. Come illustrato, nel caso di bilancio individuale, di contro, le collegate si valutano con il metodo del patrimonio netto, mentre per le *joint venture* si applica il consolidamento proporzionale, ovvero il metodo del patrimonio netto.

Se l'impresa adotta il costo come criterio di valutazione ai fini IAS, e se ha adottato il medesimo criterio anche nel bilancio civilistico al 31 dicembre 2003, non ci dovrebbero essere differenze di valore, salvo il caso in cui, in passato, l'impresa abbia proceduto a rivalutazioni consentite da leggi speciali. In questo caso, l'impresa dovrà eliminare la parte di rivalutazione ancora presente nel valore di carico della partecipata addebitando l'apposita voce di patrimonio di netto nella quale confluiscono tutte le differenze con gli IAS⁴⁰.

Se l'impresa decide di adottare il costo come criterio di valutazione ai fini IAS, ma ha adottato il metodo del patrimonio netto nel bilancio civilistico, dovrà esporre nel bilancio IAS all'1 gennaio 2004 il costo originario della partecipazione⁴¹, salvo eventuali svalutazioni per perdite di valore. La differenza, rispetto al valore di bilancio, sarà imputata alla apposita voce di patrimonio di netto nella quale confluiscono tutte le differenze con gli IAS.

³⁹ Per la transizione agli IAS di questa fattispecie si rimanda al capitolo 1.

⁴⁰ Infatti l'esenzione prevista da IFRS 1 di utilizzare il *fair value* in luogo del costo, oppure di mantenere la rivalutazione del costo se la rivalutazione era, al tempo in cui venne effettuata, sostanzialmente in linea con il *fair value*, si applica solo ai cespiti produttivi, agli investimenti immobiliari e ai beni immateriali ed è specificatamente esclusa per ogni altra attività (IFRS 1, paragrafo 18).

⁴¹ Nel caso di partecipazione estera, il costo d'acquisto deve essere espresso al tasso di cambio alla data di acquisto. Nel caso di movimentazioni nel passato (acquisti e vendite), gli acquisti devono essere determinati in base al costo specifico (analogamente per le vendite).

Si rinvia infine al Capitolo 14 con riferimento agli eventuali accantonamenti per “coperture perdite di società partecipate”.

Aspetti fiscali

In via generale, sulle imputazioni operate all'apposita voce di patrimonio netto nella quale confluiscono tutte le differenze con gli IAS, non si calcola l'effetto fiscale, nei casi in cui, a seguito dell'introduzione dell'IRES, plus e minus su partecipazioni non sono tassabili. Conseguentemente, anche le imposte differite che la società avesse calcolato nel suo bilancio civilistico devono essere stornate nel bilancio IAS alla data della transizione, con imputazione alla stessa apposita voce di patrimonio netto nella quale confluiscono tutte le differenze con gli IAS.

Occorre tuttavia precisare che le norme sulla “*participation exemption*” non sono applicabili per determinate fattispecie di plus/minus realizzate entro il 2005. Conseguentemente l'eventuale storno delle imposte differite precedentemente iscritte dovrà essere limitato a quella parte che soddisfa le condizioni di non tassabilità. Con riferimento alle eventuali imposte differite sulle differenze temporanee di società controllate e collegate è necessario osservare che lo IAS 12 (paragrafo 39) prevede che: *L'impresa deve rilevare una passività fiscale differita per tutte le differenze temporanee imponibili riferibili agli investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in joint venture, salvo che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:*

- (a) *la controllante, l'investitore o il partecipante alla joint venture siano in grado di controllare i tempi dell'annullamento delle differenze temporanee; ed*
- (b) *è probabile che, nel prevedibile futuro, la differenza temporanea non si annullerà.*

Si devono, invece sempre calcolare le imposte differite sugli utili delle collegate (nel bilancio individuale della partecipante e nel consolidato della capogruppo) poiché, in assenza di accordi contrattuali, l'investitore di collegamento non è in grado di controllare la politica di dividendi⁴².

Con riferimento ai dividendi dovranno essere verificate le disposizioni tributarie vigenti.

⁴² Paragrafo 42 dello IAS 12.

CAPITOLO 9 – IAS 2 RIMANENZE

1. DEFINIZIONI

Le rimanenze sono trattate dal principio contabile internazionale IAS 2⁴³; esse sono definite come “beni posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell’attività; impiegati nei processi produttivi per la vendita; o sotto forma di materiali o forniture di beni nel processo di produzione o nella prestazione di servizi”.

Il principio contabile italiano di riferimento è il documento n. 13: non si riscontrano differenze nelle definizioni rispetto allo IAS 2.

2. CLASSIFICAZIONE

Lo IAS 1 richiede l’esposizione separata delle rimanenze nello stato patrimoniale⁴⁴.

Lo stesso principio, in conformità allo IAS 2, richiede che le rimanenze siano “sotto-classificate”, all’interno dello stato patrimoniale o nelle note, come merci, materiali di consumo, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti⁴⁵.

Secondo il dettato del codice civile, le rimanenze devono essere esposte nello stato patrimoniale con separata indicazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione⁴⁶, prodotti finiti e merci, e acconti.

3. VALUTAZIONE

Ai fini IAS, le rimanenze devono essere valutate al minore tra costo e valore netto di realizzo; similmente prevedono il codice civile (art. 2426, comma 9) ed il principio contabile nazionale n. 13.

⁴³ Si precisa che sono fuori dall’ambito di applicazione dello IAS 2 i lavori in corso su ordinazione, inclusi i contratti di prestazioni di servizi direttamente connessi (IAS 11, capitolo 10), gli strumenti finanziari, le attività biologiche connesse ad attività agricole e i prodotti agricoli al momento della raccolta (IAS 41, capitolo 17). Lo IAS 2 (paragrafi 3, 4 e 5), inoltre, definisce esenti dalle sole disposizioni del principio relative alla valutazione le rimanenze possedute da produttori agricoli e forestali (prodotti agricoli e forestali, prodotti agricoli dopo la raccolta, minerali e prodotti minerali), nella misura in cui sono valutate per prassi di settore, al valore netto di realizzo (si noti, tuttavia, che per la valutazione dei prodotti agricoli, si deve, in generale, fare riferimento allo IAS 41) e quelle possedute dai commercianti-intermediari in merci, valutate al *fair value* al netto dei costi di vendita.

⁴⁴ IAS 1, paragrafo 68 per il contenuto minimo dello stato patrimoniale.

⁴⁵ IAS 1, paragrafi 74-75 c e IAS 2, paragrafi 36 b - 37.

⁴⁶ Anche per i principi nazionali, queste tipologie di rimanenze formano oggetto di un altro documento.

Lo IAS 2 prevede un'esenzione⁴⁷, rispetto al principio sopra indicato, per la valutazione delle rimanenze possedute da produttori agricoli e forestali, che sono valutate al valore netto di realizzo (possibilità peraltro ammessa anche dal principio contabile nazionale), e da commercianti-intermediari in merci che sono valutate al *fair value* al netto dei costi di vendita.

Per lo IAS 2 il costo delle rimanenze deve comprendere tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni in cui si trovano. La medesima regola vale per il principio contabile nazionale di riferimento.

Anche gli elementi che devono essere o meno ricompresi nel costo di acquisto, di trasformazione, e negli altri costi, risultano allineati secondo i due sistemi contabili⁴⁸. Ciò è per lo più valido anche con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari sulle rimanenze (IAS 23)⁴⁹.

Ai fini IAS, il costo delle rimanenze di beni non fungibili e delle merci e servizi destinati a specifici progetti deve essere determinato mediante l'attribuzione dei costi specifici ai singoli elementi delle rimanenze.

Per le altre tipologie di beni fungibili, il costo delle rimanenze deve essere attribuito adottando il metodo del FIFO (*First in, First out*) o il metodo del costo medio ponderato⁵⁰.

Il sistema contabile nazionale (come le direttive comunitarie) ammette come metodo di valutazione delle rimanenze: il costo specifico, il Fifo, il costo medio ponderato ed il Lifo.

Per i due sistemi, inoltre, è ammissibile, in casi per lo più simili, utilizzare la metodologia a costi standard o il prezzo al dettaglio⁵¹ (quest'ultimo utilizzato, per motivi

⁴⁷ Si veda anche la nota 43 del presente capitolo.

⁴⁸ In particolare secondo il disposto dello IAS 2 (paragrafi 10-18): il costo di acquisto comprende il prezzo di acquisto, i dazi di importazione e le tasse non recuperabili, i costi di trasporto e di movimentazione e tutti gli altri costi direttamente imputabili all'acquisto dei materiali, prodotti finiti e servizi (dal costo di acquisto vanno inoltre dedotti gli sconti commerciali, i resi e altre voci simili); i costi di trasformazione includono i costi direttamente correlati alle unità prodotte, come il lavoro diretto ed anche una quota di spese generali di produzione fisse e variabili (ammortamento, manutenzione ecc.) calcolata sulla normale capacità produttiva (come per i principi nazionali, infatti le inefficienze non possono essere capitalizzate sulle rimanenze); gli altri costi possono includere costi di progettazione di prodotti per specifici clienti ed in genere gli altri sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e condizioni in cui si trovano. Lo IAS 2 (paragrafo IN10), non permette più di considerare, nel costo di acquisto, le differenze di cambio derivanti da recenti acquisti di rimanenze fatturate in valuta estera (si veda: revisione IAS 21, *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere*, da cui deriva tale cambiamento). Per i fornitori di servizi il costo delle rimanenze include principalmente il costo del personale direttamente impegnato nella prestazione del servizio (paragrafo 19, IAS 2).

⁴⁹ In particolare lo IAS 23 (paragrafo 6) consente di capitalizzare oneri finanziari sulle rimanenze che richiedono un rilevante periodo di tempo per essere ritenute idonee per la vendita; il principio contabile nazionale n.13 consente, a determinate condizioni, di capitalizzare oneri finanziari nei casi in cui il finanziamento è stato chiaramente assunto a fronte di specifiche voci che richiedono un processo produttivo di vari anni prima di poter essere vendute.

⁵⁰ Nella versione precedente dello IAS 2, prima della revisione, era consentito anche l'utilizzo del metodo di valutazione LIFO.

⁵¹ IAS 2, paragrafi 21-22.

pratici e di semplificazione, nel settore delle vendite al dettaglio). L'uso di costi standard non è un criterio di valutazione, bensì una tecnica di contabilità analitica, ed è accettabile anche ai fini valutativi se i costi standard sono regolarmente aggiornati ed approssimano uno dei metodi accettabili.

Ai fini IAS, lo stesso metodo di determinazione del costo deve essere applicato a rimanenze simili per natura ed utilizzo⁵²; secondo il sistema nazionale, come regola generale, dovrebbe essere adottato lo stesso metodo per tutte le classi componenti il magazzino.

Lo IAS 2 definisce il valore netto di realizzo delle rimanenze come “il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell'attività, al netto dei costi stimati di completamento e di quelli stimati necessari per la realizzazione della vendita”⁵³; tale concetto si ritiene assimilabile a quello di “valore di realizzazione desunto dall'andamento del mercato”, definito dal principio contabile nazionale n. 13 (capitolo D. VI.).

Per la determinazione di tale valore si deve far riferimento, per entrambi i sistemi, alle informazioni più attendibili di cui si dispone anche in relazione al periodo che intercorre tra la data di riferimento del bilancio e quella di autorizzazione alla pubblicazione sempre che tali informazioni possano essere riferite ai valori esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Secondo gli IAS, quando il valore netto di realizzo risulta inferiore al costo⁵⁴ è necessario procedere ad una svalutazione delle rimanenze. La svalutazione deve essere fatta voce per voce; a volte può essere appropriato effettuare tale operazione per voci simili o correlate⁵⁵.

In ogni esercizio successivo si deve procedere ad una nuova valutazione del valore netto di realizzo e nel caso di un recupero del valore, la precedente svalutazione deve essere annullata (nei limiti in cui il nuovo valore iscritto sia il minore tra il costo e il valore netto di realizzo rivisto); lo storno della svalutazione deve essere rilevato nel calcolo della variazione delle

⁵² La diversa localizzazione geografica delle rimanenze (o delle normative fiscali applicabili) non giustifica l'adozione di metodi di valutazione differenti; mentre è possibile valutare diversamente la stessa materia prima utilizzata in diversi settori industriali (paragrafi 25-26, IAS 2). Si rammenta, a tale proposito, che lo IAS 2, dopo la revisione, incorpora le disposizioni del SIC-1, Coerenza nell'applicazione dei principi contabili – Utilizzo di diversi metodi di valutazione delle rimanenze.

⁵³ Si tenga presente che il valore netto di realizzo delle rimanenze è un valore specifico interno dell'impresa, che si distingue e potrebbe essere differente dal *fair value* delle rimanenze stesse (valore al quale le rimanenze potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli e disponibili sul mercato) al netto dei costi di vendita.

⁵⁴ Ciò può accadere, secondo lo IAS 2 (paragrafo 28), ad esempio, perché le rimanenze sono state danneggiate o sono obsolete, ovvero i prezzi di vendita sono diminuiti o i costi stimati per completare la produzione o realizzare la vendita sono aumentati. Si noti che, in accordo con il principio nazionale n. 13, i materiali e altri beni di consumo, posseduti per essere utilizzati nella produzione, non devono essere svalutati se si ritiene che i prodotti finiti nei quali verranno incorporati, saranno venduti al costo o al di sopra del costo (paragrafo 32, IAS 2). Lo IAS 2, prevede altrimenti, che tali materiali siano svalutati ed individua nel costo di sostituzione, la migliore misura del loro valore netto di realizzo (così anche il principio nazionale di riferimento).

⁵⁵ IAS 2, paragrafo 29.

rimanenze nell'esercizio in cui lo storno è avvenuto. La disciplina nazionale risulta allineata a quella IAS⁵⁶.

Con riferimento all'imputazione del costo delle rimanenze a conto economico, si fa presente che lo IAS 2, al paragrafo 35, prevede che alcune rimanenze, possono essere iscritte in altri conti dell'attivo, per esempio beni in magazzino utilizzati quali parti di immobili, impianti o macchinari costruiti internamente e rilevati come costo durante la vita utile di quell'immobilizzazione. Questa previsione è in linea con i principi nazionali.

Relativamente alle informazioni integrative⁵⁷ da fornire ai fini IAS (per lo più previste anche dalla disciplina nazionale), si rinvia ai paragrafi 36-39 dello IAS 2⁵⁸; si evidenzia tra l'altro che deve essere indicato, nel bilancio IAS, il valore delle eventuali svalutazioni di rimanenze e degli eventuali storni di svalutazioni (oltre alle circostanze o fatti che hanno portato a quegli storni), ed il valore delle rimanenze iscritte al *fair value* meno i costi di vendita.

4. TRANSIZIONE AGLI IAS

Per le rimanenze di beni esclusi dall'ambito di applicazione dello IAS 2 (si veda nota 26) si fa rinvio ai relativi capitoli.

In sede di transizione agli IAS/IFRS, l'impresa dovrà procedere, come per le altre voci di bilancio, a verificare che le attività iscritte siano rilevanti ai fini IAS e correttamente classificate; quindi dovrà procedere ad eventuali storni e riclassifiche. Si ritiene che, nel caso della voce in esame, non si dovrebbe essere in presenza di attività da stornare.

L'impresa, inoltre, dovrà decidere quale configurazione di costo adottare tra costo medio ponderato e Fifo.

Tuttavia, risulteranno differenze qualora l'impresa, secondo i principi contabili nazionali, abbia adottato, per i beni fungibili, il criterio del Lifo. In tal caso, l'impresa dovrà procedere ad una nuova valutazione delle rimanenze, iscritte nel bilancio di apertura alla data della transizione, sulla base del Fifo o del costo medio ponderato⁵⁹, e dovrà imputare la differenza,

⁵⁶ Si precisa inoltre che secondo il principio contabile nazionale n. 13 e lo IAS 2 (paragrafo 31) il costo di quantità relative a ordini di vendita confermati, non va svalutato (il principio italiano specifica che deve esserci la ragionevole certezza che i prezzi concordati vengano rispettati). Lo IAS 2 prevede che accantonamenti possano originarsi da contratti fermi di vendita per quantità di rimanenze superiori a quelle in magazzino o da contratti di acquisto, e per tali accantonamenti fa rinvio allo IAS 37. Per gli ordini di acquisto confermati il principio nazionale sulle rimanenze prevede che debbano essere rilevate le perdite significative previste tramite accantonamento a fondo rischi.

⁵⁷ Si rammenta che le informazioni "integrative" possono essere fornite nei prospetti o nelle note.

⁵⁸ Per le informazioni relative agli oneri finanziari eventualmente capitalizzati sulle rimanenze si rinvia allo IAS 23, per quelle relative a eventuali perdite derivanti da contratti fermi di vendita per quantità di rimanenze superiori a quelle in magazzino o da ordini di acquisto confermati allo IAS 37.

⁵⁹ Ovvero, in considerazione della tipologia di rimanenze, sulla base del metodo del valore netto di realizzo o del fair value al netto dei costi di vendita.

se corrisponde ad un incremento del valore delle rimanenze, alla voce di patrimonio netto cui confluiscono tutte le differenze con gli IAS. Si veda l'esemplificazione riportata nel capitolo 1 relativo all'illustrazione dell'IFRS 1.

Anche in altri casi, in cui l'impresa decide di adottare un criterio IAS diverso da quello utilizzato ai fini dei principi nazionali (se pur ammesso dagli IAS), essa dovrà procedere ad una nuova valutazione delle rimanenze risultanti dal bilancio di apertura ed alla iscrizione delle eventuali differenze, secondo le modalità previste nel caso precedente.

CAPITOLO 10 – IAS 11 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

1. DEFINIZIONI

La tematica è trattata rispettivamente nello IAS 11 e nel Principio contabile nazionale n.23 e, in linea di massima, le disposizioni contenute nei due diversi principi differiscono, in particolare, con riferimento al principio della commessa completata, che non è ammesso dallo IAS 11 (a meno che non ricorrano i presupposti previsti dal paragrafo 32 dello IAS stesso per cui il risultato della commessa non può essere attendibilmente stimato) e all'applicazione del principio anche ai contratti di durata non pluriennale.

Per i principi contabili internazionali si tratta di “un contratto stipulato specificamente per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale”⁶⁰. Tale definizione è sostanzialmente in linea con quanto espresso dal principio contabile nazionale n. 23 al paragrafo A. Entrambi i principi definiscono due categorie principali di commesse: le commesse a prezzo fisso (o a prezzi predeterminati secondo la dizione dei principi contabili internazionali), ossia commesse per le quali l'appaltatore pattuisce un prezzo predeterminato o una quota predeterminata per unità di prodotto (suscettibile di revisione prezzi) e le commesse a margine garantito (o a prezzo basato sul costo consuntivo più il margine secondo la dizione dei principi contabili internazionali), ossia commesse per le quali all'appaltatore vengono rimborsati i costi concordati o altrimenti definiti, con l'aggiunta su questi costi di un compenso predeterminato⁶¹.

Sostanziale analogia vi è anche nella identificazione dei ricavi e dei costi attribuibili a commessa. I ricavi saranno infatti costituiti in generale dai compensi pattuiti contrattualmente ed eventuali compensi aggiuntivi (revisione prezzi, incentivi, varianti di lavoro, *claims*)⁶². In quest'ultimo caso i due ordinamenti contabili concordano che tali ultimi compensi possono essere considerati se è probabile che essi rappresentino ricavi veri e propri e se questi possono essere valutati con attendibilità, condizioni che normalmente sono più frequentemente soddisfatte per la revisione prezzi (a volte prevista già in ambito contrattuale) piuttosto che ad esempio per i *claims* (per il cui riconoscimento sono in genere previsti tempi più lunghi, procedure arbitrali e frequenti ridimensionamenti degli importi in origine richiesti) o per le varianti (che normalmente sono definite con atti aggiuntivi al contratto originario).

Per quanto riguarda i costi i due sistemi contabili definiscono in maniera sostanzialmente omogenea le categorie di costi diretti ed indiretti attribuibili a commessa e quelli invece esclusi. In particolare, non sono attribuibili a commessa i costi generali, amministrativi (a meno che non ne sia previsto esplicitamente il rimborso), le spese di vendita, le spese di

⁶⁰ IAS 11, paragrafo 3.

⁶¹ IAS 11, paragrafo 3.

⁶² IAS 11, paragrafi 11-15.

ricerca e di sviluppo e l'ammortamento di impianti e macchinari non utilizzati per una particolare commessa⁶³.

Circa i costi di acquisizione della commessa i principi internazionali sono più aperti alla possibilità che essi vengano attribuiti alla commessa, qualora siano separatamente identificabili e se è probabile che la commessa sarà ottenuta⁶⁴. Per i principi nazionali, invece, essi devono essere generalmente imputati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti in quanto da ritenersi costi di natura ricorrente, necessari per la normale attività commerciale aziendale, anche se ne ammettono il differimento a particolari condizioni.

2 CLASSIFICAZIONE

L'“ammontare lordo dovuto dai committenti” pari al valore della produzione realizzata sulle commesse (totale dei costi sostenuti, più gli utili realizzati meno le perdite subite) meno l'ammontare complessivo dei ricavi fatturati in base agli stati di avanzamento lavori, è da iscrivere - se positivo, preferibilmente, come rimanenza (“Lavori in corso su ordinazione”) o come vero e proprio Credito verso i committenti, - se negativo, come Debito netto verso committenti.

Nel conto economico, in base alle disposizioni del paragrafo 22 dello IAS 11, riprese dall'esempio esposto nell'appendice del principio, “i ricavi ed i costi di commessa riferibili alla commessa a lungo termine devono essere rilevati rispettivamente come ricavo e costo in relazione allo stato d'avanzamento dell'attività di commessa alla data di bilancio; ugualmente come costo vanno rilevate le perdite attese”. Ciò sembra richiedere una diretta imputazione a ricavo, nel conto economico, della porzione di corrispettivo corrispondente alla percentuale di completamento anche se non coperto da S.A.L.; e l'analoga imputazione a costo, anche se in parte i costi non sono stati ancora sostenuti ma sono solo stimati.

Quanto illustrato deve essere determinato separatamente per ciascun lavoro in corso su ordinazione.

3. VALUTAZIONE

Riguardo ai criteri di valutazione il principio contabile nazionale pur ritenendo preferibile il metodo della “percentuale di completamento” ritiene accettabile anche il metodo della “commessa completata”, utilizzato nella prassi nei casi in cui non vi siano le condizioni per applicare il criterio della percentuale di completamento e per le commesse a breve termine. Al di fuori di queste ipotesi è comunque consentito l'applicazione del metodo della “commessa completata” purché l'impresa evidenzi in modo chiaro ed intellegibile nelle note esplicative al bilancio, quali dati integrativi, i ricavi, i costi e gli effetti sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto che si sarebbero avuti se l'azienda avesse adottato il criterio della

⁶³ IAS 11, paragrafi 16-20.

⁶⁴ IAS 11, paragrafo 21.

percentuale di completamento. I principi internazionali, viceversa, non ammettono la possibilità di ricorrere al metodo della commessa completata. Tuttavia, come previsto dai paragrafi 32 e 35 dello IAS 11, fintanto che il risultato della commessa non può essere attendibilmente stimato, i ricavi devono essere rilevati solo nei limiti dei costi di commessa sostenuti, che è probabile saranno recuperati⁶⁵.

Si ricorda che l'applicazione del metodo della "commessa completata" è accettata dal nostro ordinamento in quanto riconducibile al criterio generale di valutazione delle rimanenze al minor valore tra il costo ed il mercato e perché ammessa dalla normativa tributaria (articolo 93 comma 5 del Tuir) con la realizzazione dunque di un differimento del carico fiscale.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle perdite attese (a livello di margine industriale) entrambi i sistemi contabili concordano che esse vadano accertate, immediatamente e per l'intero ammontare, quando è probabile che i costi totali di commessa eccederanno i ricavi totali di commessa. Secondo i principi contabili nazionali la perdita verrà rilevata effettuando uno stanziamento a Fondi per rischi ed oneri (*Fondo per costi per lavori su commessa*)⁶⁶ o, a seconda dei casi, riducendo per pari importo la valutazione delle rimanenze. Il paragrafo 28 dello IAS 11 richiede che, quando un ammontare già rilevato come ricavo è stimato non recuperabile, lo stesso deve essere rilevato come costo, invece che quale rettifica dei ricavi di commessa.

Oltre alla stima delle perdite operative attese il "*Fondo per costi per lavori su commessa*", accoglie, per il nostro ordinamento contabile, anche costi che potrebbero essere sostenuti dopo la chiusura della commessa (ad esempio per lo smobilizzo del cantiere, per collaudi, per penalità o garanzie contrattuali) quando le commesse siano valutate in base alla percentuale di completamento e con metodi diversi dal "*cost to cost*" (ad esempio in base al criterio delle misurazioni fisiche o delle ore completate)⁶⁷. Anche per lo IAS 11, se sussiste un'obbligazione implicita con riferimento a tali costi, deve rilevarsi un accantonamento ai sensi dello IAS 37, con contropartita i costi di commessa per attività future, quando è probabile che per adempiere all'obbligazione si renderà necessario l'impiego di risorse e delle stesse può effettuarsi una stima attendibile.

⁶⁵ Secondo lo IAS 11 paragrafo 29 un'impresa è generalmente in grado di effettuare stime attendibili dopo aver stipulato un contratto di commessa se esso stabilisce:

- a) i diritti che ciascuna parte può far valere riguardo il bene che deve essere costruito;
- b) la remunerazione prevista;
- c) i modi ed i tempi di pagamento.

Solitamente è anche necessario per l'impresa avere un'efficace sistema interno di previsione finanziaria e di controllo di gestione.

⁶⁶ Si ricorda che anche nella determinazione del fondo rischi contrattuali la normativa fiscale rende deducibile gli importi accantonati in misura non superiore al 2% del valore delle rimanenze (4% per opere eseguite all'estero se i corrispettivi sono dovuti da non residenti). Si tratta di un caso di interferenza fiscale sul bilancio civilistico, destinato a scomparire per effetto della soppressione del comma 2 dell'articolo 2426 c.c. ad opera del D.Lgs. n. 6/03 (si veda il documento OIC 1).

⁶⁷ Nel caso di commessa valutata con il metodo del "*cost to cost*" detti costi sono inclusi tra quelli di commessa e nel preventivo di costo ed i relativi stanziamenti devono incidere sul risultato di commessa.

Il principio contabile internazionale afferma che la perdita va rilevata a costo: nello stato patrimoniale, rettifica l'ammontare lordo dovuto dai committenti (nell'attivo) o ai committenti (nel passivo)⁶⁸. L'accantonamento di detti costi a fondo potrebbe ritenersi pertanto residuale nel caso non sussistano altri valori dell'attivo o del passivo da rettificare.

Infine, riguardo ai crediti per ritenute a garanzia, che secondo il nostro ordinamento contabile sono ritenuti incassabili oltre i 12 mesi e pertanto riclassificati tra i crediti con scadenza oltre l'esercizio, in base ai principi contabili internazionali dovranno essere attualizzati.

4. TRANSIZIONE AGLI IAS

L'effetto più significativo sarà naturalmente la rettifica del valore contabile delle rimanenze, alla data della transizione, per il passaggio dal metodo della commessa completata (non ammissibile) al metodo della percentuale di completamento, con corrispondente incremento della posta di netto che accoglierà il saldo delle rettifiche per il passaggio agli IAS.

La valutazione in base al metodo della percentuale di completamento alla data della transizione, dovrà essere effettuata in base alle conoscenze ed alle informazioni che si possedevano al momento in cui fu effettuata la valutazione basata su Principi contabili nazionali. Eventi che, successivamente a tale data, possano aver modificato gli elementi valutativi, o eventi di cui solo successivamente si sia venuti a conoscenza, non vengono tenuti in considerazione nel rettificare i valori di apertura, ma verranno riassorbiti nella valutazione – a percentuale di completamento – in sede di redazione del bilancio di chiusura.

Per quanto ovvio, è opportuno rammentare che la rettifica per il passaggio agli IAS della valutazione di lavori in corso su ordinazione non potrà risultare nella rilevazione di una diminuzione del netto patrimoniale in quanto, già nei citati principi contabili nazionali, se in sede di valutazione si fosse prevista una perdita dall'esecuzione dei lavori, essa sarebbe già stata integralmente imputata al conto economico dell'esercizio in cui veniva rilevata, e, pertanto, la valutazione in base alla percentuale di completamento e quella in base al metodo della commessa completata sarebbero state coincidenti⁶⁹.

⁶⁸ IAS 11, paragrafi 36-37.

⁶⁹ Così infatti recita il citato principio nazionale 23: “Nel caso di previsione di perdite il valore delle opere eseguite va ridotto dell'intero ammontare dell'eventuale perdita prevista sulla commessa, indipendentemente dalla possibilità di compensare la perdita stessa con i risultati positivi di altre commesse. Tale perdita, quindi, dovrà essere addebitata interamente al conto economico dell'esercizio in cui essa sia prevedibile sulla base di una obiettiva e ragionevole valutazione delle circostanze di fatto esistenti.”

CAPITOLO 11 – IAS 1 E 7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

DEFINIZIONI

Ai fini IAS, si deve far riferimento al concetto di “*disponibilità liquide e di mezzi equivalenti*”.

In particolare secondo lo IAS 7, *Rendiconto finanziario*, le disponibilità liquide comprendono la cassa e i depositi a vista, mentre i mezzi equivalenti “*rappresentano investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti ad un rischio irrilevante di variazione del loro valore*”⁷⁰.

Lo IAS 7 specifica che i mezzi equivalenti o disponibilità liquide equivalenti sono quelle possedute per soddisfare gli impegni di cassa a breve termine, invece che per investimento o altri scopi.

I mezzi equivalenti sono per lo più temporanee eccedenze di disponibilità liquide investite in strumenti finanziari caratterizzati da rendimenti più elevati rispetto ai depositi a vista (ad esempio titoli pubblici), e prontamente liquidabili per gli scopi sopra citati.

Si rammenta che un investimento finanziario, per essere compreso tra le disponibilità liquide equivalenti, deve avere una scadenza a breve, ovvero “*a tre mesi o meno dalla data di acquisto*”⁷¹. Per esempio, è il caso di un titolo di Stato acquistato 45 giorni prima della scadenza; in ogni caso, si deve fare riferimento alla scadenza che decorre dalla data dell’acquisto e non dalla data di riferimento del bilancio.

Non possono essere inclusi nelle disponibilità liquide equivalenti gli investimenti temporanei in strumenti di capitale per la volatilità dei loro valori⁷².

Ai fini della redazione dello stato patrimoniale, secondo la disciplina nazionale, si fa riferimento ad un concetto di liquidità più restrittivo che include solo le disponibilità liquide così come definite dal principio contabile nazionale n. 14, e che sono in linea con l’enunciato IAS, e non le disponibilità liquide equivalenti.

Con riferimento, invece, alla redazione del rendiconto finanziario, il documento nazionale n. 12 prevede che possa utilizzarsi un concetto di liquidità differente, che può includere risorse assimilabili ai “*mezzi equivalenti*” definiti dagli IAS (per esempio, i titoli iscritti all’attivo circolante, al punto C. IV 6).

⁷⁰ IAS 7, paragrafo 6.

⁷¹ IAS 7, paragrafo 7.

⁷² Lo IAS 7 (paragrafo 7) specifica che gli investimenti finanziari azionari non devono essere classificati come disponibilità liquide equivalenti a meno che essi siano, di fatto, equivalenti alle disponibilità liquide, quali le azioni privilegiate acquistate in un momento vicino alla loro scadenza e con una data di rimborso determinata.

Il principio contabile nazionale n. 14 precisa che non è accettabile effettuare, nel bilancio, la compensazione tra conti bancari attivi e passivi: questo, in via generale, è valido anche per gli IAS (si vedano il *Framework*⁷³ e lo IAS 1, paragrafo 32).

2. CLASSIFICAZIONE

Lo IAS 1 richiede, come contenuto minimo dello stato patrimoniale, l'esposizione separata della voce "disponibilità liquide e mezzi equivalenti"⁷⁴.

Il Codice Civile, all'articolo 2424, richiede che nell'attivo del bilancio siano espressamente indicate le consistenze delle disponibilità liquide rappresentate da: depositi bancari e postali, assegni, e denaro e valori in cassa.

I mezzi liquidi equivalenti, sono individuabili secondo il sistema nazionale, ad esempio negli "altri titoli" classificati al punto C. III. 6 dello stato patrimoniale, o tra i crediti verso altri dell'attivo circolante (ad. es. carte commerciali).

Si ricorda che in entrambi i sistemi deve essere data informazione nelle note al bilancio relativamente alle disponibilità liquide vincolate⁷⁵; inoltre, per il principio nazionale le disponibilità liquide vincolate dovranno essere classificate tra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante a seconda della natura e durata del vincolo. Anche ai fini IAS, si deve considerare la durata del vincolo, per la classificazione come attività corrente o non corrente⁷⁶.

3. VALUTAZIONE

Relativamente alla valutazione dei depositi e dei mezzi equivalenti, si deve applicare lo IAS 39 in relazione a quanto previsto per le "attività finanziarie detenute per la vendita"⁷⁷; tali attività, dopo la valutazione iniziale al costo, inclusi gli oneri accessori⁷⁸, devono essere

⁷³ Si ricorda che il *Framework* non è stato omologato dalla UE e, pertanto, non è stato pubblicato sulla Guue. Tuttavia, lo IAS 8, che tra l'altro detta la gerarchia delle fonti, al paragrafo 11 richiama espressamente il *Framework* tra le fonti alle quali si deve fare riferimento per l'applicazione dei principi contabili internazionali. Inoltre, il *Framework* è espressamente richiamato in numerosi IAS (per esempio: IAS 18, "Ricavi" paragrafo 2, "Finalità").

⁷⁴ Paragrafo 68, contenuto minimo dello stato patrimoniale.

⁷⁵ IAS 7, paragrafi 48 e 49.

⁷⁶ IAS 1, paragrafo 57, lettera d.

⁷⁷ Lo IAS 39 definisce "attività finanziarie disponibili per la vendita" tutte le attività finanziarie diverse da quelle possedute per la negoziazione (ovvero acquisite principalmente allo scopo di lucrare un margine di intermediazione o un utile da fluttuazione dei prezzi), dagli investimenti posseduti sino alla scadenza e dai finanziamenti e crediti (attività finanziarie create dall'impresa fornendo direttamente ad un debitore di denaro, beni o servizi, senza l'intenzione di venderle immediatamente o nel breve termine).

⁷⁸ Lo IAS 39 include tra i costi accessori le commissioni per intermediazioni, i bolli, le imposte di registro etc.

valutate al valore equo⁷⁹, che normalmente corrisponde al costo di acquisto aumentato dell'eventuale rateo di interessi di competenza.

Per una trattazione dettagliata sulla presentazione, contabilizzazione e valutazione degli strumenti finanziari si rinvia al capitolo 15 della presente guida.

Secondo lo IAS 7⁸⁰ l'impresa deve indicare il principio adottato nel determinare la composizione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

4. TRANSIZIONE AGLI IAS

L'impresa dovrà individuare le attività finanziarie che andranno a comporre la voce "disponibilità liquide e mezzi equivalenti" e riclassificare eventuali importi (in particolare con riferimento alle voci che rappresentano mezzi equivalenti secondo la definizione IAS).

Non si ritiene che dalla transizione risulteranno differenze in termini sostanziali, considerando che la valutazione delle poste componenti le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti ai fini nazionali può ritenersi in linea con gli IAS.

Negli IAS/IFRS non esistono differenze, rispetto ai principi contabili nazionali, in merito alla contabilizzazione di incassi e pagamenti con riferimento ai saldi bancari alla fine dell'esercizio.

⁷⁹ Il valore equo (*fair value* o valore corrente) è l'ammontare per il quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta tra parti indipendenti, consapevoli e determinate a concludere l'operazione.

⁸⁰ In proposito, si veda il capitolo 15.

CAPITOLO 12 – IAS 1, 8, 32 E IFRS 2 PATRIMONIO NETTO

1. DEFINIZIONI

Il corpo dei principi contabili internazionali non prevede uno specifico documento dedicato al patrimonio netto, anche se è possibile rinvenire indicazioni su di esso in molti dei principi.

La disciplina contabile e giuridica italiana si è invece occupata in maniera sistematica sia della composizione che dell'esposizione delle componenti ideali del netto nel principio contabile n. 28, oggi implementato a seguito della riforma cd “Vietti” del diritto societario (D.Lgs. n. 6/03).

Il patrimonio netto è definito dai principi contabili internazionali⁸¹ in via residuale “ciò che resta delle attività dell'impresa dopo aver dedotto tutte le passività”. Tale definizione risulta sostanzialmente in linea con quanto affermato dal principio contabile nazionale n. 28, che definisce il patrimonio netto quale differenza fra “attività e passività di bilancio”. A tale differenza può essere attribuito sia un significato contabile (esigenza di bilanciamento tra le sezioni ATTIVO e PASSIVO dello Stato Patrimoniale) sia uno più prettamente finanziario (Patrimonio netto come entità monetaria dei mezzi apportati dalla proprietà ovvero generati dall'impresa).

2. CLASSIFICAZIONE

Il principio contabile nazionale n. 28 ripropone le voci di patrimonio netto dell'articolo 2424 del codice civile:

- I. Capitale
- II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
- III. Riserva di rivalutazione
- IV. Riserva legale
- V. Riserve statutarie
- VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
- VII. Altre riserve, distintamente indicate
- VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
- IX. Utile (perdita) dell'esercizio

Le uniche indicazioni fornite dallo IAS 1 in relazione alle diverse componenti del patrimonio netto sono quelle relative al contenuto minimo dello Stato Patrimoniale, secondo le quali, nell'ambito del Patrimonio Netto,⁸² deve essere fornita separata indicazione delle “quote di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto” e del “capitale emesso e riserve

⁸¹ *Framework*, paragrafo 49, lettera c).

⁸² IAS 1, paragrafo 68, lettere o) e p).

attribuibili ai possessori di capitale proprio della controllante”, nonché quelle contenute nello schema posto nel *Guidance on Implementing IAS 1*, che richiede l’iscrizione distinta di sole tre voci: Capitale emesso, Riserve, Utili (perdite) portati a nuovo.

Nelle Note al Bilancio, tuttavia, occorre fornire una notevole quantità di informazioni per ogni categoria di azioni emesse nonché per le riserve⁸³. La scelta dello IASB di evitare di fornire uno schema particolarmente dettagliato può ritenersi finalizzata a consentire alle società di applicare liberamente la disciplina locale in un’area del bilancio che, avendo natura residuale, non è soggetta a particolari problemi di valutazione.

Tra le ulteriori informazioni espositive previste dai principi contabili internazionali vi è il prospetto obbligatorio relativo alle “variazioni delle poste di patrimonio netto” che deve contenere⁸⁴:

- (a) utile o perdita d’esercizio;
- (b) ciascuna voce di proventi ed oneri dell’esercizio che, come richiesto da altri principi o da altre interpretazioni, è imputata direttamente a patrimonio netto, e il totale di queste voci;
- (c) ricavi e costi totali del periodo (calcolati come la somma di (a) e (b)), che mostrano separatamente gli importi totali attribuibili ai possessori di capitale proprio della controllante e alla quota di pertinenza di terzi; e
- (d) per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dei cambiamenti nei principi contabili e correzioni degli errori rilevati secondo quanto previsto dallo IAS 8.

Inoltre, un’impresa deve presentare, nel prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto oppure nelle note:

- (a) gli importi delle operazioni con i possessori di capitale proprio che agiscono in tale loro qualità, esponendo separatamente le distribuzioni effettuate agli stessi;
- (b) il saldo delle riserve di utili (ossia l’utile e le perdite accumulati) all’inizio dell’esercizio e alla data di riferimento del bilancio, e i movimenti durante l’esercizio; e
- (c) una riconciliazione tra il valore contabile di ciascuna classe di capitale proprio versato, e di ciascuna riserva all’inizio e al termine dell’esercizio, evidenziando distintamente ogni variazione (IAS 1, paragrafi 96-97).

Tale prospetto è diverso da quanto previsto dall’articolo 2427 del codice civile, come modificato dalla recente riforma del diritto societario.

3. VALUTAZIONE

Per entrambi i sistemi di regole e principi contabili appare evidente che essendo il patrimonio netto una categoria “residuale”, qualsiasi valutazione dello stesso non può

⁸³ IAS 1, paragrafo 76.

⁸⁴ IAS 1, paragrafi 96 e 97.

prescindere da una valutazione delle attività e delle passività dell'impresa. Tuttavia, è da rilevare come in applicazione del complesso dei principi contabili internazionali il patrimonio netto acquisisca una caratteristica di “modificabilità intrinseca” che nel nostro ordinamento è invece sostanzialmente attribuita alla sola potestà assembleare, specificamente disciplinata.

È il caso per esempio, della valutazione delle attività al *fair value* (introdotta dagli IAS 16, 38 e 39) con corrispondente accredito in contropartita di una riserva di patrimonio netto. La normativa del D.Lgs. 127/91, invece, ammette unicamente la valutazione a costo storico e la possibilità di rivalutazioni in adesione esclusivamente di norme speciali di legge.

Secondo i principi contabili internazionali inoltre, eventuali svalutazioni su beni in precedenza rivalutati, trovano contropartita in una riduzione della riserva di rivalutazione, laddove secondo la normativa nazionale, la riserva di rivalutazione, se costituita, è in ogni caso slegata da successive variazioni che dovessero intervenire a diminuire il valore del bene.

Un caso ancora più specifico ed ugualmente non ammesso dal sistema di principi nazionali, è la rivalutazione/svalutazione con effetto sul patrimonio netto degli strumenti finanziari quando non posseduti per negoziazione e non designati come “al *Fair Value*” rilevato a conto economico. Si rinvia allo specifico capitolo 15 per gli aspetti applicativi della contabilizzazione degli stessi e dei relativi derivati di copertura.

Sostanziale è inoltre la novità introdotta dallo IAS 8 che prevede la sola possibilità di rideterminazione delle riserve iniziali in conseguenza di modifiche di principi contabili o di correzioni di errori⁸⁵. Tale possibilità, è esclusa dai principi nazionali (in particolare, dal principio contabile n. 29), che prevedono in tali circostanze l'utilizzo del solo conto economico come contropartita.

Ancora più specifico è il concetto di strumento finanziario rappresentativo di capitale di cui allo IAS 32. Questo prevede che la classificazione degli strumenti finanziari come passività, ovvero nell'ambito del patrimonio netto, avvenga nel rispetto del contenuto sostanziale dell'accordo contrattuale al momento della rilevazione iniziale degli stessi (IAS 32, paragrafo 15).

Per approfondimenti si veda il capitolo 15, relativo agli strumenti finanziari.

4. TRANSIZIONE AGLI IAS

I - CAPITALE SOCIALE

Rispetto all'attuale schema di stato patrimoniale previsto dall'articolo 2424 del codice civile, il capitale sottoscritto (ossia “emesso”) sarà esposto al suo valore nominale ridotto dei

⁸⁵ Appare opportuno precisare che la revisione dello IAS 8 ha mantenuto, come unica possibilità, la contropartita a patrimonio netto. In precedenza era possibile in contropartita, sebbene come trattamento alternativo (*allowed treatment*), l'utilizzo del conto economico, come nella prassi nazionale contenuta nel principio contabile n. 29.

crediti verso soci per decimi da versare, non essendo quest'ultima voce prevista nello schema IAS di stato patrimoniale⁸⁶. Anche il valore nominale delle azioni proprie riacquistate, secondo quanto previsto dallo IAS 32, è da esporsi in diminuzione del capitale emesso, mentre il premio o lo sconto rispetto al valore nominale rettifica le altre componenti del netto⁸⁷. Tale rappresentazione potrebbe essere data nelle note, laddove il valore nominale delle azioni proprie possedute figuri distintamente con segno negativo, a riduzione del capitale emesso.

In considerazione di tale classificazione, non deve essere rilevato nessun componente positivo o negativo di reddito riguardante la vendita, l'emissione o la cancellazione di azioni proprie. Tali operazioni determineranno infatti variazioni di patrimonio netto.

Con riferimento alle azioni di risparmio, deve essere evidenziato che si tratta di strumenti finanziari particolari. La loro contabilizzazione deve seguire le indicazioni dello IAS 32, in base al quale tali strumenti potrebbero essere considerati di tipo composto, in quanto hanno caratteristiche in parte di strumento di capitale e in parte di passività finanziaria. Tuttavia, in tal caso, si porrebbe il difficile problema della suddivisione dello strumento finanziario, che potrebbe portare a risultati aleatori e/o arbitrari. Tra l'altro, gli esempi contenuti nello IAS 32 non sono direttamente riconducibili alle azioni di risparmio. Pertanto, tali azioni, allo stato attuale ed anche se prive del diritto di voto, fanno parte del capitale emesso dalla Società e non sono rappresentate in bilancio come "passività finanziarie", in quanto la società non ha un obbligo incondizionato di consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie. In sostanza, gli azionisti di risparmio non hanno diritto al dividendo in assenza di utili sufficienti, se tale insufficienza si prolunga per oltre tre esercizi.

Le stock options, emesse a favore dei dipendenti (o terzi fornitori di beni e servizi), sono valutate come previsto dall'IFRS 2, relativo ai Pagamenti basati su azioni (*Share based payments*) ed iscritte in apposita voce di Patrimonio Netto⁸⁸. In particolare, nel caso di operazioni con i dipendenti, si presume che il valore più facilmente determinabile sia il *fair value* dello strumento rappresentativo di capitale. Viceversa, per le operazioni con soggetti diversi dai dipendenti, viene considerato più agevolmente determinabile il *fair value* dei beni o servizi ricevuti.

In ogni caso, in base all'IFRS 2, le stock options sono rilevate nel conto economico come costo, con contropartita l'incremento del patrimonio netto: questo, comporta la rilevazione in sede di determinazione dell'utile di esercizio.

⁸⁶ Per chiarezza espositiva la rappresentazione che potrebbe essere data è la seguente:

Capitale sociale

▪ Capitale emesso e sottoscritto	x
▪ Decimi non ancora versati	(y)
▪ Capitale versato	$z = x - y$

⁸⁷ L'attuale schema di stato patrimoniale previsto dall'articolo 2424 del codice civile richiede l'esposizione alla voce A.V della "Riserva per azioni proprie in portafoglio" in contropartita delle voci dell'attivo B.III.4 o C.III.5, Azioni proprie.

⁸⁸ Non potrà trattarsi della voce "Capitale sociale" fino a quando le nuove azioni non saranno emesse.

II - RISERVA DA SOPRAPPREZZO AZIONI

Tale riserva deve essere mantenuta e, non essendo identificabili problemi di natura valutativa, il passaggio ai principi contabili internazionali, generalmente, non dovrebbe comportare particolari rettifiche della riserva stessa; fatti salvi i costi di impianto e ampliamento sostenuti per aumenti di capitale, collocamento in borsa e simili, che devono essere portati a riduzione della riserva.

III - RISERVE DA RIVALUTAZIONE

Tale voce costituisce una delle differenze fra principi contabili nazionali ed internazionali. Infatti, mentre i principi contabili nazionali prevedono la possibilità della rivalutazione soltanto in applicazione di leggi speciali, gli IAS prevedono, quale trattamento alternativo al costo storico, il modello della rideterminazione del valore (rivalutazione). Come già ricordato, le riserve di rivalutazione devono essere ridotte in caso di perdita di valore delle relative immobilizzazioni, successiva ad una precedente rivalutazione (la perdita di valore è imputata alla riserva nei limiti della stessa: l'eventuale eccedenza è imputata nel conto economico). Secondo i principi contabili nazionali, le perdite di valore di beni rivalutati non hanno effetto sulla riserva di rivalutazione, ma si contabilizzano nel conto economico, in quanto la riserva ha vita autonoma e permane anche se i beni sono stati ceduti. Invece, lo IAS 16 (paragrafi 41 e 42) prevede che, la riserva di rivalutazione iscritta a patrimonio può essere trasferita direttamente alla voce utili portati a nuovo quando l'attività è eliminata dal bilancio; questo comporta l'eliminazione dell'intera riserva quando l'attività è cessata o dimessa. Tuttavia, parte della riserva può essere trasferita mentre l'attività è utilizzata; in questo caso, l'importo della riserva trasferito corrisponde alla differenza tra l'ammortamento basato sul valore contabile rivalutato e l'ammortamento basato sul costo originale dell'attività. I trasferimenti dalle riserve di rivalutazione agli utili a nuovo sono contabilizzati direttamente (scrittura contabile in partita doppia: *Riserva da rivalutazione a Utili portati a nuovo (o Riserve)*), senza transito dal conto economico.

Per quanto riguarda la fase transitoria di passaggio agli IAS è presumibile che la riserva di rivalutazione già costituita (spesso, in applicazione di leggi speciali) possa essere mantenuta: si veda quanto illustrato, nel capitolo 1, con riferimento all'IFRS 1 (paragrafi 16-19).

IV - RISERVA LEGALE

Non esiste una riserva legale nel sistema degli IAS. Essa va pertanto riclassificata, nello stato patrimoniale, ad una voce di riserve assoggettate a vincoli nella distribuzione e nell'utilizzo. Nella nota integrativa, va ricostruita l'origine e la suddivisione di tale riserva, con i vincoli cui è assoggettata.

V - RISERVE STATUTARIE

Tali riserve, se assoggettate a specifici vincoli, vanno accomunate con la riserva legale e riclassificate tra le “Altre riserve” nell’apposita riserva vincolata. Se tali vincoli non esistono, sono riclassificate tra gli Utili di esercizi precedenti.

VI - RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

Tale riserva non sarà più iscritta in considerazione del diverso modo di rappresentazione introdotto dagli IAS per le azioni proprie e già esposto in precedenza. Pertanto, il saldo della riserva già esistente deve essere riclassificato alle specifiche riserve con il cui utilizzo era stata costituita, mentre l’importo relativo alle azioni proprie è iscritto in negativo a riduzione del Capitale Sociale, come già esposto in precedenza.

VII - ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE

Va mantenuta questa voce complessiva, con suddivisione analitica in nota integrativa. Come già detto tale voce accoglierà anche i saldi della “Riserva legale” e della “Riserva statutaria” sottoposti a vincoli nella distribuzione e nell’utilizzo, circa i quali verrà dato dettaglio in Nota integrativa.

Per tutte le riserve di origine fiscale occorrerà valutare anche quale sarà la disciplina transitoria che verrà predisposta in sede tributaria.

Per esempio, è ipotizzabile che la “Riserva per contributi ex articolo 55 Tuir” sia imputata a “Utili (Riserve) portati a nuovo”, se corrisponda a contributi in conto capitale per i quali gli effetti che sarebbero derivati da una contabilizzazione in base al metodo reddituale (unico ammesso dai principi contabili internazionali) siano ormai esauriti.

VIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

Va mantenuta, perché corrisponde ad una delle fondamentali voci di patrimonio netto dello schema di bilancio IAS.

ALTRE MODIFICHE

Saldo delle rettifiche per il passaggio agli IAS

È richiesta l’iscrizione, nel patrimonio, degli utili (perdite) portati a nuovo, o di una riserva che accoglierà gli effetti cumulativi delle rettifiche, positive e negative, previste dall’IFRS 1 per il passaggio agli IAS.

La riserva deve essere suddivisa, in quanto può interessare voci diverse del patrimonio netto, quali, per esempio:

- 1) Utili a nuovo
- 2) Riserva da *fair value*⁸⁹
- 3) Riserva da conversione

Le note al bilancio daranno adeguata illustrazione del contenuto di tale riserva, come previsto dall'IFRS 1 (si veda il capitolo 1).

Costi per operazioni sul capitale

Come già accennato, i costi relativi ad operazioni sul capitale (costi di emissione o di acquisizione di propri strumenti rappresentativi di capitale)⁹⁰ devono essere contabilizzati quali diminuzioni del patrimonio netto, al netto di qualsiasi beneficio fiscale (ad eccezione dell'ipotesi delle aggregazioni aziendali: IAS 32, paragrafo 35).

Dividendi

Lo IAS 10, paragrafi 12-13, prevede che qualora la proposta o la deliberazione di pagamento dei dividendi avvenga prima della approvazione del bilancio, l'impresa non può rilevare nel bilancio stesso una passività connessa a tale impegno dovendo, viceversa, fornire una adeguata informazione nelle note al bilancio⁹¹.

Nel caso di strumenti finanziari composti che includono elementi rappresentativi di capitale ed elementi rappresentativi di passività, anche gli eventuali dividendi assegnati allo strumento composto dovranno essere suddivisi rilevando la quota attribuibile alla passività come onere finanziario.

⁸⁹ La riserva da *fair value* va suddivisa a seconda della fattispecie che l'ha generata (ad esempio, la riserva da *fair value* costituita a fronte della valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita, anche in sede in transizione agli IAS, deve essere tenuta separata dalle altre riserve).

⁹⁰ Solitamente capitalizzati in base ai principi contabili nazionali ed ammortizzati: l'ammortamento di tali costi non è previsto dallo IAS 38 (si veda il capitolo 3).

⁹¹ Il principio contabile nazionale n. 28 stabilisce che i dividendi sono rilevati come passività dopo che sono stati formalmente approvati dall'assemblea.

CAPITOLO 13 – IAS 19 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il Trattamento di fine rapporto (di seguito Tfr) non trova istituti equivalenti in altri Paesi.

Lo IAS 19 tratta dei benefici per i dipendenti, che (paragrafo 7) sono tutti i tipi di remunerazione erogata da un'impresa a fronte dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti. Il principio contabile internazionale distingue i seguenti benefici:

- benefici a breve termine: sono quelli dovuti interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato la relativa attività lavorativa (sono i benefici diversi da quelli dovuti alla cessazione del rapporto di lavoro e dai benefici sotto forma di partecipazione al capitale). In sostanza, si tratta di benefici a breve termine costituiti da: salari, stipendi, ferie maturate, bonus e mensilità aggiuntive, ecc.;
- benefici successivi al rapporto di lavoro: dovuti dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Si suddividono nelle due seguenti fattispecie. (1) Programmi a contribuzione definita: sono piani di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro in base ai quali l'impresa versa dei contributi fissati ad un'entità distinta (un fondo). (2) Programmi a benefici definiti: sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, diversi dai programmi a contributi definiti;
- altri benefici a lungo termine: includono, per esempio, assenze a lungo termine retribuite per permessi legati all'anzianità di servizio o disponibilità di periodi sabatici;
- benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro: sono accordi, formalizzati o non formalizzati, in base ai quali l'impresa fornisce, ad uno o più dipendenti, benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro;
- benefici retributivi con pagamenti basati su azioni: si tratta, in particolare, delle *stock options* ed altre forme di pagamenti, disciplinate dall'IFRS 2.

1. TFR: PIANO A BENEFICI DEFINITI

L'IFRIC (*International Financial Reporting Interpretation Committee*), nel corso della riunione del 23 e 24 aprile 2002, ha precisato che non è accettabile, secondo lo IAS 19, la contabilizzazione del Tfr calcolato in base alla prassi nazionale, che prevede l'iscrizione per un importo corrispondente a quello maturato basandosi sull'ipotesi che tutti i dipendenti lascino la società alla data di bilancio. Secondo l'IFRIC, il Tfr è assimilabile ad un "beneficio successivo al rapporto di lavoro", del tipo "piani a benefici definiti", il cui ammontare già maturato deve essere proiettato al futuro per stimare l'ammontare da pagare al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e poi attualizzato, utilizzando il "*projected unit credit method*", per tener conto del tempo che trascorrerà prima dell'effettivo pagamento.

Il calcolo deve riguardare il Tfr già maturato per servizi lavorativi già prestati e deve tenere conto degli incrementi salariali futuri. Tale stima deve tener conto della durata residua dei rapporti di lavoro e degli importi futuri da versare, per persona o per gruppi omogenei.

Lo IAS 19, paragrafo 66, poi, precisa che l'impresa deve attualizzare il valore totale dell'obbligazione relativa a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro anche se parte dell'obbligazione è dovuta entro dodici mesi dalla data del bilancio (in pratica, se è dovuta a breve termine).

Devono essere contabilizzate le imposte differite secondo lo IAS 12 (soltanto l'Irpeg e non l'Irap), applicate alla differenza tra il Tfr così calcolato e quello che risulta dall'applicazione delle disposizioni interne (articolo 2120 codice civile).

Le eventuali anticipazioni, fino al 70 per cento, corrisposte ai sensi dell'articolo 2120 c.c., devono essere detratte dall'importo complessivamente come sopra calcolato.

Infine, nel calcolo secondo lo IAS 19 si deve tenere conto dell'anticipazione delle imposte che dall'1 gennaio 2001 si applica al rendimento finanziario del Tfr accantonato. In pratica, le rivalutazioni maturate successivamente all'1 gennaio 2001 sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'11 per cento, portata immediatamente in diminuzione del fondo: al momento della cessazione del rapporto di lavoro non saranno più assoggettate ad imposta.

Data la peculiarità di tale istituto si potrebbe ipotizzare di non inquadrare il Tfr tra i piani a "benefici definiti"; peraltro, in tale ipotesi, si dovrebbe comunque applicare quanto previsto dallo IAS 19 per le "*constructive obligations*" (paragrafo 26, punto c).

Di conseguenza, alla data di riferimento del bilancio, si contabilizza un'obbligazione in corso, di contenuto complesso (*constructive*), perché basata anche su piani di carriera, sovente supportati da accordi scritti, e comunque da aspettative di aumenti di retribuzione, basati su prassi aziendali e, di fatto, necessari al fine di gestire un rapporto continuativo nel tempo.

Al contrario, la contabilizzazione del Tfr in base al debito maturato alla data del bilancio, riduce l'obbligazione dell'azienda ad un'obbligazione "semplice" ("*legal obligation*"), la quale non tiene conto degli altri aspetti sopra esposti, che ne fanno, appunto un'obbligazione "complessa", "*constructive obligation*", come viene definita dallo IAS 19.

La scadenza del debito e l'ammontare sono "correlati", nel senso che fidelizzazione e incrementi di retribuzione sono generalmente collegati e, pertanto, nel conteggio si produce un effetto compensativo; in sostanza, il calcolo incrementa l'importo del Tfr, in quanto tiene conto dei futuri sviluppi del rapporto di lavoro, mentre l'attualizzazione riporta "indietro" tale importo, compensandone gli effetti, anche se non totalmente.

2. TFR: PIANO A CONTRIBUZIONE DEFINITA

L'ipotesi in questione si basa sul fatto che il Tfr ha solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono i piani a benefici definiti, e che al TFR potrebbe applicarsi quanto previsto per i piani a contribuzione definita.

Per i piani a contribuzione definita è previsto un modello semplice in quanto l'impresa deve rilevare esclusivamente le contribuzioni dovute e la passività è rappresentata dalle complessive contribuzioni maturate alla data di bilancio, al netto di eventuali anticipazioni; in questo caso non sarebbe previsto il ricorso a tecniche attuariali come per i piani a benefici definiti.

In sostanza, dal momento che il nostro legislatore ha previsto il pagamento differito del Tfr, una volta che la relativa passività è stata iscritta in bilancio, la stessa assume la natura di passività, analoga ad altri finanziamenti, la cui erogazione avviene in più "tranche". Peraltro, come per una qualsiasi altra passività finanziaria onerosa, gli IAS richiedono l'attualizzazione quando il tasso effettivo è inferiore a quello di mercato. Gli effetti dell'attualizzazione potrebbero essere non rilevanti, in quanto il tasso convenzionale previsto per remunerare il differimento del Tfr (cosiddetto tasso effettivo) è attualmente molto prossimo a quello corrente di mercato, come pure è possibile una estinzione in tempi brevi della relativa passività con il relativo versamento in un fondo esterno, secondo quanto previsto dalla riforma previdenziale. Tuttavia, questa è la situazione attuale dei tassi, che potrebbe anche cambiare in futuro: con riferimento alla riforma previdenziale, poi, si tratta di seguirne i futuri sviluppi.

Il principio contabile nazionale n. 19 aveva già affrontato tale problematica, escludendo il calcolo attuariale e precisando che la passività è "*congrua quando corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio*".

L'attualizzazione, nel sistema IAS/IFRS, risulta però inevitabile; volendo ricondurre il Tfr allo IAS 19, anche a prescindere dall'inquadramento del Tfr tra i piani a "contribuzione definita", stante le peculiarità di tale istituto, si deve comunque procedere al calcolo del Tfr stesso alla data di chiusura del bilancio, così come oggi quantificato (debito maturato) e quindi all'attualizzazione di tale importo.

L'attualizzazione, che riduce l'importo, è motivata dal fatto che lo stesso è fruttifero di interessi inferiori a quelli di mercato (paragrafo 5 dello IAS 19 e correlato paragrafo 78).

L'attualizzazione, tenuto conto che la scadenza è incerta, richiederebbe quindi comunque un calcolo attuariale.

3. TFR: VALIDITÀ AI FINI IAS DEL CALCOLO EFFETTUATO IN BASE ALLA NORMA NAZIONALE

Questa soluzione non comporta particolari conteggi: l'importo del Tfr, calcolato in base alle norme nazionali, è inserito nei bilanci redatti in base agli IAS. Il Tfr ha natura particolare, essendo un istituto tipico dell'ordinamento italiano che non trova istituti equivalenti in altri Paesi. Gli accantonamenti effettuati, poi, costituiscono "diritti acquisiti" dei lavoratori, mentre i piani previdenziali a "contributi definiti" oppure a "benefici definiti" si riferiscono ai fondi

previdenziali (IAS 26) e non al Tfr. Tra l'altro, in Italia vi è una netta distinzione tra "previdenza/pensione" e "previdenza/Tfr"⁹².

4. CONCLUSIONE

L'OIC ritiene, che il TFR possa rientrare nell'ambito dello IAS 19⁹³.

In sostanza si tratta di un'obbligazione complessa per i motivi illustrati al paragrafo 1 ed in quanto sussiste la garanzia di un determinato rendimento delle somme accantonate che non sono liquidabili alla data di riferimento del bilancio (fatti salvi i rapporti cessati). Ne consegue che l'importo iscritto in bilancio deve essere oggetto di un calcolo attuariale secondo il procedimento indicato al punto 1 "Piano a benefici definiti" (ad es., nel caso in cui esistano piani di carriera supportati da accordi scritti, ovvero aspettative di aumenti di retribuzione basati su consolidate prassi aziendali).

In ogni caso, gli amministratori dovranno considerare i fattori di incertezza e le condizioni che caratterizzano la specifica situazione aziendale. Ove sussistano circostanze tali da incidere sull'attendibilità della stima appare necessario che la quantificazione dell'ammontare avvenga seguendo le indicazioni dell'art. 2120 c.c..

A titolo esemplificativo, alcune indicazioni sopracitate possono essere le seguenti.

Situazioni interne all'impresa

- 1) Imprese nelle quali siano assenti serie storiche che possano essere utilizzate validamente per le proiezioni sul futuro.
- 2) Imprese che hanno progetti/previsioni attendibili di rilevanti ristrutturazioni per l'incertezza circa le scelte individuali e soggettive dei dipendenti, che, verosimilmente, saranno basate sulle situazioni economiche e sulle opportunità di diverso collocamento di ciascuno di essi.
- 3) Imprese che adottano politiche di assunzioni a tempo determinato, convertibili in contratti a tempo indeterminato, in funzione dell'incertezza della loro ciclicità reddituale.

Situazioni esterne all'impresa

- 1) Imprese che possono essere interessate/coinvolve in un processo di delocalizzazione all'estero delle proprie attività.
- 2) Variazioni imprevedibili di mercato per imprese che attuano una politica retributiva e di carriera commisurata alla produttività/redditività dell'impresa stessa.

⁹² Per le società italiane quotate negli Stati Uniti, il FASB (*Financial Accounting Standard Board*) concede la possibilità di indicare a bilancio la passività connessa con il TFR sia mediante l'elaborazione di una valutazione attuariale, sia mediante la metodologia stabilita dalla disciplina nazionale (art. 2120 del c.c.).

⁹³ L'impostazione prospettata ha carattere contingente, attesa la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti al fine di pervenire a una soluzione univoca e condivisa circa il trattamento contabile del TFR anche in funzione dei futuri sviluppi in materia.

- 3) Emissione di provvedimenti legislativi/regolamentari innovativi il cui effetto sull'impresa non può essere oggettivamente previsto.

Gli amministratori devono illustrare le motivazioni della scelta adottata.

5. EVOLUZIONE FUTURA

La soluzione illustrata si basa sulla situazione attuale: l'OIC seguirà l'evoluzione futura della materia, al fine di individuare eventuali diversi trattamenti che il Tfr dovesse avere nel bilancio. Si pensi, a livello nazionale, alla recente riforma previdenziale che prevede il conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari (legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive norme di attuazione) e, a livello internazionale, all'evoluzione normativa e interpretativa dei principi contabili internazionali.

6. TRANSIZIONE

In sede di transizione, l'importo della differenza, tra il calcolo effettuato in base alle disposizioni nazionali e il calcolo effettuato in base allo IAS 19, è imputato nell'apposita voce del patrimonio netto che accoglie tutte le differenze.

CAPITOLO 14 – IAS 37 FONDI PER RISCHI ED ONERI

1. DEFINIZIONI

I fondi per rischi ed oneri sono trattati nello IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali. Al riguardo si osserva che gli IAS non utilizzano il termine di “Fondi”, bensì di accantonamenti: il paragrafo 64 del *Framework*⁹⁴ precisa che alcune passività possono essere valutate solo con l’uso di un notevole grado di stima. Alcune imprese descrivono tale passività come accantonamenti. In qualche Paese, tali accantonamenti non sono considerati passività poiché il concetto di passività è definito in maniera ristretta, così da comprendere solo gli importi che possono essere determinati senza dovere effettuare stime. La definizione di passività, contenuta nel paragrafo 49 del *Framework*, segue un’impostazione più ampia, precisando, tra l’altro, che “una passività è una obbligazione attuale dell’impresa derivante da eventi passati”.

Pertanto, quando un accantonamento comporta una obbligazione attuale e soddisfa il resto della definizione, costituisce una passività anche se l’importo deve essere stimato. È il caso, per esempio, degli accantonamenti per pagamenti che devono essere effettuati in base a garanzie esistenti e accantonamenti per coprire indennità pensionistiche.

In base alla definizione dello IAS 37, gli accantonamenti sono passività di ammontare o scadenza incerto che dovranno essere rilevati in bilancio quando ricorrono le seguenti contestuali condizioni:

- l’impresa ha un’obbligazione attuale (legale o implicita), ossia in corso alla data di riferimento del bilancio⁹⁵, quale risultato di un evento passato;
- è probabile che per adempiere all’obbligazione si renderà necessario un impiego di risorse economiche;
- può essere effettuata una stima attendibile dell’importo necessario all’adempimento dell’obbligazione⁹⁶.

Tale definizione non si discosta in maniera sostanziale dal contenuto del principio contabile nazionale n. 19. Questo, riprendendo il dettato dell’art. 2424 bis comma 3 del codice civile, afferma che “i fondi rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio”.

⁹⁴ Si ricorda che il *Framework* non è stato omologato dalla UE e, pertanto, non è stato pubblicato sulla Guue. Tuttavia, lo IAS 8, che tra l’altro detta la gerarchia delle fonti, al paragrafo 11 richiama espressamente il *Framework* tra le fonti alle quali si deve fare riferimento per l’applicazione dei principi contabili internazionali. Inoltre, il *Framework* è espressamente richiamato in numerosi IAS (per esempio: IAS 18, “Ricavi” paragrafo 2, “Finalità”).

⁹⁵ L’obbligazione legale origina da un contratto, normativa o altra disposizione di legge; l’obbligazione implicita nasce invece nel momento in cui l’impresa genera nei confronti di terzi l’aspettativa che assolverà i propri impegni anche se non rientranti nella casistica delle obbligazioni legali (IAS 37, paragrafo 10).

⁹⁶ IAS 37, paragrafo 14.

Il principio contabile nazionale identifica due categorie di fondi:

- fondi oneri, destinati ad accogliere passività certe nell'*an* ma incerte nel *quantum*, con contropartita a conto economico nella voce B.13 "Altri accantonamenti";
- fondi rischi, relativi alle passività incerte nell'*an* e nel *quantum*, con contropartita a conto economico nella voce B.12 "Accantonamenti per rischi", sostanzialmente corrispondenti alle passività potenziali di rischio probabile e determinabile, secondo definizione delle stesse contenuta nel principio contabile.

Lo IAS 37, invece, non introduce differenze fra "oneri e rischi" ma tra "passività probabili" (a fronte delle quali si costituisce contabilmente un accantonamento) e "passività potenziali, ovvero possibili" (che rientrano nella categoria delle passività per le quali non si rileva alcun accantonamento). In definitiva il concetto di "Accantonamento" in base ai principi contabili internazionali assorbe sia i "Fondi per oneri" sia i "Fondi costituiti a fronte di rischi probabili", così come individuati dalla nostra normativa nazionale⁹⁷.

Tuttavia, a differenza della disciplina nazionale, lo IAS 37 prevede che l'accantonamento non possa essere iscritto se non esiste una obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, legale o implicita, quale risulta da un evento passato. In tal senso, per esempio, i fondi per oneri "manutenzione ciclica" e "copertura perdite di società partecipate", previsti dal principio contabile nazionale n. 19, non sono iscrिवibili in base ai principi contabili internazionali (per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi specifici), salvo siano soddisfatte tutte le condizioni per rilevare un accantonamento, illustrate in precedenza.

La normativa nazionale, infatti, nel prevedere detti accantonamenti sembra più improntata a criteri di prudenza, affievolendo di contro il principio di competenza che maggiormente ispira gli standard internazionali⁹⁸.

Infine, nei rari casi in cui non è facilmente determinabile se alla data di bilancio esiste un'obbligazione attuale, l'impresa deve utilizzare tutte le fonti informative disponibili (anche basandosi su relazioni di esperti ed altre informazioni aggiuntive). In tal caso, se sono comunque soddisfatti gli altri criteri esposti nel paragrafo 14 dello IAS 37 (probabile flusso di risorse economiche in uscita, stima attendibile della passività), l'impresa rileva l'accantonamento. Se è più verosimile il contrario, l'impresa fornisce l'informativa di una

⁹⁷ Nel concetto di passività potenziali, residuano quindi in base ai principi contabili internazionali:

- le obbligazioni possibili o le obbligazioni attuali per le quali la probabilità che si determini un flusso di risorse in uscita non è probabile (corrispondente in buona sostanza alle passività potenziali possibili in base alla normativa nazionale), ovvero l'importo non è determinabile con sufficiente attendibilità: a fronte di tali obbligazioni non va costituito un accantonamento, ma devono essere date informazioni aggiuntive ed integrative;
- le obbligazioni possibili o le obbligazioni correnti per le quali la probabilità che si determini un flusso di risorse in uscita è remota (corrispondente in buona sostanza alle passività potenziali remote in base alla normativa nazionale): a fronte di tali obbligazioni non va costituito un fondo né vanno date informazioni aggiuntive ed integrative; (IAS 37 paragrafi 13 e 27-30).

⁹⁸ A tal proposito lo IAS 37 paragrafo 18: "Il bilancio rappresenta la situazione patrimoniale – finanziaria di un'impresa alla fine del proprio periodo amministrativo e non la sua possibile situazione futura. Perciò non viene rilevato alcun accantonamento per i costi che dovranno essere sostenuti per continuare la propria attività in futuro. Le sole passività rilevate in bilancio di un'impresa sono quelle che esistono alla data del bilancio".

passività potenziale, a meno che la probabilità di impiegare risorse economiche sia remota (in tal caso, non deve essere data alcuna informativa: IAS 37, paragrafo 16; in senso conforme, principio contabile nazionale n. 19).

Si riportano di seguito, per maggior comprensione, le principali definizioni contenute nei paragrafi 10 e 11 dello IAS 37.

DEFINIZIONI

10. I seguenti termini sono utilizzati nel presente Principio con i significati specificati:

L'accantonamento è una passività di scadenza o ammontare incerto.

Una passività è una obbligazione attuale dell'impresa che deriva da fatti passati e il cui adempimento si suppone che si concretizzi nell'impiego di risorse atte a produrre benefici economici.

Il fatto vincolante è un fatto che dà luogo a un'obbligazione legale o implicita che comporta che un'impresa non abbia nessuna realistica alternativa all'adempimento della stessa.

L'obbligazione legale è un'obbligazione che origina da:

- (a) un contratto (tramite le proprie clausole esplicite o implicite);*
- (b) la normativa; o*
- (c) altre disposizioni di legge.*

L'obbligazione implicita è un'obbligazione che deriva da operazioni poste in essere da un'impresa in cui:

- (a) risulta tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficientemente specifico, che accetterà determinate responsabilità; e*
- (b) come risultato, l'impresa ha fatto sorgere nelle terze parti la valida aspettativa che onorerà i propri impegni.*

La passività potenziale è:

- (a) una possibile obbligazione che deriva da fatti passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell'impresa; o*
- (b) un'obbligazione attuale che deriva da fatti passati ma che non è rilevata perché:*
 - (i) non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione; o*
 - (ii) l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.*

Un'attività potenziale è una attività possibile che deriva da fatti passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell'impresa.

Il contratto oneroso è un contratto nel quale i costi non discrezionali necessari per adempiere alle obbligazioni assunte sono superiori ai benefici economici che si suppone siano ottenibili dal contratto.

La ristrutturazione è un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale che modifica in maniera significativa sia:

- (a) il campo d'azione di un'attività intrapresa dall'impresa; o*

(b) il modo in cui l'attività è gestita.

Accantonamenti e altre passività

11. Gli accantonamenti possono essere distinti da altre passività quali i debiti commerciali e gli stanziamenti per debiti presunti, perché non vi è certezza in merito alla scadenza o all'importo della spesa futura richiesta per l'adempimento. Al contrario:

- (a) i debiti commerciali sono passività da pagare per beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti e sono stati fatturati o formalmente concordati con il fornitore; e
- (b) gli stanziamenti per debiti presunti sono passività da pagare per beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti ma non pagati, fatturati o formalmente concordati con il fornitore, inclusi gli importi dovuti ai dipendenti (per esempio, importi relativi al pagamento di ferie maturate). Sebbene talvolta sia necessario stimare l'importo o la tempistica degli stanziamenti per debiti presunti, il grado della loro incertezza è normalmente assai inferiore a quello degli accantonamenti.

Gli stanziamenti per debiti presunti sono spesso esposti in bilancio come parte di debiti commerciali o diversi; invece, gli accantonamenti sono esposti separatamente.

2. CLASSIFICAZIONE

In termini di classificazione, la maggior parte dei fondi troverà collocazione, probabilmente, nelle passività correnti dello stato patrimoniale, in quanto connessi al normale ciclo operativo dell'impresa; tuttavia, sarà necessario individuare la prevista data di estinzione dell'obbligazione che, se presente oltre 12 mesi, comporterà la classificazione del fondo nell'ambito delle passività non correnti dello Stato Patrimoniale. A tale proposito si precisa, comunque, che alcune tipologie di fondi, ad esempio per imposte differite, per loro natura, troveranno collocazione nell'ambito delle passività non correnti (IAS 1, paragrafo 70).

3. VALUTAZIONE

La metodologia di misurazione di un accantonamento non presenta sostanziali differenze fra il nostro ordinamento e i nostri principi contabili e gli IAS. Per entrambi ci si affida alla migliore stima dell'uscita economica necessaria per adempiere all'obbligazione⁹⁹, effettuata dalla direzione aziendale anche sulla scorta delle esperienze passate e, se del caso, di giudizi di esperti esterni all'impresa. Nel processo di stima occorrerà tenere conto anche dei fatti intervenuti successivamente alla data di riferimento del bilancio e, qualora la stima dell'obbligazione sia legata a diversi fattori, l'accantonamento è stimato attraverso la ponderazione delle probabilità dell'accadimento dei diversi fattori (metodo del valore atteso).

Con riferimento ai fatti intervenuti successivamente alla data di riferimento del bilancio, si deve fare riferimento allo IAS 10, il cui contenuto, peraltro, non si discosta da quello del principio contabile nazionale n. 29.

⁹⁹ Si tratta secondo il disposto dello IAS 37 paragrafo 37 dell'"ammontare che un'impresa ragionevolmente sosterebbe per estinguere l'obbligazione alla data del bilancio o per cederla a terzi a quella data".

In ogni caso, se un accantonamento, successivamente alla data di riferimento del bilancio e prima della data della sua approvazione (nella versione degli IAS/IFRS: data di autorizzazione alla pubblicazione), diventa “meno incerto” (o addirittura “certo”) nell’esistenza, nella data di accadimento e nell’importo, l’accantonamento deve venire adeguato in base alle ulteriori informazioni disponibili.

Elemento di rilevante differenza introdotto dallo IAS 37 è rappresentato dalla necessità di procedere all’attualizzazione dell’accantonamento nel caso in cui sia previsto il differimento della passività e l’eventuale effetto di attualizzazione sia significativo¹⁰⁰; in tal caso, l’importo deve essere attualizzato ad un tasso, al lordo di imposte, tale da riflettere le valutazioni correnti di mercato del valore attuale del denaro ed i rischi specifici connessi alla passività e l’ammontare dell’accantonamento aumenta in ciascun esercizio per riflettere il passare del tempo. Tale incremento è rilevato come interesse passivo. È necessario rilevare che il principio contabile nazionale n. 19 (*Fondi per rischi e oneri, Trattamento di fine rapporto, Debiti*) prevede l’attualizzazione soltanto per debiti commerciali a medio e lungo termine: di conseguenza, quanto prevede lo IAS 37 non costituisce una novità in senso assoluto.

4. TRANSIZIONE AGLI IAS

Nel seguito vengono analizzate le specificità connesse ad alcuni fondi, che costituiscono fondi per oneri. I fondi (accantonamenti) non iscrivibili in bilancio in base allo IAS 37 devono essere eliminati con imputazione del relativo importo nella voce di patrimonio netto nella quale confluiscono tutte le differenze con gli IAS.

Fondi di quiescenza (fondi pensione e fondi per indennità di cessazione di rapporti vari)

- a) Fondi pensione ed altri fondi analoghi: tale tipologia di fondi è specificatamente trattata dallo IAS 19 e le sue caratteristiche non rientrano in quelle espresse nel presente capitolo; per la specifica trattazione si rinvia al capitolo 13;
- b) Fondi indennità per cessazione di collaborazioni coordinate e continuative, per cessazione di rapporti di agenzia e per indennità suppletiva di clientela: tale tipologia di fondi, non trattando “benefici per i dipendenti”, seguiranno le regole previste dallo IAS 37. Conseguentemente, poiché le fattispecie in questione si configurano come obbligazioni attuali alla data della transizione, l’impresa dovrà procedere all’iscrizione di tali fondi (accantonamenti). Trattandosi, comunque, di passività con un lungo differimento, i relativi importi saranno attualizzati ad un tasso di mercato, al lordo di imposte e tenuto conto dei rischi specifici connessi alla passività.

¹⁰⁰ Lo IAS 37 al paragrafo 45 dispone che “Laddove l’effetto del valore attuale del denaro è un aspetto rilevante, l’importo di un accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere l’obbligazione”.

Fondo imposte correnti e fondo imposte differite

Fondo imposte correnti. Il fondo accoglie le passività per imposte probabili connesse a contenziosi in corso. L'iscrizione di tale tipologia di fondo segue le regole previste dallo IAS 37 e non si rilevano particolari differenze rispetto quanto previsto dai principi contabili italiani. In relazione ai debiti per passività fiscali correnti, iscritti, sulla base degli attuali schemi, alla voce D 12 dello Stato Patrimoniale, non si rilevano differenze di trattamento contabile rispetto ai principi nazionali. Si tenga presente che, gli acconti d'imposta versati e le ritenute subite non possono essere iscritti come crediti, ma devono essere classificati a riduzione della passività per imposte correnti, al fine di esporre in bilancio il saldo netto (a credito o debito) risultante dalla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, anche i principi contabili nazionali n. 15 (Crediti), n. 19 (Fondi, Tfr e debiti) e 25 (Imposte) contengono tale previsione.

Fondo imposte differite. Il trattamento contabile delle imposte differite è regolato dallo IAS 12, sostanzialmente allineato al principio contabile nazionale n. 25 e quindi non rientra nel campo di applicazione dello IAS 37. Tuttavia, in riferimento alle imposte differite, per la cui trattazione più specifica si rinvia al capitolo 17, è necessario sottolineare che le stesse dovranno essere riconsiderate al momento di transizione agli IAS. Infatti, la situazione patrimoniale di apertura, alla data della transizione, redatta per riflettere la transizione agli IAS, conterrà, molto probabilmente, numerose rettifiche alle preesistenti voci di attività e passività (annullamento di attività, iscrizione di nuove attività, rettifica del precedente valore contabile per il passaggio da costo a *fair value*, cancellazione di passività già iscritte o iscrizione di nuove passività, ecc.). Conseguentemente, vi potrebbero essere nuovi o diversi importi di differenze temporanee imponibili e di differenze temporanee deducibili, con la conseguente necessità di procedere ad una rideterminazione del "Fondo imposte differite" esistente e della voce "Imposte anticipate" dell'attivo.

Fondo manutenzioni cicliche

I fondi manutenzioni cicliche, come precedentemente indicato, non presentano i requisiti di iscrivibilità di un accantonamento previsti dallo IAS 37 e conseguentemente, se esistenti alla data della transizione, dovranno essere eliminati. Infatti, con riferimento alla manutenzione ciclica, non esiste un'obbligazione attuale indipendente dalla condotta futura dell'impresa; in altre parole, nel caso in cui l'impresa decida di interrompere l'attività connessa ad un determinato macchinario, non avrà più l'obbligo di effettuare la manutenzione (a tale proposito si veda il capitolo 4).

Fondo per buoni sconto e concorsi a premio

Il fondo presenta le caratteristiche di iscrivibilità previste dallo IAS 37 e se il suo ammontare era stato determinato secondo le indicazioni fornite dal principio contabile nazionale n. 19 non si configura la necessità di procedere a rettifiche. Infatti, il principio contabile nazionale n. 19 prevede che il fondo in oggetto sia determinato in base alla percentuale di ritorno dei buoni, e quindi in base al tipo di prodotto, di campagna pubblicitaria a sostegno dell'operazione, al numero dei buoni emessi, al valore unitario dello sconto o del

premio, alla propensione del consumatore all'acquisto del prodotto oggetto dei buoni e tenendo conto dell'esperienza passata e di elaborazioni statistiche per operazioni similari. In sostanza, le indicazioni fornite dal principio contabile nazionale n. 19 consentono di effettuare la "miglior stima" della passività in questione, secondo una logica allineata a quella dello IAS 37.

Con riferimento al fondo in questione, trattandosi di passività con un orizzonte temporale di breve periodo, la relativa attualizzazione non dovrebbe produrre effetti rilevanti, tali da richiederne la rilevazione in bilancio.

Fondo manutenzione e ripristino di beni gratuitamente devolvibili e di beni di azienda in affitto

I beni gratuitamente devolvibili e i beni di azienda in affitto comportano per l'impresa un vero e proprio obbligo giuridico di restituire all'ente concedente, o al concedente l'azienda in affitto, i beni in perfette condizioni di funzionamento; conseguentemente, in presenza di tali fattispecie, l'impresa ha senza dubbio un'obbligazione attuale. Tale obbligazione comporta la necessità di iscriverne un apposito fondo per la manutenzione o il ripristino dei beni in perfette condizioni di funzionamento. Inoltre, trattandosi, come normalmente avviene, di passività a medio-lungo termine, il previsto importo finale andrà attualizzato in relazione alla scadenza della concessione o dell'affitto dell'azienda.

Tuttavia, lo IAS 37, paragrafi 17-19, ribadisce che l'obbligazione deve essere rilevata soltanto quando risulta da un evento passato. Al paragrafo 19 precisa, tra l'altro, che i costi di smantellamento di un'installazione petrolifera o una centrale nucleare sono rilevati se l'impresa è obbligata a sanare il danno causato.

Pertanto, se i beni devolvibili sono già in perfette condizioni di funzionamento non ci sono danni causati, né necessità di effettuare accantonamenti.

In definitiva, ai fini del mantenimento in bilancio o della contabilizzazione degli accantonamenti in oggetto, dovranno essere analizzate le singole ipotesi.

Fondo per costi su lavori su commessa

Tale argomento è trattato nell'ambito del capitolo 10, relativo ai lavori in corso su ordinazione.

Fondo per copertura perdite di società partecipate

Con riferimento ai fondi per copertura perdita di società partecipate, con particolare riguardo ai requisiti di iscrivibilità previsti dallo IAS 37, occorre innanzitutto esaminare il criterio di valutazione adottato per la loro valutazione. Se si rende applicabile il metodo del patrimonio netto, vi è la necessità di rilevarle ai sensi del paragrafo 30 dello IAS 28. Diverso è

il caso della valutazione al costo o in conformità con lo IAS 39. In questi casi, infatti, la rilevazione delle previste perdite delle partecipate rientrano nel più ampio tema della valutazione delle partecipazioni, e di esse si tiene conto nell'ambito dell'impairment test sulle partecipazioni stesse o della misurazione del loro *fair value*. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il valore della partecipazione sia azzerato, e la partecipante sia impegnata a coprire le perdite della partecipata andrà comunque effettuato un accantonamento a fronte di tali perdite in conformità agli IAS 27 e 28. Analoghe previsioni sono applicabili alle joint venture, disciplinate dallo IAS 31.

Con riferimento alle controllate, particolare attenzione si deve prestare al caso in cui le perdite riferibili alle minoranze eccedono la loro quota d'interessenza, disciplinato come segue dallo IAS 27. “Le perdite riferibili a terzi in una controllata consolidata possono eccedere la quota di pertinenza di terzi del patrimonio netto della controllata. L'eccedenza, e ogni ulteriore perdita attribuibile agli azionisti di minoranza, sono attribuite agli azionisti della capogruppo ad eccezione della parte per la quale gli azionisti di minoranza hanno un'obbligazione vincolante a coprire la perdita con investimenti aggiuntivi e sono in grado di farlo. Se, successivamente, la controllata realizza degli utili, tali utili sono attribuiti agli azionisti della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza degli azionisti di minoranza ma che erano state precedentemente assorbite dagli azionisti della capogruppo”.

Fondo recupero ambientale

La fattispecie connessa al recupero ambientale può presentarsi per le imprese sotto diverse forme; infatti, a seconda dei casi e del tipo di impresa, la stessa può avere obblighi di tipo legale (derivanti da normative nazionali o di settore che la obbligano a definiti interventi di recupero ambientale) oppure un'obbligazione implicita (derivante da azioni o decisioni che l'impresa stessa ha intrapreso in tema di recupero ambientale, tali da aver creato valide aspettative nei terzi a che tale recupero verrà effettuato). In entrambi i casi ricorrono i requisiti di iscrivibilità, previsti dallo IAS 37. Al momento di transizione agli IAS, sarà necessario:

- analizzare il differimento di tali fondi (che per loro natura, presentano, probabilmente, scadenza temporale non di breve periodo, ovvero oltre i 12 mesi) e procedere a rettificarli per tener conto dell'effetto dell'attualizzazione;
- esaminare i criteri di stima a suo tempo adottati, al fine di accertare la presenza della c.d. “miglior stima” e cioè che la spesa da sostenere sia pari alla media aritmetica ponderata degli importi associati alle diverse probabilità di accadimento degli eventi dannosi.

Fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendale

L'iscrizione del fondo costi di ristrutturazione presenta, rispetto ai principi contabili italiani, dei requisiti di iscrivibilità più restrittivi. Infatti, tale tipologia di fondo può essere iscritta o mantenuta nella situazione alla data della transizione soltanto se si verificano le condizioni previste dai paragrafi 70-83 dello IAS 37. In sostanza, per poter iscrivere un fondo

di ristrutturazione, si deve essere in presenza di un'obbligazione implicita ad effettuare la ristrutturazione. Più precisamente, l'obbligazione è presente se l'impresa alla data di bilancio:

- a) ha un formale piano dettagliato che identifichi come minimo:
 - l'attività o la parte di attività a cui si riferisce la ristrutturazione;
 - le principali località interessate;
 - la localizzazione, le categorie e il numero approssimativo di persone che usufruiranno di indennità per cessazione anticipata del loro rapporto;
 - la stima dei costi da sostenere;
 - quando il piano sarà attuato;
- b) ha fatto insorgere, nelle persone interessate, una valida aspettativa che la ristrutturazione sarà realizzata.

Per il principio contabile nazionale n. 19 la condizione per l'iscrizione è più semplicemente soddisfatta se l'impresa, formalmente, decide di attuare tali piani di ristrutturazione e riorganizzazione. Questo, in quanto tali costi non sono correlabili a prestazioni future ed eliminano preesistenti situazioni di inefficienza; non ha, quindi, specifica rilevanza il fatto che sia stato dato o meno l'annuncio a terzi del progetto di ristrutturazione.

Conseguentemente, sulla base dello IAS 37, la decisione di ristrutturazione, presa dal Consiglio di Amministrazione prima della data di chiusura del bilancio, non dà luogo ad una obbligazione implicita a meno che, prima di quella data, l'impresa abbia definito formalmente il piano di ristrutturazione o abbia comunicato i principali aspetti della ristrutturazione alle persone coinvolte, tali da far sorgere l'aspettativa della sua realizzazione.

Si ricorda che, se il processo di ristrutturazione avrà durata non breve (o comunque ultrannuale), la relativa quota di oneri dovrà essere attualizzata: tuttavia, il costo sostenuto non è ammortizzabile, in quanto non soddisfa i requisiti previsti dallo IAS 38. Tale ultima considerazione, comunque, non dovrebbe comportare particolari problemi in sede di transizione, dal momento che anche il principio contabile nazionale n. 24 (Immobilizzazioni immateriali) non consente la capitalizzazione dei costi straordinari di riduzione del personale: comunque, se iscritti nelle immobilizzazioni immateriali, devono essere annullati. Con riferimento allo IAS 38 e al confronto con il principio contabile nazionale n. 24 si rimanda al capitolo 3.

È opportuno sottolineare che il paragrafo 80 dello IAS 37 prevede che un accantonamento per ristrutturazioni deve includere solo i costi diretti che derivano dalla ristrutturazione, che sono quelli necessariamente correlati alla ristrutturazione stessa e non quelli associati con le attività in corso dell'impresa.

Inoltre, nella determinazione del fondo di ristrutturazione non si deve tenere conto dei costi previsti nel paragrafo 81 dello IAS 37: in particolare, spese di riqualificazione e ricollocamento del personale in servizio, *marketing*, investimenti in nuovi sistemi o reti di distribuzione. Trattandosi, infatti, di costi riferibili alla conduzione futura dell'attività essi devono essere considerati indipendenti dalla ristrutturazione. Ugualmente non possono essere

incluse nel fondo di ristrutturazione le perdite operative future identificabili alla data di ristrutturazione, a meno che non siano correlate ad un contratto oneroso¹⁰¹.

In ogni caso, l'attesa di perdite operative future è un'indicazione che alcuni beni aziendali possono avere subito una perdita di valore. Pertanto, l'impresa deve verificare che tali attività non abbiano subito una perdita di valore in base alle disposizioni dello IAS 36, *Riduzione di valore delle attività*.

Fondi per contratti onerosi

Il principio internazionale stabilisce che un contratto è definito “oneroso” (paragrafi 66-69 dello IAS 37) quando i costi necessari e non discrezionali (pertanto, non evitabili) per l'adempimento delle obbligazioni assunte sono maggiori dei benefici economici attesi dal contratto stesso. In tal caso, la perdita derivante dal contratto deve essere rilevata con apposito accantonamento. I costi non discrezionali previsti dal contratto sono rappresentati dal costo netto minimo di risoluzione del contratto e cioè dal minore tra il costo di adempimento del contratto e quello derivante dall'interruzione dello stesso. L'ipotesi più frequente di “contratti onerosi” si ravvisa nelle commesse a lungo termine acquisite a seguito di contratti di appalto, somministrazione e simili. Con riferimento ai contratti onerosi, anche il principio contabile nazionale n. 22 (Conti d'ordine) contiene analoga previsione.

Infine, è opportuno sottolineare come il paragrafo 69 dello IAS 37, precisa che prima di stabilire qualsiasi specifico accantonamento per un contratto oneroso, l'impresa rileva qualsiasi perdita per riduzione di valore che le attività coinvolte nel contratto hanno subito (IAS 36, *Riduzione di valore delle attività*).

Fondi rischi bancari e finanziari generali

La normativa nazionale consente agli Istituti bancari e creditizi l'accantonamento ai fondi rischi bancari generali, al fine di fare fronte al rischio generale dell'impresa bancaria. Tali ammontari non possiedono i requisiti richiesti dallo IAS 37 con riferimento agli accantonamenti e, pertanto, devono essere eliminati dal bilancio. La contropartita della riclassificazione è costituita sempre da una riserva di patrimonio netto.

Fondi rischi su crediti (voce 90 passivo delle banche)

Le norme previste all'art. 20, comma 6, del D.Lgs. n. 87/92 per la costituzione dei fondi rischi su crediti si basano sull'eventualità che si verifichi l'evento che ha portato alla costituzione del fondo; tale definizione è sostanzialmente simile al concetto di passività potenziali possibili, ma non probabili, presupposto questo non più sufficiente, ai sensi dello IAS 37, per giustificare l'accantonamento ad un fondo del passivo. Pertanto, il fondo esistente deve essere stornato in contropartita del patrimonio netto.

¹⁰¹ IAS 37, paragrafo 82.

CAPITOLO 15 – IAS 32 E 39 STRUMENTI FINANZIARI

1. INQUADRAMENTO E DEFINIZIONI

Gli strumenti finanziari sono disciplinati dallo IAS 32 - *Strumenti finanziari: Informativa e Presentazione* e dallo IAS 39 - *Strumenti finanziari: Rilevazione e Valutazione*.

Lo IAS 32 definisce Strumento finanziario un qualsiasi contratto che dà origine ad una attività finanziaria per un'impresa e ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra impresa.

Attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:

- a) una disponibilità liquida;
- b) uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra impresa;
- c) un diritto contrattuale:
 - i. a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra impresa;
 - ii. a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra impresa a condizioni potenzialmente favorevoli all'impresa;
- d) un contratto che sarà o potrà essere regolato con strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa stessa ed è un contratto:
 - i. non derivato per il quale l'impresa è o potrebbe essere obbligata a ricevere un numero variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale; o
 - ii. derivato che sarà o potrà essere regolato con modalità diverse dallo scambio di un ammontare predeterminato di disponibilità liquide o di altri strumenti finanziari contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa stessa. A tal fine gli strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa non devono contenere strumenti che sono loro stessi contratti di futura ricezione o consegna di strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa stessa.

Passività finanziaria è una qualsiasi passività rappresentativa di:

- a) un'obbligazione contrattuale:
 - i. a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria a un'altra impresa;
 - ii. a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra impresa a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l'impresa;
- b) un contratto che sarà o potrà essere regolato con strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa stessa ed è un contratto:
 - i. non derivato per il quale l'impresa è o potrebbe essere obbligata a consegnare un numero variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale;
 - ii. derivato che sarà o potrà essere regolato con modalità diverse dallo scambio di un ammontare predeterminato di disponibilità liquide o di altri strumenti finanziari contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa stessa. A tal fine gli strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa non devono contenere

strumenti che sono loro stessi contratti di futura ricezione o consegna di strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa stessa.

Strumento rappresentativo di capitale è un qualsiasi contratto che rappresenti una quota di partecipazione residua nell'attivo di un'impresa al netto di tutte le sue passività.

L'emittente di uno strumento finanziario deve classificare lo strumento o le sue componenti all'atto della rilevazione iniziale come una passività o come uno strumento di capitale in conformità al contenuto sostanziale dell'accordo contrattuale e alle definizioni di passività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale.

L'emittente di uno strumento finanziario contenente sia una componente di passività, sia una componente di capitale deve classificare distintamente le componenti dello strumento.

Un contratto derivato è uno strumento finanziario o altro contratto riconducibile nell'ambito di applicazione dello IAS 39 avente tutte e tre le seguenti caratteristiche:

- a) il suo valore cambia in relazione al variare di uno specifico tasso di interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una *commodity*, del tasso di cambio, di indici di prezzo o tasso, di rating del credito o indici di credito o altra variabile (talvolta tali variabili sono chiamate "sottostante");
- b) non richiede un investimento netto iniziale, oppure richiede un investimento netto iniziale minore di quello che potrebbe essere richiesto da altri tipi di contratto da cui ci si può aspettare risposte simili al variare dei fattori di mercato;
- c) è regolato in una data futura.

Gli strumenti finanziari combinati (ibridi)¹⁰² sono strumenti costituiti da un contratto primario (ospite) e da uno o più contratti (derivati) secondari (incorporati). Alcuni o tutti i flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera simile a quella del derivato preso a sé stante.

I contratti derivati incorporati devono essere contabilizzati separatamente quando:

- a) le caratteristiche economiche e di rischio del derivato incorporato non sono strettamente correlate alle caratteristiche economiche e di rischio del contratto ospite;
- b) uno strumento separato con le stesse caratteristiche del derivato incorporato ricadrebbe nella definizione di derivato, e
- c) lo strumento combinato non è valutato al *fair value* con imputazione dei risultati delle valutazioni a conto economico.

Per approfondimenti su questo tema si rinvia all'apposita appendice.

Lo IAS 39 disciplina le modalità di contabilizzazione e valutazione di tutti gli strumenti finanziari come sopra definiti con la sola eccezione, per le fattispecie più rilevanti, di:

¹⁰² Per definire tali strumenti talora la prassi usa la dizione "strumenti finanziari strutturati".

- a) partecipazioni in società controllate, collegate e *joint venture* che sono regolate dagli IAS 27, 28 e 31; derivati sulle partecipazioni che si qualificano come strumento rappresentativo di capitale (*equity*) secondo lo IAS 32;
- b) diritti e obbligazioni relativi ad operazioni di leasing regolate dallo IAS 17;
- c) diritti e obbligazioni del datore di lavoro inerenti piani a beneficio dei dipendenti soggetti allo IAS 19;
- d) strumenti di capitale emessi dall'impresa (inclusi opzioni e *warrant*). Tuttavia il possessore di tali strumenti finanziari deve applicare lo IAS 39 se essi non ricadono nell'eccezione di cui alla precedente lettera a);
- e) diritti e impegni derivanti da contratti assicurativi;
- f) strumenti finanziari disciplinati dall'IFRS 2, *Pagamenti basati su azioni*.

2. LE CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI

Lo IAS 39 non prevede la suddivisione degli strumenti finanziari sulla base della loro natura ma sulla base della loro destinazione funzionale nell'ambito della gestione dell'impresa.

Le attività finanziarie vengono suddivise in quattro categorie (attività al *fair value* rilevato a conto economico, attività possedute sino alla scadenza, finanziamenti e crediti e attività disponibili per la vendita), le passività in due categorie (passività al *fair value* rilevato a conto economico, altre passività finanziarie). Anche se lo IAS 39 non fornisce alcuna indicazione in proposito, si ritiene che le passività finanziarie non classificate come passività al *fair value* rilevato a conto economico rientrino nella categoria residuale delle altre passività finanziarie. In tale categoria può rientrare qualsiasi passività finanziaria con la sola esclusione dei contratti derivati finanziari e creditizi.

2.1 Strumenti finanziari al *fair value* rilevato a conto economico (*Fair value through profit or loss FVTPL*)

Una attività/passività finanziaria al *fair value rilevato a conto economico (FVTPL)* è un'attività o una passività finanziaria che rispetta una delle seguenti condizioni:

- a) è posseduta per la negoziazione. Una attività o passività finanziaria è posseduta per la negoziazione se:
 - i. è acquistata o contratta sostanzialmente allo scopo di essere venduta o riacquistata nel breve termine;
 - ii. fa parte di un portafoglio di specifici strumenti finanziari che sono gestiti unitariamente e per i quali c'è l'aspettativa di realizzo nel breve periodo;
 - iii. è un derivato non designato come strumento di copertura;
- b) è uno strumento finanziario che alla rilevazione iniziale viene designato dall'impresa come strumento finanziario al *fair value* rilevato a conto economico.

Con riferimento alla precedente lettera b), lo IAS 39 attualmente prevede anche la possibilità di classificare, al momento della prima rilevazione, qualunque attività o passività finanziaria rientrante nell'ambito di applicazione dello IAS 39 come un'attività o passività finanziaria al *fair value rilevato a conto economico* ad eccezione degli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e per i quali il *fair value* non può essere misurato in modo attendibile.

Tuttavia questa indiscriminata possibilità di valutare al *fair value* qualsiasi strumento finanziario è stata fortemente criticata dalla Banca Centrale Europea e dalle autorità di vigilanza bancaria, che hanno chiesto alla Commissione Europea di non omologare lo IAS 39 in assenza dello stralcio di questa possibilità con riferimento alle passività finanziarie. In particolare i timori attengono ad un utilizzo improprio di questa facoltà con riferimento alle passività finanziarie laddove non si prevede l'esclusione della valorizzazione del proprio rischio creditizio nella determinazione del valore di mercato. Infatti, un'impresa in grave crisi finanziaria, per effetto del peggioramento del *rating* creditizio, dovrebbe rilevare dei plusvalori sulle passività emesse in esercizi precedenti a tassi inferiori.

Non essendo ancora terminato il processo di revisione delle modalità di applicazione della cosiddetta "*fair value option*" da parte dello IASB, la Commissione Europea, considerato il breve tempo intercorrente con la prima applicazione dei nuovi principi, ha ritenuto necessario omologare lo IAS 39 depurandolo di questa possibilità. Pertanto il principio sugli strumenti finanziari omologato dall'Unione Europea, a differenza dello IAS 39, consente la valutazione al *fair value* delle passività solo nel caso in cui siano effettivamente oggetto di *trading*. In particolare, la facoltà delle imprese di valutare al *fair value* le passività finanziarie è limitata a quelle detenute nel portafoglio di negoziazione (si tratta essenzialmente di scoperti tecnici oppure titoli obbligazionari di propria emissione emessi al solo fine di beneficiare delle variazioni del tasso di interesse nel breve periodo) e agli strumenti finanziari derivati.

2.2 Investimenti Posseduti sino alla scadenza (*Held to maturity*)

Gli strumenti finanziari *Posseduti sino alla scadenza* sono strumenti non derivati con pagamenti fissi o determinabili con scadenza fissa che un'impresa ha l'effettiva intenzione e capacità di detenere fino alla scadenza ad eccezione di:

- a) quelli che l'impresa all'atto della rilevazione iniziale designa come *FVTPL*;
- b) quelli che l'impresa designa come *Disponibili per la vendita*;
- c) quelli che rispettano la definizione di *Finanziamenti e Crediti (Loans and Receivables)*.

Un'impresa non può classificare alcuna attività finanziaria come *Posseduta sino alla scadenza* se, durante l'esercizio in corso o nei due precedenti, ha venduto o riclassificato un ammontare non irrilevante di investimenti *Posseduti sino alla scadenza* prima della scadenza, a meno che le vendite o riclassificazioni abbiano avuto ad oggetto strumenti finanziari:

- a) vicini alla scadenza o alla data di esercizio di un'opzione *call* sull'attività finanziaria poiché in tali situazioni i cambiamenti nel tasso di mercato non avrebbero un effetto significativo sul *fair value* dell'attività finanziaria;
- b) per i quali l'impresa ha già incassato sostanzialmente tutto il capitale originario dell'attività finanziaria attraverso pagamenti pianificati o pagamenti anticipati;
- c) per i quali la vendita è stata indotta da un evento specifico che l'impresa non poteva controllare, non era ricorrente e non poteva essere ragionevolmente previsto.

Si ritiene che non vi sia l'effettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza l'attività se:

- l'impresa ha l'intenzione di possedere l'attività per un periodo non definito;
- l'impresa ha l'intenzione di dismettere l'attività al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - ✓ variazione dei tassi d'interesse o rischi di mercato;
 - ✓ necessità di liquidità;
 - ✓ opportunità alternative d'investimento;
 - ✓ variazione nelle fonti e nei termini di finanziamento o variazioni del rischio su valute estere;
- l'emittente ha il diritto di estinguere anticipatamente lo strumento ad un importo significativamente inferiore al costo ammortizzato.

Un'attività finanziaria con opzione ad acquistare da parte dell'emittente può essere classificata come *Posseduta sino alla scadenza*, se il possessore ha la capacità e l'intenzione di detenerla fino a quando verrà richiamata dall'emittente o fino a scadenza e se il possessore recupererà sostanzialmente tutto il suo valore contabile. L'opzione ad acquistare anticipa, semplicemente, la scadenza. Peraltro, se l'attività finanziaria è richiamabile e non permette al possessore di recuperare sostanzialmente tutto il suo valore contabile, l'attività finanziaria non può essere classificata come investimento posseduto sino alla scadenza. L'impresa, nel determinare se il valore contabile è sostanzialmente recuperabile, deve considerare qualsiasi premio pagato e qualsiasi costo di transazione capitalizzato. Un'attività finanziaria con opzione a vendere da parte del possessore, non può essere classificata come *Posseduta sino alla scadenza* poiché, un'opzione a vendere non è coerente con l'intento di possedere l'attività finanziaria sino a scadenza.

L'intenzione e la capacità devono essere valutate non solo all'atto dell'acquisizione, ma ad ogni data successiva di chiusura del bilancio.

Un'impresa non ha una dimostrata capacità di possedere sino a scadenza un investimento in un'attività finanziaria con una scadenza fissa se:

- non ha risorse finanziarie disponibili per continuare a mantenere l'investimento sino a scadenza; o
- è soggetta ad una restrizione legale o di altro tipo che potrebbe vanificare la propria intenzione di possedere l'attività finanziaria sino a scadenza.

Le vendite prima della scadenza non originano un dubbio sull'intenzione dell'impresa di possedere altri investimenti fino alla scadenza, se sono dovute a una qualunque delle seguenti ragioni:

- un significativo deterioramento del merito dell'emittente. Una vendita successiva ad una riduzione del *rating* creditizio da parte di una società di *rating* esterna non crea necessariamente dubbi sull'intenzione dell'impresa di mantenere altri investimenti sino a scadenza se il *downgrading* evidenzia un significativo deterioramento del merito creditizio dell'emittente esaminato rispetto alla rilevazione iniziale del suo *rating*. Allo stesso modo, se una impresa utilizza *rating* interni per valutare le esposizioni, le variazioni di questi *rating* interni possono aiutare nell'identificazione degli emittenti per i quali c'è stato un deterioramento significativo, a condizione che l'approccio dell'impresa nell'assegnazione dei *rating* interni e le variazioni in questi *rating* forniscano una misura coerente, attendibile e oggettiva della qualità del credito dell'emittente;
- una variazione nella normativa tributaria, che elimina o riduce significativamente la condizione di esenzione d'imposta degli interessi sugli investimenti posseduti sino a scadenza, ma non una variazione nella normativa tributaria che modifica l'aliquota fiscale marginale applicabile agli interessi attivi;
- un'importante operazione di aggregazione o un'importante dismissione (quale può essere la vendita di un ramo aziendale), che necessiti la vendita o il trasferimento di investimenti posseduti sino a scadenza per mantenere l'esistente posizione di rischio sul tasso di interesse o la politica di rischio di credito dell'impresa (sebbene l'aggregazione di imprese sia un evento sotto il controllo dell'impresa, le variazioni sul portafoglio di investimenti per mantenere la posizione di rischio sul tasso di interesse o la politica di rischio di credito possono essere consequenziali piuttosto che previste in anticipo);
- una variazione nelle disposizioni normative o regolamentari, che modifichi significativamente gli investimenti consentiti o il livello massimo di particolari tipologie di investimento, ossia situazioni tali da spingere un'impresa a dismettere un investimento posseduto sino a scadenza;
- un significativo incremento dei requisiti patrimoniali di vigilanza che inducano l'impresa ad un ridimensionamento, attraverso la vendita, degli investimenti posseduti sino a scadenza;
- un aumento significativo nella ponderazione degli investimenti posseduti sino a scadenza ai fini dei requisiti patrimoniali di vigilanza.

Quando si parla di pagamenti fissi o determinabili e di scadenza fissa, si presuppone l'esistenza di un accordo di natura contrattuale che definisca gli importi e le date in cui devono essere effettuati i pagamenti al possessore, interessi e capitale. Il concetto di pagamenti fissi o determinabili a scadenza fissa esclude la possibilità di classificare come *Posseduti sino alla scadenza* gli strumenti di tipo:

- a) *equity*, in quanto:
 - ✓ hanno una durata indefinita (es. azioni ordinarie);

- ✓ i flussi possono variare in modo non predeterminato (opzioni, *warrant* e diritti diversi);
- b) debiti irredimibili in quanto, pur prevedendo il pagamento degli interessi per un periodo indefinito, non prevedono il rimborso del capitale;
- c) quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) quando questi organismi hanno durata indefinita.

Un rischio significativo di mancato pagamento non preclude invece la classificazione di una attività finanziaria come posseduta sino a scadenza, purché i pagamenti previsti contrattualmente siano fissi o determinabili e gli altri requisiti alla base di tale classificazione vengano soddisfatti. Uno strumento di debito a tasso variabile può quindi soddisfare i vincoli della categoria *Posseduti sino alla scadenza*.

Diversamente da finanziamenti e crediti (paragrafo 79), gli investimenti posseduti sino a scadenza non possono essere designati come elementi coperti relativamente al tasso di interesse o al rischio di pagamento anticipato, in quanto la definizione di investimento posseduto sino alla scadenza presuppone l'intenzione di tenere l'investimento fino alla scadenza a prescindere dalle variazioni di *fair value* o dei flussi finanziari attribuibili alla variazione dei tassi di interesse. Tuttavia, un investimento posseduto sino alla scadenza può essere oggetto di copertura limitatamente al rischio di cambio e al rischio di credito.

2.3 Finanziamenti e Crediti (*Loans and receivables*)

I *Finanziamenti e Crediti* sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili non quotate in un mercato attivo, fatta eccezione per:

- a) quelle che l'impresa classifica come possedute per negoziazione e quelle che alla rilevazione iniziale designa come *FVTPL*;
- b) quelle inizialmente rilevate come *Disponibili per la vendita*;
- c) quelle per le quali il detentore potrebbe non recuperare tutto l'investimento iniziale, per qualsiasi motivo diverso dal deterioramento del credito. Tali attività devono essere classificate nella categoria *Disponibili per la vendita*.

2.4 Attività finanziarie Disponibili per la vendita (*Available for sale*)

Attività *Disponibili per la vendita* sono attività finanziarie non derivate che non sono classificate come:

- a) *Finanziamenti e Crediti*;
- b) *Posseduti sino alla scadenza*;
- c) *FVTPL*.

Si tratta quindi di una categoria residuale.

3. LA RILEVAZIONE INIZIALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La rilevazione iniziale di uno strumento finanziario nello stato patrimoniale deve avvenire quando l'impresa diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento (paragrafo 14).

Tuttavia quando l'acquisto di un'attività finanziaria prevede che la consegna della stessa sia effettuata entro un breve termine stabilito dal regolamento o dalle convenzioni previste nel mercato di riferimento (contratto “*regular way*”), tale attività può essere rilevata in bilancio nella data di negoziazione del contratto o nella data in cui avviene il regolamento dello stesso (paragrafo 38) purché sia adottata una metodologia uniforme per ogni categoria di attività finanziaria¹⁰³.

La rilevazione iniziale di uno strumento finanziario deve avvenire per un importo che corrisponde al suo *fair value*.

Per i contratti stipulati a condizione di mercato il *fair value* dello strumento equivale al costo sostenuto per l'acquisto.

I costi esterni ed i proventi delle transazioni direttamente attribuibili alla compravendita dello strumento (commissioni, bolli, ecc.) devono essere considerati nell'iscrizione iniziale (a meno che lo strumento non sia valutato al *fair value rilevato a conto economico*).

Un costo o un provento è considerato di transazione e quindi portato in aumento o diminuzione del prezzo pagato solo se:

- a) è direttamente attribuibile alla transazione;
- b) è determinabile al momento della transazione.

Sono riconducibili alla transazione le commissioni di intermediazione pagate ai *brokers* e le commissioni per la strutturazione di finanziamenti.

Non sono considerati costi di transazione i costi sostenuti in funzione dei volumi negoziati, i costi per le conferme (*Swift* ecc.) i costi di regolamento, i costi di *infoproviders*, i costi di gestione del rapporto o i costi rimborsati dal cliente.

Poiché la capitalizzazione di costi o proventi diretti ha la funzione di determinare il tasso di interesse effettivo dello strumento per una corretta imputazione per competenza dei proventi e oneri connessi con lo strumento, è ragionevole ritenere, anche in aderenza con il concetto di materialità presente nel *Framework*¹⁰⁴ dei principi IAS, che possano non essere capitalizzati

¹⁰³ In altre parole, la principale novità riguardante le operazioni c.d. “*regular way*” (operazioni di compravendita a pronti e a termine non regolate) consiste nel fatto che gli impegni che da esse derivano non sono trattati come derivati finanziari, ma con le regole valutative e di rappresentazione che si applicano alle attività sottostanti, in relazione al portafoglio contabile di destinazione (*trading*, disponibile per la vendita, ecc.). Ad essa si aggiunge la possibilità di iscrivere in bilancio lo strumento finanziario sottostante sin dalla data di negoziazione anziché da quella in cui avviene il regolamento.

¹⁰⁴ Si ricorda che il *Framework* non è stato omologato dalla UE e, pertanto, non è stato pubblicato sulla Guue. Tuttavia, lo IAS 8, che tra l'altro detta la gerarchia delle fonti, al paragrafo 11 richiama espressamente il *Framework* tra le fonti alle quali si deve fare riferimento per l'applicazione dei principi contabili internazionali.

costi e proventi di importo estremamente limitato rispetto al valore della transazione, tali per cui l'eventuale tasso di interesse effettivo varierebbe in modo insignificante rispetto al tasso nominale.

4. LA VALUTAZIONE SUCCESSIVA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Successivamente alla rilevazione iniziale gli strumenti finanziari devono essere valutati utilizzando il criterio del costo ammortizzato o il criterio del *fair value*.

4.1 Costo ammortizzato

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è l'ammontare a cui l'attività/passività è valutata alla rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dell'ammortamento complessivo, attraverso il metodo dell'interesse effettivo, di qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e al netto di qualsiasi svalutazione a seguito di una riduzione di valore o di insolvenza.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che sconta all'origine i futuri flussi finanziari contrattuali all'ammontare netto dell'attività o passività finanziaria. Il calcolo deve comprendere anche i costi esterni ed i proventi direttamente attribuiti in sede di iscrizione iniziale dello strumento finanziario.

Devono essere valutati con il criterio del costo ammortizzato gli strumenti finanziari classificati nelle categorie *Posseduti sino alla scadenza*, *Finanziamenti e Crediti* e *Altre passività finanziarie*.

Per gli strumenti finanziari per i quali non sono stati identificati costi o proventi da capitalizzare, il costo ammortizzato coincide con il costo poiché il tasso di interesse effettivo è rappresentato dal tasso di interesse nominale.

Per più ampie indicazioni sulla gestione del costo ammortizzato si rinvia all'apposita appendice.

4.2 Fair Value

Il *Fair value* è il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

Devono essere valutati al *fair value* gli strumenti finanziari classificati nelle categorie *FVTPL* e *Disponibili per la vendita*.

Inoltre, il *Framework* è espressamente richiamato in numerosi IAS (per esempio: IAS 18, "Ricavi" paragrafo 2, "Finalità").

Nel primo caso il risultato della valutazione deve essere imputato al conto economico mentre nel secondo caso deve essere iscritto in una riserva di patrimonio netto e imputato al conto economico al momento del successivo realizzo.

Per più ampie indicazioni sulle modalità di determinazione del *fair value* si rinvia all'apposita appendice.

4.3 Riduzione di valore (*Impairment*)

Ad ogni chiusura di bilancio l'impresa deve verificare per ogni attività finanziaria, ad esclusione di quelle classificate nella categoria *FVTPL*, se esistono oggettive evidenze che possono far ritenere non pienamente recuperabile il valore contabile dell'attività finanziaria.

La verifica della recuperabilità del valore delle attività finanziarie deve essere svolta in modo analitico per ogni singolo strumento o in modo collettivo per gruppi di strumenti omogenei.

Per maggiori approfondimenti sulla determinazione dell'*impairment* delle attività finanziarie si rinvia all'apposita appendice.

5. LA CANCELLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (PARAGRAFO 15 E SEGUENTI)

Un'impresa deve cancellare un'attività finanziaria dal proprio bilancio quando trasferisce il diritto contrattuale di ricevere i flussi finanziari relativi all'attività finanziaria.

Quando un'impresa trasferisce un'attività finanziaria, deve valutare fino a che punto mantiene i rischi e i benefici connessi alla proprietà dell'attività finanziaria. In questo caso:

- a) se l'impresa trasferisce sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà dell'attività finanziaria l'impresa cancella l'attività ceduta e rileva separatamente qualunque diritto e obbligo creato o mantenuto a seguito del trasferimento;
- b) se l'impresa mantiene sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà dell'attività finanziaria, l'impresa continua a rilevare l'attività finanziaria.

Il trasferimento dei rischi e dei benefici è valutato confrontando l'esposizione dell'impresa, prima e dopo il trasferimento, alla variabilità negli ammontari e nelle manifestazioni temporali dei flussi finanziari dell'attività trasferita. Un'impresa ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà dell'attività finanziaria se la sua esposizione alla variabilità del valore corrente o dei futuri flussi finanziari netti generati dall'attività finanziaria non cambia in modo significativo come conseguenza del trasferimento.

Dunque a differenza delle attuali norme di bilancio delle società, in ossequio all'applicazione del principio generale della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica (per l'illustrazione del principio in questione si veda anche il capitolo 17), per la

cancellazione di un'attività finanziaria non è più sufficiente il trasferimento del titolo di proprietà ma è necessario verificare l'effettivo trasferimento all'acquirente dei rischi e benefici connessi con l'attività finanziaria ceduta.

Per maggiori approfondimenti su questo tema si rinvia all'apposita appendice.

SUB CAPITOLO I – TITOLI

1. DEFINIZIONE

Il presente capitolo è dedicato alla trattazione delle operazioni di classificazione, rilevazione, contabilizzazione, valutazione e cancellazione dei “Titoli”. In tale categoria rientrano le azioni, i titoli di debito, gli *equity investment* (ossia gli investimenti in titoli azionari che presentano stabilità nel tempo ma che non sono qualificabili come investimenti di controllo, collegamento o controllo congiunto) e i debiti rappresentati da titoli.

2. CLASSIFICAZIONE

Classificazione dei titoli di debito

Come già anticipato gli strumenti finanziari devono essere classificati sulla base della loro destinazione funzionale nell’ambito della gestione dell’impresa. Pertanto i titoli di debito devono essere classificati nelle seguenti quattro categorie:

- Fair value through profit or loss:*
- titoli posseduti per essere negoziati nel breve termine;
 - titoli che alla prima rilevazione sono designati come *FVTPL*;
- Finanziamenti e Crediti:*
- titoli di debito non quotati in un mercato attivo. Pur trattandosi di una categoria riferibile prevalentemente ai crediti e ai finanziamenti, come è attestato dalla denominazione, la stessa può includere anche i titoli purché vengano rispettate le condizioni per la classificazione. È da considerare che nei mercati finanziari più avanzati la concessione di credito alle imprese sotto forma cartolare è molto sviluppata in relazione alla possibilità di facile smobilizzo del credito che questa forma consente, per cui in questi mercati la distinzione tra crediti e titoli risulta meno accentuata di quanto avviene sul mercato nazionale;
- Posseduti sino alla scadenza:*
- titoli di debito, con scadenza fissa e pagamenti fissi o determinabili, che l’impresa intende ed è capace di possedere fino a scadenza;
- Disponibili per la vendita:*
- comprende titoli non classificabili nelle precedenti categorie (categoria residuale).

Classificazione delle azioni e degli *equity investment*

Le regole contabili previste dallo IAS 39 si applicano a tutti gli investimenti azionari ad eccezione delle partecipazioni in società:

- a) controllate;
- b) collegate;
- c) con controllo congiunto.

Gli investimenti azionari che sono soggetti allo IAS 39 devono essere classificati tra i titoli al *Fair value through profit or loss* o *Disponibili per la vendita*, poiché:

- non è possibile utilizzare la categoria *Posseduti sino alla scadenza* perché le azioni non hanno scadenza;
- non possono essere classificati nella categoria *Finanziamenti e Crediti* non prevedendo pagamenti fissi o determinabili.

Inoltre, a norma degli IAS 28 e IAS 31 possono ricadere nell'ambito di applicazione dello IAS 39 le partecipazioni che, pur presentando le caratteristiche per essere classificate come collegate o con controllo congiunto, rappresentano investimenti di *venture capital*, nonché le stesse partecipazioni e le partecipazioni in controllate quando viene redatto il così detto "bilancio separato" e l'impresa adotta il criterio di valutazione (alternativo al costo) in conformità allo IAS 39 (paragrafi 37-42 dello IAS 27).

Classificazione dei titoli emessi

Lo IAS 39 prevede la classificazione delle passività finanziarie (e quindi anche dei titoli emessi) nelle seguenti categorie:

Fair value through profit or loss: ▪ titoli detenuti per essere negoziati nel breve termine.

Altre passività finanziarie: ▪ comprende i titoli emessi che non vengono gestiti con un'ottica di trading.

Riclassificazioni (paragrafo 50 e seguenti)

Un'impresa non può riclassificare uno strumento finanziario nella o dalla categoria *Fair value through profit or loss* successivamente alla rilevazione iniziale.

Le uniche riclassificazioni consentite dallo IAS 39 sono quelle dalla categoria *Posseduti sino alla scadenza* alla categoria *Disponibili per la vendita* e viceversa (paragrafo 51). Tuttavia, l'IFRS 1, in deroga allo IAS 39 che prevede la possibilità di classificare gli strumenti finanziari nella categoria *FVTPL* solo in sede di rilevazione iniziale, consente in sede di transizione agli IAS di classificare i titoli nella categoria *FVTPL* o *Disponibili per la vendita* (IFRS 1, paragrafo 25A).

Uno strumento classificato come *Posseduto sino alla scadenza* va riclassificato come *Disponibile per la vendita* se:

- a) per effetto di un cambiamento nelle intenzioni o nella capacità, non è più appropriato classificare tale investimento come *Posseduto sino alla scadenza*; oppure
- b) vendite o riclassificazioni di un ammontare non irrilevante di strumenti classificati come *Posseduti sino alla scadenza* non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per tale classificazione.

Al momento di tale riclassificazione, la differenza tra il valore contabile ed il *fair value* deve essere rilevata direttamente a Patrimonio Netto. Tuttavia l'interesse calcolato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo deve essere rilevato a conto economico (paragrafi 51 e 55b).

Nel momento in cui un investimento azionario *Disponibile per la vendita* diviene di controllo, collegamento o controllo congiunto occorre procedere alla riclassificazione nel comparto partecipazioni.

Nel caso in cui si rendesse disponibile un'attendibile misurazione del *fair value* di un titolo che precedentemente non era disponibile e detto strumento finanziario deve essere misurato al *fair value*, tale titolo deve essere rimisurato al *fair value*, e la differenza tra il valore contabile e il *fair value* deve essere rilevata a Patrimonio Netto.

Se, conseguentemente ad un cambiamento nelle intenzioni o nella capacità (da parte dell'impresa) o, in casi rari, quando un'attendibile misura del *fair value* non sia più disponibile o perché i due precedenti esercizi richiamati dallo IAS 39 per l'inibizione all'utilizzo della categoria *Posseduti sino alla scadenza* sono passati, diventa appropriato iscrivere un titolo al costo o al costo ammortizzato piuttosto che al *fair value*, il valore contabile al *fair value* del titolo a quella data diventa il suo nuovo costo ammortizzato (paragrafo 54).

3. CONTABILIZZAZIONE

3.1 Rilevazione iniziale

Lo IAS 39 prevede che la rilevazione iniziale di uno strumento finanziario debba avvenire al *fair value* incrementato dei costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisizione o emissione delle attività o passività finanziarie. Fanno eccezione le attività o passività finanziarie al *Fair value through profit or loss*, il cui *fair value* non va incrementato dei costi di transazione.

I costi di transazione sono costi direttamente attribuibili all'acquisto, emissione o cessione di una attività o passività finanziaria.

Un costo di transazione è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'impresa non avesse acquistato, emesso o ceduto lo strumento finanziario.

Per maggiori approfondimenti sulla tematica dei costi da ricondurre al valore dello strumento finanziario si rinvia al capitolo relativo ai crediti e debiti.

Il *fair value* di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente rappresentato dal prezzo della transazione (cioè il *fair value* del corrispettivo dato o ricevuto).

Tuttavia, se la transazione non è avvenuta a prezzi di mercato, il *fair value* dello strumento finanziario deve essere stimato, utilizzando una tecnica di valutazione.

La differenza rispetto al prezzo della transazione deve essere immediatamente imputata al conto economico.

Lo IAS 39 non fornisce indicazioni specifiche circa la configurazione di costo utilizzabile per i titoli iscritti al costo o al costo ammortizzato.

L'unico riferimento negli IAS su tale aspetto è rappresentato dallo IAS 2 relativo alle rimanenze di magazzino che, benché non applicabile agli strumenti finanziari, stabilisce che il costo dei beni fungibili deve essere determinato utilizzando i criteri FIFO oppure costo medio.

La tabella successiva sintetizza le regole di rilevazione iniziale:

CATEGORIE	PRIMA MISURAZIONE
<i>Fair value through profit or loss</i>	<i>Fair value</i> a cui NON vanno aggiunti i costi di transazione.
<i>Posseduti sino alla scadenza</i>	<i>Fair value</i> + i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisto di una attività finanziaria.
<i>Finanziamenti e Crediti</i>	<i>Fair value</i> + i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisto di una attività finanziaria.
<i>Disponibili per la vendita</i>	<i>Fair value</i> + i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisto di una attività finanziaria.
<i>Altre passività finanziarie</i>	<i>Fair value</i> + i costi di transazione direttamente attribuibili all'emissione di una passività finanziaria.

Tabella 1.1 – Rilevazione iniziale

3.2 Data di rilevazione

Come precedentemente illustrato uno strumento finanziario può essere rilevato alla data di negoziazione dello stesso o alla data di regolamento dell'operazione nel caso di contratti standardizzati “*regular way*”.

Poiché la compravendita di titoli viene normalmente regolata sulla base di convenzioni previste dal mercato, per la rilevazione delle operazioni di compravendita di titoli un'impresa può scegliere per la contabilizzazione sia la data di negoziazione sia la data di regolamento; la scelta poi deve essere applicata uniformemente a tutta la classe degli strumenti finanziari.

4. VALUTAZIONI SUCCESSIVE

Dopo l'iscrizione iniziale, i titoli iscritti all'attivo sono valutati al loro *fair value* senza alcuna deduzione dei costi di transazione che l'impresa potrebbe sostenere per la vendita o altra forma di dismissione, con l'esclusione dei titoli classificati nelle seguenti categorie:

- *Finanziamenti e crediti* che devono essere misurati al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo;
- *Investimenti posseduti sino alla scadenza* che devono essere misurati al costo ammortizzato utilizzando il metodo dell'interesse effettivo; e
- Investimenti in titoli rappresentativi di capitale che non hanno una quotazione di mercato in un mercato "attivo" ed il cui *fair value* non può essere determinato in modo affidabile, che sono valutati al costo.

Dopo la rilevazione iniziale, un'impresa deve misurare tutti i titoli emessi al costo ammortizzato utilizzando il metodo dell'interesse effettivo eccetto che per:

- i titoli iscritti nella categoria *Fair value through profit or loss*. Tali passività devono essere valutate a *fair value*.

La Commissione Europea ha escluso la possibilità, da parte dell'emittente, di designare i titoli di debito come titoli al FVTPL a meno che essi non siano designati di trading.

È opportuno sottolineare due aspetti rilevanti e profondamente innovativi nel processo valutativo dei titoli:

- tutti i titoli classificati nelle categorie *Fair value through profit or loss* e *Disponibili per la vendita* devono essere valutati al *fair value*, non essendo previste distinzioni tra titoli quotati e titoli non quotati;
- le partecipazioni non di controllo, collegamento o *joint venture* sono da classificare nel comparto *Fair value through profit or loss* (se possedute per negoziazione) o *Disponibili per la vendita*, pertanto vanno valutate al *fair value*.

Se per uno strumento finanziario non esiste un prezzo di mercato, per il calcolo del *fair value* si deve ricorrere ai prezzi di mercato delle sue parti componenti. Per la valorizzazione occorre utilizzare una tecnica di valutazione che può includere riferimenti a transazioni recenti, titoli simili o modelli valutativi interni.

Il *fair value* di titoli azionari è ragionevolmente misurabile se (paragrafo AG 80):

- la variabilità nella gamma di stime del *fair value* non è significativa; oppure
- le probabilità delle varie stime della gamma possano essere determinate ed utilizzate nello stimare il *fair value*.

Quando la gamma di stime del *fair value* presenta un grado di variabilità significativo oppure la probabilità delle possibili stime all'interno di tale gamma non sono ragionevolmente valutabili, gli investimenti in titoli azionari devono essere mantenuti al costo.

Un utile o una perdita derivante da una variazione di *fair value* deve essere rilevato come segue:

- a) per i titoli classificati *FVTPL* deve essere rilevato a conto economico;
- b) per i titoli *Disponibili per la vendita* dovrà essere rilevato direttamente a patrimonio netto, ad eccezione di perdite per riduzione di valore e degli utili o perdite su cambi, sino a che l'attività finanziaria non viene dismessa, momento in cui l'utile o la perdita cumulato precedentemente rilevato nel patrimonio netto verrà rilevato nel conto economico. Gli interessi attivi devono essere calcolati applicando il criterio del tasso di interesse effettivo; pertanto costi e proventi capitalizzati su titoli classificati *Disponibili per la vendita* devono essere ammortizzati nel conto economico in base alla durata residua.

Da quanto detto (con riferimento alla successiva rilevazione a conto economico di utili o perdite precedentemente rilevati a patrimonio netto) discende che per i Titoli *Disponibili per la vendita* è necessario gestire contemporaneamente due processi valutativi: il costo ammortizzato e la determinazione del *fair value*.

In sintesi:

CATEGORIE	VALUTAZIONI SUCCESSIVE	
	Attività	Passività
<i>Fair value through profit or loss</i>	<i>Fair Value</i>	<i>Fair Value</i>
<i>Posseduti sino alla scadenza</i>	Costo ammortizzato calcolato usando il metodo dell'interesse effettivo	
<i>Finanziamenti e Crediti</i>	Costo ammortizzato calcolato usando il metodo dell'interesse effettivo	
<i>Disponibili per la vendita</i>	<i>Fair Value</i>	
Titoli di capitale il cui <i>fair value</i> non è determinabile	Costo	
<i>Altre passività finanziarie</i>		Costo ammortizzato calcolato usando il metodo dell'interesse effettivo

Tabella 2.1 – Valutazioni successive

5. RIDUZIONE DI VALORE (*IMPAIRMENT*) (PARAGRAFO 58 E SEGUENTI)

Tutte le attività finanziarie ad eccezione di quelle misurate al *Fair value through profit or loss* devono essere sottoposte ad un test di *impairment* per determinare se vi sono oggettive evidenze che possono far ritenere non interamente recuperabile il valore dell'attività.

Oggettive evidenze sono rappresentate da:

- mancati pagamenti di interessi e del capitale;
- probabilità di fallimento;
- il venire meno di un mercato attivo per le difficoltà dell'emittente;
- altri fattori che indicano che il debitore non sarà in grado di rimborsare il debito.

La perdita di valore è misurata come differenza tra il valore di carico e il valore attuale dei flussi finanziari determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo.

L'ammontare della perdita è rilevato a conto economico.

Il test di *impairment* deve essere svolto analiticamente per singolo strumento o forfetariamente per categorie omogenee.

Per il comparto titoli è ragionevole ritenere che l'adozione della valutazione collettiva per titoli che non costituiscono attività singolarmente significative non ricorra frequentemente; in realtà normalmente tutti i titoli sono assoggettati ad una valutazione individuale.

Per i titoli la valutazione collettiva per settori omogenei potrebbe essere più complicata dal punto di vista operativo di quanto accade per il comparto crediti: per le metodologie da adottare per la valutazione collettiva si rinvia all'apposita appendice.

Pertanto, nel caso di contemporanea presenza di crediti e titoli nei confronti di una medesima controparte, andrebbe omogeneizzata la fase valutativa sia per la valutazione individuale sia per quella collettiva.

Pertanto un'impresa deve valutare ad ogni data di chiusura del bilancio se vi sia qualche obiettiva prova che un titolo classificato nella categoria *Posseduti sino alla scadenza, Finanziamenti e Crediti* o *Disponibili per la vendita* abbia subito una perdita di valore.

Titoli iscritti al costo ammortizzato

Se c'è una prova obiettiva che si è verificata una perdita di valore su titoli classificati come *Finanziamenti e Crediti* o come *Posseduti sino alla scadenza*, l'importo della perdita è dato dalla differenza fra il valore di iscrizione dell'attività e il valore attuale dei flussi finanziari stimati attualizzati al tasso di interesse originario effettivo del titolo (cioè il tasso di interesse effettivo computato al momento della rilevazione iniziale). L'importo della perdita deve essere imputato al conto economico.

Se, in un esercizio successivo, l'ammontare della perdita di valore diminuisce e la diminuzione può essere collegata oggettivamente ad un evento che si è verificato dopo la rilevazione della perdita di valore (quale un miglioramento nella solvibilità del debitore), il valore del titolo deve essere ripristinato. Il ripristino del valore non deve determinare, alla data in cui il valore originario dell'attività finanziaria è ripristinato, un valore contabile dell'attività finanziaria che sia superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto nel caso in cui la perdita di valore non fosse stata rilevata. L'importo della ripresa deve essere incluso nel conto economico (paragrafo 65).

Titoli Disponibili per la vendita

Quando una diminuzione del *fair value* di un titolo classificato come *Disponibile per la vendita* è stata contabilizzata direttamente a patrimonio netto e vi è l'obiettiva evidenza che l'attività abbia subito una perdita, la perdita cumulativa che era stata rilevata direttamente a patrimonio netto deve essere rimossa dal patrimonio netto e contabilizzata nel conto economico anche se l'attività finanziaria non è stata eliminata dal bilancio (paragrafo 67).

La perdita di valore è determinata come differenza tra costo di acquisto (al netto di eventuali ammortamenti o rimborsi) e il *fair value* corrente al netto di ogni perdita precedentemente rilevata a conto economico. La perdita di valore deve essere imputata a conto economico in contropartita ad eventuali riserve di patrimonio netto precostituite e di ulteriori svalutazioni dell'attivo per la differenza.

Qualora i motivi della perdita di valore vengano rimossi si devono effettuare riprese di valore che devono essere imputate al conto economico se si tratta di titoli di debito (paragrafo 70) e al patrimonio netto se si tratta di titoli di capitale (paragrafo 69). Il ripristino del valore non deve determinare, alla data in cui il valore originario dell'attività finanziaria è ripristinato, un valore contabile dell'attività che sia superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto nel caso in cui la perdita di valore non fosse stata rilevata.

Titoli di capitale iscritti al costo

Se vi è una prova obiettiva che una perdita si è verificata su un investimento in uno strumento di capitale non quotato, che non è stato contabilizzato al *fair value* perché il suo *fair value* non poteva essere determinato in maniera attendibile, l'ammontare della perdita di valore è misurato come differenza tra il valore di carico dell'attività finanziaria ed il valore corrente dei flussi finanziari stimati attualizzati al tasso di mercato corrente per attività finanziarie simili. Questa perdita di valore non può essere stornata.

La tabella che segue sintetizza, in presenza di oggettive evidenze di riduzioni di valore, la disciplina dell'*impairment* per le categorie di strumenti finanziari individuate:

CATEGORIE	IMPAIRMENT
<i>Fair value through profit or loss</i>	Non è soggetta a svalutazioni derivanti da riduzioni di valore in quanto queste sono in pratica “assorbite” dalle valutazioni a <i>fair value</i> .
<i>Posseduti sino alla scadenza</i>	Il valore della perdita è misurato come differenza tra il valore di carico e il valore attuale dei flussi finanziari determinato usando il tasso di interesse effettivo. La perdita è imputata al conto economico. Sono ammesse le riprese di valore.
<i>Finanziamenti e Crediti</i>	Il valore della perdita è misurato come differenza tra il valore di carico e il valore attuale dei flussi finanziari determinato usando il tasso di interesse effettivo. La perdita è imputata al conto economico. Sono ammesse le riprese di valore.
<i>Disponibili per la vendita</i>	Il valore della perdita è determinato come differenza tra il costo di acquisto e il <i>fair value</i> corrente al netto di ogni perdita precedentemente rilevata a conto economico. La perdita è imputata al conto economico in contropartita ad eventuali riserve di patrimonio netto. Sono ammesse le riprese di valore che devono essere imputate al conto economico nel caso di titoli di debito e al patrimonio netto nel caso di titoli rappresentativi di capitale.
<i>Titoli rappresentativi di capitale valutati al costo</i>	L’ammontare della perdita è dato dalla differenza tra il valore di carico ed il valore attuale dei flussi finanziari stimati scontati al tasso di rendimento corrente di mercato per attività simili. Non sono ammesse le riprese di valore

Tabella 4.1 – Impairment

6. CANCELLAZIONE

Per gli approfondimenti relativi alla cancellazione dei titoli si rinvia all’apposita appendice.

7. LA CONTABILIZZAZIONE DEI TITOLI PROPRI

Le azioni proprie

Lo IAS 32 stabilisce che qualora un’impresa riacquisti azioni proprie, queste siano portate a diminuzione del patrimonio netto. Unica eccezione prevista è il caso in cui l’impresa detenga proprie azioni per conto di altri, ad esempio in nome e per conto di un cliente, in quanto tali azioni non sono incluse nel bilancio dell’impresa.

Le azioni proprie non possono quindi essere mai considerate come attività; a differenza di altri strumenti finanziari l'intenzione dell'impresa riguardo le azioni proprie acquistate è irrilevante rispetto all'obbligo di elisione delle stesse.

Nessun guadagno o perdita può essere rilevato a conto economico all'acquisto, vendita, emissione o cancellazione di azioni proprie.

Questa impostazione contabile discende dal fatto che qualsiasi movimento di patrimonio netto iscritto dall'impresa e derivante dal riacquisto o dalla cancellazione degli strumenti propri rappresentativi di capitale rappresenta un trasferimento tra coloro che possiedono strumenti rappresentativi di patrimonio e che hanno ceduto la propria partecipazione e coloro che continuano a possedere una partecipazione, piuttosto che un utile o una perdita per l'impresa.

Gli eventuali costi sostenuti per il riacquisto di azioni proprie, quali oneri di registrazione e altri oneri dovuti all'autorità di regolamentazione, o importi pagati a consulenti professionisti, costi di stampa ed imposte di registro e di bollo devono essere contabilizzati come una diminuzione del patrimonio netto (al netto di qualsiasi beneficio fiscale connesso), sempre che siano costi marginali direttamente attribuibili all'operazione di capitale che diversamente non sarebbero stati sostenuti.

Titoli di debito propri

A norma dello IAS 39, un'impresa deve effettuare la *derecognition* della passività (o di parte della passività) dal bilancio, solamente quando questa è estinta. Anche uno scambio tra debitore e creditore di una passività con termini contrattuali sostanzialmente differenti dà luogo alla *derecognition* della passività. Una passività può considerarsi estinta quando il debitore:

- a) annulla la passività mediante rimborso del creditore (indipendentemente dal fatto che il rimborso avvenga mediante pagamento di contanti o consegna di altre attività);
- b) è legalmente liberato dall'obbligo primario della passività (o una porzione dello stesso) o da una sentenza o dal creditore.

Il riacquisto di proprie passività è considerato alla stregua di un'estinzione della passività o parte di essa. Nel caso di riacquisto di titoli precedentemente emessi e detenuti alle date di *reporting* si dovrà quindi procedere all'elisione contabile delle relative poste dell'attivo e del passivo. Tale elisione contabile deve essere effettuata anche qualora l'impresa operi come *market maker* sui propri titoli o abbia l'intenzione di rivenderli nel breve termine. La differenza fra valore contabile della passività estinta e l'ammontare pagato deve essere registrato nel conto economico.

Qualora l'impresa, successivamente al riacquisto, ricollochi sul mercato i titoli propri, tale operazione deve essere considerata contabilmente come una nuova emissione. La passività deve essere iscritta al nuovo prezzo di ricollocamento.

8. LO SCORPORO DEI CONTRATTI DERIVATI IMPLICITI

Per l'illustrazione della tematica relativa allo scorporo dei contratti derivati impliciti, si rinvia all'apposita appendice.

9. TRANSIZIONE AGLI IAS

In sede di prima applicazione dei principi IAS le imprese devono riclassificare e valorizzare il proprio portafoglio titoli sulla base delle nuove regole di bilancio nonché verificare che i titoli iscritti in bilancio rispettino i criteri di rilevazione previsti dallo IAS 39.

Classificazione

Classificazione del portafoglio titoli

Come detto nei capitoli precedenti i titoli devono essere classificati in base alla loro destinazione funzionale nelle quattro categorie previste dallo IAS 39.

Lo IAS 39 prevede la possibilità di classificare gli strumenti finanziari nelle categorie *FVTPL* e *Disponibili per la vendita* solo in sede di rilevazione iniziale; in deroga a tale principio, l'IFRS 1 ne consente la classificazione anche in sede di predisposizione del bilancio di apertura IAS (IFRS 1, paragrafo 25A).

È quindi necessario analizzare il portafoglio e procedere a riclassificare i titoli che in base alle norme nazionali erano classificati in due portafogli (immobilizzato e non immobilizzato). Nello svolgere tale attività occorre tenere presente il forte vincolo alla vendita dei titoli classificati nel portafoglio *Posseduti sino alla scadenza* (quindi non necessariamente gli attuali titoli immobilizzati devono essere classificati in tale categoria), le limitate possibilità di riclassificazione successiva e l'estrema ristrettezza della categoria *Finanziamenti e Crediti* nella quale possono confluire solo titoli non quotati in un mercato attivo (cioè titoli sottoscritti con la finalità di finanziare l'emittente).

Classificazione del portafoglio partecipazioni

La riclassificazione di quelle che secondo le disposizioni nazionali sono considerate partecipazioni è molto rilevante. Come è noto nei bilanci redatti secondo le norme civilistiche qualsiasi investimento in titoli azionari può essere classificato nel portafoglio partecipazioni. Tale normativa, nonché il Principio nazionale 20, suddivide le partecipazioni, ai fini della loro classificazione e valutazione, nelle due categorie di (a) partecipazioni e titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e (b) partecipazioni e titoli immobilizzati, alle quali, anche a norma dell'art. 2426, si applicano differenti criteri di valutazione. Le norme IAS invece consentono di classificare in tale portafoglio solo i possessi azionari di controllo, collegamento e controllo congiunto. Tutti gli altri possessi ricadono sotto lo IAS 39 e devono essere classificati nei portafogli *FVTPL* o *Disponibili per la vendita*. La suddivisione è importante perchè da essa discende il criterio di valutazione da applicare: il costo o il metodo del patrimonio netto per gli investimenti che continueranno ad essere considerati

partecipazioni e il *fair value* per gli altri possessi azionari. Va, tuttavia, precisato che nel bilancio così detto separato (IAS 27, paragrafi 37-42) le partecipazioni devono essere invece valutate al costo o in conformità allo IAS 39, in quanto in tale bilancio il metodo del patrimonio netto è stato abolito.

Dunque in sede di prima applicazione degli IAS assume rilevanza la verifica di situazioni di controllo, collegamento e controllo congiunto. Per l'analisi di tali nozioni si rinvia al capitolo relativo alle partecipazioni.

Le partecipazioni che non presentano le suddette caratteristiche devono essere classificate nella categoria *FVTPL* oppure *Disponibili per la vendita* non risultando possibile utilizzare le altre due categorie.

Per le partecipazioni non di controllo rivenienti da attività di *private equity* è prevista un'eccezione a queste regole generali in quanto è possibile classificarle nella categoria *FVTPL* anche se sono rilevabili situazioni di influenza notevole o di controllo congiunto. Tale deroga è prevista per le "organizzazioni di *venture capital*". Tuttavia, si ritiene che essa possa essere estesa anche agli investimenti di *private equity* non gestiti attraverso un'impresa giuridica apposita ma attraverso una divisione organizzativa specifica all'interno dell'impresa. Pertanto, in queste ultime situazioni, qualora le imprese applichino tale deroga è necessario che all'interno dell'azienda vi sia una segregazione contabile tra gli investimenti di *private equity* e gli altri investimenti partecipativi ed una chiara suddivisione delle funzioni aziendali che gestiscono le due tipologie di investimenti.

Classificazione dei titoli di debito emessi

Con riferimento ai titoli emessi dall'impresa, la nuova classificazione prevede due categorie: *FVTPL* e *Altre passività finanziarie*. La classificazione dei titoli emessi nella prima categoria consente alcune semplificazioni amministrative in quanto non richiede lo scorporo di eventuali derivati impliciti e consente l'applicazione di valutazioni coerenti nel caso in cui tali strumenti siano stati oggetto di copertura, senza necessità di documentazione delle relazioni di copertura e di verifica dell'efficacia. Tuttavia tale classificazione difficilmente rispetta la reale destinazione funzionale della passività che normalmente non viene gestita in un'ottica di trading. Peraltro, lo IAS 39 come omologato dalla Commissione Europea, esclude la possibilità di valutare al *fair value*, con la cd "*fair value option*", i titoli di debito propri.

Contabilizzazione

Le tematiche di impatto con riferimento alla contabilizzazione dei titoli riguardano: la data di contabilizzazione, l'imputazione di eventuali costi diretti, lo scorporo di eventuali contratti derivati impliciti e la verifica del rispetto dei requisiti per il riconoscimento in bilancio.

Data di contabilizzazione

Per quanto riguarda la data di contabilizzazione, poiché per i titoli - come già visto - è possibile effettuare la rilevazione al momento della negoziazione o alla data di regolamento, si rileva un impatto solo nel caso in cui l'impresa modifichi la data di contabilizzazione dei

titoli passando ad una loro iscrizione in bilancio sulla base della data di negoziazione anziché al momento del regolamento delle operazioni. In questa situazione è necessario analizzare gli acquisti di titoli avvenuti prima della data di transizione agli IAS ma il cui regolamento avviene dopo tale data e procedere alla loro iscrizione tra le attività. Allo stesso modo per le vendite non ancora regolate occorre procedere alla cancellazione dei titoli imputando ad una riserva di patrimonio netto l'utile o la perdita realizzato.

Imputazione di costi e proventi diretti

Con riferimento ai titoli non classificati nella categoria *FVTPL* è necessario verificare la presenza di costi o proventi da portare ad incremento o riduzione del valore di iscrizione per poter determinare il costo ammortizzato.

In merito alla possibilità di rideterminare il costo ammortizzato del titolo in base al tasso originario considerando i costi di transazione originari, l'IFRS 1 non sembra consentire eccezioni. Tale principio nelle *Basis for conclusions* afferma che è stata esclusa la possibilità di rimisurare, in sede di prima iscrizione, tutti gli strumenti finanziari al *fair value* considerando tale trattamento non ragionevole e quindi è stato espressamente previsto come principio generale, che attivi e passivi debbano essere iscritti secondo le regole previste dagli IAS di riferimento tenendo presente che:

- i costi di transazione generalmente non dovrebbero rappresentare una componente significativa del costo di iscrizione;
- nell'eventualità in cui la quota ancora non ammortizzata risulti significativa, dovrebbero essere possibili delle stime attendibili.

Pertanto, la determinazione del costo ammortizzato e, dunque, delle sue componenti, deve essere effettuata sulla base delle circostanze esistenti alla data in cui gli attivi/passivi di bilancio hanno soddisfatto per la prima volta i criteri previsti dallo IAS 39 per l'iscrizione.

In sostanza bisognerebbe:

- 1) verificare se esistono delle partite accessorie che siano state spese negli esercizi passati (in tal caso occorre determinare l'imputazione "pro-rata temporis" attraverso il calcolo del costo ammortizzato e rettificare il patrimonio iniziale dell'importo da imputare negli esercizi successivi);
- 2) rideterminare il piano di imputazione "pro-rata temporis" delle partite in corso d'imputazione a conto economico (per allinearsi con il criterio del tasso di interesse effettivo), rettificando il patrimonio netto d'apertura per la differenza tra i due piani.

Nel caso dei titoli è ragionevole ritenere necessario un ricalcolo del costo ammortizzato solo nei casi in cui si riscontrano componenti economiche significative precedentemente imputate al conto economico tali da determinare un tasso di interesse effettivo che differisce in modo non insignificante dal tasso di interesse nominale. Inoltre, per i titoli attualmente considerati immobilizzati già le regole di bilancio nazionali prevedono l'ammortamento dell'aggio e del disagio di emissione anche se è consentito che ciò avvenga attraverso una ripartizione lineare e non attraverso il calcolo del tasso di interesse effettivo (Cfr. Principio contabile nazionale 20, I.3).

Scorporo dei contratti derivati impliciti

Qualora nei titoli presenti in bilancio al momento della transizione agli IAS (all'attivo o tra le passività) e non classificati nella categoria *FVTPL* si rilevino componenti derivate implicite e queste non siano state oggetto di rilevazione contabile separata in base alle norme di bilancio nazionali, occorre procedere alla scomposizione del contratto primario (ospite) e del (o dei) contratto derivato rilevando contabilmente quest'ultimo separatamente. Alle componenti separate deve essere applicato il criterio di valutazione di pertinenza. Nel caso di titoli classificati nelle categorie *Posseduti sino alla scadenza* e *Finanziamenti e Crediti* e dei titoli emessi classificati tra le *Altre passività finanziarie* è necessario applicare il criterio del costo ammortizzato per il contratto ospite ed il *fair value* per il (o i) contratto derivato scorporato. Nel caso di titoli *Disponibili per la vendita* occorre determinare il *fair value* sia per il contratto primario (ospite), sia per il derivato. L'effetto derivante dal cambiamento del criterio di valutazione deve essere imputato ad una riserva di patrimonio netto riferita alla transizione. Qualora le norme IAS richiedano lo scorporo del contratto derivato ma l'impresa non sia in grado di determinare il *fair value* del derivato implicito che rappresenta il valore di scorporo, il titolo (inclusivo della componente implicita) deve essere valorizzato al *fair value*. Anche in questo caso il risultato della valutazione deve essere imputato ad una riserva di patrimonio netto riferita alla transizione.

Con riferimento a questo tema l'IFRS 1 (paragrafo 23) prevede un'esenzione che riguarda gli strumenti finanziari composti da una componente di patrimonio netto e da una passività se quest'ultima è già stata estinta al momento della transizione agli IAS. In tale situazione gli interessi cumulati nel passato sulla componente del passivo non devono essere esposti nel patrimonio netto separatamente dallo strumento di patrimonio originario implicito nel contratto strutturato.

Requisiti per il riconoscimento in bilancio

Le norme che riguardano l'iscrizione e la cancellazione dal bilancio degli strumenti finanziari, come più dettagliatamente illustrato nella relativa appendice, sono profondamente innovative rispetto alle disposizioni nazionali.

Occorre pertanto verificare che per i titoli in precedenza iscritti in bilancio in relazione alla forma contrattuale i connessi rischi e benefici effettivamente ricadano sull'impresa, giuridicamente titolare dello strumento finanziario. In caso contrario, il titolo deve essere rimosso dal bilancio e corrispondentemente deve essere iscritta un'attività finanziaria per l'importo pagato.

Con riferimento, invece, a titoli oggetto di vendita (e quindi cancellati dal bilancio) prima della transizione agli IAS ma per i quali da un punto di vista sostanziale i rischi e benefici ad essi connessi continuano a ricadere sul venditore, l'IFRS 1 prevede una specifica eccezione all'applicazione retroattiva del principio per le cancellazioni intervenute antecedentemente al 1° gennaio 2004. Trattandosi di un'eccezione essa è obbligatoria e pertanto le imprese non devono iscrivere nuovamente in bilancio strumenti finanziari cancellati precedentemente dal bilancio in ossequio alle disposizioni nazionali. Tuttavia il paragrafo 27A dell'IFRS 1, ammette una deroga all'eccezione, in quanto è consentita l'applicazione retroattiva a partire da una data a scelta dell'impresa, a condizione che le informazioni necessarie per applicare lo

IAS 39 alle attività e passività finanziarie stornate come risultato di operazioni passate fossero ottenute al momento della contabilizzazione iniziale di tali operazioni.

Valutazione

Valutazione dei titoli di debito

In funzione della classificazione del portafoglio titoli effettuata occorre valorizzare le singole categorie applicando i criteri di valutazione di pertinenza.

Pertanto, i titoli classificati nel comparto *Posseduti sino alla scadenza* o nel comparto *Finanziamenti e Crediti* dovranno essere valorizzati sulla base del costo ammortizzato. In assenza di costi o proventi diretti, di derivati da scorporare o di aggi e disaggi da ricalcolare il valore di iscrizione non cambia rispetto a quello determinato secondo le norme nazionali. Qualora in sede di transizione agli IAS venga determinato un nuovo valore, la differenza rispetto al precedente valore di iscrizione in bilancio deve essere imputata ad una riserva di patrimonio netto riferita alla transizione. Qualora vengano classificati in una di queste categorie titoli precedentemente valutati al *fair value*, il valore di iscrizione in bilancio secondo i precedenti criteri rappresenta il valore di iscrizione iniziale secondo gli IAS e pertanto l'eventuale differenza rispetto al valore nominale deve essere ammortizzata attraverso l'applicazione del costo ammortizzato.

I titoli classificati nei comparti *FVTPL* e *Disponibili per la vendita* devono essere valorizzati al *fair value*. Anche in questo caso gli effetti derivanti dalla diversa valorizzazione dei titoli devono essere imputati ad una riserva di patrimonio netto riferita alla transizione. Alle imprese si possono presentare diverse situazioni:

- titoli già in precedenza valutati al *fair value*: in queste circostanze occorre verificare se i criteri seguiti per determinare il *fair value* sono in linea con le disposizioni dello IAS 39. In particolare occorre verificare che si stia tenendo conto dei corretti prezzi *bid*, *ask*, *mid* (che devono essere prezzi puntuali e non più medi come avviene attualmente in ossequio alle disposizioni fiscali) nel caso di titoli quotati e di tutti i fattori di rischio insiti nel titolo, ivi incluso il rischio creditizio, nel caso di titoli non quotati. Qualora debba essere modificata la metodologia di determinazione del *fair value*, si ritiene che tale modifica, poiché le disposizioni nazionali sinora applicate non disciplinano in modo dettagliato i criteri di determinazione del *fair value* e poiché è indotta da un cambiamento normativo di ampia portata che coinvolge quasi tutte le aree di bilancio e che comporta concomitanti cambiamenti di principi contabili e di stime, possa essere ricondotta tra gli effetti di prima applicazione dei nuovi principi e quindi i relativi effetti possano essere imputati al patrimonio netto;
- titoli in precedenza valutati al costo o al minore tra il costo ed il mercato: in questa situazione sarà necessaria una valorizzazione al *fair value* attraverso prezzi di mercato (per i titoli per i quali esiste un mercato attivo) ed attraverso transazioni recenti o simili o attraverso modelli valutativi interni per gli altri titoli.

Valutazione dei titoli rappresentativi di capitale

I titoli rappresentativi di capitale, compresi quelli che rappresentano stabili investimenti non di controllo, collegamento o controllo congiunto e che precedentemente erano classificati tra le partecipazioni, nel bilancio IAS devono essere classificati nelle categorie *FVTPL* o *Disponibili per la vendita* e devono essere valorizzati al *fair value*, a meno che, in casi particolari, per i motivi già esposti non si sia in grado di determinare un appropriato valore di mercato. Anche in questa circostanza gli effetti derivanti dalla diversa valorizzazione dei titoli devono essere imputati ad una riserva di patrimonio netto riferita alla transizione.

Valutazione dei titoli emessi

Per i titoli iscritti al passivo valgono le stesse considerazioni fatte con riferimento ai titoli di debito, salvo che per la non applicabilità della cd. "*fair value option*". In particolare per i titoli che vengono classificati nella categoria *Altre passività finanziarie* occorre determinare il costo ammortizzato in presenza di costi diretti, derivati impliciti o aggi e disaggi da ricalcolare.

Riduzione di valore (*Impairment*)

I titoli classificati nelle categorie *Posseduti sino alla scadenza*, *Finanziamenti e Crediti e Disponibili per la vendita*, in caso di obiettive evidenze che possano far ritenere non più totalmente recuperabile il valore di iscrizione in bilancio devono essere sottoposti ad un *test di impairment*.

Questa verifica dovrà essere effettuata in sede di transizione agli IAS. Il test deve essere svolto analiticamente per ogni singolo titolo o collettivamente per categorie omogenee di strumenti. Occorre quindi identificare le evidenze oggettive di *impairment*, eventuali categorie omogenee di titoli e le modalità di determinazione della perdita di valore. Qualora, attraverso il *test di impairment*, venga determinato un nuovo valore dei titoli alla data di transizione, la differenza rispetto alla precedente valorizzazione di bilancio deve essere imputata ad una riserva di patrimonio netto riferita alla transizione, anche se già in precedenza i titoli venivano valorizzati al costo ridotto per perdite durevoli di valore. Infatti, anche in questa circostanza si devono ritenere innovative le modalità di determinazione dell'*impairment* previste dallo IAS 39.

Contabilizzazione dei titoli propri

Poiché, a differenza dei principi nazionali, gli IAS non consentono la rilevazione all'attivo dei titoli azionari o obbligazionari emessi dall'impresa e oggetto di riacquisto da parte della stessa, essi devono essere cancellati dal bilancio. In sede di transizione agli IAS è pertanto necessario elidere i titoli iscritti all'attivo con la corrispondente riserva di patrimonio netto, se si tratta di azioni proprie, o con la corrispondente passività, se si tratta di titoli obbligazionari emessi. Naturalmente a livello di bilancio consolidato l'elisione deve essere effettuata con riferimento ai titoli emessi da tutte le società consolidate. Nel caso dei titoli obbligazionari, la

differenza tra il valore di iscrizione dei titoli all'attivo e quello della corrispondente passività deve essere imputata ad una riserva di patrimonio netto riferita alla transizione.

SUB CAPITOLO II – CREDITI E DEBITI

1. DEFINIZIONE

Il presente capitolo è dedicato alla trattazione delle operazioni di classificazione, rilevazione, contabilizzazione, valutazione e cancellazione di “Crediti e Debiti”.

I crediti e i debiti, ai sensi dello IAS 32, rientrano nella più ampia categoria degli strumenti finanziari e sono costituiti da quei rapporti per i quali l’impresa detiene il diritto di esigere o l’obbligo di pagare a terzi determinati ammontari a determinate scadenze.

2. CLASSIFICAZIONE

Classificazione dei crediti

Lo IAS 39 ricomprende i crediti nella vasta categoria degli strumenti finanziari e quindi possono, a seconda delle loro caratteristiche, rientrare in una delle tre seguenti tipologie di classificazione previste da tale principio internazionale:

- Fair value through profit or loss:*
- se sono detenuti per essere negoziati nel breve termine;
 - se alla rilevazione iniziale sono designati dall’impresa come strumenti finanziari al *Fair value through profit or loss*;
- Finanziamenti e Crediti:*
- crediti con pagamenti fissi o determinabili non quotati in un mercato attivo, ad eccezione di quelli classificati come *Disponibili per la vendita* o come *Fair value through profit or loss*. Rientrano in questa definizione anche i crediti commerciali a breve termine ed i depositi presso banche;
- Posseduti sino alla scadenza:*
- crediti con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che l’impresa ha intenzione e oggettiva capacità di detenere sino alla scadenza, ad eccezione di quelli classificati come *Disponibili per la vendita* o come *Fair value through profit or loss*
- Disponibili per la vendita:*
- categoria residuale, qualora non si intenda classificare il credito in forma diversa.

Nel contesto italiano è ragionevole ritenere che possa essere marginale la classificazione di rapporti creditizi nelle categorie *FVTPL* non esistendo per ora un vero e proprio mercato per tali strumenti finanziari.

Potrebbero rientrare in questa categoria i rapporti creditizi che fanno parte di specifici portafogli di strumenti finanziari, che vengono gestiti unitariamente e per i quali vi è un'aspettativa di realizzazione nel breve termine.

Possono rientrare nella categoria *Disponibili per la vendita* unicamente quei crediti per i quali pur non nell'ambito di un'attività di trading vi è la volontà di cederli (per esempio finanziamenti in pool che la banca capofila del pool ha intenzione di ricollocare presso altre banche oppure i crediti che si intendono cartolarizzare).

Lo IAS 39 non consente invece di classificare nella categoria *Posseduti sino alla scadenza* i rapporti creditizi che rientrano nella definizione di *Finanziamenti e Crediti*.

Classificazione dei debiti

Lo IAS 39 prevede la classificazione delle passività finanziarie nelle seguenti categorie:

- | | |
|--|--|
| <i>Fair value through profit or loss</i> | ▪ passività detenute per essere negoziate nel breve termine. |
| <i>Altre passività finanziarie</i> | ▪ comprende le passività che non vengono gestite con un'ottica di <i>trading</i> . |

3. CONTABILIZZAZIONE

3.1 Rilevazione iniziale

Lo IAS 39 prevede che la rilevazione iniziale di uno strumento finanziario debba avvenire al *fair value* incrementato dei costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisizione o emissione delle attività o passività finanziarie. Fanno eccezione le attività o passività finanziarie al *Fair value through profit or loss*, il cui *fair value* non va incrementato dei costi di transazione.

I costi di transazione sono costi direttamente attribuibili all'acquisto o all'emissione di una attività o passività finanziaria.

Un costo di transazione è un costo che non sarebbe sorto se l'impresa non avesse acquistato o emesso lo strumento finanziario.

Un costo o un ricavo sostenuto a fronte dell'acquisto o dell'emissione di titoli è da considerarsi un "costo di transazione" ex IAS 39 se ricorrono le seguenti caratteristiche:

- è noto al momento dell'effettuazione dell'operazione (indipendentemente dalla sua manifestazione monetaria);
- è specificatamente attribuibile alla singola transazione effettuata (non è quindi, ad esempio, un costo "in monte" o determinato in base ai volumi negoziati);
- non è "ribaltato" sulla controparte (non è, cioè, fatto oggetto di rimborso);
- non è un costo interno;
- non è un costo di tipo amministrativo o di comunicazione.

A fronte di ogni nuova tipologia di costo in cui l'impresa dovesse incorrere è necessario procedere al suo censimento secondo questa logica al fine di individuare se sussistano o meno le condizioni per una sua riconducibilità al valore iniziale di iscrizione dello strumento finanziario.

Si ritiene che la misura dei costi di transazione debba essere ridotta rispetto al controvalore dell'intera operazione anche perchè, in caso contrario, si contraddirebbe la natura economica dell'operazione. In presenza di oneri o proventi accessori significativi non potrebbe essere considerata effettuata al *fair value* e pertanto dovrebbe essere ricondotta a tale valore imputando al conto economico la differenza rispetto al prezzo di acquisto.

La connotazione "direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione" stabilisce uno stretto nesso causale tra questi costi e la transazione. Questo nesso causale va inteso da un lato come possibilità di riferire direttamente il costo alla transazione senza che vi sia bisogno di sofisticati procedimenti di calcolo attributivo, dall'altro come stretto rapporto causale, nel senso che il costo trae origine indiscutibilmente dalla transazione e sorge solo se e in quanto viene effettuata la transazione.

Lo IAS 39 fornisce una elencazione dei costi che possono rientrare tra quelli di transazione e quelli cui fa riferimento possono essere raggruppati per natura in tre tipologie (AG 13):

- quelli di intermediazione pura, e cioè i diritti e commissioni pagati ad agenti (inclusi i dipendenti che agiscono come agenti), consulenti, mediatori e altri intermediari di mercato;
- i contributi dovuti a organi regolamentari e alle Borse Valori;
- le imposte e tasse dovute per la conclusione dei contratti.

Lo stesso paragrafo esclude che tra i costi di transazione possano rientrare i premi e sconti sul prezzo, in quanto non sono incrementali, ma riguardano il prezzo stesso, e i costi di finanziamento o i costi interni amministrativi o di gestione, in quanto non direttamente attribuibili alla transazione.

Non devono essere compresi costi relativi indistintamente a più operazioni e quelli determinabili in momenti successivi, ad eccezione delle voci che sono quantificate in funzione dell'andamento di parametri di mercato. Infatti, il costo di iscrizione del prestito rilevato inizialmente, che comprende per somma algebrica le componenti accessorie, è un elemento preso a base per il calcolo del tasso d'interesse effettivo originario che deve essere

immediatamente determinato e che non può essere più modificato (se non per variazioni dei tassi nominali).

I costi di transazione che possono essere quantificati precisamente ma che saranno rendicontati e liquidati in un momento successivo, come ad esempio le commissioni d'intermediazione pagate ad un broker in un periodo successivo rispetto all'erogazione iniziale, incidono nella determinazione del tasso di interesse effettivo originario dell'operazione e sono comunque oggetto di imputazione al finanziamento alla data della loro liquidazione.

Nel computo dei costi di transazione, inoltre, occorre escludere quelli che sono oggetto di specifico rimborso da parte del debitore o di terzi, poiché non incidono sul rendimento effettivo dell'operazione, sempre che il rimborso avvenga entro un ragionevole periodo di tempo.

Si ritiene che anche i rimborsi forfettari di spese sostenute per l'espletamento di un servizio (sia quelle specifiche sia quelle riferibili all'utilizzo di strutture interne) non siano da imputare a decremento del costo di erogazione ma da trattare alla stessa stregua degli altri proventi di gestione e quindi i relativi costi, se rilevati contabilmente, non vadano ad incremento del costo del finanziamento ma a voce propria.

Si ritiene, ancora, che tra le commissioni per servizi resi siano da comprendere, in via generale, anche tutte quelle incassate a seguito dell'espletamento di attività di "Finanza Strutturata", intendendo con questa espressione quella componente di finanza specialistica in cui il cliente incarica la società finanziaria, che assume quindi il ruolo di *Advisor*, di ricercare la soluzione finanziaria ottimale per lo sviluppo dell'azienda o di uno specifico progetto di investimento. È opportuno che questi oneri aventi natura commissionale siano quantificati e specificati contrattualmente in modo da evitare confusione rispetto agli oneri tipici del prodotto finanziario strutturato.

In queste operazioni le commissioni sono riconosciute per lo svolgimento di servizi di consulenza e non sono da riferire direttamente all'eventuale finanziamento erogato, salvo che per quei compensi che non sarebbero mai venuti ad esistenza se il finanziamento non fosse stato erogato o acquistato.

Il *fair value* di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo della transazione (cioè il *fair value* del corrispettivo dato o ricevuto).

Tuttavia, se la transazione non è avvenuta a prezzi di mercato, il *fair value* dello strumento finanziario deve essere stimato, utilizzando una tecnica di valutazione.

La differenza rispetto al prezzo della transazione deve essere immediatamente imputata al conto economico.

La tabella successiva sintetizza le regole di rilevazione iniziale:

CATEGORIE	PRIMA ASSEGNAZIONE
<i>Fair value through profit or loss</i>	<i>Fair value</i> a cui NON vanno aggiunti i costi di transazione.
<i>Finanziamenti e Crediti</i>	<i>Fair value</i> + i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisto di una attività finanziaria.
<i>Posseduti sino alla scadenza</i>	<i>Fair value</i> + i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisto di una attività finanziaria.
<i>Disponibili per la vendita</i>	<i>Fair value</i> + i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisto di una attività finanziaria.
<i>Altre passività finanziarie</i>	<i>Fair value</i> + i costi di transazione direttamente attribuibili all'emissione di una passività finanziaria.

Tabella 1.1 – Rilevazione iniziale

3.2 Data di rilevazione

Come già illustrato, un'impresa deve rilevare un'attività o una passività finanziaria nel suo bilancio quando diviene parte delle clausole contrattuali dello strumento.

Nel caso di crediti o debiti rivenienti dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi la rilevazione è connessa con il momento in cui la vendita o la prestazione di servizio è ultimata e cioè con il momento in cui l'impresa può rilevare il provento (o corrispondentemente iscrivere il bene acquistato) o rilevare l'onere e di conseguenza sorge il diritto alla ricezione o l'obbligo a pagare il corrispettivo.

Lo IAS 18 (paragrafo 14) stabilisce che i ricavi dalla vendita di merci devono essere rilevati quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'impresa ha trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni;
- b) l'impresa smette di svolgere attività associate con la proprietà nonché l'effettivo controllo sulla merce venduta;
- c) il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente;
- d) è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'impresa; e
- e) i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all'operazione possono essere attendibilmente determinati.

Nel caso di prestazioni di servizi (paragrafo 20) i ricavi derivanti dall'operazione devono essere rilevati con riferimento allo stadio di completamento dell'operazione alla data di riferimento del bilancio. Il risultato di un'operazione può essere attendibilmente stimato quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato;
- b) è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione affluiranno all'impresa;
- c) lo stadio di completamento dell'operazione alla data di riferimento del bilancio può essere attendibilmente misurato; e
- d) i costi sostenuti per l'operazione e i costi da sostenere per completarla possono essere attendibilmente calcolati.

Nel caso di crediti o debiti derivanti da contratti di finanziamenti, essi devono essere rilevati solo quando l'impresa diviene parte del contratto di finanziamento. Ciò significa che il credito (e quindi, per la controparte, il debito) deve essere incondizionato e il creditore acquisisce un diritto al pagamento delle somme contrattualmente pattuite. Nella maggioranza dei contratti di finanziamento la data di sottoscrizione coincide con quella di erogazione delle somme al cliente. Qualora, invece, le date siano differenti occorre registrare il finanziamento al momento in cui il creditore (cliente) acquisisce il diritto alla ricezione delle somme, ossia:

- in caso di stipula del contratto e di erogazione "sospesa" al verificarsi di determinate condizioni (es. mutui ipotecari): alla data di avveramento delle condizioni stesse (che dovrebbero coincidere con l'erogazione);
- in caso di stipula del contratto con obbligo dell'erogante all'erogazione incondizionata delle somme, anche se queste non sono state ancora riconosciute e purché si stimi che vi sia un'alta probabilità che l'erogazione venga effettivamente richiesta dal cliente-contrante: alla data di stipula.

Lo IAS 39 fornisce i seguenti esempi di applicazione del principio:

- a) i crediti e i debiti incondizionati sono rilevati come attività o passività nel momento in cui l'impresa diviene parte del contratto e, di conseguenza ha, un diritto legale a ricevere, o un'obbligazione legale a pagare, denaro contante;
- b) le attività da acquisire e le passività nascenti in conseguenza di un impegno irrevocabile ad acquistare o vendere beni o servizi generalmente non vengono iscritte in bilancio sino a che almeno una delle parti contrattuali non abbia dato esecuzione all'accordo. Per esempio, un'impresa che riceva un ordine irrevocabile generalmente non iscrive un'attività (e l'impresa che emette l'ordine non registra una passività) al momento dell'impegno, ma, piuttosto, rinvia l'iscrizione sino a che i beni sono stati spediti, consegnati o i servizi prestati;
- c) un contratto a termine che rientra nell'oggetto dello IAS 39 è registrato come un'attività o passività alla data in cui sorge l'impegno piuttosto che alla data in cui ha luogo il regolamento;
- d) le transazioni future pianificate, di qualsiasi tipologia, non rientrano tra le attività e passività di un'impresa perchè quest'ultima non è divenuta parte di un contratto.

4. I CREDITI E DEBITI A BREVE TERMINE

I crediti e debiti a breve termine presentano alcune peculiarità nella gestione contabile: ad essi non si applica il costo ammortizzato e nel processo di determinazione dell'*impairment* non si procede alla loro attualizzazione se si prevede il recupero a breve termine. Inoltre, lo IAS 32, paragrafo 88 prevede che per strumenti finanziari quali crediti e debiti commerciali a breve termine, non è necessaria alcuna indicazione sul *fair value* (valore equo) quando il valore contabile è un'approssimazione ragionevole del *fair value* (valore equo).

Lo IAS 39 non fornisce una definizione di “breve termine” anche se un concetto in qualche senso simile si riscontra nello IAS 1, con riferimento all'esposizione negli schemi di bilancio di attività e passività.

Un'attività ai sensi dello IAS 1 deve essere classificata come “corrente” quando essa è posseduta principalmente per essere negoziata o si suppone debba essere realizzata entro dodici mesi dalla data del bilancio. Allo stesso modo, una passività deve essere classificata come “corrente” se l'estinzione è dovuta entro dodici mesi dalla data del bilancio o se è posseduta per essere negoziata.

In assenza di definizioni precise e nel rispetto del concetto di rilevanza dell'informazione contabile definito dal Quadro sistematico (*Framework*¹⁰⁵) dei principi IAS/IFRS, con riferimento all'applicazione del costo ammortizzato e dell'*impairment* è ragionevole ritenere che possano essere considerati a breve termine tutti i crediti e i debiti per i quali la componente temporale ha scarsa rilevanza nella valorizzazione per i seguenti motivi:

- la scelta di non applicare per i crediti e debiti a breve termine il costo ammortizzato deriva dal fatto che la loro valorizzazione sulla base di tale criterio risulterebbe molto simile alla valorizzazione al costo storico e l'impatto della logica di attualizzazione sarebbe dunque trascurabile;
- non è prevista l'attualizzazione dei flussi finanziari attesi nella determinazione del valore recuperabile di un credito a breve termine, qualora il tempo stimato di incasso sia ritenuto breve e dunque l'effetto temporale trascurabile.

Nell'ambito dei crediti da classificare a breve termine sono da comprendere anche i crediti di breve periodo senza interessi rivenienti da vendite di beni o da prestazioni di servizi ed i crediti e debiti non definiti da una scadenza fissa o determinabile in quanto il fattore temporale non sarebbe misurabile; tra questi ultimi si menzionano i finanziamenti a revoca, i quali non hanno una scadenza predeterminata e il cui pagamento può essere chiesto in qualsiasi momento da parte del concedente.

¹⁰⁵ Si ricorda che il *Framework* non è stato omologato dalla UE e, pertanto, non è stato pubblicato sulla Guue. Tuttavia, lo IAS 8, che tra l'altro detta la gerarchia delle fonti, al paragrafo 11 richiama espressamente il *Framework* tra le fonti alle quali si deve fare riferimento per l'applicazione dei principi contabili internazionali. Inoltre, il *Framework* è espressamente richiamato in numerosi IAS (per esempio: IAS 18, “Ricavi” paragrafo 2, “Finalità”).

Per tali rapporti può essere ragionevolmente accettata la prassi di non attualizzare i flussi sin dalla loro iscrizione iniziale, attribuendo in maniera lineare a conto economico e per tutta la durata contrattuale dei finanziamenti i relativi costi di transazione e commissioni direttamente riferibili.

Lo IAS 39 (paragrafo AG 79) prevede, infatti, che i crediti e debiti a breve termine sprovvisti di un tasso d'interesse prestabilito possano essere valutati al loro valore originale se l'effetto dell'attualizzazione è irrilevante.

5. VALUTAZIONI SUCCESSIVE

Dopo l'iscrizione iniziale, i crediti devono essere valutati al costo ammortizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo a meno che non siano stati classificati nelle categorie *FVTPL* o *Disponibili per la vendita* per le quali la misurazione deve essere effettuata al *fair value*.

Dopo la rilevazione iniziale, un'impresa deve misurare tutte le passività finanziarie al costo ammortizzato utilizzando il metodo dell'interesse effettivo eccetto che per:

- passività finanziarie a *Fair value through profit or loss*. Tali passività devono essere valutate a *fair value* ad eccezione delle passività il cui *fair value* non può essere determinato in modo affidabile. Tali passività saranno misurate al costo;
- passività finanziarie che originano da un trasferimento di una attività finanziaria che non possiede i requisiti per essere stornata o che è contabilizzata utilizzando l'approccio previsto per il *continuing involvement*.

In sintesi:

CATEGORIE	VALUTAZIONI SUCCESSIVE	
	Attività	Passività
<i>Fair value through profit or loss</i>	<i>Fair Value</i>	<i>Fair Value</i>
<i>Finanziamenti e Crediti</i>	Costo ammortizzato calcolato usando il metodo dell'interesse effettivo	
<i>Posseduti sino alla scadenza</i>	Costo ammortizzato calcolato usando il metodo dell'interesse effettivo	
<i>Disponibili per la vendita</i>	<i>Fair Value</i>	
<i>Altre passività finanziarie</i>		Costo ammortizzato calcolato usando il metodo dell'interesse effettivo

Tabella 2.1 – Valutazioni successive

Se per uno strumento finanziario da valutare al *fair value* non esiste un prezzo di mercato, per il calcolo del *fair value* si ricorrerà ai prezzi di mercato delle sue parti componenti. Per la valorizzazione occorre utilizzare una tecnica di valutazione che può includere riferimenti a transazioni recenti, titoli simili o modelli valutativi interni.

Per quanto riguarda le modalità di determinazione del costo ammortizzato e del *fair value* si rinvia all'apposita appendice.

6. RIDUZIONE DI VALORE (IMPAIRMENT)

Il principio IAS 39 (paragrafo 58) richiede che una società valuti, ad ogni chiusura di bilancio, se vi sia evidenza che un'attività finanziaria abbia subito una riduzione di valore (*impairment*). Sono sottoposte ad "*impairment test*" tutte le attività finanziarie, ad eccezione di quelle misurate al *Fair value through profit or loss*, per determinare se vi sono oggettive evidenze che possono far ritenere non interamente recuperabile il valore dell'attività.

Il prerequisito per la determinazione dell'*impairment* è che esso derivi da uno o più eventi occorsi dopo l'iscrizione iniziale dell'attività e che tali eventi abbiano un impatto sui *cash flow* futuri dell'attività valutata.

Perdite attese a seguito di eventi futuri, indipendentemente dalla probabilità di accadimento, non devono essere incorporate nelle stime di *impairment*.

La riduzione di valore può non essere associabile ad uno specifico evento, ma può essere la risultanza di diversi fattori. I casi in cui è possibile individuare obiettiva evidenza che

un'attività finanziaria abbia subito una riduzione di valore, includono le seguenti informazioni (paragrafo 59):

- a) significative difficoltà finanziarie dell'emittente o obbligato;
- b) violazione degli accordi contrattuali, quale un inadempimento o un mancato pagamento;
- c) l'estensione dal prestatore al debitore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, di una concessione che il prestatore non avrebbe mai preso in considerazione;
- d) diviene probabile che il debitore dichiari fallimento o acceda ad altre procedure concorsuali;
- e) la scomparsa da un mercato "attivo" di quell'attività finanziaria a seguito alle difficoltà finanziarie dell'emittente;
- f) una diminuzione misurabile nei flussi finanziari stimati di un gruppo di attività finanziarie.

La valutazione dell'*impairment* deve essere effettuata analiticamente per ogni singola attività finanziaria quando questa è singolarmente significativa, mentre essa è consentita (ma non prescritta) qualora le attività siano significative non singolarmente ma solo se considerate nel loro complesso.

Se dalla valutazione di un'attività finanziaria singolarmente significativa non esiste evidenza di *impairment*, questa viene inclusa in un portafoglio di attività valutate collettivamente per le perdite di valore.

Qualora all'interno di un gruppo di attività valutate collettivamente vengano identificate in modo specifico delle riduzioni di valore, tali attività devono essere rimosse dal gruppo ed assoggettate a valutazione analitica.

Se in un esercizio successivo l'ammontare della riduzione di valore diminuisce, può essere rilevata una ripresa di valore a condizione che la diminuzione sia collegata ad un evento verificatosi dopo la precedente svalutazione. Dunque occorre che il ripristino di valore sia riferibile a situazioni sorte o conosciute successivamente alla rilevazione della riduzione di valore. Ciò sta a significare che un errore o una revisione soggettiva della stima non supportata da fatti o eventi successivi non possono generare una ripresa di valore. La rivalutazione di un credito può essere effettuata sino a ripristinare il valore contabile che lo stesso avrebbe avuto alla medesima data della rivalutazione nel caso in cui la diminuzione di valore non fosse mai stata rilevata. In sostanza è il medesimo limite oggi vigente con la differenza che anziché riferirsi al costo originario si collega al costo ammortizzato.

Per maggiori approfondimenti sulle modalità di determinazione delle perdite di valore si rinvia all'apposita appendice.

CATEGORIE	IMPAIRMENT
<i>Fair value through profit or loss</i>	Non è soggetta a svalutazioni derivanti da riduzioni di valore in quanto queste sono in pratica “assorbite” dalle valutazioni a <i>fair value</i> .
<i>Finanziamenti e Crediti</i>	Il valore della riduzione è misurato come differenza tra il valore di carico e il valore attuale dei flussi finanziari determinato usando il tasso di interesse effettivo. La riduzione di valore è imputata al conto economico. Sono ammesse le riprese di valore.
<i>Posseduti sino alla scadenza</i>	Il valore della riduzione è misurato come differenza tra il valore di carico e il valore attuale dei flussi finanziari determinato usando il tasso di interesse effettivo. La riduzione di valore è imputata al conto economico. Sono ammesse le riprese di valore.
<i>Disponibili per la vendita</i>	Il valore della riduzione è determinato come differenza tra il costo di acquisto e il <i>fair value</i> corrente al netto di ogni perdita precedentemente rilevata a conto economico. Se una diminuzione nel <i>fair value</i> è stata inizialmente rilevata a patrimonio ma esiste evidenza oggettiva che l’attività ha subito una riduzione di valore, tale riduzione cumulata dovrà essere stornata e rilevata a conto economico anche se l’attività non è stata dismessa.

Tabella 4.1 – Impairment

7. CANCELLAZIONE

Per gli approfondimenti relativi alla cancellazione dei crediti si rinvia all’apposita appendice.

8. LO SCORPORO DEI CONTRATTI DERIVATI IMPLICITI

Per l’illustrazione della tematica relativa allo scorporo dei contratti derivati impliciti, si rinvia all’apposita appendice.

9. TRANSIZIONE AGLI IAS

Anche per i crediti e debiti iscritti in bilancio alla data di transizione ai principi internazionali occorre verificare il rispetto delle disposizioni relative alla loro iscrizione e valutazione, nonché procedere alla riclassificazione in o più delle categorie previste dallo IAS 39.

Classificazione

Classificazione dei crediti

I crediti, che nel bilancio ai sensi delle disposizioni civilistiche sono suddivisi tra correnti e non correnti e non presentano alcuna suddivisione in funzione della destinazione funzionale, devono essere classificati nelle categorie *Finanziamenti e Crediti, FVTPL, Posseduti sino alla scadenza* oppure *Disponibili per la vendita*. Anche per i crediti l'IFRS 1 prevede la possibilità di attivare queste ultime due categorie in sede di transizione agli IAS in deroga alla norma dello IAS 39 che consente l'utilizzo di queste classificazioni solo al momento della rilevazione iniziale dello strumento finanziario.

Come già rilevato è ragionevole ritenere la prima categoria quella in cui tipicamente confluiscono i rapporti creditizi, siano essi commerciali o finanziari, con clientela o con banche o altre istituzioni finanziarie o derivanti dall'attività produttiva o commerciale. Tuttavia le imprese, soprattutto quelle finanziarie, devono verificare se non vi sono fattori che possono far ritenere più appropriata la classificazione di taluni crediti all'interno di una delle altre due categorie citate.

Classificazione dei debiti

Anche per i debiti occorre procedere ad una loro classificazione nella categoria *Altre passività finanziarie* oppure *FVTPL*.

Contabilizzazione

I fattori che incidono nella verifica che la contabilizzazione di un credito o di un debito sia coerente con le disposizioni dei principi internazionali riguardano l'analisi di eventuali oneri o proventi direttamente riconducibili alle singole transazioni, lo scorporo di eventuali contratti derivati impliciti e la verifica del rispetto dei requisiti per il riconoscimento o la cancellazione dal bilancio.

Per quanto attiene la data di rilevazione di crediti e debiti si ritiene che il criterio sinora seguito sia in linea con le disposizioni dello IAS 39.

Imputazione di costi e proventi diretti

Per i crediti e debiti che non vengono classificati nella categoria *FVTPL* è necessario verificare la presenza di costi o proventi da portare ad incremento o riduzione del valore di iscrizione per poter determinare il costo ammortizzato. Valgono anche per i crediti ed i debiti le considerazioni già fatte per i titoli in merito alla significatività delle componenti economiche precedentemente imputate al conto economico e pertanto è ragionevole un'analisi accurata dei soli costi e proventi che possano determinare un tasso di interesse effettivo dell'operazione che differisca in modo non insignificante dal tasso di interesse nominale.

Scorporo dei contratti derivati impliciti

Qualora nei crediti e debiti presenti in bilancio al momento della transizione agli IAS e non classificati nella categoria *FVTPL* si rilevino componenti derivate implicite e queste non siano state oggetto di rilevazione contabile separata in base alle norme di bilancio nazionali, occorre procedere alla scomposizione del contratto primario (ospite) e del (o dei) contratto derivato rilevando contabilmente quest'ultimo separatamente. Alle componenti separate deve essere applicato successivamente il criterio di valutazione di pertinenza. Nel caso di crediti e debiti classificati nelle categorie *Finanziamenti e Crediti* e *Altre passività finanziarie* è necessario applicare il criterio del costo ammortizzato per il contratto primario (ospite) ed il *fair value* per il (o i) contratto derivato scorporato. Nel caso di crediti *Disponibili per la vendita* occorre determinare il *fair value* sia per il contratto primario (ospite), sia per il derivato, che nelle valutazioni successive alla prima applicazione degli IAS dovranno essere imputati, rispettivamente, ad una riserva di patrimonio netto e al conto economico. L'effetto derivante dal cambiamento del criterio di valutazione deve essere imputato ad una riserva di patrimonio netto riferita alla transizione.

Requisiti per il riconoscimento in bilancio

Le norme che riguardano l'iscrizione e la cancellazione dal bilancio degli strumenti finanziari, come più dettagliatamente illustrato nella relativa appendice, sono profondamente innovative rispetto alle disposizioni nazionali.

Occorre pertanto verificare per i crediti e debiti, in precedenza iscritti in bilancio in relazione alla forma contrattuale, che effettivamente i connessi rischi e benefici ricadano sull'impresa giuridicamente titolare dello strumento finanziario. In caso contrario il credito o il debito devono essere cancellati dal bilancio e corrispondentemente deve essere iscritta un'attività o una passività finanziaria per l'importo pagato o incassato.

Con riferimento, invece, ai crediti cancellati dal bilancio per effetto di vendite o di operazioni di cartolarizzazione prima del 1° gennaio 2004 ma per i quali da un punto di vista sostanziale i rischi e benefici ad essi connessi continuano a ricadere sul venditore, l'IFRS 1 prevede una specifica eccezione all'applicazione retroattiva del principio. Trattandosi di un'eccezione essa è obbligatoria e pertanto le imprese non devono iscrivere nuovamente in bilancio strumenti finanziari cancellati dal bilancio prima del 1° gennaio 2004 in ossequio alle disposizioni nazionali. Tuttavia il paragrafo 27A dell'IFRS 1, ammette una deroga all'eccezione, in quanto è consentita l'applicazione retroattiva a partire da una data a scelta dell'impresa, a condizione che le informazioni necessarie per applicare lo IAS 39 alle attività e passività finanziarie stornate come risultato di operazioni passate fossero ottenute al momento della contabilizzazione iniziale di tali operazioni.

Valutazione

I crediti e debiti classificati nelle categorie *Finanziamenti e Crediti*, *Posseduti sino alla scadenza* e *Altre passività finanziarie* devono essere valutati al costo ammortizzato. Pertanto

per i crediti e debiti non a breve termine in essere alla data di transizione agli IAS per i quali siano stati rilevati oneri o proventi da ricondurre ad aumento o diminuzione del credito o del debito occorre determinare il costo ammortizzato. La differenza rispetto al precedente valore di iscrizione deve essere imputata ad una riserva di patrimonio netto riferita alla transizione.

I crediti e i debiti classificati nel comparto *FVTPL* e i crediti *Disponibili per la vendita* devono essere valorizzati al *fair value*. Anche in questo caso gli effetti derivanti dalla diversa valorizzazione devono essere imputati ad una riserva di patrimonio netto riferita alla transizione.

Riduzione di valore (*Impairment*)

I crediti classificati nella categoria *Finanziamenti e Crediti, Posseduti sino alla scadenza e Disponibili per la vendita* devono essere sottoposti al processo di *impairment* per verificare la presenza di riduzioni di valore.

Le disposizioni civilistiche nazionali richiedono l'iscrizione dei crediti al loro presumibile valore di realizzo, senza fornire specifiche indicazioni sulle metodologie da adottare per determinare tale valore. Pertanto, le imprese sono tenute a verificare in quale misura i criteri oggi utilizzati differiscono da quelli previsti dallo IAS 39. A tal fine occorre suddividere il portafoglio crediti tra quelli da sottoporre a valutazione analitica e quelli per i quali la valutazione può essere effettuata per masse attraverso categorie omogenee in termini di rischio. Successivamente occorre verificare che le metodologie seguite internamente per determinare le perdite di valore siano coerenti con le disposizioni dello IAS 39.

Qualora debba essere modificata la metodologia di determinazione dell'*impairment*, si ritiene che tale modifica, in assenza di indicazioni tecniche nelle disposizioni nazionali sinora applicate e in conseguenza del profondo cambiamento normativo che coinvolge quasi tutte le aree di bilancio e che comporta concomitanti cambiamenti di principi contabili e di stime, possa essere ricondotta tra gli effetti di prima applicazione dei nuovi principi e quindi i relativi effetti possano essere imputati al patrimonio netto.

SUB CAPITOLO III – CONTRATTI DERIVATI

1. DEFINIZIONE

Un derivato è uno strumento finanziario riconducibile entro l'ambito di applicazione dello IAS 39 avente tutte e tre le seguenti caratteristiche:

- a) il suo valore cambia in relazione ai cambiamenti di uno specifico tasso di interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una merce, del tasso di cambio di una valuta estera, di un indice di prezzi o tassi, di un rating creditizio o di un indice di credito o di altre variabili;
- b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che è più piccolo di quello che sarebbe richiesto da altri tipi di contratti da cui ci si possono aspettare risposte simili al variare dei fattori di mercato;
- c) è regolato ad una data futura.

Rientrano nella categoria degli strumenti finanziari derivati, in quanto rispondono ai suddetti requisiti dallo IAS 39, i contratti nei quali il venditore di protezione effettua pagamenti a seguito di variazioni di rating o spread creditizi (ad esempio i *Credit Spread Products*). Appartengono alla categoria dei derivati anche i *Total Rate of Return swap*, in quanto coprono tutte le variazioni per il rischio di credito dell'attività di riferimento e il rischio di tasso di interesse. Inoltre rientrano nella categoria dei derivati e dunque rispondono ai principi dello IAS 39, i contratti che, seppur equiparabili a garanzie finanziarie, prevedono che il garante effettui pagamenti a seguito di variazioni di *rating* o *spread* creditizi: si fa riferimento, in particolare, ai derivati di credito del tipo *Total Rate of Return Swap* e *Credit Spread Products*.

Più in dettaglio, esempi tipici di derivati sono i *contratti futures e forward*, *gli swap* e *i contratti di opzione*. Un derivato solitamente ha un valore nominale rappresentato da un importo, un numero di azioni, unità di peso, o di volume, o altre unità specificate nel contratto. Tuttavia, uno strumento derivato non obbliga il possessore o l'emittente ad investire o a ricevere il valore nominale all'inizio del contratto. In alternativa, un derivato può prevedere un pagamento prestabilito o il pagamento di un importo che può cambiare (ma non proporzionalmente a un cambiamento del sottostante) come risultato di alcuni eventi futuri scorrelati dal suo valore nominale.

Il principio si applica anche ai contratti di acquisto o vendita di elementi non finanziari che possono essere regolati scambiandosi il differenziale netto in contanti o con lo scambio di strumenti finanziari; non si applica, invece, ai contratti stipulati con lo scopo di ricevere o consegnare un elemento non finanziario.

Alcune tipologie di contratti hanno un trattamento particolare nell'ambito dello IAS 39. I contratti "*regular way*" (AG 53-56) che prevedono che la consegna del sottostante e il relativo regolamento avvengano a distanza di pochi giorni dalla data di negoziazione, come previsto

dalle convenzioni del mercato di riferimento, pur soddisfacendo la definizione di derivati, non sono trattati come tali a causa della brevità del periodo che intercorre fra la data di negoziazione e la data di regolamento.

Alcune tipologie di titoli o contratti sono, invece, esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione dello IAS 39:

- normali contratti di acquisto/vendita *forward* merci stipulati col fine di ottenere la consegna del sottostante coerentemente con le esigenze legate all'oggetto sociale dell'impresa;
- contratti di assicurazione tradizionali (sulla vita, sulla casa, etc.) che non includono il trasferimento di rischi finanziari (es. rischi su cambi, indici, tassi);
- gli strumenti derivati che equivalgono nella sostanza ad una garanzia finanziaria, ossia a quei contratti di credito legati al *default*, per i quali – come pre-condizione al pagamento da parte del venditore di protezione – sia esplicitamente previsto che l'acquirente della protezione consegua una perdita effettiva sull'attività coperta a seguito di un evento negativo. Ciò implica che i pagamenti definiti in caso di *default* del debitore siano effettuati dal venditore della protezione, solo se l'acquirente di protezione abbia subito delle perdite dovute ad inadempimento delle obbligazioni connesse alle medesime attività. In queste situazioni si realizza, infatti, un legame diretto tra obbligazione del garante e l'attività nel portafoglio del soggetto garantito, che è tipico dei contratti di garanzia finanziaria;
- derivati su azioni proprie emessi dall'impresa che prevedono scambio di un numero fisso di azioni contro un ammontare fisso in denaro o di altri strumenti finanziari, in quanto considerati strumenti di patrimonio netto;
- contratti che rispondono a variazioni di variabili climatiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 su contratti assicurativi. Tuttavia, rientrano nell'ambito di applicazione i *weather derivatives* che prevedono pagamenti indipendentemente dal fatto che il contraente abbia subito una perdita a seguito del verificarsi dell'evento sottostante il contratto.

2. CLASSIFICAZIONE

Lo IAS 39 prevede la classificazione degli strumenti finanziari in quattro categorie. Tuttavia i contratti derivati (ad eccezione dei contratti designati come efficaci strumenti di copertura per i quali si rinvia all'apposito capitolo) devono essere classificati nella categoria *Fair value through profit or loss*.

La ragione di questa disposizione discende dalla necessità di dover valutare tali contratti esclusivamente con il criterio del *fair value*. Trattandosi di strumenti che in sede di sottoscrizione generalmente non prevedono il sostenimento di un costo ed il cui ammontare conseguentemente viene rilevato unicamente nei conti di memoria o negli impegni, la necessità di far emergere nello stato patrimoniale queste operazioni ha indotto gli estensori dei principi internazionali ad imporre per essi sempre il criterio del *fair value*.

3. CONTABILIZZAZIONE

3.1 Rilevazione iniziale

Lo IAS 39 prevede che la rilevazione iniziale di uno strumento finanziario debba avvenire al *fair value* incrementato dei costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisizione o emissione delle attività o passività finanziarie. Fanno eccezione le attività o passività finanziarie al *Fair value through profit or loss*, il cui *fair value* non va incrementato dei costi di transazione.

Pertanto eventuali costi o proventi riconducibili a contratti derivati devono essere imputati direttamente al conto economico.

Conseguentemente, nel caso di opzioni il valore di iscrizione è rappresentato dal premio pagato o incassato; nel caso di *swap*, se stipulati a condizioni di mercato il valore di iscrizione è pari a zero, se stipulati a condizioni non di mercato il valore di iscrizione corrisponde all'“*up-front*” pagato o incassato.

3.2 Data di rilevazione

Come già indicato uno strumento finanziario può essere rilevato alla data di negoziazione dello stesso o alla data di regolamento dell'operazione nel caso di contratti “*regular way*”.

Tuttavia ai sensi dello IAS 39 un contratto che richiede o consente il regolamento mediante lo scambio di un saldo netto corrispondente alle variazioni di valore del contratto non rappresenta un'operazione a pronti non regolata e quindi non rappresenta un contratto “*regular way*”. Pertanto tali contratti derivati dovranno essere rilevati al momento in cui sorge l'impegno, cioè alla data di negoziazione.

Anche per i contratti di opzione lo IAS 39 richiede la rilevazione quando l'acquirente e l'emittente assumono l'impegno contrattuale.

4. VALUTAZIONI SUCCESSIVE

Tutti i contratti derivati, sia attivi che passivi vanno valutati al *fair value* con imputazione del risultato al conto economico.

Poiché la maggior parte di contratti derivati non presenta una quotazione diretta sui mercati, ai fini della determinazione del *fair value* assume particolare rilevanza la definizione di modelli interni di valutazione. Per approfondimenti si rinvia all'appendice relativa alla determinazione del *fair value*.

5. TRANSIZIONE AGLI IAS

In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali le imprese devono verificare che tutti i contratti derivati presenti nel portafoglio siano rilevati e valorizzati secondo le nuove disposizioni di bilancio.

Classificazione

I principi IAS prevedono un'unica possibilità di classificazione dei contratti derivati nella categoria *FVTPL*. Pertanto ai fini della classificazione di bilancio, l'unica verifica da effettuare riguarda la suddivisione dei contratti derivati tra contratti stipulati con una finalità speculativa (derivati di *trading*) e contratti stipulati con l'intento di coprire poste di bilancio (derivati di copertura) in quanto per questi ultimi occorre seguire processi contabili specifici (valutazione coerente di derivati e di poste coperte nel caso del *fair value hedge* e imputazione del *fair value* del derivato ad una riserva di patrimonio netto nel caso di *cash flow hedge*) e impostare metodologie di verifica dell'efficacia delle operazioni di copertura. Per l'analisi degli impatti della transizione agli IAS connessa con questi ultimi aspetti si rinvia all'apposito capitolo. Di seguito, invece, vengono analizzati i riflessi connessi con la valorizzazione dei contratti derivati di *trading*.

Contabilizzazione

Con riferimento ai criteri di rilevazione dei contratti derivati non vi sono differenze rispetto ai criteri seguiti sino ad oggi se non per quanto riguarda eventuali *up-front* o premi pagati o incassati su contratti in essere al 1° gennaio 2005 e imputati a conto economico secondo i precedenti principi contabili¹⁰⁶. In tali situazioni, qualora il contratto non sia già valutato in base alle disposizioni nazionali al *fair value*, occorre stornare la precedente imputazione al conto economico e iscrivere tale valore tra le attività o le passività (in contropartita ad una riserva di patrimonio netto relativa alla transizione) e procedere alla valorizzazione al *fair value* del derivato, imputando il risultato della valutazione sempre ad una riserva di patrimonio netto riferita alla transizione.

Per quanto riguarda eventuali contratti derivati impliciti in altri strumenti finanziari si rinvia a quanto rilevato nei capitoli relativi alla transizione agli IAS per i titoli e i crediti e debiti. Dal momento dello scorporo tali contratti devono essere valutati al *fair value* come tutti gli altri contratti derivati.

¹⁰⁶ Fanno eccezione le banche per le quali le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia (cfr. Bollettino di vigilanza, numero 1, Gennaio 2004) prevedono che gli *up-front* debbano essere patrimonializzati all'atto dell'iscrizione di un derivato e fatti confluire in conto economico secondo le ordinarie regole.

Valutazione

Tutti i contratti derivati devono essere valutati al *fair value*. Pertanto qualora tale criterio di valutazione non venisse applicato sulla base dei precedenti principi contabili, occorre determinare per la prima volta il *fair value* dei contratti in essere al 1° gennaio 2005, sulla base dei parametri di mercato vigenti al momento di tale prima valorizzazione, imputando il risultato della valutazione ad una riserva di patrimonio netto relativa alla transizione.

Qualora già in precedenza fosse applicato il criterio del *fair value*, le imprese devono verificare che la metodologia seguita per determinare tale valore sia in linea con le disposizioni dello IAS 39. In particolare occorre verificare che i modelli valutativi utilizzati considerino correttamente tutti i fattori di rischio ed i parametri di mercato. Eventuali divergenze, per i motivi già citati con riferimento ai titoli e ai crediti, di assenza di disposizioni tecniche delle norme nazionali e di pervasivo cambiamento indotto dai nuovi principi contabili devono essere anch'esse imputate ad una riserva di patrimonio netto.

SUB CAPITOLO IV – LE OPERAZIONI DI COPERTURA

1. LA COPERTURA DEI RISCHI E L'HEDGE ACCOUNTING

Le operazioni di copertura dei rischi sono finalizzate a neutralizzare potenziali perdite rilevabili su un determinato elemento o un determinato gruppo di elementi (*hedged item*), attribuibili ad un determinato rischio (ad esempio, un rialzo dei tassi di interesse) tramite gli utili rilevabili su un diverso elemento o un diverso gruppo di elementi (*hedging instrument*) nel caso in cui quel particolare rischio dovesse effettivamente manifestarsi.

Le regole relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura (*hedge accounting*) prevedono eccezioni ai criteri ordinari di valutazione degli strumenti finanziari.

Secondo i precedenti principi contabili, la copertura delle posizioni di rischio è associata a modalità di rilevazione contabile così articolate:

- l'elemento patrimoniale oggetto di copertura mantiene il proprio regime di rilevazione ordinaria, ed è quindi prevalentemente valutato al costo;
- lo strumento di copertura, anche se rappresentato da un prodotto derivato, acquisisce il regime contabile dell'oggetto coperto fino a quando la copertura è in essere;
- gli effetti economici derivanti dalle variazioni del valore di mercato dello strumento di copertura, che restano di conseguenza inespressi, emergono in caso di cessazione della copertura, ma sono capitalizzati ed ammortizzati per tutta la durata residua dell'oggetto coperto.

L'introduzione dello IAS 39 che regola le modalità di valutazione degli strumenti finanziari, ed in particolare dei prodotti derivati, modifica profondamente tale impostazione e la capovolge, in quanto è lo strumento di copertura che determina la valutazione della posta coperta:

- lo strumento derivato utilizzato per la copertura è sempre valutato al *fair value*, e, salvo l'eccezione del *cash flow hedging*, gli effetti derivanti dalle variazioni del suo valore sono rappresentati direttamente nel conto economico;
- nel caso in cui l'oggetto coperto sia un elemento valutato al costo, si pone quindi il problema di un'asimmetria di rilevazione che produrrebbe una volatilità dei risultati economici, e, di conseguenza, una distorsione nella rappresentazione contabile della realtà economica;
- per evitare tale effetto, è previsto, quando la copertura sia documentata e verificata, rilevare le variazioni di valore dell'oggetto coperto derivanti dal rischio per il quale l'operazione di copertura risulta impostata, e riportare le stesse a conto economico, elidendo le analoghe variazioni prodotte dallo strumento di copertura (posto che l'operazione sia efficace).

Gli strumenti che possono essere utilizzati per la copertura sono, in generale, tutti gli strumenti derivati, mentre i prodotti non derivati sono utilizzabili solo per la copertura del rischio cambio.

Non è consentito l'utilizzo di contratti interni come strumenti di copertura.

Possono essere designati come strumenti di copertura:

- a) i contratti derivati (comprese le opzioni acquistate);
- b) strumenti finanziari non derivati, per la sola copertura del rischio cambio.

Non possono essere utilizzati come strumenti di copertura:

- a) i titoli azionari o contratti derivati su azioni di cui non sia disponibile il *fair value* (AG96);
- b) gli strumenti rappresentativi di capitale propri;
- c) un'opzione venduta, salvo che per coprire una corrispondente opzione acquistata.

Possono essere classificati di copertura, e contabilizzati come tali, solo gli strumenti che coprono rischi specifici ed individuabili (e non, per esempio, i rischi generici o i rischi d'impresa).

Possono essere designati come elementi coperti, ai fini dell'*hedge accounting*, attività o passività, impegni contrattuali, transazioni future "altamente probabili" o l'investimento netto in una gestione estera. Tali elementi possono essere designati singolarmente o per gruppi che presentino caratteristiche di rischio omogenee. Un investimento classificato come *Posseduto sino alla scadenza* non può essere coperto per il rischio di tasso di interesse, ma solo per il rischio cambio o di credito.

Non è consentito l'utilizzo di contratti interni (*internal deal*) come strumenti di copertura. Alcuni schemi organizzativi aziendali prevedono l'utilizzo di contratti interni per una maggiore efficienza operativa. Tali contratti, infatti, consentono l'accentramento delle posizioni di rischio e l'accesso ai mercati per la copertura di essi in capo ad unità specializzate e permettono di conseguire risparmi in termini di costi delle transazioni e di risorse specializzate, oltre che un più efficace controllo dei rischi. Attraverso i contratti interni le unità organizzative che hanno necessità di coprire rischi finanziari trasferiscono tali rischi a unità specializzate all'interno dell'impresa o presso un'altra società del Gruppo che gestiscono nell'ambito del proprio portafoglio anche le posizioni assunte per soddisfare queste esigenze di copertura.

Lo IAS 39 stabilisce che solo gli strumenti che coinvolgono una parte esterna all'impresa (o al gruppo nel caso di bilancio consolidato) possono essere designati come strumenti di copertura e pertanto ogni risultato riconducibile a transazioni interne effettuate tra diverse unità dell'impresa ovvero tra diverse società del medesimo gruppo deve essere eliminato, rispettivamente, dal bilancio individuale e dal bilancio consolidato.

Lo IAS 39 non impedisce l'utilizzo dei contratti derivati interni per la gestione dei rischi e non impedisce che i contratti derivati stipulati con entità esterne siano aggregati presso la funzione di tesoreria o presso un'altra unità centrale al fine di gestire i rischi in via accentrata o comunque ad un livello più elevato rispetto alla società e/o divisione.

Tuttavia in tali situazioni a livello di bilancio individuale:

- ai contratti interni stipulati tra divisioni facenti parte del medesimo soggetto giuridico può essere applicato l'*hedge accounting* nel bilancio individuale di quel soggetto giuridico a condizione che si dimostri il trasferimento del rischio ad una controparte esterna al soggetto stesso;
- ai contratti interni stipulati tra soggetti giuridici facenti parte del medesimo gruppo consolidato può essere applicato l'*hedge accounting* nel bilancio individuale di ciascun soggetto giuridico anche se non è avvenuto il trasferimento del rischio ad una controparte esterna al gruppo stesso;

a livello di bilancio consolidato:

- ai contratti interni stipulati tra divisioni facenti parte del medesimo soggetto giuridico ovvero tra soggetti giuridici facenti parte del medesimo gruppo può essere applicato l'*hedge accounting* nel bilancio consolidato di quel gruppo a condizione che si dimostri il trasferimento del rischio ad una controparte esterna al gruppo stesso.

Se non si dimostra che il rischio è stato trasferito ad una controparte esterna (alla società o al gruppo), le scritture contabili impostate dalle singole divisioni o dalle singole società del gruppo a fronte dei contratti interni devono essere stornate in sede di consolidamento dei conti.

2. TIPOLOGIE DI COPERTURE: FAIR VALUE HEDGE, CASH FLOW HEDGE E COPERTURA DELL'INVESTIMENTO NETTO IN UNA GESTIONE ESTERA

Lo IAS 39 (paragrafo 86) prevede tre tipologie di coperture:

- la prima, denominata *fair value hedge*, ha l'obiettivo di coprire l'esposizione alla variazione del *fair value* di una posta di bilancio attribuibile ad un particolare rischio. Con l'operazione di copertura, quindi, si compensa la variazione del *fair value* di un elemento coperto con l'opposta variazione del *fair value* dello strumento di copertura. Tale compensazione è riconosciuta attraverso la rilevazione a conto economico delle variazioni di valore, riferite sia all'*hedged item* (per quanto riguarda le variazioni prodotte dal fattore di rischio sottostante), sia all'*hedging instrument*. L'eventuale differenza, che rappresenta la parziale inefficacia della copertura, ne costituisce di conseguenza l'effetto economico netto. Un esempio tipico di *fair value hedge* è rappresentato dalla copertura di un'attività a tasso fisso tramite un IRS nel quale l'impresa paga un tasso fisso e riceve un tasso variabile;
- la seconda, denominata *cash flow hedge*, ha l'obiettivo di coprire l'esposizione a variazioni dei flussi finanziari futuri attribuibili a particolari rischi associati a poste del

bilancio. In questo caso, le variazioni di *fair value* del derivato sono riportate nel patrimonio netto, per la quota efficace della copertura, e sono rilevate a conto economico solo quando, con riferimento alla posta coperta, si manifesti la variazione dei *cash flow* da compensare. Se la copertura non si dimostra efficace la variazione di *fair value* del contratto di copertura deve essere imputata al conto economico (*over hedge*). La copertura, tramite un *interest rate swap*, della variabilità dei flussi finanziari associati ad uno strumento a tasso variabile, rappresenta un tipico esempio di *cash flow hedge*;

- la terza tipologia di copertura attiene alla copertura dei rischi di un investimento in una gestione estera espresso in valuta. Queste operazioni di copertura devono essere contabilizzate allo stesso modo del *cash flow hedge*.

3. TIPOLOGIE DI COPERTURE: MICRO E MACRO HEDGING

Le operazioni di copertura, da un punto di vista gestionale, possono essere riferite ad oggetti specifici (normalmente operazioni di importo significativo, quali ad esempio le emissioni di proprie obbligazioni), oppure a portafogli di attività e/o passività dei quali, piuttosto che i singoli elementi, risulta coperto il profilo di rischio associato.

Più specificamente, sotto il profilo della gestione del rischio di tasso, e con particolare riferimento a posizioni individualmente non rilevanti, è prassi coprire le esposizioni nette, tra attività e passività, associate a ciascun *bucket* temporale, senza richiedere uno specifico collegamento dei singoli elementi coperti con lo strumento di copertura.

Il principio IAS, nella sua attuale configurazione, prevede l'applicazione dell'*hedge accounting* ad elementi specifici (singole poste patrimoniali o gruppi omogenei di queste), escludendo le operazioni di copertura di posizioni nette, salvo quanto previsto in tema di *fair value hedge* di un portafoglio dal rischio tasso. In termini di IAS *compliance*, pertanto, è possibile distinguere tra:

- micro-coperture vere e proprie, per le quali, in generale, è possibile individuare una relazione uno-a-uno tra strumento di copertura ed oggetto coperto;
- coperture specifiche “di gruppo”, per le quali l'*hedged item* è costituito da insiemi di elementi omogenei, sotto il profilo del rischio associato, che risultano, in ogni caso, singolarmente identificabili e tracciabili;
- macro-coperture del rischio tasso di un portafoglio di attività e passività.

Quest'ultima tipologia di copertura è stata tuttavia criticata da molti sistemi bancari europei per due ordini di motivi.

Il primo attiene alle modalità di determinazione dell'inefficacia delle operazioni di copertura che comporta riflessi contabili non ritenuti corretti. Il secondo aspetto problematico riguarda la possibilità di considerare tra i valori oggetto di copertura i depositi a vista e ciò non consente alle banche un appropriato “*asset and liability management*”.

Le sopra esposte difficoltà applicative dello IAS 39 possono generare effetti contabili non rispondenti alle effettive situazioni aziendali o comportamenti arbitrari.

Nel primo caso la rilevazione di una situazione di inefficacia, ai fini dell'*hedge accounting*, non riscontrabile sotto il profilo della gestione dei rischi (le situazioni di “*under hedge*”) porta ad evidenziare nel conto economico una volatilità fittizia; allo stesso modo, l'utilizzo del *cash flow hedge* determina una volatilità del patrimonio netto anch'essa fittizia perchè ad essa corrisponde una variazione del *fair value* di attività o passività finanziarie che invece non trova evidenza nei dati di bilancio. Nel secondo caso, l'impossibilità di applicare criteri contabili coerenti nella valutazione della posta coperta (il deposito), che rimarrebbe valorizzata al costo, e dello strumento di copertura (il derivato), che verrebbe valutato al *fair value*, genererebbe una volatilità del conto economico collegata al derivato di copertura che è anch'essa fittizia e fuorviante per il lettore del bilancio.

Questi aspetti non condivisi da una parte del sistema bancario europeo sono stati ritenuti rilevanti dalla Commissione Europea che in sede di omologazione dello IAS 39 ha provveduto a stralciare i citati punti controversi, in attesa di una loro definizione e condivisione. Pertanto lo IAS 39 omologato dall'Unione Europea differisce su tali aspetti dallo IAS 39 approvato dallo IASB.

4. DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLA COPERTURA

Un'ulteriore importante innovazione introdotta dallo IAS riguarda il complesso delle disposizioni inerenti all'individuazione formale, documentazione e verifica dell'efficacia delle operazioni di copertura¹⁰⁷.

L'applicabilità dell'*hedge accounting* è infatti subordinata, innanzitutto, alla designazione formale e documentata dell'operazione di copertura, che ne illustri gli elementi coinvolti ed i rischi coperti, definendone altresì gli obiettivi nell'ambito delle politiche di *risk management* aziendali.

In secondo luogo, è prevista un'articolata attività di controllo dell'efficacia della copertura, che ne dimostri, prospetticamente e nel corso della sua esistenza, l'idoneità a compensare effettivamente ed in misura adeguata le variazioni indotte dal rischio coperto.

Documentazione delle operazioni di copertura

Lo IAS 39 non fornisce indicazioni specifiche in merito alla documentazione della relazione di copertura tra lo strumento di copertura e l'elemento o gli elementi coperti.

Un ragionevole esempio di informazioni che devono essere disponibili è il seguente:

¹⁰⁷ Per le banche e le società finanziarie tali innovazioni assumono una rilevanza ridotta in quanto le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia già prevedono dei requisiti da soddisfare per definire un'operazione come di copertura (intento, documentabilità, correlazione fra strumento coperto e di copertura).

- Obiettivo della copertura
 - In caso di copertura di *fair value*, l'obiettivo è ridurre l'esposizione a variazioni avverse del *fair value*, dovute a un particolare rischio, di attività, passività o di impegni irrevocabili.
 - In caso di copertura di *cash flow*, l'obiettivo è ridurre l'esposizione a variazioni avverse dei flussi finanziari futuri di attività, passività o di transazioni future attese ma non certe.

- Tipologia della copertura
 - *Fair value hedge*
 - *Cash flow hedge*
 - Copertura di un investimento netto in una gestione estera

- Strumento di copertura
 - Descrizione delle caratteristiche qualificanti lo strumento finanziario designato come strumento di copertura. Nella grande maggioranza dei casi lo strumento di copertura sarà un derivato, dato che è concesso coprire solo il rischio cambio con un'attività/passività non derivata.

Se ad esempio, si tratta di un IRS in cui si paga il tasso fisso e si incassa il tasso variabile è necessario indicare:

 - ❖ la controparte;
 - ❖ il tasso fisso pagato;
 - ❖ il tasso variabile incassato;
 - ❖ eventuale *up-front* incassato/pagato;
 - ❖ la data di decorrenza;
 - ❖ la data di scadenza;
 - ❖ le date di variazione dei tassi.

- Strumento coperto
 - Descrizione delle caratteristiche qualificanti lo strumento che si intende coprire.

Se ad esempio, lo strumento coperto è un titolo a tasso fisso è necessario indicare:

 - ❖ il tipo di rischio che si intende coprire;
 - ❖ il tasso fisso coperto;
 - ❖ la tipologia di cedola (semestrale, trimestrale), la data di emissione e quella di rimborso;
 - ❖ il periodo dell'esposizione alle variazioni di tasso di interesse che si intende coprire.

Se lo strumento coperto è una transazione futura, occorre dimostrare l'alta probabilità della stessa: questo non significa che un'impresa debba specificare la data esatta in cui questa

transazione avrà luogo. Tuttavia essa dovrà identificare e documentare il periodo, che dovrà essere un intervallo di tempo abbastanza ristretto prossimo alla data più probabile in cui ci si aspetta che la transazione verrà effettuata.

- Efficacia
 - Modalità di effettuazione dei *test*;
 - metodologia prescelta per l'efficacia retrospettiva;
 - metodologia prescelta per l'efficacia prospettica;
 - inefficacia attesa e fattori ai quali è dovuta.

La documentazione precedentemente illustrata deve essere preparata per ciascuna relazione di copertura.

Efficacia delle operazioni di copertura

Una copertura si può considerare efficace se lo strumento di copertura è in grado di generare un flusso finanziario o una variazione di *fair value* coerente con quello dello strumento coperto.

Il metodo di verifica dell'efficacia dipende dalla strategia di *risk management* e possono essere adottati diversi criteri per diversi tipi di copertura.

Lo IAS 39 non specifica un metodo di verifica dell'efficacia. Esso deve essere indicato nella documentazione che descrive le strategie di copertura dei rischi. Tuttavia, secondo le disposizioni del principio internazionale (paragrafo AG105), una copertura si considera altamente efficace se entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte: (a) all'inizio e nei successivi periodi, la copertura si stima altamente efficace, (b) i risultati effettivi della copertura rientrano in un rapporto tra la variazione del *fair value* o dei flussi dell'elemento coperto e dello strumento di copertura compreso tra 125% e 80%.

L'*hedge accounting* deve cessare se la copertura diviene inefficace.

L'efficacia della copertura deve essere valutata all'inizio della copertura e in modo continuato durante la vita della stessa: in ogni caso, almeno ogni qualvolta l'impresa predispose il bilancio (trimestrale, semestrale e d'esercizio).

Ad ogni data di valutazione un'impresa deve dunque effettuare il:

- prospective test: è il *test* che giustifica l'applicazione dell'*hedge accounting* in quanto dimostra l'attesa efficacia della copertura nei periodi futuri;
- retrospective test: è il *test* che evidenzia il grado di efficacia della copertura raggiunto nel periodo cui si riferisce; in altre parole, misura quanto i risultati effettivi si siano discostati dalla copertura perfetta.

5. TRANSIZIONE AGLI IAS

Lo IAS 39, come analizzato nei paragrafi precedenti, definisce regole molto analitiche per la contabilizzazione delle operazioni di copertura dei rischi finanziari. Per poter seguire le specifiche disposizioni relative all'*hedge accounting* occorre verificare che le operazioni che vengono considerate in tale ambito al momento della transizione agli IAS rispettino i requisiti dello IAS 39 con riferimento alla documentazione e alla verifica di efficacia delle stesse.

Un'applicazione retroattiva anche di queste disposizioni avrebbe comportato per le imprese la necessità di verificare il rispetto dei citati requisiti sin dall'origine delle singole operazioni di copertura ancora in essere al 1° gennaio 2005. Poiché tale verifica, soprattutto per le operazioni di più vecchia data, sarebbe risultata molto complessa e onerosa, l'IFRS 1 (paragrafi 28-30) ha previsto per tali aspetti una specifica eccezione alla regola generale di applicazione retroattiva dei principi IAS. Pertanto le imprese in sede di prima applicazione delle nuove norme devono applicare le disposizioni sulle operazioni di copertura in modo prospettico e quindi verificare che esse siano rispettate a partire dalla data di prima applicazione. Qualora in quella sede l'impresa non sia in grado di documentare le operazioni di copertura e di dimostrarne l'efficacia, sarà costretta a valutare separatamente il derivato di copertura e la posta coperta applicando ad essi i relativi criteri di valutazione. In queste situazioni qualora per lo strumento finanziario oggetto di copertura fosse previsto il criterio del costo ammortizzato, la valutazione separata comporterebbe un disallineamento tra il criterio di valutazione applicato a quest'ultimo ed il criterio applicato al derivato di copertura (che come già detto deve essere sempre il *fair value*).

Alle operazioni di copertura che alla data di transizione agli IAS rispettano i requisiti dello IAS 39 (e quindi si tratta di coperture efficaci) occorre applicare la regola contabile di pertinenza a seconda che si tratti di operazioni di copertura di *fair value*, oppure operazioni di copertura di *cash flow* futuri, o ancora coperture di investimenti netti in una gestione estera. Nel primo caso occorre valorizzare al *fair value* sia il derivato di copertura sia l'oggetto coperto: quest'ultimo, tuttavia non può essere superiore al *fair value* del derivato. Negli altri due casi occorre rilevare il *fair value* del solo contratto di copertura ed imputarlo ad una riserva di patrimonio netto riferita alla transizione.

Nell'effettuare queste analisi sui contratti in essere, occorre verificare che i contratti derivati qualificati di copertura rispettino i requisiti per l'*hedge accounting* e che non siano contratti stipulati tra divisioni diverse all'interno della stessa impresa o tra imprese giuridiche diverse all'interno di un gruppo (i cosiddetti *internal deal*) poiché essi non possono assumere rilevanza contabile all'interno dell'impresa nel primo caso e nel bilancio consolidato nel secondo. Qualora si presentasse questa situazione o i contratti non presentassero i requisiti richiesti dallo IAS 39, le imprese per poter continuare ad applicare un criterio di valutazione coerente per la posta coperta e per lo strumento di copertura devono chiudere anticipatamente il contratto di copertura e definire una nuova relazione di copertura con un nuovo contratto derivato che naturalmente deve essere stipulato con una società esterna.

Successivamente alla transizione agli IAS, l'applicazione dell'*hedge accounting* alle coperture individuate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dallo IAS 39. Qualora le coperture non risultassero più efficaci ad esse occorrerebbe applicare le regole previste con riferimento alla dismissione delle coperture. In proposito, nel caso di *cash flow hedge*, la riserva di prima applicazione degli IAS deve essere imputata al conto economico lungo la vita residua dello strumento dichiarato coperto.

APPENDICE 1 – LO SCORPORO DEI CONTRATTI DERIVATI IMPLICITI

Lo IAS 39 (paragrafi 10-13) definisce implicita (o incorporata) la componente derivata inclusa in uno strumento finanziario primario denominato “contratto ospite”. La presenza della componente incorporata nello strumento ibrido genera *cash flow* che variano in maniera simile a quella di un contratto derivato non incorporato.

Un derivato implicito deve essere separato dal contratto sottostante se rispetta le tre seguenti condizioni:

1. le sue caratteristiche economiche e i rischi non sono strettamente correlati alle caratteristiche del contratto sottostante;
2. lo strumento implicito separato soddisfa la definizione di derivato;
3. lo strumento ibrido non è contabilizzato a *fair value* con variazioni di *fair value* rilevate al conto economico.

Si ricorda che le tre caratteristiche che debbono essere soddisfatte (contemporaneamente) al fine di poter qualificare un contratto quale contratto derivato sono le seguenti:

- a) il valore del contratto varia al variare di tassi d’interesse, prezzi di strumenti finanziari, prezzi di merci, tassi di cambio, indici dei prezzi, rating di crediti e altre variabili;
- b) non richiede un investimento iniziale o l’investimento iniziale è ridotto rispetto all’ammontare che sarebbe richiesto per altri tipi di contratto con simili variazioni di valore rispetto alle variazioni delle condizioni di mercato;
- c) è regolato a data futura.

Un contratto derivato incorporato deve essere scorporato e quindi contabilizzato separatamente sulla base del relativo *fair value*. Se un’impresa non è in grado di determinare in modo affidabile tale *fair value* in funzione delle caratteristiche finanziarie del contratto implicito, deve determinare il *fair value* di quest’ultimo come differenza tra il *fair value* dello strumento ibrido ed il *fair value* del contratto “ospite”.

I derivati impliciti multipli sono considerati come un unico derivato incorporato. Tuttavia, i derivati impliciti multipli vanno separati nei casi in cui:

- a) alcuni derivati siano classificati come strumenti di patrimonio netto; in questo caso questi ultimi vanno separati dagli altri derivati;
- b) i derivati siano correlati a rischi diversi; in questo caso lo IAS 39 ne richiede lo scorporo se i derivati sono indipendenti l’uno dall’altro e facilmente scorparabili.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari contenenti sia una passività finanziaria, sia una componente di capitale, l’emittente deve rilevare separatamente le due componenti.

Di conseguenza un’impresa deve presentare distintamente nel suo stato patrimoniale le componenti di passività finanziarie e di capitale.

L'esempio più frequente è rappresentato da un titolo obbligazionario convertibile in un determinato numero di azioni ordinarie dell'emittente. Questo strumento comprende due componenti: una passività finanziaria (accordo contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria) e uno strumento rappresentativo di capitale (un'opzione di acquisto che attribuisce al possessore il diritto, per un determinato periodo di tempo, di convertire l'obbligazione in un numero fisso di azioni ordinarie dell'impresa). L'effetto economico dell'emissione di tale strumento è sostanzialmente simile alla contemporanea emissione di un titolo di debito con una clausola di regolamento anticipato e un *warrant* per l'acquisto di azioni ordinarie.

L'approccio per la scomposizione delle due componenti dovrebbe essere quello di misurare prima il valore (in termini di *fair value*) della componente passiva attraverso la determinazione del *fair value* di una passività analoga che non abbia associata una componente di capitale e successivamente scorporare il suddetto valore dall'ammontare dello strumento nel suo complesso per determinare la componente di *equity*.

Una delle condizioni richieste per lo scorporo dei derivati riguarda la correlazione tra le caratteristiche economiche e i rischi del derivato rispetto allo strumento sottostante. Lo IAS 39 (paragrafo AG30) fornisce alcuni esempi di strumenti derivati le cui caratteristiche economiche ed i rischi non sono strettamente correlati al contratto sottostante:

- a) un'opzione *put* incorporata in uno strumento che attribuisce al detentore la facoltà di vendere all'emittente i titoli ad un ammontare, la cui variazione è misurata in base alle variazioni delle quotazioni di uno strumento di capitale, di un prezzo di una merce o di un indice, non è considerata strettamente correlata al titolo di debito che la ospita;
- b) un'opzione *call* incorporata in uno strumento di capitale che dà la facoltà all'emittente di riacquistare il titolo ad un prezzo fissato non è considerata strettamente correlata al contratto "ospite" dal punto di vista del detentore del titolo di capitale;
- c) un'opzione o una clausola automatica di estensione della scadenza di uno strumento di debito non è strettamente correlata allo strumento di debito "ospite" a meno che non vi sia un aggiustamento degli interessi al tasso di mercato al momento dell'estensione;
- d) strumenti derivati incorporati in un titolo di debito "ospite" che collegano il pagamento degli interessi o del capitale al valore di strumenti di capitale, non sono strettamente correlati allo strumento ospite perché i rischi impliciti nel contratto ospite e nel derivato incorporato sono diversi;
- e) strumenti derivati incorporati in un titolo di debito "ospite" che collegano il pagamento degli interessi o delle rate del nozionale al valore di beni merceologici, non sono strettamente correlati allo strumento ospite perché i rischi impliciti nel contratto ospite e nel derivato incorporato sono diversi;
- f) l'opzione di convertire in titoli di capitale strumenti di debito convertibili, non è strettamente correlata al contratto "ospite" dal punto di vista del detentore del titolo;
- g) un'opzione *call* o *put* o un'opzione di "*prepayment*" incorporate in un titolo di debito non sono strettamente correlate al contratto "ospite" a meno che il prezzo di esercizio

dell'opzione non sia approssimativamente uguale al costo ammortizzato dello strumento di debito ad ogni data di esercizio dell'opzione;

- h) derivati sui crediti che sono incorporati in titoli di debito e che attribuiscono ad una parte (il "beneficiario") la facoltà di trasferire il rischio di credito di un'attività ben individuata, che può non detenere, ad un'altra parte (il "garante") non sono strettamente correlati al titolo di debito "ospite". I derivati su crediti attribuiscono la facoltà al garante di assumersi il rischio di credito collegato ad un'attività senza direttamente esserne proprietario.

Lo IAS 39 (paragrafo AG33) fornisce anche alcuni esempi di strumenti derivati le cui caratteristiche economiche ed i rischi sono strettamente correlati al contratto sottostante. I derivati illustrati di seguito quindi, non debbono essere scorporati dallo strumento "ospite":

- a) un derivato incorporato il cui sottostante è un tasso di interesse o un indice sui tassi di interesse che può variare l'ammontare degli interessi corrisposti o ricevuti su un titolo di debito, è strettamente correlato al contratto "ospite" a meno che lo strumento "strutturato" non possa essere regolato in modo tale da non permettere al detentore di recuperare sostanzialmente l'investimento fatto o il derivato incorporato abbia l'effetto almeno di duplicare il tasso di rendimento originario sullo strumento "ospite", tale per cui risulti il doppio del tasso di rendimento corrente sul mercato per uno strumento analogo al contratto "ospite";
- b) un'opzione *floor* o *cap* con sottostante un tasso di interesse su uno strumento di debito è strettamente correlata al titolo di debito "ospite", se il tasso *cap* è pari o sopra al tasso di interesse di mercato e il tasso *floor* è pari o sotto il tasso di interesse di mercato quando lo strumento viene emesso, e il *cap* o il *floor* non abbiano un effetto leva sullo strumento "ospite". Parimenti, clausole previste da un contratto di acquisto o vendita di un'attività (per esempio, della merce) che collegano un *cap* o un *floor* al prezzo che deve essere corrisposto per l'attività sono strettamente correlate al contratto "ospite" se, sia il *cap* che il *floor*, erano "out of the money" al momento della stipula e non hanno un effetto leva;
- c) un derivato su valuta estera incorporato che fornisce flussi di interessi o di capitale denominati in valuta estera e che è incorporato in un titolo di debito "ospite" è strettamente correlato al titolo di debito. Un derivato di questo tipo non è separato dal contratto "ospite" perché lo IAS 21 dispone che utili o perdite su valuta su strumenti monetari debbano essere contabilizzati a conto economico;
- d) un derivato su valute incorporato in uno strumento ospite che non è uno strumento finanziario è strettamente correlato al contratto ospite a meno che:
- non contenga opzioni;
 - non dia luogo ad effetti leva;
 - richieda pagamenti denominati in una delle seguenti valute:
 - ❖ la valuta funzionale di ogni contraente del contratto;
 - ❖ la valuta in cui i prezzi dei beni o servizi ad esso correlati vengono normalmente espressi;

- ❖ la valuta che è comunemente utilizzata nei contratti di vendita o di acquisto di beni non finanziari nel contesto economico in cui la transazione ha luogo;
- e) l'opzione che attribuisce la facoltà di ricevere un pagamento anticipato incorporata all'interno di un contratto *strip* (che garantisce flussi o di interessi o di capitale) è strettamente correlata al contratto primario se quest'ultimo deriva dalla separazione dei flussi finanziari relativi ad uno strumento finanziario che inizialmente non conteneva un derivato incorporato e non contiene termini differenti rispetto al contratto originario di debito;
- f) i derivati impliciti in contratti di leasing sono strettamente correlati al contratto primario se il derivato incorporato è:
 - un indice collegato all'inflazione riferita al contesto economico nel quale opera l'impresa;
 - costituito da rate di noleggio che dipendono dalle vendite connesse;
 - costituito da canoni potenziali che dipendono da tassi di interessi variabili.


I contratti complessi per i quali lo IAS 39 (paragrafi 11-13) richiede la contabilizzazione separata delle componenti e l'impresa è in grado di effettuare la scomposizione devono essere valutati nel seguente modo:

- il contratto ospite viene valutato secondo il principio contabile di riferimento per quello strumento (lo IAS 39 se si tratta di strumento finanziario o un altro IAS se non lo è);
- il derivato incorporato viene valutato al *fair value* (e può essere qualificato come strumento di copertura).

Ai contratti complessi per i quali lo IAS 39 non richiede la contabilizzazione separata delle componenti si applica il principio contabile di pertinenza del contratto "ospite".

I contratti per i quali la separazione è richiesta ma l'impresa non è in grado di suddividere le componenti devono essere trattati come strumenti di *trading* (quindi classificati nella categoria *FVTPL*) e valutati al *fair value*. In questo caso il contratto derivato incorporato non può essere qualificato come strumento di copertura.

Il seguente *flow chart* sintetizza il processo che conduce allo scorporo di un derivato in uno strumento finanziario complesso:



APPENDICE 2 – LA GESTIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO

1. ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO (PARAGRAFI 46 E 47)

In base allo IAS 39, dopo l'iscrizione iniziale, un'impresa deve valutare le attività finanziarie, al loro *fair value*, con l'esclusione delle seguenti attività finanziarie:

- a) finanziamenti concessi e crediti (*Finanziamenti e Crediti*), che devono essere misurati al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo;
- b) investimenti detenuti sino a scadenza (*Posseduti sino alla scadenza*), che devono essere misurati al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo;
- c) investimenti in strumenti di capitale o in derivati collegati a strumenti di capitale che non hanno una quotazione di mercato in un mercato "attivo" ed il cui *fair value* non può essere determinato in modo affidabile, che devono essere misurati al costo.

Dopo l'iscrizione iniziale, un soggetto deve valutare le passività finanziarie al costo ammortizzato utilizzando il metodo dell'interesse effettivo ad eccezione delle passività finanziarie classificate nella categoria FVTPL e di quelle che originano dalla vendita di un'attività che tuttavia deve rimanere iscritta in bilancio in quanto i rischi e benefici connessi non sono stati trasferiti.

Per i titoli Disponibili per la vendita lo IAS 39 prevede che il rendimento venga riconosciuto a conto economico secondo il metodo del tasso effettivo. Operativamente quindi, un titolo Disponibile per la vendita deve essere contabilizzato al costo ammortizzato e valutato al *fair value* con rilevazione dei risultati di valutazione in un'apposita riserva di patrimonio netto.

2. DEFINIZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO E DEL TASSO EFFETTIVO DI RENDIMENTO (IRR)

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata, alla rilevazione iniziale, l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dall'ammortamento complessivo delle differenze tra il valore iniziale e quello a scadenza (calcolate usando il metodo dell'interesse effettivo) e al netto di qualsiasi *impairment*.

Il valore iniziale di un'attività o passività finanziaria negoziata a condizioni di mercato corrisponde al prezzo sostenuto o ricevuto al quale occorre aggiungere, nel caso di strumenti valutati al costo ammortizzato, i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisizione o emissione del titolo. Quindi per gli strumenti finanziari che sono iscritti al costo ammortizzato i costi di transazione sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il metodo dell'interesse effettivo e sono ammortizzati a conto economico lungo la vita dello strumento finanziario.

Il costo ammortizzato iniziale è quindi pari al valore incassato/pagato per lo strumento a cui viene incluso il valore di costi di transazione direttamente attribuibili allo strumento.

Successivamente alla rilevazione iniziale, il costo ammortizzato viene calcolato utilizzando il tasso effettivo di rendimento che permette di allocare ricavi e costi generati dallo strumento lungo l'intera vita attesa dello strumento. Infatti per attività e passività finanziarie contabilizzate al costo ammortizzato, gli utili o le perdite sono rilevati nel conto economico quando l'attività o passività finanziaria è ceduta o soggetta ad *impairment*, e tramite il processo di ammortamento secondo il metodo del tasso effettivo. Quando tuttavia le attività o passività sono oggetto di copertura, (peraltro, le attività o passività finanziarie non derivate possono essere qualificate di copertura “del solo rischio di cambio”), la rilevazione in conto economico segue una diversa procedura (IAS 39, paragrafo 56). Il tasso di interesse effettivo è quel tasso che eguaglia il valore attuale di un'attività o passività finanziaria al flusso contrattuale dei pagamenti o degli incassi futuri in denaro fino alla scadenza o alla prossima data di ricalcolo del prezzo.

Per il calcolo del valore attuale si applica il tasso di interesse effettivo al flusso dei futuri incassi o pagamenti relativi all'intera vita utile dello strumento o per un periodo più breve in presenza di talune condizioni (revisione dei tassi di mercato, ecc.).

In alcuni casi, gli strumenti finanziari sono emessi o acquistati ad un valore diverso dal loro *fair value* (ad esempio, ad un valore molto scontato) che produce rendimenti futuri diversi da quelli che sarebbero stati rilevati qualora la transazione fosse avvenuta a prezzi di mercato. In tal caso, le imprese devono iscrivere lo strumento finanziario al *fair value* (corretto per tenere conto di eventuali costi di transazione), iscrivendo contestualmente un onere o un provento in conto economico. Successivamente lo strumento finanziario verrà valutato al costo ammortizzato generando interessi effettivi (cioè maggiori o minori) rispetto a quelli nominali. La determinazione del costo ammortizzato è diversa a seconda che gli strumenti finanziari siano a tasso fisso o variabile e – in questa seconda ipotesi – a seconda che la variabilità del tasso sia nota (tasso fisso per fasce temporali) o meno a priori. Per strumenti a tasso fisso e per strumenti a tasso fisso per fasce temporali (che varia dopo un certo periodo in modo fisso), i flussi futuri finanziari verranno quantificati in base al tasso di interesse noto (unico o variabile) durante la vita del finanziamento. Per strumenti a tasso variabile, la cui variabilità non è nota a priori (ad esempio perché legata ad un indice), la determinazione dei flussi finanziari avviene sulla base dell'ultimo tasso noto. Ad ogni data di revisione del tasso si procede al ricalcolo del piano di ammortamento e del tasso di rendimento effettivo.

Per le attività finanziarie a tasso variabile e passività finanziarie a tasso variabile, la stima periodica dei flussi finanziari volta a riflettere i movimenti dei tassi di interesse di mercato modifica il tasso di interesse effettivo. Nel caso di una attività finanziaria a tasso variabile o passività finanziaria a tasso variabile rilevata inizialmente ad un ammontare uguale al capitale da ricevere o da pagare alla scadenza, la nuova stima dei pagamenti per interessi futuri normalmente non ha significativi effetti sul valore di iscrizione dell'attività o passività. Per il

tasso variabile il tasso effettivo si aggiorna ad ogni *repricing* anche se non si determinano effetti significativi sul valore di carico.

Se un'impresa rivede le sue stime nei *cash flow*, deve adeguare il valore delle attività o passività finanziarie in modo tale da riflettere tali stime. L'impresa valuta l'attività/passività finanziaria utilizzando il valore attuale delle nuove stime di *cash flow* dello strumento finanziario al tasso effettivo di rendimento originario. L'aggiustamento viene riconosciuto come provento o onere nel conto economico.

Lo IAS 39 (paragrafo AG79) prevede che i flussi finanziari relativi a crediti a breve termine non vengano scontati se l'effetto dello sconto (cioè il fattore temporale) è trascurabile. La logica del costo ammortizzato è quella di ripartire lungo la durata del contratto componenti economiche che altrimenti verrebbero rilevate come oneri o come proventi al momento dell'incasso o del pagamento. Appare ragionevole sostenere che tale processo possa non essere applicato quando la distribuzione temporale di tali componenti economiche varierebbe in modo marginale rispetto al momento in cui viene effettuata la transazione e cioè quando l'eventuale tasso di interesse effettivo risulterebbe molto prossimo al tasso nominale. In tale situazione rientrano certamente i crediti a breve termine per i quali l'incasso dell'importo corrisposto o riveniente da una transazione commerciale avviene in un breve arco di tempo rispetto al momento in cui il diritto è sorto. Tra i crediti a breve termine dovrebbero anche essere considerati i finanziamenti a revoca che non hanno una scadenza predeterminata ed il cui pagamento può essere richiesto in qualsiasi momento.

Inoltre occorre rilevare che è necessario attivare il costo ammortizzato anche nei casi in cui viene scorporato un contratto derivato implicito e quando un'attività o una passività cessa di essere coperta dal rischio di tasso di interesse e per essa è necessario cambiare il criterio di valutazione passando dal *fair value* al costo ammortizzato.

In entrambi i casi l'attivazione del costo ammortizzato consente di riportare "pro-rata temporis" il valore di iscrizione dello strumento al suo valore nominale o di rimborso.

Un esempio di applicazione del costo ammortizzato può chiarire meglio l'applicazione di questo criterio valutativo.

- a) Finanziamento di 1.000 - tasso d'interesse contrattuale 5% nessuna commissione.
Il tasso effettivo di rendimento che uguaglia i flussi finanziari al costo iniziale è lo stesso tasso contrattuale.

	1000	5%		0,05
		interessi	commissioni	valore attuale
1 anno		50		48
2 anno		50		45
3 anno		50		43
4 anno		50		41
5 anno		1050		823
		1250	0	1000

	inizio anno	interessi effettivi	interessi incassati	fine anno
1 anno	1000	50	50	1000
2 anno	1000	50	50	1000
3 anno	1000	50	50	1000
4 anno	1000	50	50	1000
5 anno	1000	50	1050	0

- b) Finanziamento di 1.000 - tasso contrattuale 5% - commissione “*up-front*” 3%.
 Il tasso effettivo di rendimento che uguaglia i flussi finanziari al costo iniziale di 970 (1000 - 30 di commissioni “*up-front*”) è del 5,7%.

	1000	5%		0,0570
		interessi	commissioni	valore attuale
1 anno		50	30	47
2 anno		50		45
3 anno		50		42
4 anno		50		40
5 anno		1050		796
		1250	30	970

L’incasso anticipato della commissione porta ad una diminuzione del costo iniziale, che sarà “ammortizzato” con la registrazione di un maggior interesse effettivo.

	inizio anno	interessi effettivi	interessi incassati	costo ammortizzato
1 anno	970,0	55,3	50,0	975,3
2 anno	975,3	55,7	50,0	981,0
3 anno	981,0	56,0	50,0	987,0
4 anno	987,0	56,3	50,0	993,3
5 anno	993,3	56,7	1050,0	

Situazione ex IAS 39

crediti		cassa		interessi	
1.000,0	30,0	30,0	1.000,0		
55,3	50,0	50,0			55,3
975,3			920,0		55,3

Situazione ex attuali norme di bilancio

crediti	cassa		commissioni	interessi
1.000,0	30,0	1.000,0		50,0
	50,0		30,0	
1.000,0		920,0	30,0	50,0

3. Calcolo del costo ammortizzato

Come già rilevato il costo ammortizzato di uno strumento è pari al valore attuale dei flussi futuri attesi scontati al tasso effettivo di rendimento. Il calcolo richiede la stima dei flussi futuri generati dallo strumento; si utilizzano i flussi effettivi e solo qualora questi non siano adeguatamente stimabili è possibile utilizzare quelli contrattualmente previsti.

Il costo ammortizzato deve essere calcolato:

- al momento della rilevazione iniziale;
- ad ogni variazione dei tassi di interesse o dei *cash flow* originariamente previsti;
- ad ogni data di chiusura del bilancio;
- in presenza di *impairment*.

Gli elementi che entrano nel calcolo del costo ammortizzato sono:

- i costi/ricavi per l'impresa, capitalizzati;
- il Tasso di Interesse Effettivo, ovvero quel tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri al valore del credito (comprensivo dei costi della transazione). In merito, lo IAS nulla aggiunge alle formule esistenti in letteratura, fermo restando che il valore di erogazione è comprensivo dei costi di transazione:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1 + TIE)^{t_k}} = \sum_{k^1=1}^{k^1=m^1} \frac{A^1_{k^1}}{(1 + TIE)^{t_{k^1}}}$$

dove:

TIE è il Tasso di Interesse Effettivo;

K è il numero d'ordine di un "credito";

K' è il numero d'ordine di un "rimborso";

Ak è l'importo dell'erogazione numero K;
 A'k' è l'importo del rimborso numero K';
 m è il numero d'ordine dell'ultima erogazione;
 m' è il numero d'ordine dell'ultimo rimborso;
 tk è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data dell'erogazione n.1 e le date delle ulteriori erogazioni da 2 a m;
 tk' è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data dell'erogazione n.1 e le date dei rimborsi da 1 a m'.

Esempio di calcolo del costo ammortizzato per strumenti finanziari a tasso fisso con costi a carico dell'impresa

FINANZIAMENTO	10.000	Anno 1	(C) = 1.000	V.A. = 912
DURATA ANNI	10		(i) = 9,679%	
TASSO CONTRATTUALE	10%		(n) = 1	
COSTI TRANSAZIONE	200	Anno 2	(C) = 1.000	V.A. = 831
			(i) = 9,679%	
			(n) = 2	
EROGAZIONE TOTALE	10.200	Anno 3	(C) = 1.000	V.A. = 758
			(i) = 9,679%	
			(n) = 3	
		Anno 4	(C) = 1.000	V.A. = 691
			(i) = 9,679%	
			(n) = 4	
		Anno 5	(C) = 1.000	V.A. = 630
			(i) = 9,679%	
			(n) = 5	
		Anno 6	(C) = 1.000	V.A. = 574
			(i) = 9,679%	
			(n) = 6	
		Anno 7	(C) = 1.000	V.A. = 524
			(i) = 9,679%	
			(n) = 7	
		Anno 8	(C) = 1.000	V.A. = 478
			(i) = 9,679%	
			(n) = 8	
		Anno 9	(C) = 1.000	V.A. = 435
			(i) = 9,679%	
			(n) = 9	
		Anno 10	(C) = 11.000	V.A. = 4.367
			(i) = 9,679%	
			(n) = 10	
				10.200

Calcolo Tasso Interesse Effettivo		
Anno	Flussi contratto	Valore attuale
1	1.000	912
2	1.000	831
3	1.000	758
4	1.000	691
5	1.000	630
6	1.000	574
7	1.000	524
8	1.000	478
9	1.000	435
10	11.000	4.367
	20.000	10.200

Tasso inter. Effettivo 9,679%
 che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri al valore del credito comprensivo dei costi della transazione

APPENDICE 3 – L’*IMPAIRMENT* DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Lo IAS 39 (paragrafo 58) dispone che, ad ogni data di chiusura del bilancio, un’impresa debba valutare la presenza di riduzioni di valore su singole attività o gruppi di attività finanziarie. Qualora si evidenzi un’obiettiva riduzione di valore successiva alla rilevazione iniziale, l’impresa deve procedere al calcolo della cosiddetta “*impairment loss*”, secondo regole che si differenziano per le diverse modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari:

- strumenti al costo ammortizzato;
- strumenti al *fair value* con variazioni imputate al patrimonio netto (categoria *Disponibile per la vendita*).

1. STRUMENTI AL COSTO AMMORTIZZATO: FINANZIAMENTI E CREDITI E POSSEDUTI SINO ALLA SCADENZA

Qualora un’impresa ravvisi una riduzione di valore su attività classificate nelle categorie *Finanziamenti e Crediti o Posseduti sino alla scadenza* deve quantificare l’ammontare di tale riduzione come differenza fra il valore di iscrizione dell’attività e il valore attuale dei previsti flussi finanziari futuri attualizzati al tasso di interesse originario effettivo dello strumento finanziario. L’importo della rettifica deve essere iscritto nel conto economico del periodo.

Nello IAS 39 viene quindi chiaramente precisato che occorre tenere conto, nella determinazione della perdita di valore di uno strumento finanziario non solo dell’importo che si prevede di recuperare, ma anche del fattore temporale attraverso una stima dei tempi di recupero.

L’utilizzo del tasso di interesse effettivo anziché del tasso di mercato è giustificato dal fatto che l’utilizzo di quest’ultimo in sostanza determinerebbe la misurazione dello strumento al *fair value*, in contrasto con la logica del costo ammortizzato.

Una riduzione di valore di un’attività finanziaria iscritta al costo ammortizzato è valutata utilizzando:

- il tasso di interesse effettivo originario dello strumento finanziario, ancorché sia intervenuta una rinegoziazione/ristrutturazione dei termini;
- se il tasso di interesse contrattuale è variabile, il tasso di attualizzazione per valutare il valore di realizzo è il tasso/i di interesse corrente effettivo determinato in base al contratto.

Qualora però l’effetto dell’attualizzazione sia “irrelevante”, i flussi finanziari relativi a crediti commerciali a breve termine possono non essere attualizzati. Nell’applicare tale semplificazione occorre considerare che i crediti originariamente a breve termine, ove

soggetti ad *impairment*, non necessariamente rimangono tali qualora l'eventuale recupero sia previsto in tempi medio-lunghi.

Lo IAS 39 prevede esplicitamente l'esclusione dalla stima dei flussi finanziari di previsioni di perdita futura non accertate sulla base di fattori o eventi oggettivi e misurabili. Le stime relative ad attività finanziarie devono quindi essere basate sull'analisi di elementi osservabili e quantificabili al momento della valutazione e non sono invece contemplabili previsioni di riduzione del valore delle attività basate su eventi futuri non comprovati da elementi presenti al momento della valutazione.

La stima del valore corrente di un'attività finanziaria assistita da garanzia deve riflettere i flussi finanziari che possono risultare dalla realizzazione della garanzia; se un'attività è assistita da garanzia, ed indipendentemente dal fatto che la garanzia venga realizzata, il possessore deve valutare la riduzione di valore basandosi sul *fair value* della garanzia al netto dei costi che dovranno essere sostenuti per realizzare la stessa.

È esplicitamente riconosciuto che il processo di stima dell'*impairment loss* possa condurre ad un importo puntuale o a un intervallo di valori; in quest'ultimo caso, la perdita deve essere quantificata come migliore approssimazione all'interno dell'intervallo.

In altri casi i dati osservabili richiesti per stimare l'ammontare della riduzione di valore su un'attività finanziaria potrebbero essere limitati o non più pienamente rilevanti al momento della valutazione. Per esempio, potrebbe essere il caso in cui un debitore ha difficoltà finanziarie e sono disponibili pochi dati storici inerenti a debitori simili. In tali casi, l'impresa utilizza la propria esperienza per stimare l'ammontare di qualunque riduzione di valore. L'uso di stime ragionevoli è una parte essenziale della preparazione dei bilanci e non mina la loro attendibilità.

Il valore di un'attività, per la quale era stata contabilizzata una perdita in un esercizio precedente, può essere riportato al valore originario nel caso in cui tale diminuzione di perdita sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente all'*impairment*. Il principio pone tuttavia un limite alle riprese di valore: il valore dello strumento dopo il ripristino non può essere però superiore all'importo che lo stesso avrebbe assunto, nel medesimo momento, se l'*impairment* non fosse mai stato iscritto.

La ripresa di valore deve essere contabilizzata nel conto economico (coerentemente alla modalità di contabilizzazione della rettifica di valore).

2. STRUMENTI AL *FAIR VALUE* CON VARIAZIONI IMPUTATE AL PATRIMONIO NETTO: DISPONIBILI PER LA VENDITA

Quando una variazione del *fair value* di una attività *Disponibile per la vendita* è stata contabilizzata direttamente a patrimonio netto e vi è l'obiettiva certezza che l'attività abbia subito una perdita, la rivalutazione o la svalutazione complessiva che era stata rilevata direttamente a patrimonio netto deve essere rimossa dal patrimonio netto e contabilizzata nel

conto economico dell'esercizio anche se l'attività finanziaria non è stata eliminata dal bilancio (paragrafo 67).

L'importo della perdita cumulata da rimuovere dal patrimonio netto e far transitare a conto economico, è rappresentato dalla differenza tra il costo d'acquisto (al netto di qualsiasi rimborso di conto capitale ed ammortamento) ed il *fair value* corrente, meno qualsiasi perdita per riduzione di valore sull'attività precedentemente rilevata a conto economico.

3. IL PROCESSO DI DETERMINAZIONE DELLE PERDITE PER RIDUZIONE DI VALORE

Il processo di determinazione delle perdite per riduzione di valore delle attività finanziarie è molto articolato.

In primo luogo è necessario identificare le attività finanziarie (con esclusione di quelle classificate nella categoria *FVTPL*) per le quali si riscontrano specifiche evidenze di *impairment*.

I casi in cui è possibile individuare obiettiva evidenza che un'attività finanziaria abbia subito una riduzione di valore, includono le seguenti situazioni (paragrafo 59):

- a) significative difficoltà finanziarie dell'emittente o obbligato;
- b) violazione degli accordi contrattuali, quale un inadempimento o un mancato pagamento;
- c) l'estensione dal prestatore al debitore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, di una concessione che il prestatore non avrebbe mai preso in considerazione;
- d) diviene probabile che il debitore dichiari fallimento o acceda ad altre procedure concorsuali;
- e) la scomparsa da un mercato "attivo" di quell'attività finanziaria a seguito di difficoltà finanziarie dell'emittente;
- f) una diminuzione misurabile nei flussi finanziari stimati di un gruppo di attività finanziarie.

Oltre alle tipologie di eventi indicati le obiettive evidenze di *impairment* per un investimento in uno strumento di capitale includono significativi cambiamenti avversi nell'ambito tecnologico, di mercato, economico o legale nel quale l'emittente opera e che fanno ritenere che il costo sostenuto possa non essere recuperato. Un significativo e prolungato calo del *fair value* di uno strumento di debito al di sotto del costo costituisce anch'esso un'obiettiva evidenza di *impairment*.

La scomparsa dal mercato "attivo" dovuta al fatto che i titoli di un'impresa non sono più pubblicamente trattati, non è prova di una perdita di valore.

Così come un declassamento nel merito creditizio di un'impresa non costituisce, di per sé, una prova di una perdita di valore, sebbene ciò possa essere indicativo di una perdita di valore se considerato congiuntamente ad altre informazioni a disposizione.

Una diminuzione del *fair value* di un'attività finanziaria al di sotto del proprio costo o del costo ammortizzato non è necessariamente indice di una perdita di valore (per esempio un decremento del *fair value* di un investimento effettuato in uno strumento di debito risultante da un incremento del tasso di interesse “*risk free*”).

La determinazione analitica dell'*impairment* richiede che per ogni singolo strumento finanziario si proceda a:

- determinare la stima dell'importo recuperabile;
- definire il periodo di tempo entro il quale si prevede di recuperare parte del valore dell'attività;
- distribuire nell'arco temporale definito i *cash flow* attesi;
- attualizzare i *cash flow* sulla base del tasso di interesse effettivo originario dell'attività.

Successivamente al processo di valutazione analitica occorre identificare gli strumenti finanziari che devono essere valutati collettivamente.

La normativa infatti richiede che le attività che non presentano obiettive evidenze di riduzioni di valore (quindi non sottoposte a valutazione analitica) o quelle per le quali il processo di valutazione analitica ha determinato una previsione di recupero integrale, debbano essere sottoposte a valutazione collettiva.

La valutazione collettiva (paragrafo AG87) richiede che vengano individuate categorie omogenee di attività finanziarie con riferimento a:

- caratteristiche del rischio di credito;
- settore economico;
- localizzazione geografica;
- tipologia garanzie;
- tipologia strumenti finanziari;
- stato insoluto e altri fattori rilevanti.

Le caratteristiche scelte per l'identificazione delle categorie omogenee sono rilevanti ai fini della stima dei flussi finanziari futuri per gruppi di tali attività in quanto indicativi dell'abilità dei debitori di pagare gli importi dovuti.

Lo IAS 39 richiede che il processo di valutazione collettiva venga svolto separatamente per le attività che sono state valutate individualmente ma per le quali non è stata individuata una riduzione di valore e per le attività non sottoposte individualmente al processo di *impairment*.

Il *cash flow* atteso in un portafoglio omogeneo di attività finanziarie, che sono valutate in modo collettivo al fine di determinare la perdita per riduzione di valore, deve essere stimato sulla base dei flussi finanziari contrattuali delle attività incluse nel gruppo.

Futuri *cash flow* in un portafoglio omogeneo di attività finanziarie, vengono stimati sulla base dell'esperienza storica sulle perdite emerse su attività con rischio di credito simile a quello del gruppo oggetto di valutazione.

Le imprese che non hanno precedenti esperienze specifiche di perdite o non ne hanno in misura sufficiente, utilizzano esperienza di gruppi simili su portafogli analoghi di attività finanziarie. L'analisi storica delle perdite deve essere corretta sulla base di dati correnti rilevabili al fine di riflettere gli effetti delle condizioni attuali che non avevano avuto influenza nel periodo su cui l'analisi storica delle perdite si era basata, nonché per rimuovere gli effetti di condizioni rilevate in passato che attualmente non esistono più.

Le perdite per riduzione di valore valutate collettivamente vengono considerate come una buona approssimazione del processo di identificazione di perdite svolto sulle singole attività. Tuttavia, lo IAS 39 richiede che, non appena siano disponibili informazioni che permettono di identificare in modo specifico perdite all'interno di gruppi di attività valutate collettivamente, queste attività vengano rimosse dal gruppo e valutate analiticamente.

APPENDICE 4 – LA DETERMINAZIONE DEL *FAIR VALUE* DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

1. DEFINIZIONE

Il *fair value* è l'ammontare al quale un'attività (o una passività) potrebbe essere scambiata tra controparti consapevoli ed esperte non soggette ad alcuna costrizione.

La rilevazione iniziale di uno strumento prevede che venga utilizzato il *fair value*: a tale valore vanno sommati i costi di transazione solo per quegli strumenti per i quali le variazioni di *fair value* non sono contabilizzate a conto economico.

In base allo IAS 39 (AG64-65), il *fair value* di uno strumento finanziario, alla rilevazione iniziale, è normalmente determinabile con riferimento al corrispettivo versato in denaro. Comunque, nel caso in cui parte del corrispettivo sia rappresentato da un altro strumento finanziario, il *fair value* dello strumento finanziario viene stimato utilizzando valutazioni tecniche.

È da sottolineare, tuttavia, che, nei casi in cui si determini un significativo scostamento tra il prezzo della transazione e il prezzo di mercato, si deve necessariamente iscrivere l'attività o la passività ad un valore (il *fair value*) diverso dal prezzo della transazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo ciò potrebbe verificarsi nel caso di finanziamenti erogati a tassi significativamente diversi da quelli di mercato. In tali situazioni il valore della rilevazione iniziale dovrà essere pari al valore attuale di tutti i futuri incassi scontati utilizzando il tasso di interesse di mercato.

Nella definizione di *fair value* è fondamentale la presunzione che un'impresa sia operativa e non esistano né l'intenzione né la necessità di liquidare, di ridurre sensibilmente l'attività, o di intraprendere delle operazioni a condizioni sfavorevoli. In altri termini il *fair value* non è l'importo che un'impresa riceverebbe o pagherebbe in caso di un'operazione forzata, una liquidazione non volontaria o una vendita sottocosto. Tuttavia, il *fair value* deve riflettere la qualità creditizia dello strumento.

Il prezzo di riferimento per il *fair value* deve essere:

- per strumenti quotati su mercati attivi: il prezzo corrente sul mercato più vantaggioso al quale si abbia accesso o i prezzi di mercato delle parti componenti tale strumento (se il prezzo dello strumento nella sua interezza non esiste, ma esistono mercati attivi per le sue componenti). Quando i prezzi correnti non siano disponibili, il prezzo dell'operazione più recente fornirà una buona rappresentazione del *fair value* corrente, a condizione che non vi siano stati significativi cambiamenti nella situazione economica;
- nel caso non sia presente un mercato attivo: un prezzo determinato sulla base di tecniche di valutazione. Tali tecniche comprendono il riferimento a valori correnti di mercato di strumenti sostanzialmente identici, l'analisi di flussi attualizzati e modelli di prezzatura

delle opzioni. Una valutazione tecnica deve tenere conto del valore temporale del denaro, del rischio di insolvenza, dei cambi delle divise e di quelli delle materie prime, del rischio di volatilità, laddove queste informazioni siano rilevanti per la valutazione.

Qualora non sia possibile rilevare secondo queste linee guida il *fair value* di strumenti di capitale (e relativi derivati collegati), la normativa consente di misurare tali strumenti al costo.

2. MERCATO ATTIVO (AG 71-73)

Uno strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo se i prezzi quotati sono prontamente e regolarmente disponibili in un listino, presso un operatore, un intermediario, un settore industriale, un'agenzia di determinazione del prezzo o un'autorità di regolamentazione e tali prezzi rappresentano operazioni di mercato effettive che avvengono regolarmente in normali contrattazioni (AG 71).

Il *fair value* di uno strumento finanziario scambiato in un mercato attivo deve rappresentare il prezzo al quale esso verrebbe scambiato alla data di bilancio sul mercato considerato più vantaggioso, al quale l'impresa ha immediato accesso. L'esistenza di quotazioni pubbliche in un mercato attivo è la migliore rappresentazione del *fair value* e, quando esistono, sono da utilizzare per valutare un'attività od una passività finanziaria.

Lo IAS 39 specifica che, in presenza di quotazioni di mercato rappresentative del *fair value*, l'appropriato prezzo per un'attività posseduta o per una passività che deve essere emessa solitamente è il prezzo di offerta (*bid*), mentre per un'attività che deve essere acquistata o per una passività posseduta è il prezzo richiesto (*offer*). Le quotazioni di mercato sono fissate dagli operatori che determinano i “prezzi denaro” ed i “prezzi lettera”, cioè rispettivamente il prezzo al quale sono disposti ad acquistare e a vendere i beni oggetto di quotazione. Pertanto, si richiede che il soggetto detentore (cessionario) valuti la posizione non in base al proprio “prezzo lettera (denaro)”, cioè al prezzo al quale offre di vendere (comprare), ma al “prezzo denaro (lettera)” degli altri operatori, cioè al prezzo al quale altri dichiarano di voler acquistare (vendere). In questo modo, prudenzialmente non si tiene conto, nella valutazione, del differenziale che una delle parti della transazione è in grado di spuntare.

Qualora un'impresa detenga attività e passività con caratteristiche tali da portare a posizioni compensative per il rischio mercato, può correttamente utilizzare i prezzi medi di mercato per stabilire i *fair value* delle posizioni compensate.

Nel caso in cui un tasso (piuttosto che un prezzo) quotato sul mercato attivo non includa il rischio di credito o altri fattori che le parti di mercato avrebbero incluso nella valutazione dello strumento, l'impresa deve effettuare le necessarie variazioni, al fine di includere questi fattori.

Se lo strumento finanziario è il prodotto di più elementi e la quotazione pubblica dell'intero strumento non esiste, ma vi sono mercati attivi per le sue componenti, il *fair value* deve essere determinato facendo riferimento ai prezzi di mercato rilevanti per le sue parti componenti. In questo modo, quindi, lo IAS 39 ha confermato quanto gli operatori finanziari già esprimevano nell'ambito della valutazione al valore di mercato dei contratti derivati.

3. MERCATO NON ATTIVO (AG 74-79)

Qualora non ricorrano le condizioni affinché il mercato di uno strumento finanziario possa considerarsi attivo, un'impresa deve determinare il *fair value* di tale strumento utilizzando delle valutazioni tecniche.

L'obiettivo della valutazione tecnica è quello di stimare il prezzo al quale lo strumento potrebbe essere negoziato alla data di valutazione in uno scambio indipendente. Il *fair value* viene stimato applicando una tecnica di valutazione che faccia il massimo uso degli elementi di base del mercato, e sia legato il meno possibile a specifici elementi dell'impresa interessata.

Perciò, una tecnica di valutazione deve incorporare tutti i fattori che i partecipanti al mercato considererebbero nello stabilire il prezzo e deve essere coerente con le metodologie economiche accettate per la determinazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Le tecniche di valutazione normalmente usate nei mercati finanziari comprendono il riferimento ai valori correnti di mercato di altri strumenti sostanzialmente identici, l'analisi dei flussi finanziari attualizzati e i modelli di prezzatura delle opzioni.

In generale, se esiste una tecnica di valutazione comunemente usata dagli operatori di mercato e la stessa dimostra di fornire stime attendibili dei prezzi ottenuti in normali transazioni di mercato, questa tecnica può essere utilizzata per determinare il *fair value* di uno strumento finanziario.

Periodicamente un'impresa deve adeguare le tecniche di valutazione e verificarne la validità utilizzando prezzi correnti osservabili nelle transazioni di mercato (nello stesso mercato in cui lo strumento è stato originato o acquistato) aventi ad oggetto lo stesso strumento o basati su qualsiasi dato di mercato osservabile e disponibile.

Un'appropriate tecnica di valutazione del *fair value* di un particolare strumento finanziario dovrebbe incorporare dati di mercato osservabili circa le condizioni di mercato e altri fattori che possono probabilmente incidere sul *fair value* dello strumento finanziario. Ci si aspetta che una tecnica di valutazione fornisca una stima realistica del *fair value* se:

- riflette ragionevolmente come ci si potrebbe aspettare che il mercato prezzi lo strumento;
- gli input alla tecnica di valutazione rappresentano ragionevolmente le aspettative del mercato;
- misura i fattori di rischio-rendimento inerenti allo strumento.

Con riferimento alle tecniche di valutazione che un'impresa deve utilizzare per la definizione del *fair value*, si evidenzia che quest'ultimo deve tenere conto dei seguenti fattori (AG82):

a) Il valore finanziario del tempo (tasso di interesse base o tasso privo di rischio)

Il tasso di interesse base può derivare da osservazioni effettuate sui prezzi dei titoli di Stato. Questi tassi tipicamente variano in base al variare della curva dei tassi di interesse sviluppata su differenti orizzonti temporali. Per ragioni di correttezza operativa, un'impresa può utilizzare un tasso accettato e riconosciuto dalla prassi di mercato, come per esempio il *Libor* o un tasso *swap*, come termine di paragone anche se questi tassi non sono privi di rischio ma incorporano un rischio di controparte.

b) Il rischio di insolvenza

L'effetto sul *fair value* del rischio di insolvenza (ovvero, il premio aggiunto al tasso base per rischio di credito) può derivare da:

- prezzi osservabili sul mercato derivanti da negoziazioni di strumenti finanziari che incorporano differenti qualità di credito;
- tassi di interessi, presenti sul mercato, richiesti dagli operatori di mercato sui prestiti in base alle varie situazioni creditizie collegate a differenti *rating* di credito.

c) I tassi di cambio di valuta estera

Mercati attivi di valuta estera esistono per la maggior parte delle valute estere e i tassi di cambio sono pubblicati giornalmente sui quotidiani finanziari.

d) I prezzi delle materie prime

Esistono prezzi di mercato osservabili per molte materie prime.

e) Il prezzo delle azioni

I prezzi (e indici dei prezzi) degli strumenti di capitale negoziati sono prontamente osservabili sui mercati. Le tecniche di valutazione del valore attuale sono utilizzate per stimare il prezzo di mercato corrente degli strumenti di capitale per i quali non esistono prezzi osservabili sul mercato.

f) La volatilità (ovvero, l'intensità delle future variazioni di prezzo dello strumento finanziario in seguito alle variazioni di prezzo di altri strumenti finanziari)

Le misurazioni della volatilità di elementi negoziati in mercati attivi possono essere normalmente valutate in maniera ragionevole sulla base di dati di mercato storici oppure utilizzando le volatilità implicite nei prezzi correnti di mercato.

g) Il rischio di pagamento anticipato e rischio di riscatto

Ipotesi di pagamento anticipato per attività finanziarie e ipotesi di riscatto per passività finanziarie possono essere stimate sulla base di dati storici.

h) I costi di *servicing* per le attività e per le passività finanziarie

I costi di *servicing* possono essere stimati utilizzando delle comparazioni con le commissioni correnti caricate da altri soggetti di mercato.

4. RISCHIO DI CONTROPARTE

Come già rilevato, il *fair value* deve riflettere la qualità creditizia dello strumento, incorporando il rischio di controparte.

Questa componente è già normalmente inclusa nelle valutazioni dei prodotti obbligazionari (prezzo quotato per strumenti contribuiti/modello tecnico di valutazione per strumenti non contribuiti), mentre non trova normalmente applicazione nell'ambito degli strumenti derivati, per i quali la valutazione dello strumento si riferisce a un contratto chiuso senza esposizione al merito creditizio.

È possibile esprimere la valutazione del rischio di controparte applicando un aggiustamento all'esposizione corrente del derivato, intesa come valore "*risk-free*" della posizione, coerentemente con le tecniche utilizzate per il pricing di tali prodotti.

Un modello di valutazione del rischio di credito di un derivato deve tener conto, idealmente, dei seguenti fattori:

- il tipo di strumento derivato;
- la scadenza del contratto;
- la tipologia del suo "sottostante" (laddove applicabile);
- lo *standing* creditizio della controparte;
- eventuali accordi di "*netting*";
- eventuali garanzie collaterali.

Tutte queste componenti possono influire sulla determinazione del cosiddetto coefficiente di "*Credit Risk Adjustment*". Ai fini delle valutazioni di bilancio rilevano le variazioni, rispetto ai parametri impliciti nello spread iniziale, registrate negli anzidetti fattori.

Si può dire che un approccio standard al rischio creditizio si basa sui seguenti elementi:

- a) il calcolo del profilo dell'esposizione creditizia di ciascuna operazione, anche con riferimento alla scadenza contrattuale dei *pay-off*;
- b) la probabilità di *default* della controparte;
- c) la stima del tasso di recupero (*recovery rate*) nel caso in cui la controparte sia in *default*.

Gli accordi di *netting* e le garanzie collaterali sono finalizzati a mitigare il rischio di credito agendo sugli elementi primari appena descritti: riduzione dell'esposizione creditizia o incremento dei tassi di recupero.

5. LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE (AG 80-81)

In presenza di un mercato attivo, il *fair value* di uno strumento rappresentativo di capitale è identificato in termini di prezzo riveniente in una normale transazione tra controparti consapevoli ed indipendenti. Il *fair value* si identifica quindi con il più vantaggioso prezzo cui lo strumento avrebbe potuto essere venduto alla data di bilancio, in uno dei mercati attivi cui l'impresa abbia accesso.

In particolare l'appropriata quotazione di mercato, da utilizzarsi nella determinazione del *fair value* di uno strumento di capitale detenuto, è, di norma, il prezzo corrente di offerta.

Inoltre, quando i prezzi correnti *bid* ed *ask* non siano disponibili, il prezzo dell'operazione più recente può fornire una corretta rappresentazione del *fair value* corrente, a condizione che non vi siano stati significativi cambiamenti nelle condizioni economiche dalla data della transazione presa a riferimento.

In assenza di un mercato attivo, il *fair value* di uno strumento di capitale deve essere determinato attraverso tecniche di valutazione.

Come già rilevato nel caso di determinazione del *fair value* di uno strumento di capitale basato su tecniche di valutazione, il valore risulta attendibilmente determinato se:

- a) la variabilità tra le diverse stime di *fair value*, ottenute dall'applicazione delle tecniche di valutazione, è scarsamente significativa;
- b) la distribuzione di probabilità, associabile alle diverse stime ottenute, è ragionevolmente determinabile nella determinazione del *fair value*.

Se le suddette condizioni non sono verificate, lo strumento è iscritto al costo, con l'obbligo di sottoporlo all'*impairment test*.

Per quanto concerne i metodi di valutazione utilizzati per la determinazione del *fair value*, è possibile indicare una 'gerarchia' dei metodi stabilendo il seguente ordine di applicabilità:

- a) quotazioni di borsa;
- b) transazioni dirette sulla partecipata oggetto di valutazione;
- c) metodi di mercato (diversi dai precedenti);
- d) altri metodi.

Nei primi tre casi, il valore di riferimento potrà essere direttamente rilevato dal mercato, nell'ultimo caso occorrerà fare ricorso a valutazioni tecniche che possono includere, ove possibile, elementi di mercato.

Il metodo di valutazione definito per ogni strumento deve essere seguito con continuità nel tempo e non può essere modificato se non a seguito di variazioni rilevanti nelle condizioni oggettive del mercato o soggettive della società partecipata.

Nei successivi paragrafi si descrivono brevemente alcuni metodi di valutazione.

Quotazioni di borsa

Tale metodo risulta applicabile se:

- la partecipata è quotata;
- il mercato della partecipata è considerato attivo;
- l'investimento può essere dismesso attraverso ordinarie transazioni di mercato.

Ai fini della determinazione dell'esistenza di un mercato attivo, si farà riferimento al flottante e all'Indice di Liquidità della partecipata inteso come numero di volte in cui il totale delle azioni componenti il capitale sociale di una società viene scambiato sul mercato in un dato orizzonte temporale.

Nel caso in cui il mercato risulti non attivo, il valore riveniente dalle quotazioni sul mercato non attivo potrà essere utilizzato come metodo di controllo del valore determinato attraverso l'applicazione di un altro metodo.

Transazioni dirette

Il metodo delle transazioni dirette può essere applicato se esiste almeno una transazione significativa sulla partecipata registrata in un arco di tempo sufficientemente breve rispetto al momento della valutazione dello strumento e se le condizioni del mercato non sono significativamente cambiate.

Per transazione significativa si intende una transazione che non sia rilevante al fine del controllo del capitale sociale della partecipata e che possa essere considerata effettuata fra controparti di mercato consapevoli e indipendenti e non soggette ad alcuna costrizione.

Metodo delle transazioni comparabili

Il metodo delle transazioni comparabili è applicabile se, congiuntamente:

- esistono società comparabili alla partecipata;
- relativamente alle società comparabili è stata effettuata almeno una transazione significativa in un arco di tempo sufficientemente breve rispetto al momento della valutazione dello strumento.

Una società può essere definita comparabile se opera nello stesso settore e con un modello di business analogo a quello della partecipata. Il modello di business si considera analogo se la composizione e la tipologia di prodotti/servizi forniti dalla società comparabile sono

sostanzialmente simili a quelle della partecipata. Nella selezione del campione di società comparabili si deve tenere conto di diversi fattori: mercato geografico, volume del fatturato, dimensioni del patrimonio netto, natura del corrispettivo.

Metodo dei multipli di borsa

Il metodo dei multipli di Borsa risulta applicabile se esistono almeno due società comparabili quotate, le cui quotazioni afferiscono ad un mercato attivo.

In base a tale metodo, il valore di una partecipata è stimato a partire dai dati derivanti dalle quotazioni di società comparabili, attraverso l'elaborazione dei più significativi moltiplicatori (multipli di borsa), risultanti dal rapporto esistente tra il valore che il mercato azionario attribuisce alle società comparabili e le loro grandezze economico-patrimoniali. Il valore della partecipata è ottenuto applicando la media dei multipli significativi di borsa, delle società comparabili individuate, alle relative grandezze economico-patrimoniali della partecipata, desunte dal più recente prospetto contabile.

Metodi analitici – Metodi finanziari, reddituali e patrimoniali

I metodi finanziari e reddituali, forniscono una determinazione del *fair value* della partecipata attraverso la sommatoria di una serie di flussi finanziari ovvero redditi, opportunamente attualizzati e derivati dal business plan della partecipata.

I metodi finanziari e reddituali non possono essere applicati se non esiste un business plan (o alternativamente un *budget*) della partecipata e ritenuto 'attuale' al momento della valutazione.

Si deve verificare la validità degli elementi significativi di pianificazione rispetto ai risultati consuntivi ed altre informazioni relative al contesto economico di riferimento disponibili al momento della valutazione, procedendo, laddove necessario, a stimare eventuali impatti sulla redditività attesa.

I metodi patrimoniali forniscono una determinazione del *fair value* della partecipata a partire dal dato patrimoniale di bilancio, rettificato alla luce delle plus/minus implicite nell'attivo e nel passivo e, per il metodo patrimoniale complesso, dell'eventuale valorizzazione delle componenti immateriali.

I metodi patrimoniali non possono essere applicati se:

- non è disponibile il bilancio d'esercizio, oppure una situazione patrimoniale approvata dagli organi societari della partecipata;
- non sono disponibili informazioni attendibili, atte a permettere la stima del valore di mercato delle attività/passività della partecipata (plus/minus implicite nell'attivo e nel passivo della partecipata) e l'eventuale valorizzazione delle componenti immateriali.

APPENDICE 5 – LA CANCELLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

In aderenza al principio generale della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, un'impresa può cancellare un'attività finanziaria dal proprio bilancio solo se per effetto di una cessione ha trasferito i rischi e benefici connessi con lo strumento venduto.

Lo IAS 39 infatti prevede che un'impresa cancelli un'attività finanziaria se e solo se:

- a) è trasferita l'attività finanziaria e con essa sostanzialmente tutti i rischi ed i diritti contrattuali ai flussi finanziari derivanti dall'attività scadono;
- b) vengono meno i benefici connessi alla proprietà della stessa.

1. ELEMENTI ESSENZIALI PER IL TRASFERIMENTO DI UN'ATTIVITÀ FINANZIARIA

Affinché si verifichi un trasferimento di attività finanziarie devono essere verificate alternativamente le seguenti condizioni:

- a) l'impresa ha trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari dell'attività finanziaria;
- b) l'impresa ha mantenuto i diritti a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria ma ha assunto l'obbligo di pagare gli stessi ad uno o più beneficiari nell'ambito di un accordo in cui tutte le seguenti condizioni siano verificate:
 - l'impresa non ha nessun obbligo a pagare somme predeterminate all'eventuale beneficiario se non quanto riceve dall'attività finanziaria originaria;
 - l'impresa non può vendere o impegnare l'attività finanziaria;
 - l'impresa ha l'obbligo di trasferire ogni flusso finanziario che raccoglie, per conto degli eventuali beneficiari, senza nessun ritardo. L'eventuale investimento dei flussi finanziari per il periodo intercorrente tra l'incasso ed il pagamento deve avvenire solo in attività finanziarie equivalenti alla cassa e comunque senza avere nessun diritto sugli eventuali interessi maturati sulle stesse somme investite.

2. ELEMENTI DEL “TRASFERIMENTO” QUALIFICANTI LA DERECOGNITION

Affinché si verifichi un trasferimento di attività finanziaria che determini la cancellazione dal bilancio del cedente, all'atto di ogni trasferimento l'impresa cedente deve valutare la portata degli eventuali rischi e benefici connessi all'attività finanziaria che mantiene.

Per valutare l'effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici occorre comparare l'esposizione dell'impresa cedente alla variabilità del valore corrente o dei flussi finanziari generati dall'attività finanziaria trasferita, prima e dopo la cessione.

L'impresa cedente mantiene sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici, quando la sua esposizione alla 'variabilità' del valore attuale dei flussi finanziari netti futuri dell'attività

finanziaria non cambia significativamente in seguito al trasferimento della stessa. Invece si ha il trasferimento quando l'esposizione a questa 'variabilità' non è più significativa.

In sintesi si possono avere tre situazioni, a cui corrispondono alcuni effetti specifici, ossia:

- 1) quando l'impresa trasferisce sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici della proprietà della attività finanziaria, essa deve 'stornare' l'attività finanziaria ed iscriverne separatamente come attività o passività i diritti o gli obblighi derivanti dalla cessione;
- 2) quando l'impresa mantiene sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, essa deve continuare a tenere iscritta l'attività finanziaria;
- 3) quando l'impresa non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, essa deve giudicare gli elementi di controllo dell'attività finanziaria, e:
 - a) nel caso non abbia il controllo, deve stornare l'attività finanziaria e riconoscere separatamente le singole attività/passività derivanti dai diritti/obblighi della cessione;
 - b) nel caso conservi il controllo, deve continuare a riconoscere l'attività finanziaria fino al limite del suo impegno nell'investimento.

Ai fini della verifica del controllo il fattore discriminante da tener in considerazione consiste nella capacità del beneficiario a cedere unilateralmente l'attività finanziaria, senza vincoli da parte dell'impresa cedente.

Infatti quando il beneficiario di un trasferimento di attività finanziaria ha la capacità operativa di vendere l'attività finanziaria intera ad un terzo non correlato e lo può fare unilateralmente, senza aver bisogno di imporre ulteriori limitazioni al trasferimento, l'impresa cedente non ha più il controllo dell'attività finanziaria. In tutti gli altri casi invece mantiene il controllo dell'attività finanziaria.

Esempi di un trasferimento sostanziale di rischi e benefici sono:

- a) la vendita incondizionata di un'attività finanziaria;
- b) la vendita di un'attività finanziaria insieme ad un'opzione di riacquisto dell'attività finanziaria al suo *fair value* al momento del riacquisto;
- c) la vendita di un'attività finanziaria assieme ad un'opzione *put o call* che è pesantemente *out of the money*.

Esempi del mantenimento sostanziale di rischi e benefici sono:

- a) una transazione di vendita e riacquisto laddove il prezzo di riacquisto è fisso oppure è rappresentato dal prezzo di vendita più un premio;
- b) un accordo di prestito di titoli;
- c) la vendita di un'attività finanziaria insieme ad un *total return swap* che ritrasferisce l'esposizione al rischio di mercato all'impresa;
- d) la vendita di un'attività finanziaria insieme ad un'opzione *put o call* profondamente *in the money*;

e) la vendita a breve termine di crediti in cui l'impresa garantisce di compensare il trasferente dalle perdite su crediti che è probabile che si verifichino.

Le forme di cessione di uno strumento finanziario più frequentemente utilizzate possono avere riflessi contabili profondamente differenti:

- nel caso di una cessione pro-soluto (senza nessun vincolo di garanzia) le attività cedute possono essere cancellate dal bilancio del cedente;
- nel caso di una cessione pro-solvendo è da ritenere che nella maggioranza dei casi il rischio connesso con l'attività ceduta rimanga in capo al venditore e pertanto la cessione non presenta i requisiti per la cancellazione contabile dello strumento venduto;
- nel caso di un'operazione di cartolarizzazione occorre verificare l'effettivo trasferimento dei rischi e benefici connessi con gli strumenti finanziari ceduti. Con riferimento al tipico caso di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti che prevede l'acquisto da parte del cedente di una "tranche" di titoli emessi dal veicolo che gestisce l'operazione, occorre raffrontare l'esposizione ai flussi finanziari (cioè ai rischi ed ai benefici) generati dal portafoglio oggetto di cartolarizzazione con i flussi finanziari attesi dai titoli acquisiti. Qualora questi due valori non divergano significativamente vuol dire che il cedente ha mantenuto (attraverso il trasferimento sui titoli) la maggior parte dei rischi e dei benefici insiti nel portafoglio crediti cartolarizzato e dunque in base allo IAS 39 non può cancellare i crediti dal proprio bilancio.

Con riferimento al concetto di cessione pro-soluto e pro-solvendo, si tenga conto che, talvolta, l'operazione di cessione non è esattamente inquadrabile nelle fattispecie della cessione pro-soluto, ovvero di quella pro-solvendo. Infatti, a parte le formulazioni utilizzate nel contratto base, sempre più spesso gli operatori e le loro controparti finanziarie utilizzano clausole contrattuali o accordi "collaterali" ("*side agreements*") al contratto base. Questi, in virtù dei particolari meccanismi – costituzione di garanzie, anche collaterali, fissazione anticipata delle condizioni su future operazioni analoghe, sterilizzazione dei flussi finanziari rivenienti dalle operazioni di incasso mediante la tecnica dei conti di garanzia, c.d. "*escrow account*" – nella sostanza economica, producono il permanere di rischi di regresso in capo al soggetto che esegue le cessioni.

In passato anche la Consob si è occupata di questa fattispecie (Comunicazione Consob del 9 aprile 1997 "Operazioni di smobilizzo di crediti"), prescrivendo alle società quotate precise indicazioni in termini di *disclosure* e di contabilizzazione, tra i fondi del passivo, dei rischi di regresso connessi alle cessioni stesse. Le indicazioni dell'Autorità di vigilanza del mercato finanziario devono essere inquadrare in un contesto storico ed in un quadro normativo imperniato sulle disposizioni codicistiche, caratterizzate da una certa rigidità "formale" nella definizione delle convenzioni contabili. Viceversa, come più volte illustrato nella presente guida, uno dei postulati fondamentali degli IAS/IFRS è proprio "la prevalenza della sostanza sulla forma". In conformità a tale postulato, la contabilizzazione delle fattispecie illustrate deve tenere conto, non della forma contrattuale utilizzata, ma degli effettivi risvolti economici dell'insieme dei differenti negozi giuridici stipulati dagli operatori. Nel bilancio dell'impresa cedente, pertanto, devono essere mantenute, anche se formalmente cedute, le attività per le quali sono riconducibili, in capo al cedente stesso, sia i rischi che i benefici (*risks and rewards*), utilizzando la terminologia degli IAS/IFRS) dei beni oggetto di cessione.

3. EFFETTI CONTABILI DI TRASFERIMENTI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Al momento della cancellazione di una attività finanziaria nella sua interezza, la differenza tra il valore contabile e la somma del compenso ricevuto e qualsiasi utile/perdita cumulato rilevato direttamente nel patrimonio, deve essere contabilizzata a conto economico.

Se un trasferimento non si traduce in una cancellazione in quanto l'impresa ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici connessi all'attività trasferita, l'impresa continua a rilevare, nella sua interezza, l'attività trasferita e rileva una passività finanziaria per la contropartita ricevuta. Nei periodi successivi, l'impresa rileva qualunque entrata sull'attività trasferita e qualunque uscita insorta sulla passività finanziaria. Corrispondentemente l'acquirente non può iscrivere tale attività e deve iscrivere un credito nei confronti del venditore.

4. CONTINUING INVOLVEMENT NEI TRASFERIMENTI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (PARAGRAFO 30)

Se un'impresa non trasferisce né mantiene tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà dell'attività trasferita e mantiene quindi un controllo dell'attività trasferita, deve continuare a rilevare l'attività trasferita nella misura del suo coinvolgimento residuo nell'attività trasferita (*continuing involvement*). La misura del *continuing involvement* dell'impresa nell'attività trasferita è rappresentata dall'esposizione ai cambiamenti del valore o dei flussi finanziari dell'attività trasferita.

Per esempio:

- a) quando viene rilasciata una garanzia sull'attività trasferita, la misura di tale coinvolgimento è data dal minore tra l'ammontare dell'attività e l'ammontare massimo che l'impresa potrebbe essere chiamata a rimborsare;
- b) se l'impresa cedente ha un'opzione di riacquisto dell'attività trasferita, la misura di tale coinvolgimento è rappresentata dall'ammontare dell'attività trasferita che l'impresa può riacquistare.


5. CANCELLAZIONE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE E FLOW CHART RELATIVO ALLA CANCELLAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (PARAGRAFI 39-42 E 15-37)

Un'impresa deve rimuovere dal suo bilancio una passività finanziaria (o una parte di passività finanziaria) quando, e solo quando l'obbligazione specificata nel contratto è scaduta, cancellata o estinta.

La differenza fra il valore contabile di una passività finanziaria (o di una parte di essa) estinta o trasferita ad un terzo, e la contropartita pagata, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività contratta deve essere registrata nel conto economico dell'esercizio.

Se un'impresa ricompra parte di una passività finanziaria, deve allocare il valore di libro della passività finanziaria tra la parte che continua ad essere iscritta e la parte che è cancellata basandosi sui relativi valori correnti alla data del riacquisto. La differenza tra il valore di libro allocato alla parte eliminata e il corrispettivo complessivamente dovuto deve essere rilevata nel conto economico dell'esercizio.

Il seguente *flow chart* sintetizza il processo che conduce alla cancellazione di un'attività finanziaria:



CAPITOLO 16 CONTI D'ORDINE

1. DEFINIZIONI

Secondo il sistema contabile nazionale i conti d'ordine accolgono i valori relativi ad accadimenti gestionali che, pur non influenzando quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico al momento della loro iscrizione, possono tuttavia produrre effetti in un tempo successivo. Si tratta di rischi e impegni assunti dall'impresa e dei beni di terzi presso la stessa.

Il *Framework*¹⁰⁸, al punto 21, prevede che il bilancio contenga anche note, tabelle supplementari e altre informazioni tra cui l'informativa sui rischi e sulle incertezze che gravano sull'impresa ed eventuali risorse e obbligazioni non rilevate nello stato patrimoniale.

Lo IAS 1¹⁰⁹ indica, come contenuto delle note al bilancio, tra le "altre informazioni" le passività potenziali e gli impegni contrattuali non registrati.

Lo IAS 30¹¹⁰ regola l'esposizione delle passività potenziali e degli impegni, incluse le operazioni fuori bilancio, delle Banche.

Infine, lo IAS 10, "*Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio*", richiede che sia data un'informativa relativamente all'assunzione di significativi impegni o passività potenziali.

I principi internazionali presentano una diversa accezione, peraltro più formale che sostanziale, del concetto di passività potenziale. Per il principio contabile nazionale n. 19, una passività, la cui manifestazione è probabile ed il cui effetto può essere stimato, è una passività potenziale che deve essere contabilizzata in bilancio; ai fini IAS tale fattispecie non è definita come passività potenziale ma rientra nella più estesa accezione di accantonamento, quando è soddisfatto l'ulteriore requisito della sussistenza alla data di riferimento del bilancio di una obbligazione legale (o implicita), quale risultato di un evento passato.

Lo IAS 37 definisce passività potenziali¹¹¹ solo quelle che non hanno i requisiti definiti per gli accantonamenti; tali passività non devono essere rilevate contabilmente, ma in merito alle stesse deve essere fornita adeguata informativa nelle note al bilancio. In questo concetto

¹⁰⁸ Si ricorda che il *Framework* non è stato omologato dalla UE e, pertanto, non è stato pubblicato sulla Guue. Tuttavia, lo IAS 8, che tra l'altro detta la gerarchia delle fonti, al paragrafo 11 richiama espressamente il *Framework* tra le fonti alle quali si deve fare riferimento per l'applicazione dei principi contabili internazionali. Inoltre, il *Framework* è espressamente richiamato in numerosi IAS (per esempio: IAS 18, "Ricavi" paragrafo 2, "Finalità").

¹⁰⁹ Paragrafo 105, lettera d (i).

¹¹⁰ Paragrafi 26-29.

¹¹¹ Secondo lo IAS 37, paragrafo 10, una passività potenziale è: un'obbligazione possibile, che deriva da fatti passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti, non totalmente sotto il controllo dell'impresa; un'obbligazione attuale che deriva da fatti passati, ma che non è rilevabile perché non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione o l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.

rientrano i rischi assunti dall'impresa, iscritti, secondo il sistema nazionale, tra i conti d'ordine.

Per un'analisi di dettaglio delle passività potenziali secondo i due sistemi contabili si rinvia al capitolo 14.

2. CLASSIFICAZIONE

Secondo il codice civile (articolo 2424, comma 3), devono risultare in calce allo stato patrimoniale le garanzie prestate, direttamente o indirettamente, distinte in fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, indicando separatamente per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine. Secondo il principio contabile nazionale n. 22 i conti d'ordine si distinguono in rischi e impegni assunti dall'impresa e beni di terzi presso l'impresa.

Nei documenti emessi dallo IASB non vi è alcun riferimento a conti d'ordine da riportare "sotto la riga" dello stato patrimoniale; è prevista comunque l'informativa nelle note. Lo IAS 37, in merito alle informazioni¹¹² da fornire sulle passività potenziali, prevede che le stesse siano esposte per classi¹¹³ di passività potenziali.

3. VALUTAZIONE

Il codice civile non detta particolari regole per la valutazione dei conti d'ordine e, pertanto, si deve far riferimento ai principi generali per la redazione del bilancio d'esercizio. In particolare, non devono essere indicati valori simbolici o nominali quando questi risultano fuorvianti.

Regole di valutazione specifiche, per rischi, impegni e beni di terzi, sono indicate nel principio contabile nazionale n. 22. È prevista, generalmente, la valutazione al valore nominale; per i beni di terzi, invece, è prevista la valutazione al valore corrente di mercato, se disponibile.

¹¹² Secondo lo IAS 37, paragrafo 86, a meno che la probabilità di un'uscita finanziaria sia remota, un'impresa deve fornire adeguate informazioni relative ad ogni classe di passività potenziali e alla data di bilancio, descrivendo brevemente la natura della passività potenziale e dove applicabile: una stima degli effetti finanziari; una precisazione sulle incertezze che riguardano l'ammontare o la data di sopravvenienza di ogni uscita di risorse; la possibilità di ottenere eventuali risarcimenti.

Si ricorda che, similmente, il principio contabile nazionale n. 19 prevede che se l'evento è probabile ma l'ammontare dell'onere non è stimabile, o se l'evento è possibile, non va effettuato uno stanziamento in bilancio tra i fondi rischi, ma si deve fornire ogni informazione utile in nota integrativa perché il lettore del bilancio abbia le informazioni necessarie alla comprensione della situazione e degli eventuali riflessi sul bilancio e andamento dell'impresa.

¹¹³ IAS 37, paragrafo 87.

Gli IAS non dettano regole di valutazione specifiche: pertanto, si deve fare rinvio ai postulati, criteri e principi generali indicati nel *Framework*; in ogni caso, si ritiene che i criteri utilizzati nel sistema contabile nazionale siano coerenti con gli IAS.

4. TRANSIZIONE AGLI IAS

In sede di transizione, gli importi iscritti tra i conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale secondo i principi nazionali, dovranno essere cancellati e riesposti (sotto forma tabellare e/o discorsiva), nelle note al bilancio, previa valutazione della loro rilevanza ai fini IAS.

Si ritiene che non dovrebbero risultare differenze sostanziali dalla transizione; si dovrà, comunque, tenere presente che non dovranno essere indicati, tra le passività potenziali, eventuali rischi per i quali la probabilità di un'uscita finanziaria è ritenuta remota.

CAPITOLO 17 PROBLEMI COMUNI A DIVERSE VOCI DI BILANCIO

1. PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

Il *Framework*¹¹⁴ (Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio), al paragrafo 35, prescrive il rispetto del principio (o postulato) della Prevalenza della sostanza sulla forma, che ricorre in numerosi principi contabili internazionali (si vedano anche i capitoli 1 e 2).

Si tratta di un principio richiamato anche dai principi nazionali e, dopo la riforma societaria, introdotto nell'articolo 2423-bis n. 1 del codice civile. Inoltre, il D.lgs. 87/92, relativo al bilancio delle banche, richiama espressamente tale principio.

Con riferimento ai principi contabili nazionali, il documento n. 11 nel commentare i postulati del bilancio di esercizio, tratta anche del principio della "Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali", precisando, tra l'altro, che nel caso di operazioni complesse, l'imputazione in contabilità e in bilancio deve avvenire in base agli effetti economici, piuttosto che in base all'aspetto giuridico e formale.

Per quanto riguarda la redazione della situazione patrimoniale relativa alla transizione agli IAS/IFRS, e limitatamente ad essa, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è richiamato, per esempio, nei seguenti IAS e IFRS:

- IAS 8, paragrafo 10 (si veda quanto illustrato di seguito);
- IAS 17, con riferimento al leasing;
- IFRS 3, con riferimento alle aggregazioni di imprese;
- IAS 24, paragrafo 10, nell'illustrazione dei rapporti con parti correlate: *"Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica"*;
- IAS 27, relativo al bilancio consolidato, con riferimento al consolidamento di tutte le imprese che, di fatto, risultano controllate, indipendentemente dai requisiti giuridici (per esempio, le così dette, "società veicolo", Spe);
- IAS 31, in particolare paragrafo 32, con riferimento alle partecipazioni in joint venture: *"Quando si rileva una partecipazione in un'entità a controllo congiunto, è essenziale che il partecipante rifletta la sostanza e la realtà economica dell'accordo piuttosto che la struttura particolare o la forma della joint venture. In entità (impresa) a controllo congiunto una partecipante ha il controllo sulla sua quota di benefici economici futuri tramite la sua quota di attività e passività dell'impresa medesima. La sostanza e la*

¹¹⁴ Si ricorda che il *Framework* non è stato omologato dalla UE e, pertanto, non è stato pubblicato sulla Guue. Tuttavia, lo IAS 8, che tra l'altro detta la gerarchia delle fonti, al paragrafo 11 richiama espressamente il *Framework* tra le fonti alle quali si deve fare riferimento per l'applicazione dei principi contabili internazionali. Inoltre, il *Framework* è espressamente richiamato in numerosi IAS (per esempio: IAS 18, "Ricavi" paragrafo 2, "Finalità").

realità economica dell'accordo si riflettono nel bilancio consolidato del partecipante quando questi rileva la sua partecipazione nelle attività, nelle passività, nei ricavi e nei costi dell'entità (impresa) a controllo congiunto utilizzando uno dei due schemi di bilancio previsti dal paragrafo 34 per il consolidamento proporzionale”.

- IAS 32 e 39 con riferimento agli strumenti finanziari (IAS 32: relativamente alla classificazione e IAS 39 in numerosi paragrafi relativi, per esempio, a modalità di rappresentazione sopra la riga e al momento di iscrizione e storno degli strumenti finanziari);
- IAS 38, con riferimento alla definizione di attività immateriali.

L'IFRS 1, Motivazioni per le conclusioni, paragrafo BC 8, ribadisce che il *Framework* identifica quattro caratteristiche qualitative che rendono utili per gli utilizzatori le informazioni contenute nel bilancio; le informazioni dovrebbero essere:

(omissis)

- attendibili, in altri termini il bilancio dovrebbe:

(omissis)

*** rappresentare le operazioni e gli altri fatti secondo la loro sostanza e funzione economica e non meramente seguendo il loro aspetto formale.**

Lo IAS 8, paragrafo 10, precisa che, in assenza di un Principio o di una Interpretazione relativa ad una operazione, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia, tra l'altro:

(omissis)

- attendibile, in modo che il bilancio:

(omissis)

*** rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale.**

Infine, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è richiamato in alcuni documenti interpretativi (SIC).

2. POSTE IN VALUTA ESTERA E TRADUZIONE DI BILANCI DI CONTROLLATE ESTERE – IAS 21

2.1. Definizioni

Valuta funzionale, valuta estera e moneta di presentazione

Gli effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere sono trattati nello IAS 21, come altri IAS aggiornato a seguito del processo di revisione. Nei principi contabili nazionali è il documento n. 26 che tratta delle operazioni e partite in moneta estera.

Lo IAS 21 si applica alla contabilizzazione delle operazioni e dei saldi in valute estere, fatta eccezione per le operazioni sui derivati che rientrano nell'ambito dello IAS 39, principio che si applica a diversi derivati in valuta estera. Tuttavia, lo IAS 21 si applica ai derivati in valuta estera che non rientrano nell'ambito dello IAS 39: è il caso, per esempio, di alcuni derivati in valuta estera che sono incorporati in altri contratti; inoltre, lo IAS 21 si applica quando un'impresa converte importi relativi a derivati dalla sua valuta funzionale alla moneta di presentazione del bilancio.

Il principio internazionale richiede di identificare la “valuta funzionale”, definita la valuta dell'ambiente economico prevalente in cui l'impresa opera, ossia quello in cui la stessa principalmente genera ed utilizza disponibilità liquide. In sostanza, si tratta della valuta nella quale sono espressi la maggior parte dei costi e ricavi dell'impresa, che è utilizzata per fissare i prezzi o ne influenza la fissazione. Quando l'impresa effettua un'operazione in una valuta differente dalla valuta funzionale, al momento della sua rilevazione contabile, i relativi importi sono convertiti nella valuta funzionale. Lo IAS 21 non consente scelte arbitrarie con riferimento alla valuta funzionale e detta precise regole. I fattori principali da considerare nell'individuazione della valuta funzionale sono:

- la valuta che principalmente influisce sui prezzi di vendita di beni e servizi dell'impresa (in sostanza, la valuta nella quale sono espressi prezzi e pagamenti);
- la valuta del paese in cui le forze competitive e la regolamentazione principalmente determinano i prezzi di vendita di beni e servizi;
- la valuta che principalmente influenza il costo del lavoro, dei materiali e degli altri costi necessari per fornire beni e servizi (in sostanza, la valuta nella quale sono espressi prezzi e pagamenti).

Da queste indicazioni emerge che la valuta vigente nel paese in cui l'impresa opera potrebbe non essere la valuta nella quale il mercato e/o i governi determinano i prezzi di vendita, così come la valuta di presentazione della capogruppo potrebbe essere diversa dalla valuta nella quale opera una sua gestione estera (controllata, collegata, joint venture, filiale). I principi contabili nazionali, in particolare il principio contabile nazionale 26, non prevedono tale ipotesi, rinviando al principio contabile n. 17, “*Il bilancio consolidato*”, la soluzione delle problematiche della traduzione dei bilanci in valuta estera.

Solitamente, infatti, ogni impresa del gruppo predispose il bilancio nella propria valuta di conto, che non è detto coincida con la valuta funzionale.

Le valute estere sono le valute, diverse dalla valuta funzionale, per le quali si applicano i criteri di conversione nella moneta funzionale; pertanto, le operazioni in valuta estera sono registrate nella valuta funzionale, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra la valuta funzionale e la valuta estera, in vigore alla data dell'operazione. Per motivi pratici possono essere utilizzati cambi che approssimano il tasso effettivo alla data dell'operazione: tuttavia, se il cambio fluttua significativamente, l'impiego del cambio medio di periodo non è appropriato.

La moneta di presentazione, invece, è la valuta nella quale il bilancio è presentato. In proposito, si rammenta che il D.Lgs. n. 38/05 ha stabilito che i bilanci IAS/IFRS devono essere redatti in euro.

Lo IAS 21 considera *conversione* il passaggio dalle valute estere alla valuta funzionale e *traduzione* il passaggio dalla valuta funzionale alla moneta di presentazione. Se l'impresa utilizza una moneta di presentazione diversa dalla valuta funzionale, tutte le differenze di cambio devono essere rilevate in una componente separata del patrimonio netto.

Attività e passività monetarie e non monetarie

Il principio internazionale IAS 21 suddivide le attività e passività in valuta tra poste monetarie e poste non monetarie.

Le poste monetarie sono definite come attività (o passività) possedute, che devono essere incassate (o pagate), il cui importo è prefissato o determinabile. Alcuni esempi sono costituiti da: benefici per i dipendenti, che devono essere pagati in contanti, accantonamenti quando sono immediatamente regolati in contanti e dividendi immediatamente esigibili.

Le poste non monetarie si caratterizzano per l'assenza di un diritto a ricevere, o di un obbligo a consegnare, una quantità fissa o determinabile di unità in valuta. Alcuni esempi sono costituiti da: anticipi per l'acquisto di beni e servizi (per esempio, affitto anticipato), avviamento, attività immateriali, rimanenze, immobili, impianti e macchinari.

Investimento netto in una gestione estera

L'investimento netto in una gestione estera è la quota di pertinenza dell'impresa che redige il bilancio nelle attività nette che costituiscono la gestione stessa. Può comprendere anche un elemento per il quale il regolamento non è pianificato né è probabile si verifichi nel prevedibile futuro; non include crediti o debiti commerciali (IAS 21, paragrafo 15).

2.2. Classificazione

Lo IAS 21, nel disciplinare la classificazione delle poste attive e passive in valuta, prevede che le poste monetarie e le poste non monetarie siano classificate separatamente secondo la loro natura. La natura delle poste determina le differenti modalità di conversione da utilizzare.

2.3. Valutazione

La metodologia di valutazione, trattata dal principio, riguarda la conversione delle poste in valuta e la traduzione delle gestioni estere per l'inclusione delle stesse nel bilancio dell'impresa che prepara il bilancio (sia civilistico che consolidato).

L'approccio, che deve essere seguito nell'applicazione del principio internazionale IAS 21 richiede, innanzi tutto, la necessità di determinare la valuta funzionale. Una volta individuata

tale valuta, tutte le transazioni e le poste in valuta estera devono essere convertite nella valuta funzionale in conformità a quanto descritto successivamente.

Conversione nella valuta funzionale

Come già evidenziato, il principio internazionale suddivide le poste in valuta in poste monetarie e poste non monetarie. Ad ogni data di riferimento del bilancio gli elementi denominati in valuta sono convertiti come segue:

- (a) gli elementi monetari in valuta estera, costituiti da denaro posseduto e attività e passività da ricevere o pagare (diritti a ricevere o obbligazioni a consegnare) in ammontare di denaro fissi e determinabili, devono essere convertiti utilizzando il cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio (come previsto anche dal principio contabile nazionale n. 26). Questo è valido anche per i crediti finanziari iscritti fra le immobilizzazioni, per i quali il previgente (prima delle modifiche al codice civile operate da D.Lgs. n. 6/03) principio contabile nazionale prevede il differimento degli eventuali proventi;
- (b) gli elementi non monetari, valutati al costo storico in valuta estera, devono essere convertiti utilizzando il tasso di cambio in essere alla data dell'operazione (ovvero il cambio storico o originario), come previsto anche dal principio contabile nazionale n. 26; e
- (c) gli elementi non monetari valutati al *fair value* (valore equo) espresso in valuta estera, devono essere convertiti utilizzando i tassi di cambio in essere al momento della determinazione del *fair value* (valore equo), ovvero il cambio del momento al quale è riferita la valutazione.

In particolare, con riferimento al precedente punto (c), quando un utile o una perdita di un elemento non monetario è rilevato direttamente nel patrimonio netto in conformità ai principi di riferimento (per esempio, IAS 16), ogni differenza di cambio di tale utile o perdita deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto. Per esempio gli utili che derivano dalla rideterminazione (rivalutazione) degli immobili, impianti e macchinari, sono rilevati direttamente nel patrimonio netto (IAS 16, valutazione in base al modello della rideterminazione); l'importo rideterminato (rivalutato) deve essere convertito utilizzando i tassi di cambio in essere al momento della nuova determinazione del valore, dando origine a una differenza di cambio che, anch'essa, è rilevata nel patrimonio netto.

Viceversa, quando un utile o una perdita di un elemento non monetario è rilevato a conto economico, ciascun componente di cambio di tale utile o perdita deve essere anch'esso rilevato nel conto economico.

In sintesi, le principali differenze rispetto alle attuali regole contabili nazionali comportano:

- l'eliminazione dal passivo, alla data di transizione, dell'eventuale "Fondo utili differiti su cambi", con riclassificazione nella riserva del patrimonio netto, in quanto lo IAS 21 non ammette rettifiche per differire il riconoscimento delle differenze positive di cambio che derivano da poste a medio-lungo termine;

- l'eliminazione del fondo rischi di cambio di cui all'articolo 72 del Testo unico delle imposte dirette (Tuir, articolo in vigore sino al 31 dicembre 2003) in contropartita alla apposita riserva del patrimonio netto, se tale fondo è presente nel bilancio 2003 (anche il Tuir, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344/03, non prevede più, a partire dall'1 gennaio 2004, la contabilizzazione del fondo in oggetto); le poste monetarie valutate ai cambi storici devono essere riespresse a cambi correnti;
- gli elementi non monetari devono invece essere mantenuti ai loro cambi storici, salvo quando non siano iscritti al costo.

Ipotesi particolare di investimento in una gestione estera

Le differenze cambio relative ad elementi monetari riferiti ad investimenti netti in una gestione estera, devono essere classificate nel patrimonio netto, fino al momento della cessione della gestione stessa quando il loro regolamento non è pianificato, né è probabile che si verifichi nel prevedibile futuro: in sostanza, rappresentano parte dell'investimento netto dell'entità nella gestione estera. Tali elementi potrebbero includere crediti-finanziamenti a lungo termine, mentre sono esclusi i crediti e debiti commerciali. Al momento della cessione, o della liquidazione, la differenza deve essere imputata al conto economico.

Traduzione di una gestione estera nella moneta di presentazione della capogruppo

Il principio contabile internazionale prevede un unico metodo di traduzione per tutti i bilanci (o rendiconti) di gestioni estere (controllate, collegate, *joint venture*), che sono redatti in una valuta funzionale diversa dalla moneta di presentazione utilizzata dalla capogruppo, ai fini della redazione del bilancio di quest'ultima. L'applicazione del metodo prevede le seguenti procedure, nel caso la valuta funzionale delle suddette gestioni non sia quella di una economia iperinflazionata:

- a) attività e passività di ogni stato patrimoniale presentato (ossia inclusi i dati comparativi) devono essere convertite al tasso di chiusura alla data di tale stato patrimoniale;
- b) ricavi e costi di ogni conto economico (ossia inclusi i dati comparativi) devono essere convertiti ai tassi di cambio alle date delle operazioni (l'utilizzo di tassi di cambio medi di periodo - mensili, trimestrali o annuali - è consentito, purché non si verifichino distorsioni);
- c) tutte le risultanti differenze di cambio devono essere rilevate in una componente separata di patrimonio netto.

Con riferimento al bilancio espresso in una valuta di una economia iperinflazionata, le relative procedure di rideterminazione di valore secondo lo IAS 29 e quelle di conversione in moneta di presentazione previste dallo IAS 21, paragrafo 42, sono illustrate nel successivo paragrafo.

Il principio internazionale non permette di confondere gli effetti che discendono dalla conversione di operazioni originariamente espresse in una valuta diversa da quella funzionale con quelli derivanti dal procedimento di conversione in moneta di presentazione di un bilancio espresso in valuta funzionale. Pertanto, in relazione al bilancio consolidato, la nuova

versione dello IAS 21 non prevede più, per le controllate estere, la distinzione tra gestioni integrate, cui applicare il “metodo temporale” e gestioni autonome (in precedenza denominate “entità estere”), cui applicare il “metodo del cambio di chiusura”; la nuova versione dello IAS 21 impone di applicare solo quest’ultimo metodo. Tuttavia, non si rilevano differenze sostanziali rispetto alla prassi nazionale, in quanto il principio internazionale, per le imprese integrate con la capogruppo, ne richiede l’applicazione anticipata sin dal momento di redazione del bilancio (rendiconto) locale da parte dell’entità estera da utilizzare nel consolidato della capogruppo (nel caso consueto in cui l’entità estera adotti la valuta funzionale della capogruppo). Pertanto, in sede di redazione del bilancio consolidato, per i bilanci delle controllate estere, deve essere utilizzato esclusivamente il metodo del cambio di chiusura, e tutte le differenze cambio sono rilevate nell’apposita riserva di traduzione, che fa parte del patrimonio netto. Le differenze di conversione imputate a patrimonio netto devono essere riversate a conto economico al momento della cessione o liquidazione dell’impresa estera.

Paesi ad economia iperinflazionata (IAS 29)

Se alcune controllate risiedono in Paesi ad alta inflazione, prima della conversione, i relativi bilanci devono essere riesposti secondo i criteri di rettifica previsti dallo IAS 29 “*Informazioni contabili in economie iperinflazionate*”.

Fra le situazioni indicative di iperinflazione vi sono le seguenti:

- (a) la collettività preferisce impiegare il proprio patrimonio in attività non monetarie o in una moneta estera relativamente stabile. La moneta locale posseduta è investita immediatamente per conservare il potere di acquisto;
- (b) la collettività considera i valori monetari non tanto rispetto alla moneta locale, bensì rispetto a una moneta estera relativamente stabile. I prezzi possono essere espressi nella moneta straniera;
- (c) le vendite e gli acquisti a credito avvengono a prezzi che compensano le perdite di potere di acquisto attese durante il periodo della dilazione, anche se breve;
- (d) i tassi di interesse, i salari e i prezzi sono collegati a un indice dei prezzi; e
- (e) il tasso cumulativo di inflazione nell’arco di un triennio si avvicina, o supera, il 100%.

Rideterminazione dei valori di un bilancio espresso in una valuta di un’economia iperinflazionata

Il bilancio espresso nella moneta di un’economia iperinflazionata deve essere esposto nell’unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio. Anche i dati corrispondenti, riferiti all’esercizio precedente ed eventuali informazioni riguardanti precedenti esercizi, devono essere esposti nell’unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio.

I bilanci devono essere rideterminati applicando le seguenti procedure:

- i valori dello stato patrimoniale, inclusi i componenti di capitale sociale, non ancora espressi con riferimento all’unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio devono essere rideterminati applicando un indice generale dei prezzi;

comunque, le voci di bilancio valutate al valore corrente non devono essere rideterminate;

- gli elementi monetari non devono essere rideterminati perché essi sono già espressi con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio;
- tutte le voci del conto economico devono essere rideterminate applicando la variazione del livello generale dei prezzi intervenuta dalla data alla quale i proventi e i costi furono registrati inizialmente nel bilancio;
- l'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta deve essere imputato a conto economico e illustrato distintamente; l'utile o la perdita può essere stimato applicando la variazione dell'indice generale dei prezzi alla media ponderata dell'esercizio della differenza fra attività e passività monetarie.

Quando un'economia cessa di essere iperinflazionata l'impresa deve trattare i valori espressi nell'unità di misura corrente al termine del precedente esercizio, come base per i valori contabili nel suo bilancio successivo.

Se un'azienda applica il trattamento contabile relativo all'iperinflazione, deve essere fornita l'informazione sull'identificazione dell'indice dei prezzi e il suo livello alla data di riferimento del bilancio e le variazioni dell'indice durante l'esercizio corrente e il precedente.

Conversione nella moneta di presentazione di un bilancio espresso in una valuta di un'economia iperinflazionata

I risultati e la posizione finanziaria di una gestione estera, la cui valuta funzionale è la valuta di un'economia iperinflazionata, devono essere tradotti in una moneta di presentazione diversa utilizzando le seguenti procedure:

- (a) tutti gli importi (ossia attività, passività, poste di patrimonio netto, ricavi e spese, inclusi i dati comparativi) devono essere convertiti al tasso di chiusura alla data dello stato patrimoniale più recente, eccetto
- (b) quando gli importi sono convertiti nella valuta di un'economia non inflazionata, gli importi comparativi devono essere quelli che sono presentati come importi dell'anno corrente nel bilancio dell'anno precedente (ossia non rettificato per variazioni successive nel livello di prezzo o variazioni successive nei tassi di cambio).

Quando l'economia cessa di essere iperinflazionata e la gestione estera non ridetermina più il bilancio secondo quanto illustrato nel paragrafo precedente, la stessa deve utilizzare come costi storici per la conversione nella moneta di presentazione gli importi rideterminati al livello di prezzo alla data in cui la gestione ha cessato di rideterminare il bilancio.

Per convertire gli elementi di ricavi e costi è spesso utilizzato, per motivi pratici, un cambio che approssima i cambi alla data delle operazioni, quale, per esempio, un cambio medio di periodo. Tuttavia, se il cambio fluttua significativamente, l'impiego del cambio medio di periodo non è adeguato.

2.4. Transizione agli IAS

Ai fini della transizione agli IAS/IFRS possono verificarsi specifici problemi in relazione:

- all'individuazione della valuta funzionale in qualche gestione estera (controllata, collegata, joint venture, stabile organizzazione e filiale) situata in Paesi non europei, che opera utilizzando la moneta locale, ma che redige il proprio bilancio in una moneta diversa;
- al trattamento delle differenze cambio maturate prima dell'adozione dei principi internazionali con i diversi metodi consentiti dai principi contabili nazionali.

Con riferimento al primo punto, appare opportuno un censimento delle valute funzionali delle varie entità del gruppo e una implementazione dei sistemi e delle procedure contabili funzionali alla rilevazione delle transazioni secondo i dettami del principio internazionale.

Con riferimento al secondo punto, il principio internazionale IFRS 1 (paragrafi 21-22) permette l'adozione dell'opzione facoltativa di non attuare il metodo retroattivo per le differenze cumulative di cambio, le quali sono considerate pari a zero. Pertanto, vi è la possibilità di escludere, dai futuri conti economici, gli utili o perdite di cambio da alienazione per quella parte delle differenze di cambio maturate alla data di transizione per effetto della traduzione di bilanci di entità estere.

Con riferimento a quanto previsto dai paragrafi 21-22 dell'IFRS 1, si rendono necessarie le seguenti considerazioni:

- a) comporta l'impossibilità di riversare nei conti economici futuri le eventuali differenze positive di cambio pregresse, condizionando le *performance* aziendali all'atto della dismissione dell'investimento. Ragionamento opposto vale nel caso di differenze cambi di segno negativo.
- b) esonera l'impresa dal compito di ricostruzione analitica della composizione della riserva di cambio maturata su tali posizioni fino alla data di transizione.

Pertanto, le imprese dovranno intervenire su procedure e sistemi esistenti per renderli compatibili ai nuovi criteri da adottare in via prospettica a partire dalla data della transizione.

3. IMPOSTE DIFFERITE – IAS 12

3.1. Definizioni

Il codice civile non fornisce alcuna definizione d'imposte differite e anticipate, limitandosi a prevederne l'iscrizione in apposite voci dello stato patrimoniale (sia all'attivo sia al passivo) e nel conto economico¹¹⁵.

Con quest'impostazione è evidente che il legislatore ha lasciato alla tecnica contabile e, pertanto, ai principi contabili la determinazione delle modalità di calcolo e di rappresentazione delle imposte differite ed anticipate.

¹¹⁵ Una definizione è invece contenuta nelle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con riferimento ai bilanci di banche e società finanziarie.

Attualmente, per l'iscrizione in bilancio delle imposte differite e anticipate le imprese italiane fanno riferimento all'apposito principio contabile nazionale 25¹¹⁶.

In ambito internazionale il documento di pari oggetto è lo IAS 12, unitamente a due interpretazioni che chiarificano aspetti di dettaglio¹¹⁷.

Circa la definizione delle imposte differite (o, meglio, della loro origine) il principio contabile nazionale n. 25 precisa che esse derivano dalle differenze temporanee tra il valore attribuito ad un'attività o una passività secondo criteri civilistici e il valore attribuito a quell'attività e quella passività ai fini fiscali. Lo IAS 12 spiega che tali differenze temporanee derivano dal fatto che il recupero (estinzione) del valore di un'attività, o di una passività, può comportare un carico d'imposte diverso da quello che si avrebbe se da tale recupero (estinzione) non vi fossero conseguenze fiscali oltre quelle di tipo ordinario. Nella sostanza, le due definizioni (ancorché una sia di tipo statico e l'altra di tipo dinamico) non presentano sostanziali differenze concettuali.

Entrambi i documenti, quindi, richiedono che l'effetto fiscale delle differenze temporanee sia riflesso, per competenza, nei bilanci dell'anno in cui tali differenze si originano. Circa le modalità di riconoscimento vi sono alcune diversità illustrate di seguito.

3.2. Classificazione

Secondo il codice civile, le imposte anticipate sono separatamente classificate, nello stato patrimoniale, fra i Crediti alla voce II 4)-ter, quelle differite fra i Fondi per imposte alla voce B) 2) e, nel conto economico, unitamente alle imposte sul reddito, voce 22. Il principio contabile nazionale n. 25 precisa che le attività e le passività per imposte differite possono essere compensate fra loro soltanto se tale compensazione è consentita giuridicamente.

Come noto, i principi internazionali non prevedono schemi rigidi di stato patrimoniale o di conto economico (si veda il capitolo 2). Essi si limitano a prescrivere un contenuto minimo e, per lo stato patrimoniale, una distinzione d'attività e passività fra quelle correnti e quelle non correnti. Lo IAS 1 (paragrafo 70) stabilisce che le imposte anticipate e differite devono sempre essere classificate fra le attività o passività non correnti. Circa la possibilità di compensazione, lo IAS 12 è allineato con il principio contabile nazionale n. 25.

3.3. Rilevazione delle imposte differite e anticipate

Secondo il principio contabile nazionale n. 25 le imposte differite (passive o attive, cioè anticipate) devono essere calcolate su tutte le differenze temporanee tra il valore in bilancio di un'attività o di una passività, e il valore attribuito a quelle attività a fini fiscali, applicando

¹¹⁶ Le banche e le società finanziarie, invece, devono fare riferimento alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia.

¹¹⁷ SIC 21, che specifica l'aliquota fiscale da utilizzarsi per le conseguenze fiscali di un bene non soggetto ad ammortamento il cui realizzo (e conseguente tassazione) avverrà attraverso la vendita, e SIC 25, il quale specifica che le modificazioni nell'importo delle imposte differite in conseguenza di un cambio statutario o di azionista devono essere imputate a conto economico.

l'aliquota in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. Anche lo IAS 12 si esprime in modo simile¹¹⁸.

Il principio nazionale, tuttavia, specifica che le imposte differite passive non devono essere contabilizzate qualora vi siano scarse probabilità che insorga il relativo debito.

Lo IAS 12 non prevede tale possibilità e, pertanto, questo diverso approccio genera una differenza nel calcolo delle imposte differite secondo i due principi.

Infatti, lo IAS 12 prevede che la fiscalità differita sia iscritta in bilancio in tutte le ipotesi in cui un'attività è valutata al *fair value* (valore equo), anche se tale rideterminazione del valore non ha rilevanza fiscale. Nonostante questo, il recupero futuro del valore contabile si tradurrà in un afflusso di benefici economici imponibile per l'impresa e l'importo che sarà fiscalmente deducibile differirà dall'importo di tali benefici economici. La differenza tra il valore contabile di un'attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali è una differenza temporanea e comporta l'iscrizione di una passività o un'attività fiscale differita; questo, anche nel caso in cui:

- (a) l'impresa non intenda cedere l'attività. In tali casi, il valore contabile rivalutato dell'attività sarà realizzato attraverso l'utilizzo e questo produrrà proventi imponibili che eccedono l'ammortamento consentito a fini fiscali negli esercizi successivi; oppure
- b) le imposte sulle plusvalenze siano differite se i corrispettivi della cessione dell'attività sono investiti in attività analoghe. In tali casi, le imposte saranno dovute al momento della vendita e dell'utilizzo di attività analoghe.

Pertanto, lo IAS 12 impone l'iscrizione delle imposte differite nell'ipotesi di rivalutazione di immobilizzazioni se tali rivalutazioni non hanno rilevanza fiscale. L'introduzione alla versione attuale del principio contabile precisa che lo IAS 12 originario consentiva, ma non richiedeva, che l'impresa rilevasse una passività fiscale differita in relazione alle rivalutazioni di attività: lo IAS 12, rivisto nella sostanza, richiede che l'impresa rilevi una passività fiscale differita con riferimento alla rivalutazione di attività. Si tratta della differenza più rilevante rispetto alla precedente versione del documento.

La sola eccezione (paragrafo 22, c) è rappresentata dalla rilevazione iniziale di attività e passività, non derivanti da un'aggregazione aziendale, nel caso in cui tutto il costo o parte di esso non sia fiscalmente deducibile: per esempio, nel nostro Paese, tale eccezione si applica quando è contabilizzato, al momento dell'acquisto, il costo di un'autovettura, costo che è parzialmente deducibile.

Con riferimento alle imposte anticipate, il documento nazionale n. 25 non ne consente la rilevazione se non vi è la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un sufficiente reddito imponibile. Lo IAS 12 si limita a richiedere la probabilità, anziché la ragionevole certezza, di sufficienti redditi

¹¹⁸ Circa l'aliquota, lo IAS 12 consente l'utilizzo di aliquote derivanti da disposizioni di legge praticamente già emanate (*substantially enacted*), mentre il principio contabile nazionale n. 25 esige che l'iter legislativo sia stato formalmente compiuto. Questa sottile differenza non dovrebbe creare problemi particolari perché, nel nostro Paese, è difficile se non impossibile, determinare quando una legge è "sostanzialmente" emanata.

imponibili. Anche in questo caso, vi può essere una differenza nel calcolo delle imposte differite (anticipate) secondo i due principi. In sostanza, l'impostazione del documento internazionale, rispetto a quello nazionale, si può considerare "più prudente" con riferimento alle imposte differite passive e "meno prudente" con riferimento alle attività per imposte anticipate.

Sia il principio nazionale, sia quello internazionale, prevedono l'imputazione a patrimonio netto, in deroga al criterio generale di imputazione a conto economico, delle imposte differite afferenti differenze temporanee generate da operazioni transitate direttamente a patrimonio netto. Inoltre, entrambi i principi non consentono l'attualizzazione dell'attività e passività per imposte differite, né prevedono lo stanziamento di imposte differite sugli utili indivisi delle controllate, a certe condizioni, fra loro simili¹¹⁹.

Le riserve in sospensione di imposta

Un problema specifico è rappresentato dalle riserve in sospensione di imposta. Si tratta, in particolare, delle riserve di rivalutazione previste dalle leggi n. 576/75, n. 72/83, n. 408/90, n. 413/91, n. 342/00 e n. 350/03.

Inoltre, in tale ambito potrebbero rientrare le riserve relative alla disciplina delle forme pensionistiche complementari (fondi pensione), di cui alla legge n. 124/93 e quelle relative alla ristrutturazione degli istituti di credito di diritto pubblico, di cui alla legge n. 218/90, nonché la speciale riserva di cui alla L. 153/99 (la cosiddetta Legge Ciampi)¹²⁰.

Queste riserve se utilizzate a copertura di perdite di esercizio o imputate a capitale, mantengono la sospensione da imposta; se, invece, vengono distribuite ai soci, sono soggette a tassazione. Fanno eccezione le riserve di rivalutazione, nell'ipotesi in cui l'impresa ha usufruito dell'affrancamento delle stesse, previsto dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005) o da precedenti leggi di affrancamento: in tal caso, infatti, il pagamento dell'imposta sostitutiva "affranca" le riserve e le rende distribuibili senza ulteriore tassazione; in sostanza, le riserve confluiscono tra quelle liberamente distribuibili, non essendo più in sospensione di imposta.

L'assoggettamento ad imposta, pertanto, dipende dalle modalità di utilizzo delle riserve in oggetto, non "affrancate" con il pagamento dell'imposta sostitutiva.

¹¹⁹ Per il principio nazionale n. 25 non si rilevano le imposte differite se la distribuzione di utili non dà origine a tassazione, oppure se è ragionevolmente dimostrabile che gli utili saranno reinvestiti indefinitivamente e se la partecipazione sarà mantenuta in via permanente; questo concetto vale, per lo IAS 12 (paragrafo 39), se la casa madre è in grado di controllare il rigiro delle differenze temporanee attraverso il controllo della politica di dividendi e se è probabile che tali differenze non rigireranno nel prevedibile futuro.

¹²⁰ Con riferimento alla legge n. 153/99, l'art. 22 prevede che "se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci". La UE ha considerato la disposizione, che prevedeva un'aliquota ridotta di tassazione su una quota degli utili, alla stregua di "aiuti di Stato", chiedendo al Governo italiano di sospendere la stessa. Con la legge n. 63/02, l'agevolazione è stata sospesa in attesa della definizione del contenzioso presso l'UE. Ne consegue che l'ultimo esercizio nel quale sono state effettuate destinazioni, alla speciale riserva, degli utili in sospensione di imposta, dovrebbe essere il 2001, per il quale è decorso il triennio di sospensione.

In tale situazione, analogamente a quanto previsto nei paragrafi 39, 51, 52A, 52B dello IAS 12, è possibile non iscrivere le imposte differite sulle riserve in oggetto.

Il paragrafo 39 non richiede la contabilizzazione delle imposte differite sugli utili non distribuiti delle società controllate, se la controllante è in grado di controllare i tempi della loro distribuzione e se la distribuzione non è probabile (nel senso che la distribuzione non è prevista).

Il paragrafo 51 richiede che la valutazione delle passività e attività fiscali differite rifletta gli effetti fiscali che derivano dalle modalità in base alle quali l'impresa si attende, alla data di riferimento del bilancio, di recuperare o estinguere il valore contabile delle sue attività o passività: queste, nel caso in oggetto, sono rappresentate dalle riserve in sospensione di imposta.

I paragrafi 52A e 52B, infine, precisano che, in alcuni ordinamenti, le imposte sul reddito sono dovute in base ad una maggiore o minore aliquota se l'utile netto o gli utili portati a nuovo sono, in parte o totalmente, distribuiti agli azionisti dell'impresa (paragrafo 52A). In tali casi, gli effetti fiscali dei dividendi ai fini delle imposte sul reddito sono contabilizzati nel momento in cui è contabilizzata la passività relativa al pagamento del dividendo: si tratta di un'eccezione alla regola generale prevista nel paragrafo 58 (paragrafo 52B).

Per le riserve in sospensione di imposta, anche se l'impresa non ha il completo e totale controllo circa la distribuibilità delle stesse, deve essere fatta una valutazione caso per caso, ai fini dell'iscrizione delle imposte differite, considerando, in particolare:

- l'andamento "storico" di distribuzione dei dividendi, con particolare riguardo alla tipologia di riserve che nei passati esercizi sono state oggetto di distribuzione;
- la composizione del patrimonio netto, con particolare riguardo alla presenza di altre riserve di entità rilevante, le quali hanno già scontato l'imposta: in tal caso, difficilmente si distribuirebbero riserve in sospensione di imposta;
- la presenza nel bilancio, da tempo, delle riserve in sospensione di imposta mai distribuite: per esempio, la presenza nel bilancio di riserve di rivalutazione riferite alle leggi più remote, conferma la volontà di non distribuire tali riserve.

Dal punto di vista tributario, è opportuno evidenziare che, in base all'articolo 47, comma 1 del Testo Unico delle Imposte dirette, le riserve di utili in sospensione di imposta, a differenza di altre riserve, non sono soggette alla presunzione di distribuzione prioritaria rispetto ad altre riserve.

Se l'impresa, in base a quanto illustrato, decide di non iscrivere la passività per imposte differite, deve evidenziarlo nella nota integrativa, menzionando le motivazioni della mancata iscrizione della stessa, quantificandone altresì l'ammontare. In tal caso, infatti, l'impresa ha la ragionevole aspettativa di non dovere o di non volere utilizzare le riserve in sospensione di imposta. Ovviamente, la contabilizzazione delle imposte differite, menzionate e quantificate nella nota integrativa, deve avvenire nell'esercizio in cui si manifestano le condizioni che rendono probabile la distribuzione delle riserve ai soci.

Quanto illustrato si riferisce alle riserve in sospensione di imposta. Con riferimento ai beni, iscritti in contropartita nell'attivo dello stato patrimoniale, generalmente non si pongono problemi con riferimento alla fiscalità differita. Infatti, nelle leggi di rivalutazione, il pagamento dell'imposta sostitutiva consente l'allineamento dei maggiori valori di bilancio ai fini tributari: pertanto, in via generale e fatte salve particolari situazioni, non vi è disallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali dei beni e non vi è la necessità di iscrivere le imposte differite passive.

Con riferimento alla legge n. 218/90 (legge Amato), relativa alla ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico, l'applicazione della stessa determina il disallineamento tra il valore della partecipazione o di altri beni iscritti nell'attivo del bilancio e il costo degli stessi fiscalmente riconosciuto. In relazione a tale differenza, devono essere iscritte le imposte differite, in quanto si applicano le regole generali dettate dallo Ias 12, in presenza di valori di bilancio differenti da quelli fiscali. Le imposte differite saranno utilizzate al momento della cessione della partecipazione o degli altri beni, oppure nell'ipotesi di loro svalutazione. Le partecipazioni che hanno i requisiti per l'esenzione (participation exemption), di cui all'art. 87 del TUIR, essendo fiscalmente irrilevanti al momento della cessione non richiedono la contabilizzazione della fiscalità differita.

3.4. Transizione agli IAS

In sede di transizione agli IAS, l'impresa deve rettificare numerosi valori del bilancio civilistico alla data della transizione¹²¹ per allinearli ai principi contabili internazionali¹²². Tali rettifiche, che emergono dai diversi criteri valutativi commentati all'interno di questa Guida, troveranno la loro contropartita, positiva o negativa, nel patrimonio netto.

Su tali importi devono essere iscritte in bilancio le relative imposte differite, calcolate sulla differenza fra il valore di iscrizione ai fini IAS/IFRS e quello ai fini fiscali¹²³. È indispensabile tenere un dettaglio di ogni singola differenza temporanea allo scopo di tenere sotto controllo la loro evoluzione nel tempo.

Lo stanziamento deve essere calcolato in base alle aliquote in vigore alla data del 31 dicembre 2004, con riferimento agli esercizi successivi in cui le differenze temporanee si riverseranno, perché eventuali loro successive modificazioni avranno un impatto sui conti economici degli anni successivi. Infatti, l'IFRS 1 (paragrafo 32) prevede l'uso delle stesse informazioni disponibili alla data di redazione dell'ultimo bilancio civilistico.

Poiché tutte le rettifiche apportate in sede di transizione trovano contropartita nel patrimonio netto, anche il relativo stanziamento dell'effetto fiscale (cioè le imposte differite attive o passive) deve avere come contropartita il patrimonio netto. Tale stanziamento andrà a sommarsi alle imposte differite già presenti nel bilancio civilistico.

¹²¹ Ovvero, dell'ultimo bilancio prima della transizione; qui s'ipotizza per semplicità che tale ultimo bilancio si chiuda al 31 dicembre 2003, come sarà per la maggior parte dei casi.

¹²² Si rammenta che l'IFRS 1 prevede anche (paragrafi 39 e seguenti) una riconciliazione fra il patrimonio netto civilistico e quello ai fini IAS con sufficiente dettaglio delle principali voci.

¹²³ Quest'ultimo potrebbe coincidere con il valore civilistico oppure con altro valore riconosciuto ai fini fiscali in ossequio di specifiche normative fiscali.

Nell'effettuare il calcolo delle imposte differite, che emergono a seguito della transizione e nel riesame di quelle presenti nel bilancio civilistico, l'impresa deve tenere presente le differenze metodologiche fra il principio nazionale e quello internazionale, commentate in precedenza. Questo significa che non sarà più possibile evitare lo stanziamento di imposte differite passive per la considerazione che vi siano scarse probabilità che insorga il relativo debito. Di converso, le imposte anticipate andranno rilevate in bilancio quando sussiste la probabilità, anziché la ragionevole certezza, di sufficienti utili futuri.

Anche l'effetto di questo riesame è conseguenza della transizione agli IAS e, pertanto, deve anch'esso essere imputato a patrimonio netto.

Pertanto, nel patrimonio netto sono imputate le imposte differite (anticipate) che emergono a seguito delle rettifiche dovute alle differenze tra gli IAS e i principi contabili nazionali (si veda anche l'IFRS 1), ma anche le imposte differite (anticipate) che derivano dai diversi criteri di contabilizzazione della fiscalità differita previsti dallo IAS 12.

Lo IAS 12 prevede che si devono contabilizzare nello stato patrimoniale d'apertura, le imposte differite relative agli utili non distribuiti delle controllate italiane, utilizzando le appropriate aliquote per le controllate estere, perché tali utili diverranno tassabili in caso di distribuzione dei dividendi, salvo che non se ne preveda la distribuzione¹²⁴. Si devono invece sempre calcolare le imposte differite sugli utili delle collegate, poiché, in assenza di accordi contrattuali, l'investitore di collegamento non è in grado di controllare la politica di dividendi¹²⁵. A tal fine devono essere verificate le disposizioni tributarie vigenti.

4. PERDITE DI VALORE - IAS 36

4.1. Documenti di riferimento

La determinazione e rilevazione delle perdite di valore sono disciplinate dallo IAS 36 e, relativamente agli strumenti finanziari, dallo IAS 39.

Lo IAS 36 si applica a tutte le attività con esclusione di: rimanenze (IAS 2), lavori in corso su ordinazione (IAS 11), attività fiscali differite (IAS 12), attività legate a piani pensionistici (IAS 19), strumenti finanziari disciplinati dallo IAS 39, investimenti immobiliari iscritti a *fair value* (IAS 40), attività legate all'agricoltura (IAS 41), attività immateriali legate ai contratti assicurativi (IFRS 4), attività non correnti possedute per la vendita (IFRS 5).

Le regole dello IAS 36 si applicano anche alle partecipazioni in controllate (disciplinate dallo IAS 27), collegate (IAS 28) e *joint-ventures* (IAS 31).

In Italia non esiste un unico documento che riassume la disciplina delle perdite di valore, ma i vari documenti relativi alle singole categorie di immobilizzazioni danno applicazione a quanto previsto dal numero 3 dell'articolo 2426 del codice civile (per esempio, principi

¹²⁴ Paragrafo 39 e seguenti dello IAS 12.

¹²⁵ Paragrafo 42 dello IAS 12.

contabili nazionali n. 16 immobilizzazioni materiali, n. 24 immobilizzazioni immateriali e n. 20 partecipazioni e titoli).

4.2. Definizioni

L'articolo 2426 del codice civile indica che l'immobilizzazione che alla data di chiusura risulti durevolmente inferiore al costo deve essere svalutata. Il principio contabile nazionale n.16 fa riferimento, per escludere la necessità di svalutazione, al fatto che si può ragionevolmente prevedere che i flussi di ricavi derivanti dal bene siano superiori al suo valore contabile. Il principio contabile nazionale n. 24 prevede che il valore delle immobilizzazioni, iscritto nel bilancio, non possa essere superiore a quello recuperabile, definito come il maggior tra il presumibile valore realizzabile dall'alienazione e il valore d'uso del bene (definito come il valore attuale dei flussi finanziari attesi nel futuro, inclusi quelli derivanti dallo smobilizzo dell'attività). Il principio contabile n. 20, relativamente ai titoli immobilizzati ed alle partecipazioni azionarie immobilizzate, fa riferimento a perdite durevoli di valore identificate, o con ribassi non temporanei, del corso dei titoli o con un deterioramento della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società emittente. Per la svalutazione dei titoli e delle partecipazioni che non fanno parte delle immobilizzazioni non è richiesto che la perdita sia durevole.

Lo IAS 36 specifica invece che un'attività non deve essere iscritta ad un valore superiore al suo valore recuperabile definito come il più elevato tra il suo *fair value* al netto degli oneri di vendita (*fair value less costs to sell*) ed il suo valore d'uso (letteralmente, valore in uso, *value in use*). Nella precedente versione dello IAS 36, ante revisione, il *fair value* era denominato "prezzo netto di vendita". La nuova denominazione è conseguente all'utilizzo del "*fair value*" e, pertanto, non è soltanto una modifica di carattere letterale, anche se nel caso specifico la definizione precedente era simile a quella nuova.

Il valore d'uso è rappresentato dal valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività (o da un'unità generatrice di flussi finanziari). I flussi finanziari, innanzi tutto, sono quelli "in entrata", ma anche quelli "in uscita", che derivano dall'utilizzo dell'attività: si tratta, per esempio, dei flussi relativi ai costi di manutenzione e a tutti i costi che possono essere attribuiti all'uso dell'attività.

Lo IAS 36 prevede la possibilità che un singolo bene non sia in grado di produrre flussi di cassa autonomi e pertanto introduce il concetto di Unità generatrice di flussi finanziari (*Cash-generating unit*) e cioè il più piccolo gruppo di beni in grado di produrre flussi di cassa autonomi.

Secondo lo IAS 39 l'*impairment* è pari, per gli strumenti finanziari iscritti al costo o al costo ammortizzato¹²⁶, alla differenza tra valore contabile e valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi dallo strumento. Per gli strumenti finanziari della categoria "*Available for sale*" (disponibili per la vendita) l'*impairment* è rappresentato dalla diminuzione del valore dello

¹²⁶ La differente categoria (costo/costo ammortizzato) determina un differente tasso da applicare nella attualizzazione. Si vedano al riguardo i paragrafi da 63 a 66 dello IAS 39.

strumento in presenza di elementi di impairment dello stesso. Con riferimento agli strumenti finanziari si veda il capitolo 15.

4.3. Periodicità del test di “impairment”

Lo IAS 36 prevede, di norma, che debba essere effettuato un test di impairment quando siano evidenti condizioni di carattere interno o esterno all’impresa che possano far emergere dubbi sul venire meno della recuperabilità di valore di un’attività. Esemplicazioni di queste condizioni sono contenute nei paragrafi 12-14 dello IAS 36.

In altri casi, in particolare per il goodwill e le altre immobilizzazioni immateriali a vita indefinita, così come per le immobilizzazioni immateriali non in uso, l’impairment test deve essere effettuato almeno annualmente o comunque qualora emergano le condizioni sintomatiche di eventuali impairment (paragrafo 90).

Lo IAS 39, al paragrafo 58 e seguenti, indica una serie di elementi che possono essere rappresentativi della presenza di impairment degli strumenti finanziari.

In sede di prima applicazione degli IAS/IFRS, l’IFRS 1 richiede che tutti gli avviamenti vengano sottoposti a test di impairment con riferimento alla data di transizione.

4.4. Unità generatrice di flussi finanziari

Come indicato più sopra, il test di impairment può, in determinate condizioni, avere riguardo non alla singola attività, ma ad una unità generatrice di flussi finanziari (IAS 36, paragrafo 66). L’identificazione di tali unità costituisce uno degli aspetti di maggior momento nell’applicazione dello IAS 36 e dovrà essere operata in sede di prima applicazione degli IFRS, in quanto l’attuale prassi nazionale non disciplina la classificazione di “unità generatrice di flussi”.

Nell’identificazione di un’unità generatrice di flussi finanziari è necessario fare riferimento alle modalità con cui la direzione aziendale gestisce le attività dell’impresa e decide la continuazione o la cessione di singole attività aziendali.

Non necessariamente l’unità generatrice di flussi finanziari deve avere flussi provenienti dall’esterno, ma può avere come “clienti” anche solamente altre parti (settori) dell’impresa. Necessariamente però la produzione dell’unità generatrice di flussi finanziari deve poter essere commercializzata in un mercato attivo¹²⁷. In situazioni di scambi verso altre parti dell’impresa sarà necessario, per stimare i flussi finanziari in entrata, determinare i prezzi di trasferimento, che dovranno considerare quanto applicato sul mercato.

Lo IAS 36 prevede una costanza nella individuazione delle unità generatrici di ricavi.

¹²⁷ Ai sensi del paragrafo 6 dello IAS 36 affinché esista un mercato attivo occorre che i beni siano omogenei tra di loro, compratori e venditori possano essere trovati in ogni momento e il prezzo sia disponibile al pubblico.

4.5. Il valore recuperabile

Il valore recuperabile è il valore più elevato tra il *fair value* al netto degli oneri di vendita (*fair value less costs to sell*) ed il valore in uso (*value in use*). Il valore d'uso è rappresentato dal valore attuale di flussi di cassa stimati futuri che ci si attende deriveranno dall'uso continuativo del bene e dalla sua dismissione alla fine della vita utile.

Fair value (valore equo) al netto degli oneri di vendita

È il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata tra parti consapevoli, in una libera transazione di mercato, al netto degli oneri di vendita.

Valore d'uso

Per determinare il valore in uso è necessario stimare i flussi finanziari futuri derivanti dall'attività, considerando anche eventuali possibili variazioni nell'ammontare degli stessi o nella loro tempistica di avvenimento, il processo di attualizzazione, i fattori di rischio ed altri elementi che verrebbero considerati dal mercato nel determinare il prezzo di tali flussi finanziari futuri.

Nella determinazione dei flussi finanziari futuri occorre che le stime siano operate sulla base di proiezioni ragionevoli e supportabili, che siano basate sui *budget*/previsioni più recenti, approvati dagli amministratori e che, normalmente, non possono coprire un periodo più lungo di cinque anni. Le stime di flussi futuri per periodi oltre quelli coperti dai *budget*/previsioni non possono che far riferimento ad un tasso costante o in diminuzione.

La determinazione dei flussi finanziari deve aver riguardo al bene nel suo attuale stato: pertanto, non deve considerare flussi di cassa aggiuntivi derivanti da miglioramenti dello stesso o da ristrutturazioni future. Deve essere considerato, invece, il flusso finanziario futuro derivante dalla cessione del bene alla fine del suo utilizzo.

I flussi finanziari non devono considerare quelli derivanti dall'attività finanziaria e quelli relativi alle imposte.

Tali flussi finanziari devono essere attualizzati considerando un tasso ante imposte, che riflette le condizioni di mercato relative al fattore temporale ed ai rischi specifici che non sono stati considerati nella determinazione dei flussi finanziari. L'attualizzazione dei flussi finanziari costituisce una novità per la nostra prassi contabile, anche se il principio nazionale n. 24 già la prevede in relazione alla determinazione del valore d'uso delle immobilizzazioni immateriali.

4.6. La rilevazione della perdita di valore

La perdita di valore deve essere rilevata a conto economico, a meno che sia relativa ad un'attività precedentemente rivalutata (utilizzando il modello della rivalutazione, previsto dagli IAS 16 e 38 rispettivamente per le immobilizzazioni materiali e immateriali) con

contropartita il patrimonio netto (nei limiti dell'importo della rivalutazione). In sede di prima applicazione degli IFRS, l'eventuale perdita di valore rilevata alla data di transizione dovrà necessariamente rettificare il patrimonio netto di apertura.

In ogni caso, la rilevazione della perdita di valore non comporta l'iscrizione di una passività, a meno che ciò sia richiesto da un altro principio contabile internazionale (per esempio, IAS 37).

Relativamente alle unità generatrici di flussi finanziari, acquisite a seguito di aggregazione aziendale, innanzi tutto, deve essere rettificato il valore di *goodwill* e successivamente il valore delle altre attività in modo proporzionale. Tuttavia, nessuna attività può scendere al di sotto dello zero o del suo valore recuperabile tramite la vendita, se superiore.

Nel caso di *goodwill* acquisito, lo stesso deve essere allocato alle singole unità generatrici di flussi finanziari dell'acquirente sulla base anche di eventuali sinergie derivanti dall'acquisto.

Dopo che la perdita per riduzione di valore è stata rilevata, la quota di ammortamento dell'attività deve essere rettificata negli esercizi futuri per poter ripartire il nuovo valore contabile dell'attività, detratto il suo valore residuo (qualora esista), sistematicamente lungo la sua restante vita utile.

La rilevazione della perdita di valore comporta, se ne ricorrono i presupposti, l'iscrizione delle imposte anticipate, in quanto, generalmente, la stessa non è fiscalmente deducibile; il recupero della perdita di valore, ai fini fiscali, avviene mediante il normale processo di ammortamento, la cui quota sarà fiscalmente più elevata, rispetto a quella iscritta nel conto economico a seguito dell'*impairment*.

4.7. Il ripristino di valore

Se vengono meno le condizioni che hanno portato alla perdita di valore, deve essere operato il ripristino del valore stesso: il ripristino non potrebbe mai interessare l'avviamento (IAS 36, paragrafo 124). Il ripristino di valore deve avvenire operando proporzionalmente sui beni precedentemente svalutati fino a raggiungere, come livello massimo, il valore che tali beni avrebbero avuto, al netto degli ammortamenti calcolati (sul costo storico), in assenza di precedenti perdite di valore. Il paragrafo 111 dello IAS 36 esemplifica alcune delle principali ipotesi in base alle quali è effettuato il ripristino di valore: si tratta di indicazioni che rispecchiano, "a contrario", le indicazioni che hanno determinato la svalutazione.

5. DETERMINAZIONE DEL *FAIR VALUE*

5.1. *Fair value*: definizione e concetto

Gli IAS/IFR prevedono, in alcuni casi, la valutazione delle attività e delle passività al *fair value* (valore equo) definito “il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili”.

La valutazione al *fair value*, in sede di transizione agli IAS/IFRS, è rilevante anche ai fini della classificazione delle attività e delle passività nello stato patrimoniale di apertura: lo IAS 1, infatti, prevede, in caso di utilizzo di criteri di valutazione differenti per le diverse classi di attività e passività, la presentazione delle stesse in voci distinte (si veda il capitolo 2).

Fair value e valore d’uso

Il *fair value* differisce dal valore d’uso, come definito dallo IAS 36, *Riduzione di valore delle attività* (IAS 40, paragrafo 49). Il *fair value* riflette la conoscenza e le stime di venditori e acquirenti consapevoli e disponibili. Al contrario, il valore d’uso riflette le stime dell’impresa, inclusi gli effetti dei fattori che possono essere specifici dell’impresa stessa e non applicabili a qualunque impresa. In sostanza, il primo riflette valori “oggettivi”, esterni all’impresa, mentre il secondo esprime un valore “soggettivo”, interno all’impresa. Il valore d’uso, infatti, riflette la conoscenza e le stime dell’impresa e i fattori specifici di una determinata entità economica, non applicabili alle imprese in generale. Per esempio, il *fair value*, esprimendo valori esterni all’impresa, presenti sul mercato, non riflette nessuno dei seguenti fattori, che sono “interni” all’impresa e non sono determinati dal mercato:

- valore aggiunto derivante dalla creazione di un portafoglio di immobili situati in diverse localizzazioni;
- sinergie tra investimenti immobiliari e altre attività;
- diritti o restrizioni legali riguardanti non gli immobili, ma specificatamente soltanto l’attuale proprietario; si tratta di situazioni soggettive, interne all’impresa, che non riguardano l’immobile, oggettivamente considerato;
- benefici o aggravii fiscali riguardanti, in modo specifico, l’attuale proprietario. Sono valide e si ripropongono le medesime considerazioni di cui al punto precedente.

I fattori elencati, esclusi dal *fair value*, sono, invece, elementi a volte rilevanti nella determinazione del valore d’uso (si veda quanto illustrato con riferimento allo IAS 36).

Fair value e valore netto di realizzo

Lo IAS 2, *Rimanenze*, precisa (paragrafo 7) che il valore netto di realizzo differisce dal *fair value*. Infatti:

- il valore netto di realizzo fa riferimento all’importo netto che l’impresa si aspetta di realizzare (valore soggettivo, interno all’impresa) dalla vendita delle rimanenze nel normale svolgimento dell’attività imprenditoriale;

- il *fair value* (valore equo) riflette l'importo per il quale la stessa rimanenza potrebbe essere scambiata tra compratori e venditori consapevoli e disponibili sul mercato (valore oggettivo, esterno all'impresa).

Il primo è un valore specifico dell'impresa; il secondo non lo è. Il valore netto di realizzo per le rimanenze può non essere uguale al *fair value* al netto dei costi di vendita.

Fair value e valutazione con il metodo del patrimonio netto

Con riferimento alle partecipazioni, il *fair value*, poi, differisce dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto. Infatti, con il metodo del patrimonio netto si riflettono, nel conto economico della controllante, i risultati conseguiti (per competenza temporale) dalla controllata; invece, con la valutazione al *fair value* sono recepiti anche i valori non ancora realizzati dalla società controllata, ma espressi dal mercato.

5.2. Determinazione e trattamento contabile del *fair value*

Immobilizzazioni materiali (IAS 16)

Lo IAS 16 prevede, quale modello di valutazione alternativo al costo, il modello della rideterminazione del valore (rivalutazione) con riferimento alle immobilizzazioni materiali, costituite da immobili, impianti e macchinari. L'incremento deve essere accreditato direttamente al patrimonio netto, in apposita riserva.

Il *fair value* è solitamente rappresentato:

- per terreni e edifici dai parametri di mercato, mediante una perizia, eseguita da periti professionalmente qualificati;
- per impianti e macchinari dal valore di mercato, determinato mediante una perizia.

Lo IAS 16 non richiede obbligatoriamente l'utilizzo della perizia.

Nell'ipotesi in cui non sussistono valori di mercato, a causa della particolare natura specifica dell'impianto e del macchinario, in quanto tali beni sono venduti raramente, il *fair value* è determinato utilizzando un approccio basato sui flussi di reddito o sul costo di sostituzione ammortizzato.

La frequenza delle rivalutazioni dipende dalle oscillazioni dei valori correnti di tali attività.

La rivalutazione, come detto, è imputata nel patrimonio netto. Tuttavia, l'ammontare della rivalutazione transita nel conto economico soltanto nel caso in cui storna un precedente decremento di rivalutazione dello stesso bene, precedentemente rilevato come costo: questo può avvenire se, per esempio, il decremento superava la riserva di rivalutazione iscritta in precedenza. In sostanza, il decremento "intacca" la riserva fino a concorrenza della stessa e per la parte eccedente è imputato al conto economico; la successiva, eventuale, rivalutazione segue il percorso inverso e transita dal conto economico fino a concorrenza della svalutazione

transitata in precedenza nel conto economico stesso e, per la parte eccedente, ripristina la riserva.

La riserva di rivalutazione, inclusa nel patrimonio netto, può essere trasferita direttamente, e pertanto riclassificata a utili portati a nuovo, nel momento in cui il saldo di rivalutazione è realizzato, la qual cosa avviene integralmente con la dismissione o cessione del bene oppure gradualmente, a mano a mano che si ammortizza l'attività. Anche in questo caso, il trasferimento della quota parte della riserva di rivalutazione non interessa il conto economico.

Lo IAS 16 precisa che se un elemento di immobili, impianti e macchinari è rivalutato, deve essere rivalutata l'intera classe di immobili, impianti e macchinari alla quale l'attività appartiene.

Tale obbligo evita rivalutazioni selettive di attività e l'iscrizione nel bilancio di valori che sono un misto di costi e valori a date differenti. Il bilancio, infine, deve fornire una specifica informazione relativa ai beni oggetto di rivalutazione, come illustrato con riferimento allo IAS 16.

Attività immateriali (IAS 38)

Lo IAS 38, *Attività immateriali*, come lo IAS 16, prevede quale modello di valutazione alternativo al costo, il modello della rideterminazione del valore (rivalutazione) delle attività immateriali e la conseguente valutazione al *fair value*. Le condizioni, le regole e il trattamento contabile dettati sono simili a quelli riferiti agli immobili, impianti e macchinari, ma sono condizionati all'esistenza di un "mercato attivo". Il principio contabile sottolinea il fatto che, per le immobilizzazioni immateriali, non è usuale l'esistenza di un mercato attivo in cui sono presenti, contemporaneamente, tutte le condizioni richieste per l'applicazione del *fair value*: (1) omogeneità degli elementi commercializzati sul mercato; (2) disponibilità, in ogni momento, di compratori e venditori; (3) prezzi disponibili al pubblico.

Queste condizioni sussistono, per esempio, nel caso delle licenze per taxi, pesca o quote di produzione, ma non sussistono in altri casi.

Strumenti finanziari (IAS 39)

Con riferimento agli strumenti finanziari si veda il capitolo 15.

Le oscillazioni di *fair value* relative agli strumenti finanziari detenuti a scopo di negoziazione sono imputate nel conto economico, mentre quelle relative agli strumenti finanziari disponibili per la vendita sono imputate direttamente nel patrimonio netto e confluiscono nel conto economico soltanto al momento della successiva cessione.

Investimenti Immobiliari (IAS 40)

Il *fair value* (valore equo) degli investimenti immobiliari è determinato con riferimento alle seguenti fonti, che devono essere utilizzate in base alla gerarchia evidenziata:

- 1) mercato attivo;
- 2) prezzi correnti di mercati attivi di immobili di diversa natura, condizione o localizzazione, rettificati per riflettere tali differenze;
- 3) prezzi correnti di mercati meno attivi, rettificati per riflettere qualsiasi cambiamento nelle condizioni economiche che si è verificato dalla data delle operazioni effettuate a quei prezzi;
- 4) flussi finanziari attualizzati.

Investimenti immobiliari ai quali si applica lo IAS 40 sono:

- terreni posseduti per investimento;
- terreni posseduti per un utilizzo futuro non ancora determinato al momento attuale;
- edifici di proprietà dell'impresa, locati a terzi con *leasing* operativo;
- edifici posseduti tramite un contratto di *leasing* finanziario, locati a terzi con *leasing* operativo;
- edifici attualmente non occupati ma che sono posseduti al fine di essere locati a terzi tramite *leasing* operativo;
- investimenti immobiliari già esistenti che sono in fase di ristrutturazione per poter essere utilizzati continuativamente in futuro come investimenti immobiliari;
- immobili costruiti per un utilizzo come investimenti immobiliari, a partire dal momento in cui la costruzione o lo sviluppo sono terminati.

Non costituiscono investimenti immobiliari e, pertanto, non si applica lo IAS 40:

- immobili posseduti per la vendita;
- immobili che sono costruiti e sviluppati per conto terzi;
- immobili ad uso del proprietario, inclusi gli immobili posseduti per un utilizzo futuro come immobili ad uso del proprietario;
- immobili posseduti per una futura ristrutturazione e un successivo utilizzo come immobili ad uso del proprietario;
- immobili ad uso dei dipendenti e immobili ad uso del proprietario in procinto di essere dismessi;
- immobili che, al momento attuale, sono costruiti e sviluppati per un utilizzo futuro come investimenti immobiliari, prima del termine della costruzione o dello sviluppo;
- immobili dati in locazione ad altra impresa tramite *leasing* finanziario.

Lo IAS 40 incoraggia, ma non obbliga, le imprese a determinare il *fair value* degli investimenti immobiliari sulla base di una stima effettuata da un perito esterno con riconosciute e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza nella localizzazione e nella tipologia dell'investimento immobiliare oggetto della valutazione. In ogni caso, il principio contabile non richiede, necessariamente, che il *fair value* sia determinato a mezzo di una perizia.

Le variazioni di *fair value* sono rilevate nel conto economico: pertanto, tutte le oscillazioni del *fair value*, sia in aumento che in diminuzione, sono imputate al conto economico e concorrono al risultato dell'esercizio.

Agricoltura (IAS 41)

Il *fair value* (valore equo) dei prodotti agricoli è determinato con riferimento alle seguenti fonti, che devono essere utilizzate in base alla gerarchia evidenziata:

- 1) mercato attivo;
- 2) prezzi delle più recenti transazioni di mercato;
- 3) prezzi di mercati di attività simili;
- 4) flussi finanziari attualizzati.

Si definisce “mercato attivo” quello in cui esistono (tutte) le seguenti condizioni:

- 1) i prodotti commercializzati sul mercato risultano omogenei;
- 2) compratori e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in un qualsiasi momento;
- 3) i prezzi sono disponibili al pubblico.

Lo IAS 41 definisce le attività agricole, “attività biologiche” (nel senso di attività agricole in generale e non nel senso di prodotti derivanti dalla bio-agricoltura) ed elenca, a titolo esemplificativo, gli elementi (attività biologica e prodotto agricolo) che rientrano nell'ambito del principio stesso:

<u>Attività biologica</u>	<u>Prodotto agricolo</u>	<u>Prodotto successivo</u>
Pecora	lana	filato, tappeto
Alberi di una piantagione di foreste	tronchi	legname
Piante	cotone	filo di cotone, abito
	canna raccolta	zucchero
Bestiame caseario	latte	formaggio
Suini	corpo	salsicce, prosciutto
Boscaglia	fogliame	tè, tabacco lavorato
Viti	uva	vino
Alberi da frutta	frutta raccolta	frutta lavorata

Lo IAS 41 si applica alle attività biologiche ed ai prodotti agricoli sino al momento del raccolto (piante) o della macellazione (animali). Successivamente al raccolto o alla macellazione si applica lo IAS 2, relativo alla valutazione delle rimanenze, oppure sono applicati altri principi contabili il cui utilizzo risulta opportuno; questo, è dovuto anche al fatto che i prodotti agricoli cambiano destinazione economica e, di conseguenza, cambia il trattamento contabile e valutativo.

Il *fair value* si determina avendo riguardo al “mercato”; se non esiste alcun mercato attivo, si può fare riferimento ai prezzi delle più recenti transazioni di mercato avvenute, se non si

sono verificati rilevanti cambiamenti nelle circostanze economiche tra la data delle operazioni e la data del bilancio; medesimo discorso con riferimento ai prezzi di mercato di attività simili, tenendo conto delle rettifiche per riflettere eventuali differenze. Si possono utilizzare parametri di riferimento del settore (per esempio, valore del bestiame espresso per chilogrammo di carne). Tuttavia, a volte, può non essere disponibile il prezzo o valore determinato dal mercato di una attività biologica alle sue attuali condizioni; in tali circostanze, il *fair value* è determinato attraverso l'impiego del valore attuale dei flussi finanziari attesi dall'attività, attualizzati ad un tasso corrente di mercato prima delle imposte. Sono sempre esclusi i flussi finanziari dovuti al finanziamento dell'attività, all'imposizione fiscale o al ripristino delle attività biologiche dopo il raccolto (per esempio: il costo per ripiantare alberi in una foresta dopo il taglio). L'utilizzo dei flussi finanziari non richiede, obbligatoriamente, una perizia esterna. Se le fonti a disposizione portano a diverse conclusioni sul *fair value* di un'attività biologica, o di un prodotto agricolo, devono essere considerate le motivazioni che determinano tali differenze, al fine di giungere alla stima più attendibile entro un campo relativamente stretto di stime ragionevoli. Gli utili e le perdite derivanti dalla determinazione del *fair value* devono essere inclusi nel risultato dell'esercizio in cui si verificano.

In ogni caso, anche lo IAS 41, come già lo IAS 40 per gli investimenti immobiliari, richiede, nello stato patrimoniale, un'esposizione separata delle attività biologiche, nonché un'informativa particolarmente dettagliata, nella quale devono essere illustrati tutti gli aspetti e le conseguenze della valutazione al *fair value*.

5.3. Transizione agli IAS

Nello stato patrimoniale di apertura, al momento della transizione agli IAS/IFRS, le differenze che derivano tra la valutazione precedente al costo e la valutazione al *fair value* (tenuto conto anche dell'eventuale impairment test) sono imputate nel patrimonio netto (nell'apposita riserva o in altra voce dello stesso).

Le successive variazioni (in aumento e/o in diminuzione), che derivano dalle valutazioni al *fair value* (valore equo), sono imputate nel conto economico. Questo trattamento è analogo a quello previsto dallo IAS 39 e dallo IAS 40 rispettivamente per gli strumenti finanziari di negoziazione e per gli investimenti immobiliari. In altri casi, invece (IAS 16, 38 e 39), le successive variazioni del *fair value* sono imputate direttamente ad una riserva del patrimonio netto; in tali ipotesi, successivamente, soltanto con riferimento agli strumenti finanziari disponibili per la vendita (IAS 39), transitano nel conto economico, mentre nel caso delle immobilizzazioni materiali e delle immobilizzazioni immateriali (trattati rispettivamente nello IAS 16 e nello IAS 38) restano in una riserva (o altra voce) disponibile del patrimonio netto, anche dopo la cessione delle attività.

CAPITOLO 18 BILANCIO CONSOLIDATO

1. OBBLIGO

Il Decreto Legislativo n. 127/91 impone la redazione e presentazione del bilancio consolidato alle SpA, SApA, Srl, cooperative e mutue assicuratrici che controllano un'altra impresa¹²⁸.

La riforma del diritto societario ha esteso l'obbligo alle società di persone i cui soci illimitatamente responsabili sono esclusivamente SpA, Srl e SApA (art. 111-*duodecies*, disposizioni attuative).

Lo IAS 27 non è destinato ad imprese aventi una particolare forma giuridica, ma a tutte le "reporting entities" in generale.

Il termine "reporting entity" è stato definito, per la prima volta, nell'IFRS 3, *Aggregazioni aziendali* (Appendice A), in questi termini: "Entità sul cui bilancio, redatto per scopi di carattere generale, si basano gli utilizzatori per ottenere delle informazioni utili al fine di prendere decisioni sull'impiego di risorse. L'entità che redige il bilancio può essere una singola entità o un gruppo costituito da controllante e da tutte le sue controllate".

L'unica caratteristica che deve avere un'impresa per essere soggetta allo IAS 27 è il possesso di partecipazioni in società controllate. Tuttavia, si ritiene opportuno specificare la **disciplina definitoria** dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato in base ai Principi contabili internazionali. Al riguardo, una comunicazione della Commissione europea del novembre 2003¹²⁹ chiarisce che "per stabilire se una società debba o meno redigere conti consolidati ci si continuerà a basare sul diritto nazionale attuativo della settima direttiva del Consiglio" e che "è il diritto nazionale adottato in attuazione delle direttive contabili che determina se si debbano o meno redigere conti consolidati".

"Quando una società non è tenuta a redigere conti consolidati per via di un'esenzione contenuta nel diritto nazionale adottato in attuazione delle direttive contabili, non si applicano gli obblighi del regolamento IAS relativi ai conti consolidati in quanto tali conti non esistono."

L'esempio più semplice che può farsi in merito, è quello di una società che, a sua volta, possiede una controllata e in virtù delle ridotte dimensioni (anche nell'insieme costituiscono un gruppo di ridotte dimensioni) redige il bilancio in forma abbreviata. In questo caso la normativa nazionale (D.Lgs. 28 febbraio 2005, n.38) non consente di redigere il bilancio consolidato applicando gli IAS.

¹²⁸ Per le banche e le società finanziarie occorre fare riferimento al D.Lgs. n. 87/92.

¹²⁹ Cfr. "Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati", Bruxelles, novembre 2003.

In conclusione, mentre è lasciato al diritto nazionale individuare i soggetti obbligati a redigere il consolidato IAS, gli stessi dovranno poi applicare quanto previsto dagli IAS. Ad esempio, le esclusioni dall'ambito del consolidamento previste dalla disciplina nazionale non sono rilevanti: l'area di consolidamento è individuata in base agli IAS/IFRS omologati dalla UE. Continuando nell'esempio, con riferimento alla definizione dell'area di consolidamento, nel consolidato IAS andranno incluse tutte le "controllate", anche quelle con attività marcatamente dissimile o possedute temporaneamente, ancorché la normativa nazionale ne imponga o ne consenta l'esclusione.

2. ESENZIONI

Il D.Lgs. 127/91, all'articolo 27, concede esenzioni alle subholding la cui controllante redige il bilancio consolidato secondo lo stesso D.Lgs. 127/91, oppure secondo il diritto di uno Stato membro dell'Unione Europea. Le condizioni per usufruire dell'esenzione sono le seguenti:

- la società non deve avere emesso strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati;
- la controllante possiede almeno il 95% delle azioni o quote o, in difetto di tale condizione, uno o più azionisti, soci della controllata che rappresentino almeno il 5% non richiedono la redazione del consolidato almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio;
- il bilancio consolidato della controllante, soggetta al diritto di uno stato membro dell'Unione Europea, deve essere redatto secondo il D.Lgs. 127/91 ovvero secondo il diritto di altro Stato membro;
- il bilancio consolidato della controllante deve essere sottoposto a controllo in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 127/91 o dal diritto di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- copia del predetto bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso il registro delle imprese;
- nella nota integrativa al bilancio d'esercizio deve essere indicata la denominazione e la sede della società che redige il bilancio consolidato.

La subcontrollante che applica l'esenzione deve presentare solo il "bilancio separato", in conformità alle disposizioni di cui allo IAS 27, paragrafi 37-42; con riferimento alla valutazione delle partecipazioni in tale bilancio, si veda il capitolo 8.

Piccoli gruppi

In base all'articolo 27 del D.Lgs. 127/1991, più volte modificato dalle successive disposizioni legislative, non sono soggette all'obbligo di presentazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due dei tre seguenti limiti:

Attivi	€12.500.000
Ricavi	€25.000.000
Dipendenti	n. 250

La direttiva 2003/38/CE, non ancora recepita nell'ordinamento nazionale, ha innalzato i suddetti limiti a €14.600.000 e €29.200.000.

Lo IAS 27 ammette che una controllante non presenti il consolidato se:

- è essa stessa interamente controllata, oppure, se vi sono azionisti di minoranza e questi sono stati informati e non hanno posto obiezioni alla mancanza di bilancio consolidato;
- le azioni e obbligazioni dell'impresa non sono negoziate in un mercato pubblico;
- l'impresa non ha depositato, né ha in corso la procedura per depositare il proprio bilancio presso un organo di vigilanza allo scopo di collocare strumenti finanziari in un mercato regolamentato;
- la controllante ultima, oppure un'altra controllante intermedia, redige un bilancio consolidato a disposizione del pubblico e conforme ai principi contabili internazionali.

I principi contabili internazionali non prevedono alcuna esenzione basata sulle dimensioni del gruppo.

3. AREA DI CONSOLIDAMENTO

Si ritiene opportuno ribadire che, nel caso in cui la normativa nazionale o quella comunitaria preveda l'obbligo di redazione del bilancio consolidato in base agli IAS, sono questi ultimi che disciplinano le modalità di redazione. Così, con riferimento all'area di consolidamento, questa è individuata in base agli IAS omologati dalla UE.

Gli aspetti principali per definire l'area di consolidamento secondo gli IAS sono di seguito analizzati.

Preliminarmente, in via generale, con riferimento agli obblighi di consolidamento, si tenga conto che qualora sussistano ulteriori situazioni meritevoli di approfondimento esse saranno esaminate dall'OIC tempestivamente.

Concetto di controllo

La nozione di controllo, contenuta nell'articolo 2359¹³⁰ c.c., comprende:

¹³⁰Articolo 2359 c.c.:

Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

- il controllo di diritto;
- il controllo contrattuale;
- il controllo di fatto.

Le denominazioni di controllo “di diritto”, “di fatto” e “contrattuale” non sono state riprese dalla normativa: in ogni caso, permettono di qualificare i tre tipi di controllo definiti dall’articolo 2359 c.c..

Controllo di diritto. Questo controllo deriva dalla detenzione diretta o indiretta della maggioranza dei diritti di voto in un’altra società.

Controllo contrattuale. Questo controllo risulta dal diritto di esercitare un’influenza dominante su un’impresa in virtù di un contratto o di clausole statutarie. Si tratta dunque di un caso particolare di controllo di diritto, che deroga alla norma fondamentale del possesso della maggioranza dei diritti di voto.

Il controllo contrattuale è subordinato a due condizioni:

- 1) **il diritto nazionale lo deve consentire.** La situazione è differente a seconda dei paesi in cui è situata la società.
 - a) **Società italiane.** In Italia, tali clausole statutarie sono illecite, in quanto non esiste una categoria giuridica di gruppo di società, e dunque ogni società è indipendente. Tuttavia, il diritto di esercitare un’influenza dominante esiste in alcuni casi particolari, per esempio, quando esistono delle convenzioni di voto che sono riconosciute dalla giurisprudenza quando stipulate nell’interesse collettivo degli azionisti o della società interessata.
 - b) **Società straniera.** In alcuni paesi, è permesso esercitare un’influenza dominante partendo da particolari contratti. È il caso dei contratti di dominazione, trasferimento degli utili, comunione degli utili, trasferimento parziale dei benefici, gestione dell’azienda e cessione dell’azienda.
- 2) **partecipazione nell’impresa consolidata.** Il consolidamento della società implica che la società dominante sia azionista o associata della dominata. Si tratta dunque di un “rapporto” di dominazione che si iscrive nel quadro di una relazione di partecipazione al capitale e non semplicemente come la conseguenza di una convenzione. Per questo motivo le situazioni di dominazione tecnica, commerciale o altro (non accompagnate da partecipazioni) non permettono il consolidamento delle società legate da questi contratti. Tale è il caso, in particolare, dei contratti di concessione esclusiva, di subappalto, di franchising e di affitto di azienda.

Controllo di fatto. Può accadere che una società amministri in maniera continuativa un’altra società, di cui non detiene la maggioranza dei diritti di voto o che qualche contratto le

3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

permetta comunque di esercitare una influenza dominante. In questo caso, esiste un controllo di fatto, derivante dalla constatazione di situazioni obiettive. Per esempio, risulta dalla designazione, per due esercizi consecutivi, della maggioranza dei membri degli organi di amministrazione della società.

Se si stima esistente il controllo, questo deve essere giustificato. Tra gli indicatori del controllo di fatto vi sono: amministratori comuni, gestione comune di tesoreria, servizi, uffici, sede sociale comune, oggetto sociale comune o complementare.

Lo IAS 27 stabilisce (paragrafo 13) che il controllo si presume quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso società controllate, più della metà dei diritti di voto a meno che, in circostanze eccezionali, si possa chiaramente dimostrare che tale proprietà non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando la capogruppo detiene la metà o meno dei diritti di voto quando vi è, alternativamente:

- a) il potere su più di metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) il potere di governare le politiche finanziarie e operative dell'impresa in base alla legge, allo statuto o ad un accordo contrattuale;
- c) il potere di nominare o revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo amministrativo;
- d) il potere di indirizzare la maggioranza dei voti nelle riunioni del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo.

Nel valutare il possesso del controllo, si deve tenere conto anche dei diritti di voto potenziali (IAS 27, paragrafo 14), che potrebbero modificare, in più o in meno, la percentuale dei diritti di voto posseduti. I diritti di voto potenziali sono quelli che derivano da *warrant*, opzioni *call*, strumenti di debito o di patrimonio netto che, in caso di esercizio o conversione, hanno il potenziale di dare diritti di voto all'impresa o di ridurre quelli di un'altra parte. Nel valutare i diritti di voto potenziali si devono considerare i diritti correntemente esercitabili o convertibili e quelli posseduti da altre parti. Non si considerano, invece, quelli che saranno esercitabili o convertibili solo dopo una data futura o dopo il verificarsi di un determinato evento. Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono al controllo, si devono considerare tutti i fatti e le circostanze che ne possono influenzare l'esercizio o la conversione, ad eccezione delle intenzioni della direzione dell'impresa e della capacità finanziaria.

Società veicolo

Salvo che per il settore bancario-finanziario (cfr. art. 23 del decreto legislativo n. 385/93), la normativa nazionale non consente il consolidamento in assenza di rapporti di partecipazione.

Il documento interpretativo SIC 12 dei principi contabili internazionali stabilisce l'obbligo di consolidare una società ("*special purpose entities*" o SPE) quando, anche in assenza di un legame partecipativo, esiste nella sostanza una relazione di controllo con l'impresa che redige il bilancio. Le circostanze che possono indicare l'esistenza di questo tipo di relazione sono:

- 1) l'attività è condotta per conto dell'impresa, per soddisfare un suo specifico bisogno, in modo che l'impresa ne tragga vantaggi economici;
- 2) l'impresa ha il potere di prendere decisioni per ottenere la maggioranza dei benefici economici derivanti dall'attività del veicolo. Questa situazione può essere determinata anche per mezzo di clausole statutarie, che non richiedono il continuo intervento dell'impresa che ne beneficia (c.d. Meccanismo del "pilota automatico");
- 3) in sostanza l'impresa ha diritto di ottenere la maggioranza dei benefici economici prodotti dal veicolo ed è esposta ai rischi gravanti sulla sua attività;
- 4) l'impresa conserva il diritto di ottenere l'eventuale netto restante al completamento dell'attività gestita dal veicolo e ne sopporta i rischi.

Dunque, in presenza delle citate relazioni le società veicolo devono essere oggetto di consolidamento. Tuttavia, con riferimento alle società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 è necessario svolgere alcune considerazioni.

Come è noto, l'art. 3, comma 2 della legge 130/99 stabilisce che "i crediti relativi a ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi." Tenuto conto di questa disposizione e del principio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dal D.Lgs. 87/92, la Banca d'Italia ha disciplinato il bilancio di esercizio di tali società precisando che, alle operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalle società veicolo in esame è richiesto, in particolare, che (cfr. Banca d'Italia, Bollettino di Vigilanza, n. 3, marzo 2000):

- a) "le informazioni contabili relative a ciascuna operazione di cartolarizzazione trovino separata evidenza in appositi allegati alla nota integrativa;
- b) gli allegati debbano contenere tutti i dati di carattere qualitativo e quantitativo necessari per una rappresentazione chiara e completa di ciascuna operazione".

Inoltre, relativamente ai bilanci delle banche cedenti (*originator*) si osserva che la Banca d'Italia ha disciplinato il trattamento delle operazioni di cartolarizzazione applicando a queste ultime la cornice regolamentare prevista per lo "smobilizzo di attivi". In particolare, gli elementi chiave di tale normativa sono il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (ciò che rileva è l'esposizione al rischio, piuttosto che la titolarità giuridica dei crediti sottostanti) e la segnalazione del rischio assunto secondo la pertinente forma contrattuale (ad esempio, credito di firma).

Sulla base di questa impostazione, la Banca d'Italia ha precisato che le attività oggetto di cartolarizzazione vanno rimosse dall'attivo dello stato patrimoniale del cedente, mentre l'eventuale rischio nei confronti dei debitori ceduti va rilevato nell'attivo secondo la pertinente forma tecnica (titoli, crediti, garanzie, ecc.) (cfr. Circolare n. 166 del 30 luglio 1992 "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione", Paragrafo 2.13 "Disposizioni riguardanti determinate operazioni – Operazioni di cartolarizzazione").

Analoghe indicazioni sono state fornite dalla Consob alle società con titoli quotati con la comunicazione n. DAC/RM/97003369 del 9 aprile 1997 nella quale è precisato che il cedente cancella dall'attivo dello stato patrimoniale i crediti oggetto di cartolarizzazione e "la valutazione del rischio avverrà tramite la valutazione delle poste non monetarie (credito per il corrispettivo differito e prestito subordinato), la cui qualità è tuttavia misurata indirettamente avuto riguardo alla qualità del portafoglio ceduto".

Pertanto, in base alle summenzionate disposizioni di bilancio i crediti oggetto di cartolarizzazione non formano oggetto di rilevazione né nell'attivo delle società cedenti né nell'attivo delle società veicolo ex legge 130/99.

Con l'entrata in vigore dei principi contabili IAS/IFRS, si ritiene che le società veicolo ex legge 130/99 possano continuare a rilevare le operazioni di cartolarizzazione soltanto nella nota integrativa. Infatti, poiché i crediti cartolarizzati costituiscono per legge un "patrimonio separato" a beneficio dei portatori dei titoli emessi dalla società veicolo per finanziare l'acquisto dei crediti stessi, tali attività e passività rispettano le condizioni stabilite dal paragrafo 19 dello IAS 39 (il cosiddetto accordo *pass-through*)¹³¹ per la *derecognition* delle attività oggetto di compravendita. Al contrario, le società cedenti potranno continuare a cancellare totalmente dal proprio attivo le attività cedute soltanto se avranno trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici connessi con tali attività (per l'approfondimento degli elementi qualificanti la *derecognition* di attività finanziarie si rinvia all'Appendice 5).

Di conseguenza, i crediti oggetto di cartolarizzazione continueranno ad essere rilevati nei bilanci consolidati delle società cedenti solo se non supereranno il test dei rischi/benefici. Viceversa, non dovrebbe rilevare il consolidamento delle società veicolo ex legge 130/99, perché tali società rileverebbero le operazioni di cartolarizzazione nella nota integrativa.

Un discorso a parte deve, invece, essere effettuato con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione effettuate prima del 1° gennaio 2004.

Come già rilevato nel capitolo 15 relativo agli strumenti finanziari, l'IFRS 1 ha previsto una specifica deroga all'applicazione delle regole sulla *derecognition* per le cessioni di attività

¹³¹ In particolare, il paragrafo 19 dello IAS 39 dispone che: "Quando un'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di un'attività finanziaria (la "attività originale"), ma assume un'obbligazione contrattuale a pagare quei flussi finanziari a una o più entità (i "beneficiari finali"), l'entità tratta la transazione come un trasferimento di un'attività finanziaria se, e soltanto se, tutte le tre condizioni seguenti sono soddisfatte.

(a) L'entità non ha un'obbligazione a corrispondere importi ai beneficiari finali a meno che incassi importi equivalenti dall'attività originale. Le anticipazioni a breve termine da parte dell'entità con il diritto al recupero totale dell'importo prestato più gli interessi rilevati secondo i tassi di mercato non violano questa condizione.

(b) Le condizioni del contratto di trasferimento impediscono all'entità di vendere o di impegnare le attività originali salvo quando queste sono a garanzia dell'obbligazione a corrispondere flussi finanziari ai beneficiari finali.

(c) L'entità ha una obbligazione a trasferire qualsiasi flusso finanziario che incassa per conto dei beneficiari finali senza un ritardo rilevante. Inoltre, l'entità non ha diritto a reinvestire tali flussi finanziari, se non per investimenti in disponibilità liquide o disponibilità liquide equivalenti (come definito nello IAS 7 Rendiconto finanziario) durante il breve periodo di regolamento dalla data di incasso alla data del dovuto pagamento ai beneficiari finali, e gli interessi attivi su tali investimenti vengono passati ai beneficiari finali".

finanziarie, ivi incluse le operazioni di cartolarizzazione, poste in essere prima di tale data (si veda l'IFRS 1, paragrafi 27 e 27A). In virtù di questa deroga, per le operazioni di cartolarizzazione effettuate in data anteriore al 1° gennaio 2004, l'impresa può decidere di continuare ad applicare le previgenti regole contabili, oppure applicare le disposizioni dello IAS 39 in modo retroattivo da una data scelta dall'impresa stessa, a condizione che le informazioni necessarie per applicare il citato principio IAS alle attività precedentemente cancellate dal bilancio fossero disponibili al momento della contabilizzazione iniziale di tali operazioni.

È da ritenere che, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della L. 130/99, l'eventuale applicazione della citata deroga produca i suoi effetti (cioè la non reiscrizione dei crediti cartolarizzati) ai fini del bilancio individuale della società veicolo, del bilancio individuale della società cedente, nonché del bilancio consolidato della società cedente (anche nel caso in cui quest'ultima controlli la società veicolo). Ciò in quanto la cancellazione dei crediti da parte delle società veicolo e delle società cedenti è avvenuta nel passato in applicazione di precise disposizioni di bilancio nazionali.

Naturalmente in tali circostanze, le attività detenute dall'impresa cedente verso la cartolarizzazione andranno rilevate e valutate secondo i criteri fissati dagli IAS/IFRS (ad esempio, qualora l'impresa cedente abbia sottoscritto titoli emessi dalla società veicolo, essa dovrà valutarli al *fair value* o sottoporli al processo di *impairment* se sono classificati nella categoria *Posseduti sino alla scadenza o nel portafoglio crediti*).

Con riferimento, infine, ai crediti cancellati per i quali si è utilizzata la succitata deroga, si dovrà fornire l'informativa richiesta dalle disposizioni contabili nazionali.

Attività difforme

L'articolo 28 del D.Lgs. 127/1991 ed i principi contabili nazionali prevedono l'obbligo di esclusione, dal consolidamento, delle imprese controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini di una rappresentazione veritiera e corretta.

Questa esclusione non è consentita dallo IAS 27. Secondo i principi contabili internazionali le difficoltà di interpretazione di un consolidato, costituito da imprese che svolgono attività eterogenee, devono essere superate con la presentazione di informazioni settoriali (IAS 14).

Restrizioni severe e durature

Il D.Lgs. 127 (articolo 28) stabilisce che è possibile escludere dal consolidamento le imprese controllate quando sussistono severe e durature restrizioni all'esercizio dei diritti della controllante.

Lo IAS 27 non prevede questa esclusione, in quanto le restrizioni severe e durature rendono inesistente il rapporto di controllo e impongono quindi l'esclusione dall'area di consolidamento.

Informazioni che non possono essere ottenute senza oneri o periodi di tempo lunghi

L'esclusione, facoltativa, dall'area di consolidamento per le imprese per le quali non possono essere ottenute tempestivamente, o senza oneri elevati, le informazioni necessarie per la preparazione del consolidato, è prevista dall'articolo 28 del D.Lgs. 127/91.

Lo IAS 27 non prevede questa causa di esclusione. Comunque, i tempi lunghi o gli oneri eccessivi possono far presumere l'assenza del potere di governare le politiche gestionali e finanziarie dell'impresa e, conseguentemente, l'assenza del controllo. In questo caso, lo IAS 27 impone l'esclusione dall'area di consolidamento.

Partecipazioni possedute al solo scopo della successiva vendita

Il D.Lgs. 127/91 (articolo 28) prevede l'esclusione facoltativa dall'area di consolidamento per le controllate destinate alla vendita, senza indicare come devono essere identificate. Anche il principio contabile nazionale n. 17 non identifica meglio le partecipazioni destinate alla vendita, salvo precisare che lo scopo della vendita deve essere immediato e non solo eventuale.

Lo IAS 27 non contiene nessuna esclusione per le controllate acquistate al solo scopo della successiva vendita, che devono comunque essere consolidate e, se sussistono i presupposti, tutte le loro attività e passività devono essere valutate come prescritto dall'IFRS 5 per le attività immobilizzate destinate alla vendita.

Imprese le cui azioni sono concesse in pegno ai sensi dell'articolo 2352 del codice civile

Una delle tematiche connesse all'introduzione nel nostro ordinamento degli IAS/IFRS è la definizione dell'area di consolidamento in presenza di partecipazioni di controllo le cui azioni sono concesse in pegno in connessione alla stipula di operazioni di finanziamento con istituzioni creditizie o finanziarie.

Come illustrato, con il passaggio agli IAS/IFRS si riducono al minimo, rispetto al sistema delineato dal nostro ordinamento, le cause di esclusione dall'area di consolidamento delle partecipazioni in società controllate. Secondo l'attuale sistema previsto dallo IAS 27, pertanto, tutte le società controllate da una capogruppo debbono essere consolidate integralmente ed i più importanti indizi a disposizione del redattore del bilancio per l'individuazione di una fattispecie di controllo sono rappresentati proprio dal possesso, diretto o indiretto attraverso proprie controllate, di più della metà dei diritti di voto o, comunque, dalla capacità di governare la maggioranza dei diritti di voto in virtù di accordi con altri investitori.

Il problema in questione è definire la più appropriata convenzione contabile per il consolidamento/deconsolidamento delle partecipazioni di controllo, che sono ricevute/cedute in pegno ai sensi dell'articolo 2352 c.c. a garanzia di finanziamenti concessi/ricevuti, posto che, salvo specifica pattuizione contraria, il diritto di voto connesso alle azioni costituite in garanzia passa al creditore pignoratizio, che acquisisce, pertanto, il potere di governare le sorti delle assemblee societarie. Tale questione assume una particolare valenza se si considera che, sempre in connessione al passaggio agli IAS/IFRS, è venuto meno l'obbligo di esclusione dall'area di consolidamento delle partecipate che svolgono attività eterogenee rispetto a quella prevalente svolta dal gruppo; tale esclusione, sino ad ora, aveva di fatto impedito ai gruppi bancari di consolidare i pacchetti di maggioranza di società "manifatturiere" acquisiti a qualsiasi titolo.

La soluzione del problema deve essere ricercata analizzando le diverse componenti e pattuizioni connesse a questo tipo di garanzie. Lo IAS 27, infatti, definisce il "controllo" come il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'impresa, al fine di ottenere i benefici connessi alle sue attività: ne consegue che lo IAS 27 segue l'impostazione della "prevalenza della sostanza sulla forma" caratteristica dei principi internazionali. Accanto a questa statuizione generale sono poi forniti alcuni indicatori relativi all'esercizio "effettivo e sostanziale" del controllo, poiché il potere di gestire la maggioranza dei diritti di voto delle azioni rappresenta solo una parte; a questo, infatti, si aggiungono:

- (a) il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell'impresa in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;
- (b) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'impresa è detenuto da quel consiglio o organo;
- (c) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione, o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'impresa è detenuto da quel consiglio o organo.

Deve essere rilevato che i poteri di cui alla lettera a) potrebbero essere esercitati, da parte del creditore pignoratizio, soltanto attraverso la sostituzione degli amministratori dell'impresa le cui azioni sono state acquisite in pegno. Nella prassi operativa questo normalmente non avviene, in quanto, ai fini della tutela a garanzia del credito concesso, risulta sufficiente l'esercizio dei diritti di voto nell'assemblea (e, salvo casi eccezionali, neppure questo diritto viene esercitato).

Pertanto, la decisione su chi, tra il proprietario/debitore pignorato o il creditore pignoratizio, debba procedere al consolidamento integrale dell'impresa concessa in garanzia, deve essere raggiunta individuando il soggetto che effettivamente esercita, giorno per giorno, il controllo delle operazioni, impostando le strategie e le politiche finanziarie e gestionali attraverso gli organi sociali, che nello specifico sistema di *governance* sono a ciò deputati e con la finalità di godere dei benefici (*rewards* per utilizzare la terminologia dei principi internazionali) sia economici che finanziari di questa sua attività di gestione.

L'esercizio di questo potere normalmente non avviene da parte del creditore pignoratizio, in quanto il diritto di voto a lui attribuito rappresenta una modalità per attuare la custodia del

“bene” pignorato: si tratta della naturale estensione del dovere di conservazione del bene ricevuto in pegno, che normalmente fa carico al creditore.

In relazione a quanto illustrato, non deve essere consolidata un'impresa, da parte del creditore pignoratizio, quando il passaggio del diritto di voto, pure previsto dal codice civile, rappresenta unicamente uno strumento volto a rafforzare la tutela a garanzia del credito concesso, al quale non si accompagnano tutti gli altri elementi in precedenza citati a riprova di un effettivo e concreto controllo gestionale della garanzia stessa.

In definitiva, il creditore pignoratizio non deve effettuare il consolidamento quando, per effetto di accordi con il debitore o convenzioni, nell'ambito di un contratto di più generale portata, il diritto di voto è contrattualmente finalizzato alla sola conservazione e valorizzazione della garanzia ottenuta, senza un attivo coinvolgimento nella gestione.

4. PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO

Con riferimento alle procedure di consolidamento, esistono alcune principali differenze rispetto alla prassi nazionale.

Una prima differenza riguarda il goodwill: quello negativo che, in base all'IFRS 3, deve essere imputato nel conto economico mentre quello positivo non è ammortizzato ma soggetto al solo *impairment test*.

Altre differenze riguardano: (i) la rilevazione delle interessenze di terzi al *fair value*; (ii) la necessità di separare dal *goodwill* le attività immateriali che possono essere cedute individualmente oppure insieme ad un'altra attività/passività (es. *customer list*); (iii) il diverso trattamento dei fondi per oneri di ristrutturazione in sede di allocazione del costo di acquisizione.

Un'ulteriore differenza riguarda le “*contingent liabilities*” (passività potenziali dell'acquisto), alle quali, nelle aggregazioni, deve essere attribuito un valore (IFRS 3, Appendice B, B 16 l).

Per il resto, in linea generale, tra il principio contabile nazionale n. 17 e lo IAS 27, non sussistono sostanziali differenze nelle procedure di consolidamento.

CAPITOLO 19 IMPATTO DEGLI IAS/IFRS SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

L'elemento più significativo emergente dall'applicazione degli IAS/IFRS sul bilancio consolidato delle compagnie di assicurazione si riferisce al fatto che, a differenza delle altre imprese, per le compagnie è prevista una fase I transitoria che, pur iniziando anch'essa a partire dall'esercizio che inizi da o dopo il 1° gennaio 2005, continuerà fino al momento della introduzione, per la cosiddetta fase II, dei nuovi principi contabili.

Nel corso della fase I l'attuale IFRS 4, *Contratti assicurativi*, non si applicherà in particolare alla registrazione e valutazione delle riserve tecniche, vale a dire alla principale voce del passivo delle compagnie di assicurazione. Le riserve tecniche, pertanto, potranno ancora esser valutate secondo il criterio del costo ultimo, così come previsto attualmente.

L'IFRS 4 fa riferimento alla significatività del rischio assicurativo onde individuare il contratto. In tal modo viene fatto assumere rilievo alla sostanza economica del contratto e non alla sua forma legale. La significatività del rischio sussiste se, e solo se, un evento assicurativo potrebbe obbligare l'assicuratore a pagare significativi benefici aggiuntivi. Tale valutazione è fatta contratto per contratto. In ogni caso, se un *book* omogeneo di contratti nel suo insieme trasferisce un significativo rischio assicurativo, non occorre esaminare ciascun contratto dentro il *book*. La valutazione viene fatta solo all'inizio del contratto.

In estrema sintesi, le principali conseguenze indotte dall'applicazione dell'IFRS 4 saranno che la maggior parte delle attività finanziarie e i derivati verranno valutati al *fair value* e la definizione di contratto assicurativo imporrà alle imprese di effettuare una riclassificazione di alcuni contratti come strumenti finanziari ai quali conseguentemente dovrà applicarsi il *fair value*.

Alcuni prodotti vita non saranno più considerati prodotti assicurativi. Ad esempio nelle imprese vita emittenti per le *unit* e *index linked* è possibile che una parte dei premi non entreranno più nella voce premi bensì nei "proventi" (ovviamente per la parte relativa alle commissioni). Le riserve relative a questi prodotti seguiranno lo IAS 39 e dovranno essere valutate al *fair value*. Per le restanti riserve tecniche e le altre poste si applicheranno i principi contabili nazionali con eccezione delle riserve catastrofali e di equilibrio che non saranno più ammesse.

Come detto sopra, l'IFRS 4 permette di continuare a valutare le riserve tecniche secondo le regole attuali, ma esige di effettuare un *liability adequacy test* (LAT) per verificare l'adeguatezza delle stesse iscritte in bilancio.

Alla chiusura di ogni esercizio le imprese dovranno quindi effettuare il citato LAT utilizzando stime correnti dei futuri flussi finanziari dei relativi contratti assicurativi.

Se queste stime evidenzieranno che il valore di carico delle passività assicurative (meno i relativi costi di acquisizione differiti e le attività immateriali) non è sufficiente rispetto ai

futuri flussi finanziari stimati, comprensivi del valore intrinseco e temporale delle opzioni eventualmente associate, l'impresa dovrà riconoscere l'intera perdita nel conto economico. Qualora le politiche contabili dell'impresa prevedano un test assimilabile al citato LAT e l'impresa sia in grado di dimostrare che le passività sono adeguate, l'IFRS 4 non richiede ulteriori verifiche (ovviamente devono essere rispettati i requisiti minimi del test).

Il principale problema irrisolto dal principio riguarda la c.d. asimmetria (*mismatch*) tra le passività assicurative, che continuano ad essere valutate con i principi contabili locali, e le attività a copertura di tali passività, che dovranno essere valutate al *fair value*, secondo quanto previsto dallo IAS 39 e dagli altri IAS applicabili.

La soluzione prospettata dello IASB di utilizzare la c.d. pratica dello “*shadow accounting*” sul modello statunitense introduce solo fattori di mitigazione, senza risolvere pienamente il problema.

Permangono criticità interpretative derivanti dall'applicazione dell'IFRS 4 che in estrema sintesi riguardano:

- la classificazione dei contratti: gruppi omogenei di contratti, le soglie di significatività del rischio assicurativo da applicare, le opzioni contrattuali, l'identificazione della componente di servizio di gestione, eventualmente inclusa nei contratti di investimento e disciplinata dallo IAS 18, *Ricavi*;
- la valutazione delle passività finanziarie: la valutazione secondo lo IAS 39 di contratti non qualificabili come contratti assicurativi né come contratti di investimento con una significativa partecipazione agli utili, comporta un notevole cambiamento rispetto alle valutazioni tradizionali. In particolare, i sistemi devono essere capaci di sviluppare proiezioni dei futuri flussi di cassa, eventualmente simulate, prevedendo gli opportuni ambienti economici/demografici futuri.

Si ricorda la possibilità dell'esercizio dell'opzione concessa in fase I di valutare le passività assicurative utilizzando il tasso tecnico della valutazione tradizionale o utilizzando un tasso continuamente aggiornato in relazione alla situazione corrente dei mercati.

Ulteriori problemi sussistono per effetto dell'adozione degli IAS 32 e 39 sulla classificazione e misurazione degli investimenti finanziari: i nuovi criteri di gestione sostanzialmente diversi da quelli civilistici comportano significativi adeguamenti dei sistemi amministrativi, gestionali e organizzativi (doppio binario per le società controllate).

Questo, in particolare, sulle:

- nuove regole di hedge accounting, diverse dall'attuale normativa italiana;
- nuove procedure di calcolo del costo ammortizzato (*amortised cost*), sia per gli strumenti finanziari attivi che passivi;
- modalità di definizione del *fair value* in modo da garantire la comparabilità e la trasparenza;
- modalità di separazione dei derivati incorporati;
- definizione delle procedure per l'impairment degli strumenti finanziari.

L'adozione dello IAS 27 ha inoltre ampliato il perimetro di consolidamento, con particolare riferimento all'inclusione di società con attività disomogenea, attualmente non consolidate integralmente e al consolidamento delle *special purpose entities* (problemi operativi di definizione e gestione delle procedure di consolidamento).

OSSERVAZIONI DI AUTORITÀ

Con lettera datata il 15 settembre 2005, la CONSOB fa seguito alla richiesta di parere presentata dall'OIC in merito alla bozza di Guida Operativa approvata dal Comitato Esecutivo in data 30 maggio 2005. La Commissione si esprime come segue:

«Si fa riferimento alla nota del 30 maggio u.s. con la quale codesto Organismo ha trasmesso il documento “*Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*” e sui testi coordinati dei principi contabili nn. 13, 14, 15, 16, 18, 29 ed Interpretativo 1.

Al riguardo, nel prendere atto dei documenti in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne la “*Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*”, ed in particolare quanto indicato in merito alla definizione di “controllo” e di “collegamento”, la Commissione si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti.

Si richiama, infatti, l'attenzione di codesto Organismo sul fatto che la prima applicazione degli IAS/IFRS implica dei profondi adattamenti del sistema contabile nazionale.

L'applicazione di queste norme, tra le quali assume particolare rilevanza la tematica connessa alla definizione di “controllo” e di “collegamento”, comporta inoltre rilevanti dubbi interpretativi, per la cui soluzione si dovrà far riferimento ai meccanismi istituzionali individuati nel regolamento dell'Unione Europea.

In questo ambito, la Guida Operativa può fornire delle utili indicazioni per l'attività degli operatori e dei revisori anche se, in ultima istanza, le scelte contabili da effettuare nei casi concreti dovranno comunque essere ricondotte ad un attento esame delle norme IAS/IFRS e delle interpretazioni oggetto di omologazione da parte dell'Unione Europea.

Le risultanze degli approfondimenti svolti su tale materia, nonché quanto altro dovesse emergere dall'ulteriore esame delle tematiche connesse con la prima applicazione dei principi IAS/IFRS, costituirà oggetto di specifica comunicazione a codesto Organismo.

Quanto sopra indicato dovrà essere menzionato nella Guida Operativa.

Inoltre, con riferimento alle indicazioni fornite nella Guida Operativa in merito al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle imprese, la Commissione ritiene che quanto riportato sia sostanzialmente in linea con il testo degli IAS/IFRS. Peraltro, si invita a tenere in opportuna considerazione quanto sottolineato sulla materia dalla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati nel parere rilasciato sullo schema di decreto legislativo recante le opzioni per il recepimento dei principi contabili internazionali nonché gli effetti che potranno derivare dalla modifica della riforma previdenziale in atto che prevede il conferimento del fondo trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari.

Si ricorda, da ultimo, che gli schemi di bilancio riportati a titolo esemplificativo nella Guida Operativa saranno oggetto di formale provvedimento amministrativo da parte delle Autorità di Vigilanza, per i rispettivi settori di competenza, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 38/2005 “*Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali*”.

La BANCA D'ITALIA ha espresso l'avviso di inserire nel documento uno specifico paragrafo nel quale riportare le seguenti osservazioni:

“I principi contabili internazionali (IAS/IFRS) rappresentano un complesso sistema di regole che in diverse aree dell'informativa pubblica di bilancio innovano profondamente la vigente disciplina contabile.

La puntuale e corretta applicazione dei nuovi standard richiede la soluzione di numerosi problemi interpretativi che, in mancanza di specifici orientamenti assunti dall'IFRIC ed omologati dalla Comunità Europea, non possono che essere affrontati, in ambito nazionale, facendo riferimento, nell'ordine, agli IAS/IFRS, alle eventuali disposizioni amministrative emanate in materia dalle competenti autorità nazionali e ai principi affermati nella prassi contabile.

In tale prospettiva la Guida operativa alla transizione agli IAS/IFRS può fornire utili indicazioni per la soluzione degli anzidetti problemi agli operatori che redigeranno il primo bilancio secondo gli IAS/IFRS con riferimento all'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2005. Si tratta, in alcuni casi, di indicazioni non definitive espresse dalla professione contabile sulla base delle analisi sinora condotte. La Guida segnala, infatti, per alcuni rilevanti argomenti – la nozione di controllo e di collegamento, il trattamento del TFR ecc. – l'esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti.

Si sottolinea da ultimo che le banche e le società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia sono tenute a redigere il bilancio conformemente agli IAS/IFRS e alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 38/2005. Di conseguenza, qualora un'indicazione della Guida non risulti in linea con le disposizioni amministrative emanate dalla competente autorità prevalgono le seconde.”

L'ISVAP, da parte sua, così si esprime:

“I principi contabili internazionali (IAS/IFRS) rappresentano un complesso sistema di regole che in diverse aree dell'informativa pubblica di bilancio innovano profondamente la vigente disciplina contabile.

La puntuale e corretta applicazione dei nuovi standard richiede la soluzione di numerosi problemi interpretativi che, in mancanza di specifici orientamenti assunti dall'IFRIC ed omologati dalla Comunità Europea, non possono che essere affrontati, in ambito nazionale, facendo riferimento, nell'ordine, agli IAS/IFRS, alle eventuali disposizioni amministrative emanate in materia dalle competenti autorità nazionali ed ai principi affermati nella prassi contabile.

In tale prospettiva la Guida operativa alla transizione agli IAS/IFRS può fornire utili indicazioni per la soluzione degli anzidetti problemi agli operatori che redigeranno il primo bilancio secondo gli IAS/IFRS con riferimento all'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2005. Si tratta, in alcuni casi, di indicazioni che riflettono lo stato d'avanzamento delle analisi sino ad oggi condotte nell'ambito della professione contabile. La Guida segnala, infatti, per alcuni rilevanti argomenti – la nozione di controllo e di collegamento, il trattamento del TFR, ecc. – l'esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti.

Si sottolinea peraltro che le società di assicurazione e le altre società incluse nell'ambito di applicazione del d.lgs. 173/97 sono tenute a redigere il bilancio conformemente agli IAS/IFRS e alle disposizioni emanate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto

legislativo n. 38/2005. Di conseguenza, in caso di asimmetria fra un'indicazione della Guida ed una disposizione amministrativa emanata dall'ISVAP, la seconda deve ritenersi prevalente.”

PRINCIPI ED INTERPRETAZIONI IN VIGORE

IAS 1	<i>Presentazione del bilancio</i>
IAS 2	<i>Rimanenze</i>
IAS 7	<i>Rendiconto finanziario</i>
IAS 8	<i>Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori</i>
IAS 10	<i>Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio</i>
IAS 11	<i>Lavori su ordinazione</i>
IAS 12	<i>Imposte sul reddito</i>
IAS 14	<i>Informativa di settore</i>
IAS 16	<i>Immobili, impianti e macchinari</i>
IAS 17	<i>Leasing</i>
IAS 18	<i>Ricavi</i>
IAS 19	<i>Benefici per i dipendenti</i>
IAS 20	<i>Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica</i>
IAS 21	<i>Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere</i>
IAS 23	<i>Oneri finanziari</i>
IAS 24	<i>Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate</i>
IAS 26	<i>Fondi di previdenza</i>
IAS 27	<i>Bilancio consolidato e separato</i>
IAS 28	<i>Partecipazioni in società collegate</i>
IAS 29	<i>Informazioni contabili in economie iperinflazionate</i>
IAS 30	<i>Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari</i>
IAS 31	<i>Partecipazioni in joint venture</i>
IAS 32	<i>Strumenti finanziari: Esposizione nel Bilancio e Informazioni integrative</i>
IAS 33	<i>Utile per azione</i>
IAS 34	<i>Bilanci intermedi</i>
IAS 36	<i>Riduzione di valore delle attività</i>
IAS 37	<i>Accantonamenti, passività e attività potenziali</i>
IAS 38	<i>Attività immateriali</i>
IAS 39	<i>Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione</i>
IAS 40	<i>Investimenti immobiliari</i>
IAS 41	<i>Agricoltura</i>
IFRS 1	<i>Prima adozione degli International Financial Reporting Standard</i>
IFRS 2	<i>Pagamenti basati su azioni</i>
IFRS 3	<i>Aggregazioni Aziendali</i>
IFRS 4	<i>Contratti assicurativi</i>
IFRS 5	<i>Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate</i>

SIC-7	<i>Introduzione dell'euro</i>
SIC-10	<i>Assistenza pubblica – Nessuna specifica relazione alle attività operative</i>
SIC-12	<i>Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo)</i>
SIC-13	<i>Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo</i>
SIC-15	<i>Leasing operativo – Incentivi</i>
SIC-21	<i>Imposte sul reddito – Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili</i>
SIC-25	<i>Imposte sul reddito – Cambiamenti di condizione fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti</i>
SIC-27	<i>La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing</i>
SIC-29	<i>Informazioni integrative – Accordi per servizi in concessione</i>
SIC-31	<i>Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari</i>
SIC-32	<i>Attività immateriali – Costi connessi a siti web</i>
IFRIC 1	<i>Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari</i>

PRINCIPI ED INTERPRETAZIONI RICHIAMATI NELLA GUIDA

	Posizione nel testo
IAS 1	Cap. 1.1
	Cap. 2
	Cap. 3.2
	Cap. 4.2
	Cap. 7.2
	Cap. 8.2
	Cap. 9.2
	Cap. 11, parr. 1 e 2
	Cap. 12.2
	Cap. 14.2
	Sub capitolo II, par. 4
	Cap. 16.1
	Cap. 17 – Imposte differite, par. 2
	Cap. 17 – Determinazione del fair value, par. 1
IAS 2	Cap. 1.2
	Cap. 9
	Sub capitolo I, par. 3.1
	Cap. 17 – Perdite di valore, par. 1
	Cap. 17 – Determinazione del fair value, parr. 1 e 2
IAS 7	Cap. 2, Stato patrimoniale par. 2
	Cap. 11, parr. 1 e 3
IAS 8	Recepimento degli IAS: regolamenti 1725/03 e 707/04
	Cap. 1, parr. 1 e 4
	Cap 2, Stato patrimoniale par. 2
	Cap. 6.3
	Cap. 12, parr. 2 e 3
	Cap. 17 – Prevalenza della sostanza sulla forma
IAS 10	Cap. 1.4
	Cap. 2, Stato patrimoniale par. 2
	Cap. 12.4
	Cap. 14.3
	Cap. 16.1
IAS 11	Cap. 3.5
	Cap. 10
	Cap. 17 – Perdite di valore, par. 1
IAS 12	Cap. 2, Stato patrimoniale par. 2
	Cap. 8.4
	Cap. 13.1
	Cap. 14.4

	Cap. 17 – Imposte differite
	Cap. 17 – Perdite di valore, par. 1
IAS 14	Cap. 18.3
IAS 16	Cap. 1.3
	Cap. 3.5
	Cap. 4
	Cap. 5, parr. 3 e 4
	Cap. 7.3
	Cap. 12, parr. 3 e 4
	Cap. 17 - Poste in valuta estera e traduzione di bilanci di controllate estere, par. 3
	Cap. 17 – Perdite di valore, par. 6
	Cap. 17 – Determinazione del fair value, parr. 2 e 3
IAS 17	Cap. 2, Stato patrimoniale par. 2
	Cap. 4.1
	Cap. 5
	Cap. 7.1
	Cap. 15.1
	Cap. 17 – Prevalenza della sostanza sulla forma
IAS 18	Cap. 1.2
	Sub capitolo II, par. 3.2
	Cap. 19 - Impatto degli IAS/IFRS sulla redazione del bilancio consolidato delle compagnie di assicurazione
IAS 19	Cap. 1.3
	Cap. 13
	Cap. 14.4
	Cap. 15.1
	Cap. 17 – Perdite di valore, par. 1
IAS 20	Cap. 6
IAS 21	Cap. 1.3
	Appendice 1
	Cap. 17 - Poste in valuta estera e traduzione di bilanci di controllate estere
IAS 23	Cap. 4.3
	Cap. 9.3
IAS 24	Cap. 17 - Prevalenza della sostanza sulla forma
IAS 26	Cap. 13.3.
IAS 27	Cap. 8, parr. 2 e 3
	Cap. 14.4
	Cap. 15.1
	Sub capitolo I, parr. 2 e 9
	Cap. 17 - Prevalenza della sostanza sulla forma
	Cap. 17 – Perdite di valore, par. 1

	Cap. 18 – Bilancio consolidato
	Cap. 19
IAS 28	Cap. 8
	Cap. 14.4
	Sub capitolo I, par. 2
	Cap. 17 – Perdite di valore, par. 1
IAS 29	Cap. 17 - Poste in valuta estera e traduzione di bilanci di controllate estere, par. 3
IAS 30	Cap. 2.1
	Cap. 16.1
IAS 31	Cap. 8
	Cap. 14.4
	Sub capitolo I, par. 2
	Cap. 17 - Prevalenza della sostanza sulla forma
	Cap. 17 – Perdite di valore, par. 1
IAS 32	Recepimento degli IAS: regolamenti 1725/03 e 707/04
	Adeguamento delle direttive contabili. direttive 2003/51 e 2001/65
	Direttiva 2003/51/Ce del 18 giugno 2003: modifiche ai bilanci
	Transizione ai principi contabili internazionali (ias/ifrs)
	Cap. 1.3
	Cap. 5, parr. 3, 4 e 6
	Cap. 12, parr. 3 e 4
	Cap. 15.1
	Sub capitolo I, par. 7
	Sub capitolo II, parr. 1 e 4
	Cap. 17 - Prevalenza della sostanza sulla forma
	Cap. 19 - Impatto degli IAS/IFRS sulla redazione del bilancio consolidato delle compagnie di assicurazione
IAS 34	Delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005
	Cap. 1.1
	Cap. 2, Conto economico par. 1
	Cap. 4.5
IAS 36	Applicazione degli IAS/IFRS: regolamento 1606/02
	Cap. 1, parr. 2 e 3
	Cap. 3, parr. 3, 4 e 5
	Cap. 4.4
	Cap. 5, parr. 3, 4 e 6
	Cap. 14.4
	Cap. 17 – Perdite di valore, par. 1
	Cap. 17 – Determinazione del fair value, par. 1
IAS 37	Cap. 1.3
	Cap. 4, parr. 3 e 5
	Cap. 10.3

	Cap. 14
	Cap. 16, parr. 1 e 2
	Cap. 17 – Perdite di valore, par. 6
IAS 38	Cap. 1, parr. 2 e 3
	Cap. 2, Stato patrimoniale par. 2
	Cap. 3
	Cap. 5.3
	Cap. 14.4
	Cap. 17 - Prevalenza della sostanza sulla forma
	Cap. 17 – Determinazione del fair value, par. 2 e 3
IAS 39	Recepimento degli IAS: regolamenti 1725/03 e 707/04
	Direttiva 2003/51/Ce del 18 giugno 2003: modifiche ai bilanci
	Cap. 1, parr. 3 e 4
	Cap. 5.6
	Cap. 8, parr. 3 e 4
	Cap. 11.3
	Cap. 14.4
	Cap. 15, parr. 1 e 2
	Sub capitolo I, parr. 2, 3.1, 7 e 9
	Sub capitolo II, parr. 2, 3, 4, 6 e 9
	Sub capitolo III, parr. 1, 2, 3 e 5
	Sub capitolo IV
	Appendice 1
	Appendice 2
	Appendice 3
	Appendice 4
	Appendice 5
	Cap. 17 - Prevalenza della sostanza sulla forma
	Cap. 17 - Poste in valuta estera e traduzione di bilanci di controllate estere, par. 1
	Cap. 17 – Perdite di valore, parr. 1, 2 e 3
	Cap. 17 – Determinazione del fair value, parr. 2 e 3
	Cap. 18.3
	Cap. 19 - Impatto degli IAS/IFRS sulla redazione del bilancio consolidato delle compagnie di assicurazione
IAS 40	Cap. 1.3
	Cap. 4.1
	Cap. 5.3
	Cap. 7
	Cap. 17 – Perdite di valore, par. 1
	Cap. 17 – Determinazione del fair value
IAS 41	Cap. 5, parr. 1 e 3
	Cap. 17 – Perdite di valore, par. 1

	Cap. 17 – Determinazione del fair value, par. 2
IFRS 1	Delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005
	Recepimento degli IAS: regolamenti 1725/03 e 707/04
	Cap. 1
	Cap. 2, Stato patrimoniale par. 1
	Cap. 3.5
	Cap. 4.5
	Cap. 5.6
	Cap. 7.4
	Cap. 9.4
	Cap. 12.4
	Sub capitolo I, parr. 2 e 9
	Sub capitolo II, par. 9
	Sub capitolo IV, par. 5
	Cap. 17 - Prevalenza della sostanza sulla forma
	Cap. 17 - Poste in valuta estera e traduzione di bilanci di controllate estere, par. 4
	Cap. 17 – Imposte differite, par. 4
	Cap. 17 – Perdite di valore, par. 3
	Cap. 18.3
IFRS 2	Delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005
	Direttiva 2003/51/Ce del 18 giugno 2003: modifiche ai bilanci
	Cap. 1.3
	Cap. 12.4
	Cap. 13
	Cap. 15.1
IFRS 3	Recepimento degli IAS: regolamenti 1725/03 e 707/04
	Cap. 1.3
	Cap. 3, parr. 3 e 5
	Cap. 17 - Prevalenza della sostanza sulla forma
	Cap. 18, parr. 1 e 4
IFRS 4	Cap. 1.3
	Cap. 2, Stato patrimoniale par. 1
	Sub capitolo III, par. 1
	Cap. 17 – Perdite di valore, par. 1
	Cap. 19 - Impatto degli IAS/IFRS sulla redazione del bilancio consolidato delle compagnie di assicurazione
IFRS 5	Cap. 1.4
	Cap. 2, Stato patrimoniale par. 2
	Cap. 3.2
	Cap. 4, parr. 2 e 5
	Cap. 7.2
	Cap. 8, parr. 2, 3 e 4

	Cap. 17 – Perdite di valore, par. 1
	Cap. 18.3
SIC 12	Cap. 18.3
SIC 21	Cap. 17 – Imposte differite, par. 2 (nota)
SIC 25	Cap. 17 – Imposte differite, par. 2 (nota)
SIC 32	Cap. 3.5
IFRIC 1	Transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)
	Cap. 1.3
	Cap. 4.3

ORGANI SOCIALI OIC

Collegio dei Fondatori

Il Collegio dei Fondatori è costituito dagli Enti, dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nelle misure determinate dal Collegio stesso.

ABI, AIAF, ANDAF, ANIA, ASSILEA, ASSIREVI, ASSOGESTIONI, ASSONIME, BORSA ITALIANA S.p.A., CENTRALE BILANCI, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione assolve alla funzione generale di indirizzo e di controllo dell'attività dell'organismo. Si compone di 15 membri, di cui 6 nominati dalla professione contabile, 5 dai preparers, 2 dagli users, 1 dalla Borsa Italiana e 1 dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il Consiglio è attualmente composto da:

Dott. Antonio ZURZOLO (Presidente), Dott. Luciano BECCHIO, Dott. Sergio BILLÈ, Dott. Rag. Giuliano BOND, Dott. Giovanni CAMERA, Dott. Antonio CIUFFA, Dott. Rag. Marcello DI PIO, Dott. Luigi GASPARI, Avv. Enrico GRANATA, Dott. Rag. Adolfo MAMOLI, Avv. Michele Vincenzo MONTI, Ing. Gennaro PIERALISI, Rag. William SANTORELLI, Dott. Claudio SICILIOTTI e Dott. Carlo TIXON.

Comitato Esecutivo

Approva i principi contabili nazionali e le linee di indirizzo da seguire nei confronti del lavoro degli organismi internazionali ed europei che si occupano di contabilità. Il Comitato è attualmente composto da: Prof. Angelo PROVASOLI (Presidente), Dott. Pier Giorgio BEDOGNI, Dott. Gianmario CRESCENTINO, Rag. Francesco DISTEFANO, Dott.ssa Elisabetta MAGISTRETTI, Prof.ssa Lina Ferdinanda MARINIELLO, Prof. Eugenio PINTO, Dott. Francesco SERAO e Prof. Francesco VERMIGLIO.

Comitato Tecnico-Scientifico

Svolge l'attività tecnica di elaborazione dei principi contabili ed è di supporto tecnico nelle relazioni con gli organismi internazionali. Si compone di nove membri:

Dott. Angelo CASÒ (Presidente), Prof. Luca ANSELMI, Dott. Mario BOELLA, Dott. Fabrizio DABBENE, Dott. Vittorio DE SILVIO, Prof. Alberto GIUSSANI, Prof. Giovanni MANGHETTI, Dott. Pompeo PEPE e Dott. Simone SCETTRI.

Collegio dei Revisori dei Conti

Avv. Fabrizio CAROTTI (Presidente), Dott. Mario DAMIANI e Dott. Arturo SANGUINETTI.